BIBL. NAZ.
t. Emanuele III
165
D
6 - 8
NAPOLI

f. M. 39-38

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

DIFESA DELLA BOLLA
AUCTOREM FIDEI

IN CUI SI TRATTANO

LE MAGGIORI QUESTIONI, CHE HANNO AGITATA IN QUESTI TEMPI LA CHIESA.

OPERA

DEL P. M. FILIPPO ANFOSSI

DELL' ORDINE DE' PREDICATORI

DEDICATA

A SUA EMINENZA REVERENDISSIMA

IL SIGNOR CARDINALE

GIUSEPPE SPINA

ARCIVESCOVO DI GENOVA.

TOMO I.

IN ROMA
1816
PRESSO CARLO MORDACCHINI
Con Approvazione.

VALENTINIANUS III.

Et erat quidem ipsa sententia (Leonis M.) per Gallias, etiam sine imperiali sanctione, valitura. Quid enim tanti Pontificis auctoritati in Ecclesias non liceret? Sed nostram quoque praeceptionem haec ratio provocavit . . . . . Sed illis omnibusque (Episcopis) pro lege sit, quidquid sanxit, vel sanxerit Apostolicae Sedis auctoritas.

Cod. Theodos. Novell. lib. 1. tit. XXIV.

Digitized by Google

Emo, e Rmo Signore.

La Bolla *Auctorem Fidei*, in cui il Sommo Pontefice Pio VI. proscrive i molti errori del Sinodo di Pistoja, è una delle più utili, e più importanti a giorni nostri principalmente. In essa il S. Padre è venuto scoprendo, e condannando le massime irreligiose, che spianarono la via alle passate Rivoluzioni politiche, e temerne dobbiamo delle peggiori, se non si unisce al Sacerdozio l'Impero per sopprimerle, e sradicarle. Quindi io punto non dubito, che la Bolla predetta sia stata un de' motivi, per cui i nemici del pubblico bene lo strapparono dal-

Digitized by Google

la sua Sede, e strascinaronlo in Francia, ove andò consumando il lungo penoso martirio, di cui Vostra Emza Rma entrò a parte, facendo sue proprie le afflizioni, e le pene, che vedeva soffrire all'illustre Personaggio, dal Signore affidatole, perchè gli fosse di conforto insieme, e d'ajuto nelle angustie maggiori, in cui era per ritrovarsi la sua virtù.

Infatti, uscita appena alla luce, si armarono contro di essa i nemici della Religione, e del Trono, che raccolti avevano in quel Sinodo i loro principj. Si è distinto fra Essi il Dottor Giodoco Le Plat Professore di Lovanio ne'due Tomi di Lettere dirette allo stesso Pio VI., *nelle quali* (dice l'Autore Francese delle Memorie per servire alla Storia Ecclesiastica del Sec. XVIII.) *il Papa, e la Corte di Roma sono trattati col tuono il più alto, e più amaro. Si serve sempre, parlando degli Ufficiali della Corte di Roma, del termine di Curialisti, che è sembrato proprio, senza dubbio, a metterli in ridicolo. Sembra, che abbia preso ad imitare i Giudei, che salutavano il Figliuolo di Dio, caricandolo di schiaffi; poichè nel tempo stesso, che l'Autore dimanda al Papa la sua Benedizione colle*

formole di rispetto, lo tratta di cieco, d' ignorante, di uomo, che delira, d' impostore, di calunniatore, di eretico.

In vista di tutto questo io punto non dubito, che Vostra Eminenza tanto bramerà maggiormente di vedere smentita l' audacia e la temerità di costui, quanto è maggiore l' affetto, la venerazione, la stima, che ha concepita di Pio VI. nelle lunge amichevoli Conversazioni, che ha avute con lui, in que' giorni di desolazione, e di pianto per tutta la Chiesa.

E' questo il fine, che mi sono prefisso nella risposta alle Lettere del Le Plat; e con questa lusinga io presento la mia Opera a Vostra Eminenza ben persuaso, che sia per accoglierla con quella amorevole degnazione, con cui è solita di accogliere l' Autore, il quale baciandone la sacra porpora, si pregia di essere

Di Vostra Emza Reverendiss.

Umo Divmo Obbmo Serv.
F. Filippo Anfossi dell' Ord. de' Pred.

Digitized by Google

A CHI LEGGE.

Sono già dodici anni, che posi mano a quest' Opera per ordine del mio Superiore il degnissimo P. Maestro Giuseppe Gaddi, che mi chiamò a Roma per questo fine, e per quello speciale attaccamento alla Santa Sede Apostolica passato da San Domenico in tutti i suoi Figli. Ma sorpreso da gravissima malattia, che mi condusse a battere con mano tremola, e languente le porte dell' eternità, fui costretto a dimetterla, e ritornarmene, ond' era venuto, dopo d' aver resa pubblica quella porzione di essa, che avevo già preparata, e che è perita in gran parte nelle passate vicende. Queste mi persuasero di ritirarmi in Taggia nella paterna mia Casa, per isfuggire la malignità di coloro, che mi avevano preso di mira per alcune mie Operette, sul *Rapporto della Cattolica Religione colla Civile Società*, = *sulla compra de' Beni Ecclesiastici*, = *sulla Legge Napoleonica del Divorzio*, = e che dopo avermi obbligato ad una multa non indifferente per me, mi avevano destinato un più lungo disastroso viaggio. La perfetta solitudine, in cui passava le molte ore del giorno, mi suggerì ben presto di occuparmi in qualche cosa, che liberasse me dalla noja, e fosse utile ad altri. I molti Indirizzi de' Capitoli Italiani, che facevano del romore a que' giorni, m' indussero a spiegare i motivi, per cui non

aveva voluto aderire io, e non credeva che altri aderire potesse alle quattro Proposizioni Gallicane, che in essi venivano proclamate.

Finito questo lavoro, destinato principalmente a disinganno de' Giovani, che ne venivano imbevuti ne' Seminarj, pensai di riassumere la risposta alle Lettere del Le Plat, e di ristringermi a lui solo, con animo di confutare anche gli altri, che aveva preso a combattere a principio, se mi fosse avvanzato del tempo.

Tale è l' Opera, che vi presento, e ho creduto dover premettere quest' avviso, perchè niuno si creda, che in essa io abbia voluto servire all' Impiego, più che alla verità, e non si maravigli se non la vedrà corrispondere pienamente alla qualità della Carica, che io occupo per sola, e somma degnazione del Santo Padre Pio VII. felicemente regnante.

Dopo questa breve notizia di me, sarete forse anziosi di averne una maggiore del Teologo Canonista, a cui rispondo. Vi darò quella che ne ho io, e che credo sincera, perchè venutami da persona della maggiore probità. Egli è il Dottore Giodoco Le Plat, nativo di Malines, ch' era allora Professore Ordinario de' Sacri Canoni nella Università di Lovanio. Non gli si può negare una vasta erudizione, e talento, ed è quello, che ha scritto con maggior forza in difesa del Sinodo di Pistoja. Fino dal 1782. era noto ad Utrecht, co-

me Dottore Giansenista, e forse hanno dato luogo a questa voce i fogli volanti, che faceva inserire nelle Gazzette Ecclesiastiche, che ivi stampavansi, le Note all' Opera del Van-Espen sul Decreto di Graziano, la Prefazione alla bella Edizione de' Canoni, e Decreti del Concilio di Trento fatta in Anversa l'anno 1779., e le sue dodici Tesi sul matrimonio. Queste furono difese pubblicamente in 12. dispute dal Signor *Filippo Vander Haeghen de Mussain*: e siccome pretende in esse, che la Chiesa non abbia diritto di stabilire gl' impedimenti dirimenti, il che dispiacque alla Facoltà; così il Decano di essa ne vietò la pubblicazione, e la stampa: ma l' ubbidiente Signor Le Plat, fece stampare secretamente lo squarcio proibito, e spargere dal detto Signor Filippo col titolo di *Supplementum ad Theses*.

Era noto a Lovanio per la sua antipatìa contro la Santa Sede Apostolica, ed era uno de' Professori del Seminario Generale istituito in Fiandra. Tanto più protetto, quanto era più mal veduto dagli Allievi di quel Seminario, e quanto cercava più ardentemente di spandere in quelle contrade i principj di Febronio e di Eybel, incominciò le sue Lezioni, ma fu accolto assai male. Nel tumulto eccitatosi per la novità delle Dottrine, che si tentava introdurre, fù costretto a nascondersi, e fu obbligato l' anno seguente a tralasciare le sue Lezioni = (*Memoires pour servir à l' Histoire Ecclesiast. Tom.* 2. *p.* 297.)

APPROVAZIONE.

Un altro Maestro del Palazzo Apostolico, il P. Silvestro de' Priere, che fu de' primi a scrivere contro Lutero; ebbe di che trovarsi meglio con quell'eresiarca, che non ora il presente Reverendissimo P. Anfossi, alle mani di un Dottore Le Plat, che si ostenta Cattolico, e Giansenista. Allora Lutero rispondeva franco al P. Silvestro, di riconoscere dalle stesse parole di Gesù Cristo, che *la Foi de tout le Monde se doit conformer à celle que professe l'Eglise Romaine*: e protesta altamente, come una prova della verità di nostra Fede, questo *gran miracolo* della conservazione su la Terra di questa Chiesa, che è *la sola*, che in tanti secoli, *ne s'est jamais eloignèe de la vraie Foi par aucun Decret*: Così egli *cont. Prier.* T. 1. Opp. p. 173. Artic. 178. (V. Bossuet Variat. etc. lib. 1. num. 21.) Le Plat poi, che co' suoi si avrebbe a male d'esser paragonato a Lutero, hà scritto *le Lettere*, che confuta il P. Anfossi, espressamente per condannare da Maestro, e da Giudice impertinente, più di ottanta errori in fede, non in qualche Decreto, ma in una delle più solenni Bolle Dommatiche, con cui il Sommo Pontefice *Pio VI.* condannò altrettante proposizioni del Conciliabolo di Pistoja! Lutero nell'Atto famoso della Domenica della SSma Trinità dell'anno 1518., diresse la sua conosciuta *Protesta* (Ib. pag. 165.) a Lione X., per essere illuminato da lui, e per ascoltare, come diceva, *la di lui voce come quella di G. C. medesimo*, o secondo scrive al Card. Gaetano (V. cit. Bossuet num. 22.) *come la voce della Chiesa*: e quel colui di Le Plat indirizza le sue Lettere a Pio VI. per illuminar lui, per farlo ravvedere, e ricredere delli errori, ne' quali lo hanno precipitato i suoi Curiali, e lo mena di continuo alla scuola dell' Antichità, de' Padri, della Scrittura stessa, di cui gli fu confidato da G. C. medesimo *tutto* il deposito, e il *magistero d'autorità*.

Vediamo dunque in quest' Opera dichiaratamente alle mani due Avversarj col proprio nome, e a visiera calata; *Il successore di S. Pietro, Vicario di G. C. in terra, Pastore, Padre, Dottore, e Maestro di tutti i Cristiani* (*Dec. Fid. Conc. Oecum. Florent.*) Pio VI. da una par-

te; e dall'altra il pedante Le Plat, che lo denunzia di prevaricazione. Nel mezzo sorge il valente Teologo, Autore di questa *Risposta*, che per supremo, e gratissimo comandamento mi è stato commesso di rivedere, e che prendendo le parti del Romano Pontefice, scende a dimostrarci in dettaglio, che da quella di Le Plat stà il torto. Tutti capiscono, anche prima di leggere, che vi stà necessariamente qualche cosa di più, e di peggio: e il fenomeno sarebbe inesplicabil nell'arte, se la Provvidenza non avesse permesso di farci conoscere: *cosa è un Giansenista*! Per noi, fra tante robuste, e dotte ragioni, con le quali il Rmo Padre Anfossi, seguendo passo a passo le Lettere, i sofismi, le imposture, le impertinenze di Le Plat, và sviluppando con bell'ordine, e confermando con ogni specie di argomenti, teologici, e filosofici le cattoliche verità, già definite perentoriamente dalla gran Bolla: *Auctorem Fidei*: contro il Sinodo di Pistoja; per noi il più maraviglioso pregio è quello della pazienza dell'egregio Autore fra tante indegnità. Ma poichè ell'è una virtù anche la pazienza; la conterò in aumento della piena Approvazione, che merita questa bell'Opera, la quale riuscirà utilissima a erudire in dottrina sana, e secondo tutte le regole di S. Chiesa i buoni Figli, che vi troveranno gran pascolo di sapienza evangelica, e nulla di contrario al rettissimo insegnamento de' nostri Padri. *Et eos qui contradicunt arguere*? Forse e lo sanno ben quanto noi, e l'hanno più col *Simbolo*, mentre per certa usanza, sfogano la loro rabbia contro *le Bolle*. Lasciamoli andare un poco. Io ringrazio a nome di tutti i buoni il Rmo P. Anfossi di questo suo egregio lavoro, e lo giudico degnissimo della stampa ec.

Dal Palazzo Ercolani 1. Marzo 1816.

G. MARCHETTI
Arcivescovo d'Ancira.

APPROVAZIONE

Dopo che il Zelantissimo Pontefice Pio VI. di S. M. nella sua Dogmatica Costituzione *Auctorem Fidei*, pubblicata li 31. *Agosto* dell' *anno* 1794., proscrisse solennemente 85. proposizioni, contenute nel Sinodo di Pistoja, parte quali eretiche, parte quali scismatiche, e conducenti allo scisma, altre come contrarie alla Disciplina, altre come false, e temerarie, e perniciose; si sarebbe creduto, che niuno vi fosse sì temerario da erigersi in Censore della Bolla sullodata. Eppure vi sono stati varj, anche costituiti in Dignità, sedicenti Teologi, e Canonisti, che si sono gloriati pubblicare dei perversi scritti contro la medesima. Fra questi vi è stato il Signor *Le Plat*, confutato egreggiamente nell' opera del Rmo P. M. *F. Filippo Anfossi* Domenicano Maestro del S. Palazzo Apostolico, la quale, per obbedire al Supremo veneratissimo comando, ho avuto l' onore di esaminare. E' pur vero, che la persecuzione, mossa contro la Chiesa di Gesù Cristo dagl' ingrati suoi figli, è stata sempre la più crudele. Perciò saran sempre degni di maggior lode, quelli che colla voce, e collo scritto questi più detestabili nimici della Chiesa si fanno ad impugnare; come appunto, a mio credere, ha vittoriosamente eseguito il dottissimo Autore in questa sua opera, facendo conoscere col S. Vescovo di Poitiers Ilario ciò che sarà sempre vero; che la Sede di S. Pietro = *dum oppugnatur floret, dum contemnitur proficit, dum arguitur intelligit: tunc stat, cum superari videtur* = *lib. 2. de Trinitate*. A confusione pertanto dei nemici della verità, e conforto de' veri Figli della Chiesa, sarà utilissimo, che al più presto si pubblichi colla Stampa; nulla avendovi ritrovato, che pienamente non sia conforme ai Sacri Canoni, ed alla Fede Ortodossa.

Dal Patriarchio Lateranense il primo Aprile 1816.

MICHELE BELLI
Arcivescovo di Nazianzo.

Digitized by Google

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI DOMINI

P I I

DIVINA PROVIDENTIA

PAPAE SEXTI

DAMNATIO QUAMPLURIUM PROPOSITIONUM EXCERPTARUM
EX LIBRO ITALICO IDIOMATE IMPRESSO
SUB TITULO

Atti, e Decreti del Concilio Diocesano di Pistoja dell' Anno MDCCLXXXVI.

In Pistoja per Atto Bracali Stampatore Vescovile.
Con approvazione.

Cum prohibitione ejusdem Libri, et aliorum quorumcumque in ejus defensionem tam forsan editorum, quam inposterum edendorum.

Digitized by Google

Digitized by Google

PIUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

Universis Christifidelibus salutem, et Apostolicam Benedictionem.

AUCTOREM fidei, et Consummatorem JESUM aspicientes nos jubet Apostolus (*a*) sedulo recogitare qualem, quantamque ille sustinuit a peccatoribus adversum semetipsum contradictionem, ut ne laboribus, et periculis defatigati deficiamus aliquando animis nostris, peneque concidamus. Hac saluberrima cogitatione muniri nos ac refici tum maxime necessum est, cum adversus Corpus ipsummet Christi, *quod est Ecclesia* (*b*), dirae istius, nec unquam desiturae conjurationis aestus acrius exardescit: ut a Domino confortati, et in potentia virtutis ejus, scuto fidei protecti resistere possimus in die malo, et omnia tela iniquissimi ignea extinguere (*c*). In hoc sane motu temporum, in hac rerum perturbatissima conversione gravis est quidem bonis omnibus contra omnes cujusque generis Christiani Nominis hostes colluctatio subeunda: Gravior Nobis, quibus pro credita pastorali nostrae sollicitudini Gregis totius cura, et moderatione, *major cunctis, Christianae Religionis zelus incumbit* (*d*). Verum in hac ipsa oneris gravitate, quae humeris nostris imposita est, *portandi onera omnium, qui gravantur*, quo magis conscii Nobis sumus infirmitatis nostrae,

(*a*) Ad Hebr. 12.
(*b*) Ad Coloss. 1.
(*c*) Ad Ephes. 6.
(*d*) S. Siricius ad Himerium Tarrac. *Epist.* 1. *ap. Coust.*

eo firmiorem in spem erigit Nos, et sublevat Apostolici hujusce muneris in persona B. Petri Divinitus instituta ratio, ut qui semel tradita sibi a Christo Ecclesiae gubernacula nunquam derelicturus erat, ipse Apostolicae gubernationis onera in illis portare non desineret, quos ei Deus protegendos perpetua successione, ac tuendos heredes dedisset.

Et in hisce quidem aerumnis quae undique circumstant, ad ceterarum molestiarum velut cumulum accessit, ut unde oportuerat Nos gaudere, majorem inde tristitiam hauriremus. *Quippe cum aliquis Sacrosanctae Ecclesiae Dei praepositus sub Sacerdotis nomine ipsum Christi populum a tramite veritatis in praeceps deviae persuasionis avertit, et hoc in amplissima Urbe, tum plane est geminanda lamentatio, et major sollicitudo adhibenda* (a).

Fuit sane non in ultimis terris, verum in media luce Italiae, sub oculis Urbis, et prope Apostolorum limina; Fuit Episcopus duplicis Sedis honore insignis, (Scipio de Ricciis antea Episcopus Pistorien., et Praten.) quem ad Nos pro pastorali munere suscipiendo accedentem paterna caritate complexi sumus: qui vicissim Nobis, atque huic Apostolicae Sedi in ipso Sacrae Suae Ordinationis ritu debitam fidem, et obedentiam solemnis jurisjurandi religione obstrinxit.

Atque is ipse non longo intervallo posteaquam a complexu nostro cum osculo pacis dimissus ad commissas sibi plebes accessit, coacervatorum perversae sapientiae Magistrorum fraudibus circumventus eo coepit intendere, ut quam superiores Antistites ex Ecclesiastica regula laudabilem, et pacatam Christianae institutionis formam jam pridem invexerant, ac pene defixerant, non ille pro eo ac debe-

(a) S. Caelest. I. *Ep.* 12. *apud Coust.*

bat, tueretur, coleret, perficeret, sed contra per speciem fictae reformationis importunis inducendis novitatibus perturbaret, convelleret, funditus everteret.

Quin etiam cum et hortatu nostro ad Synodum Dioecesanam animum adjunxisset, praefracta ejus in suo sensu pertinacia effectum est, ut unde remedium aliquod vulnerum petendum erat, inde gravior pernicies enasceretur. Sane postquam Synodus haec Pistoriensis e latebris erupit, in quibus aliquandiu abdita delituit, nemo fuit de summa religione pie, sapienterque sentiens, qui non continuo adverterit, hoc fuisse Auctorum consilium, ut quae antea per multiplices libellos pravarum doctrinarum semina sparserant, ea in unum velut corpus compingerent, proscriptos dudum errores exsuscitarent, Apostolicis, quibus proscripti sunt, Decretis fidem, auctoritatemque derogarent.

Quae cum cerneremus, quo graviora sunt per se se, tanto impensius Pastoralis nostrae sollicitudinis opem efflagitare, mentem convertere non distulimus ad ea capienda consilia, quae surgenti malo vel sanando, vel comprimendo accommodatiora viderentur.

Atque in primis sapientis moniti memores Praedecessoris nostri B. Zosimi (a), *ea quae magna sunt, magnum pondus examinis desiderare*, Synodum ab Episcopo editam primum quatuor Episcopis, aliisque adjunctis e Clero Saeculari Theologis examinandam commisimus: Tum et plurium S. R. E. Cardinalium, aliorumque Episcoporum Congregationem deputavimus, qui totam Actorum Seriem diligenter perpenderent, loca inter se dissita conferrent, excerptas Sententias discuterent, quorum Suffragia co-

(a) S. Zosimus *Ep. 2. ap. Coust.*

ram Nobis voce, et scripto edita excepimus: qui et Synodum universe reprobandam, et plurimas inde collectas propositiones, alias quidem per sese, alias attenta Sententiarum connexione plus minusve acribus censuris perstringendas censuerunt: Quorum auditis perpensisque animadversionibus, illud quoque Nobis curae fuit, ut selecta ex tota Synodo praecipua quaedam pravarum doctrinarum capita, ad quae potissimum fusae per Synodum reprobandae Sententiae directe vel indirecte referuntur, in certum deinceps ordinem redigerentur, eisdemque sua cuique peculiaris censura subjiceretur.

Ne vero ex hac ipsa tametsi accuratissime peracta sive locorum collatione, sive Sententiarum disquisitione, pervicaces homines obtrectandi occasionem arriperent, ut hic forte jam paratae calumniae obviam iretur, sapienti consilio uti statuimus, quod in emergentibus hujusmodi periculosis, noxiisve novitatibus reprimendis plures Nostri SSmi Predecessores, tum et gravissimi Antistites, ac Generales etiam Synodi rite, canteque adhibitum, illustribus exemplis testatum, commendatumque reliquissent.

Norant illi versutam Novatorum fallendi artem, qui Catholicarum aurium offensionem veriti, captionum suarum laqueos persaepe student subdolis verborum involucris obtegere, ut inter discrimina sensuum (a) latens error lenius influat in animos, fiatque ut corrupta per brevissimam adiectionem, aut commutationem veritate sententiae, Confessio quae salutem operabatur, subtili quodam transitu vergat in mortem. Atque haec quidem involuta, fallax disserendi ratio, cum in omni orationis genere vitiosa est, tum in Synodo minime ferenda, cujus est haec laus precipua, eam in docendo dilucidam

(a) S. Leo M. *Ep.* 129. *Edit. Baller.*

consectari dicendi rationem, quae nullum offensionis periculum reliquat. Quo in genere proinde si quid peccatum sit, hac nequeat, quae afferri solet, subdola excusatione defendi, quod quae alicubi durius dicta exciderint, ea locis aliis planius explicata, aut etiam correcta reperiantur, quasi procax isthaec affirmandi, et negandi, ac secum pro libito pugnandi licentia, quae fraudulenta semper fuit Novatorum astutia ad circumventionem erroris, non potius ad prodendum, quam ad excusandum errorem valeret: Aut quasi rudibus praesertim, qui in hanc vel illam forte inciderint partem Synodi vulgari lingua omnibus expositae, praesto semper essent alia, quae inspicienda forent, dispersa loca, aut his etiam inspectis satis cuique facultatis suppeteret ad ea sic per sese componenda, ut, quemadmodum perperam isti effutiunt, erroris omne periculum effugere valerent. Exitiosissimum profecto insinuandi erroris artificium, quod in Constantinopolitani Antistitis Nestorii litteris jam olim sapienter detectum gravissima reprehensione Praedecessor Noster Caelestinus (*a*) coarguit; quibus nempe in litteris vestigatus Veterator ille, deprehensus, et tentus, suo se multiloquio labefaciens, dum vera involvens obscuris, rursus utraque confundens vel confiteretur negata, vel niteretur negare confessa. Ad quas depellendas insidias nimium saepe omni aetate renovatas non alia potior via inita est, quam ut iis exponendis Sententiis, quae sub latibulo ambiguitatis periculosam, suspiciosamque involvunt discrepantiam sensuum, perversa significatio notaretur, cui subesset error, quem Catholica Sententia reprobaret.

Quam et Nos moderationis plenam rationem eo libentius amplexi sumus, quo magis ad reconcilian-

(*a*) S. Caelestinus *Epip.* 13. *n.* 2. *ap. Coust.*

dos animos, et ad unitatem spiritus in vincolo pacis adducendos, (quod favente Deo in pluribus gaudemus jam feliciter evenisse) magno fore adjumento prospeximus, providere primum, ne pertinacibus, si qui supererunt, quod Deus avertat, Synodi Sectatoribus integrum sit posthac ad novas turbas ciendas, justae suae damnationis consortes veluti ac socias sibi adsciscere Scholas Catholicas, quas invitas plane ac repugnantes, per detortam quamdam affinium vocabulorum similitudinem in expressa, quam illae testantur sententiarum dissimilitudine, in partes suas pertrahere nituntur. Deinde si quos imprudentes aliqua fefellit adhuc praeconcepta mitior opinio de Synodo, his etiam omnis conquerendi locus praecludatur, qui si recte sapiunt, ut videri volunt, aegre ferre nequeant doctrinas damnari sic denotatas, quae errores praeseferant, a quibus ipsi profitentur se longissime abesse.

Nec dum tamen satis ex animo lenitati nostrae factum putavimus, seu verius caritati, quae urget Nos erga Fratrem nostrum, *cui* omni ope *volumus*, *si adhuc possumus*, *subvenire* (*a*). Caritas nempe illa urget Nos, qua inductus Praedecessor noster Caelestinus (*b*) etiam *contra fas*, seu majori quam fas esse videretur, patientia Sacerdotes corrigendos expectare non abnuebat. Magis enim cum Augustino, Milevitanisque Patribus volumus, et optamus homines prava docentes *pastorali cura in Ecclesia sanari*, *quam desperata salute ex illa resecari*, *si necesitas nulla compellat* (*c*).

Quam ad rem ne quod genus officii ad lucrandum Fratrem praetermissum videretur, praefatum

(*a*) S. Caelest. *Ep.* 14. *ad Populum C. P. n.* 8. *ap. Const.*
(*b*) *Ep.* 13. *ad Nestor. n.* 9.
(*c*) *Epist.* 176. *num.* 4. 178. *num.* 2. *Edit. Maur.*

Episcopum, antequam ad ulteriora progrederemur, amantissimis litteris ad eum jussu nostro datis ad Nos acciendum duximus, polliciti fore, ut benevolo animo a Nobis exciperetur; nec vetaretur, quin; quae in rem suam facere sibi viderentur, libere, aperteque expromeret. Nec vero spes Nos omnis desernerat fieri posse, ut siquidem animum illum docibilem afferret, quem ex Apostoli sententia in Episcopo maxime Augustinus (*a*) requirebat, cum simpliciter, et candide, omni remota concertatione, et acerbitate recognoscenda ei proponerentur praecipua doctrinarum capita, quae visa essent majori animadversione digna, tum facile sese ipse colligens non dubitaret, quae ambigue posita essent; in saniorem sensum exponere, quaeve manifestam pravitatem praeseferrent, aperte repudiare: Atque ita magna cum sui nominis existimatione, tum laetissima bonorum omnium gratulatione, pacatissima, qua fieri posset ratione orti in Ecclesia strepitus optatissima correctione comprimerentur (*b*).

Nunc vero cum ille oblato beneficio incommodae valetudinis nomine minus utendum sibi esse censuerit, differre jam non possumus, quin Apostolico nostro muneri satisfaciamus. Non unius tantummodo, alteriusve Dioecesis periculum agitur: *Universalis Ecclesia quacumque novitate pulsatur* (*c*). Undique jam pridem non expectatur modo, verum assiduis repetitis precibus efflagitatur Supremae Apostolicae Sedis judicium. Absit, ut Vox Petri in illa unquam Sede sua conticescat, in qua perpetuo vivens ille ac praesidens praestat quaerentibus

(*a*) *L. 4. de Bapt. cont. Donat. c. 5., et l. 5. c. 26.*
(*b*) S. Caelest. *Ep.* 16. *n.* 2. *ap. Coust.*
(*c*) S Caelest. *Ep.* 21. *ad Episcopos Galliarum*

fidei veritatem (*a*). Tuta non est in talibus longior conniventia, quia tantumdem pene criminis est connivere in talibus, quanti est tam irreligiosa praedicare (*b*). Abscindendum igitur tale vulnus, quo non unum membrum laeditur, sed totum Corpus Ecclesiae sauciatur (*c*). Atque Divina opitulante pietate providendum, ut amputatis dissensionibus fides Catholica inviolata servetur, et his, qui prava defendunt, ab errore revocatis, nostra auctoritate quorum fides probata fuerit, muniantur (*d*).

Implorato itaque cum assiduis nostris; tum et piorum Christifidelium privatis publicisque precibus, Spiritus Sancti lumine, omnibus plene et mature consideratis, complures ex Actis et Decretis memoratae Synodi Propositiones, Doctrinas, Sententias, sive expresse traditas, sive per ambiguitatem insinuatas, suis, ut praefatum est, cuique appositis notis, et censuris damnandas et reprobandas censuimus, prout hac nostra perpetuo valitura Constitutione damnamus, et reprobamus:

Sunt autem quae sequuntur.

DE OBSCURATIONE VERITATUM IN ECCLESIA.

Ex Decr. de Grat. §. 1.

I. Propositio, quae asserit *postremis hisce Saeculis sparsam esse generalem obscurationem super veritates gravioris momenti, spectantes ad Religionem, et quae sunt basis fidei, et moralis doctrinae Jesu Christi*,

HAERETICA.

(*b*) Chrysol. *Ep. ad Eutychem.*
(*c*) S. Caelest. *Ep.* 12. *n.* 2.
(*d*) *Idem Ep.* 11. *Cyrillo n.* 3.
(*e*) S. Leo. M. *Ep.* 23. *Flaviano C. P. n.* 2.

DE POTESTATE COMMUNITATI ECCLESIAE ATTRIBUTA, UT PER HANC PASTORIBUS COMMUNICITER.

Epist. Convoc.

II. Propositio quae statuit *potestatem a Deo datam Ecclesiae, ut communicaretur Pastoribus, qui sunt ejus Ministri pro salute Animarum*;

Sic intellecta ut a Communitate Fidelium in Pastores derivetur Ecclesiastici Ministerii, ac regiminis potestas,

HAERETICA.

DE CAPITIS MINISTERIALIS DENOMINATIONE ROMANO PONTIFICI ATTRIBUTA.

Decr. de Fide §. 8.

III. Insuper quae statuit *Romanum Pontificem esse Caput Ministeriale*;

Sic explicata, ut Romanus Pontifex non a Christo in Persona B. Petri, sed ab Ecclesia potestatem Ministerii accipiat, qua velut Petri Successor, verus Christi Vicarius, ac totius Ecclesiae Caput pollet in universa Ecclesia,

HAERETICA.

DE POTESTATE ECCLESIAE QUOAD CONSTITUENDAM, ET SANCIENDAM EXTERIOREM DISCIPLINAM.

Decr. de Fide §§. 13. 14.

IV. Propositio affirmans, *abusum fore auctoritatis Ecclesiae transferendo illam ultra limites doctrinae, ac morum, et eam extendendo ad res exteriores, et per vim exigendo id, quod pendet a persuasione, et corde*, tum etiam, *multo minus ad eam pertinere, exigere per vim exteriorem subjectionem suis Decretis*;

Quatenus indeterminatis illis verbis *extendendo ad res exteriores* notet velut abusum auctoritatis Ecclesiae, usum ejus potestatis acceptae a Deo, qua usi sunt et ipsimet Apostoli in disciplina exteriore constituenda, et sancienda,

HAERETICA.

V. Qua parte insinuat, Ecclesiam non habere auctoritatem subjectionis suis Decretis exigendae aliter quam per media, quae pendent a persuasione;

Quatenus intendat Ecclesiam *non habere collatam sibi a Deo potestatem non solum dirigendi per consilia, et suasiones, sed etiam jubendi per leges, ac devios, contumacesque exteriore judicio, ac salubribus poenis coercendi, atque cogendi*,

Ex Bened. XIV. in Brevi *Ad assiduas*. Anni 1755. Primati, Archiepiscopis, et Episcopis Regni Polon.

INDUCENS IN SYSTEMA ALIAS DAMNATUM UT HAERETICUM.

JURA EPISCOPIS PRAETER FAS ATTRIBUTA.

Decr. de Ord. §. 25.

VI. Doctrina Synodi, qua profitetur *persuasum sibi esse, Episcopum accepisse a Christo omnia jura necessaria pro bono regimine suae Dioecesis*;

Perinde ac si ad bonum regimen cujusque Dioecesis necessariae non sint superiores ordinationes spectantes sive ad fidem, et mores, sive ad generalem disciplinam, quarum jus est penes Summos Pontifices, et Concilia Generalia pro universa Ecclesia,

SCHISMATICA, AD MINUS ERRONEA.

VII. Item in eo quod hortatur Episcopum *ad prosequendam naviter perfectiorem Ecclesiasticae disciplinae Constitutionem*, idque, *contra omnes contrarias consuetudines, exemptiones, reservationes, quae adversantur bono ordini Dioecesis, majori gloriae Dei, et majori aedificationi Fidelium*;

Per id quod supponit Episcopo fas esse proprio suo judicio, et arbitratu statuere, et decernere contra consuetudines, exemptiones, reservationes, sive quae in universa Ecclesia, sive etiam in unaquaque Provincia locum habent, sine venia, et interventu Superioris hierarchicae potestatis, a qua inductae sunt, aut probatae, et vim legis obtinent,

INDUCENS IN SCHISMA, ET SUBVERSIONEM HIERARCHICI REGIMINIS, ERRONEA.

VIII. Item quod et sibi persuasum esse ait, *Jura Episcopi a I. C. accepta pro gubernanda Ecclesia nec alterari, nec impediri posse; et ubi contigerit horum jurium exercitium quavis de causa fuisse interruptum, posse semper Episcopum, ac debere in originaria sua jura regredi, quotiescumque id exigit majus bonum suae Ecclesiae*;

In eo quod innuit jurium Episcopalium exercitium nulla Superiori Potestate praepediri, aut coerceri posse, quandocumque Episcopus proprio judicio censuerit minus id expedire majori bono suae Ecclesiae.

INDUCENS IN SCHISMA, ET SUBVERSIONEM HIERARCHICI REGIMINIS, ERRONEA.

JUS PERPETUUM TRIBUTUM INFERIORIS ORDINIS SACERDOTIBUS, IN DECRETIS FIDEI, ET DISCIPLINAE.

Epist. Convoc.

IX. Doctrina, quae statuit, *reformationem abusuum circa Ecclesiasticam disciplinam in Synodis Dioe-*

cesanis ab Episcopo, et Parochis aequaliter pendere, ac stabiliri debere, ac sine libertate decisionis indebitam fore subjectionem suggestionibus, et jussionibus Episcoporum,

FALSA, TEMERARIA, EPISCOPALIS AUCTORITATIS LAESIVA, REGIMINIS HIERARCHICI SUBVERSIVA, FAVENS HAERESI AERIANAE A CALVINO INNOVATAE.

Ex Ep. Convoc. Ex Ep. ad Vic. For. Ex Orat. ad Syn. §. 8. Ex Sess. 3.

X. Item doctrina, qua Parochi, aliive Sacerdotes in Synodo congregati pronuntiantur una cum Episcopo Judices fidei, et simul innuitur judicium in causis fidei ipsis competere jure proprio, et quidem etiam per ordinationem accepto.

FALSA, TEMERARIA, ORDINIS HIERARCHICI SUBVERSIVA, DETRAHENS FIRMITATI DEFINITIONUM, JUDICIORUMVE DOGMATICORUM ECCLESIAE, AD MINUS ERRONEA.

Orat. Synod. §. 8.

XI. Sententia enuntians veteri Majorum instituto ab Apostolicis usque temporibus ducto, per meliora Ecclesiae Saecula servato, receptum fuisse *ut decreta, aut definitiones, aut sententiae etiam majorum Sedium non acceptarentur, nisi recognitae fuissent, et approbatae a Synodo Dioecesana,*

FALSA, TEMERARIA, DEROGANS PRO SUA GENERALITATE OBEDIENTIAE DEBITAE CONSTITUTIONIBUS APOSTOLICIS, TUM ET SENTENTIIS AB HIERARCHICA SUPERIORE LEGITIMA POTESTATE MANANTIBUS, SCHISMA FOVENS, ET HAERESIM.

CALUMNIAE ADVERSUS ALIQUAS DECISIONES IN MATERIA FIDEI AB ALIQUOT SAECULIS EMANATAS.

De Fide §. 12.

XII. Assertiones Synodi complexive acceptae circa Decisiones in materia fidei ab aliquot Saeculis emanatas, quas perhibet velut Decreta ab una particulari Ecclesia, vel paucis Pastoribus profecta, nulla sufficienti auctoritate suffulta, nata corrumpendae puritati fidei, ac turbis excitandis, intrusa per vim, e quibus inflicta sunt vulnera nimium adhuc recentia,

FALSAE, CAPTIOSAE, TEMERARIAE, SCANDALOSAE, IN ROMANOS PONTIFICES ET ECCLESIAM INJURIOSAE, DEBITAE APOSTOLICIS CONSTITUTIONIBUS OBEDIENTIAE DEROGANTES, SCHISMATICAE, PERNICIOSAE, AD MINUS ERRONEÆ.

DE PACE DICTA CLEMENTIS IX.

Or. Synod. §. 2. *in nota*.

XIII. Propositio relata inter acta Synodi, quae innuit Clementem IX. pacem Ecclesiae reddidisse per approbationem distinctionis juris, et facti in subscriptione Formularii ab Alexandro VII. praescripti,

FALSA, TEMERARIA, CLEMENTI IX. INJURIOSA.

XIV. Quatenus vero ei distinctioni suffragatur, ejusdem fautores laudibus extollendo, et eorum Adversarios vituperando,

TEMERARIA, PERNICIOSA, SUMMIS PONTIFICIBUS INJURIOSA, SCHISMA FOVENS, ET HAERESIM.

DE COAGMENTATIONE CORPORIS ECCLESIAE.

Append. n. 28.

XV. Doctrina, quae proponit Ecclesiam *consideran-*

dam velut unum Corpus Mysticum coagmentatum ex Christo Capite, et Fidelibus, qui sunt ejus membra per unionem ineffabilem, qua mirabiliter evadimus cum ipso unus solus Sacerdos, una sola Victima, unus solus Adorator perfectus Dei Patris in Spiritu, et Veritate;

Intellecta hoc sensu, ut ad Corpus Ecclesiae non pertineant nisi Fideles, qui sunt perfecti Adoratores in Spiritu, et Veritate,

HAERETICA.

DE STATU INNOCENTIAE.

De Grat. §§. 4. 7. *De Sacr. in gen.* §. 1. *De Poenit.* §. 4.

XVI. Doctrina Synodi de statu felicis innocentiae, qualem eum repraesentat in Adamo ante peccatum, complectente non modo integritatem, sed et justitiam interiorem cum impulsu in Deum per amorem caritatis, atque primaevam Sanctitatem aliqua ratione post lapsum restitutam;

Quatenus complexive accepta innuit statum illum sequelam fuisse Creationis, debitum ex naturali exigentia, et conditione humanae naturae, non gratuitum Dei beneficium,

FALSA, ALIAS DAMNATA IN BAJO, ET QUESNELLIO, ERRONEA, FAVENS HÆRESI PELAGIANÆ.

DE IMMORTALITATE SPECTATA UT NATURALI CONDITIONE HOMINIS.

De Bapt. §. 2.

XVII. Propositio his verbis enuntiata: *Edocti ab Apostolo spectamus mortem non jam ut naturalem conditionem hominis, sed revera ut justam poenam culpae originalis;*

Quatenus sub nomine Apostoli subdole allegato insinuat, mortem, quae in praesenti statu inflicta est velut justa poena peccati per justam subtractionem immortalitatis, non fuisse naturalem conditionem hominis, quasi immortalitas non fuisset gratuitum beneficium, sed naturalis conditio,

CAPTIOSA, TEMERARIA, APOSTOLO INJURIOSA, ALIAS DAMNATA.

DE CONDITIONE HOMINIS IN STATU NATURAE.

De Grat. §. 10.

XVIII. Doctrina Synodi enuntians *post lapsum Adami Deum annuntiasse promissionem futuri Liberatoris, et voluisse consolari genus humanum per spem salutis, quam J. C. allaturus erat*, tamen *Deum voluisse ut genus humanum transiret per varios status, antequam veniret plenitudo temporum*, ac primum ut in statu naturae *homo relictus propriis luminibus disceret de sua cæca ratione diffidere, et ex suis aberrationibus moveret se ad desiderandum auxilium superioris luminis*,

Doctrina, ut jacet, captiosa, atque intellecta de desiderio adjutorii superioris luminis in ordine ad salutem promissam per Christum, ad quod concipiendum homo relictus suis propriis luminibus supponatur se se potuisse movere,

SUSPECTA, FAVENS HÆRESI SEMIPELAGIANÆ.

DE CONDITIONE HOMINIS SUB LEGE.

Ibid.

XIX. Item quae subjungit, hominem sub lege *cum esset impotens ad eam observandam prævaricato*

* * *

rem evasisse, non quidem culpa legis, quæ SSma erat, sed culpa hominis, qui sub lege sine gratia magis magisque prævaricator evasit, superadditque, *legem, si non sanavit cor hominis, effecisse, ut sua mala cognosceret, et de sua infirmitate convictus desideraret gratiam Mediatoris*;

Qua parte generaliter innuit hominem praevaricatorem evasisse per inobservantiam legis, quam impotens esset observare; quasi *impossibile aliquid potuerit imperare qui justus est, aut damnaturus sit hominem pro eo quod non potuit vitare, qui pius est*,

Ex S. Caesario Serm. 73. in Append. S. Augustini Serm. 273. Edit. Maur.
Ex S. Aug. de Nat. et Gr. c. 43.
De Grat. et lib. arb. c. 16.
Enar. in Psal 56. n. 1.

FALSA, SCANDALOSA, IMPIA, IN BAJO DAMNATA.

XX. Qua parte datur intelligi, hominem sub lege sine gratia potuisse concipere desiderium gratiae Mediatoris ordinatum ad salutem promissam per Christum; quasi *non ipsa gratia faciat ut invocetur a nobis*,

Ex Concil. Araus. II. Can. 3.

PROPOSITIO, UT JACET, CAPTIOSA, SUSPECTA, FAVENS HÆRESI SEMIPELAGIANÆ.

DE GRATIA ILLUMINANTE, ET EXCITANTE.

De Gratia §. 11.

XXI. Propositio, quae asserit, *lumen gratiæ, quando sit solum, non præstare, nisi ut cognoscamus infelicitatem nostri status, et gravitatem nostri mali: Gratiam in tali casu producere cum-*

dem effectum, quem lex producebat: Ideo necesse esse, ut Deus creet in corde nostro sanctum amorem, et inspiret sanctam delectationem contrariam amori in nobis dominanti: hunc amorem sanctum, hanc sanctam delectationem esse proprie gratiam J. C., inspirationem caritatis, qua cognita sancto amore faciamus; hanc esse illam radicem, e qua germinant bona opera, hanc esse gratiam novi Testamenti, quæ nos liberat a servitute peccati, et constituit Filios Dei;

Quatenus intendat eam solam esse proprie gratiam Jesu Christi, quae creet in corde sanctum amorem, et quae facit ut faciamus, sive etiam qua homo liberatus a servitute peccati constituitur Filius Dei, et non sit etiam proprie gratia Christi ea gratia, qua cor hominis tangitur per illuminationem Spiritus Sancti (Trid. sess. 6. cap. 5.), nec vera detur interior gratia Christi, cui resistitur,

FALSA, CAPTIOSA, INDUCENS IN ERROREM IN SECUNDA PROPOSITIONE JANSENII DAMNATUM UT HÆRETICUM, EUMQUE RENOVANS.

DE FIDE VELUT PRIMA GRATIA.

De Fide §. 1.

XXII. Propositio, quae innuit, Fidem, *a qua incipit series gratiarum, et per quam velut primam vocem vocamur ad salutem, et Ecclesiam*, esse ipsammet excellentem virtutem fidei, qua homines fideles nominantur, et sunt;

Perinde ac prior non esset gratia illa, quae *ut prævenit voluntatem, sic prævenit et fidem*,

Ex S. Aug de dono persev. c. 16. n. 41.

SUSPECTA DE HÆRESI, EAMQUE SAPIENS, ALIAS IN QUESNELLIO DAMNATA, ERRONEA.

De Grat. §. 8.

XXIII. Doctrina Synodi de duplici amore dominantis cupiditatis, et caritatis dominantis, enuntians hominem sine gratia esse sub servitute peccati: ipsumque in eo statu per generalem cupiditatis dominantis influxum omnes suas actiones inficere, et corrumpere;

Quatenus insinuat in homine, dum est sub servitute, sive in statu peccati, destitutus gratia illa, qua liberatur a servitute peccati, et constituitur Filius Dei, sic dominari cupiditatem, ut per generalem hujus influxum omnes illius actiones in se inficiantur, et corrumpantur: aut opera omnia, quae ante justificationem fiunt, quacumque ratione fiant, sint peccata;

Quasi in omnibus suis actibus peccator serviat dominanti cupiditati,

FALSA, PERNICIOSA, INDUCENS IN ERROREM A TRIDENTINO DAMNATUM UT HÆRETICUM, ITERUM IN BAJO DAMNATUM ART. 40.

§. 12.

XXIV. Qua vero parte inter dominantem cupiditatem, et caritatem dominantem nulli ponuntur affectus medii a natura ipsa insiti, suaque natura laudabiles, quia una cum amore beatitudinis, naturaliqne propensione ad bonum *remanserunt velut extrema lineamenta, et reliquiæ imaginis Dei*;

Ex S. August. de Spir. et Litt. c 28.

Perinde ac si *inter dilectionem Divinam, quæ nos perducit ad regnum, et dilectionem humanam illicitam, quæ damnatur*, non daretur *dilectio humana licita, quæ non reprehenditur*,

Ex S. August. Serm 349. de Carit Edit. Maur.

FALSA, ALIAS DAMNATA.

DE TIMORE SERVILI

De Poenit. §. 3.

XXV. Doctrina, quae timorem poenarum generatim perhibet *dumtaxat non posse dici malum, si saltem pertingit ad cohibendum manum*;

Quasi timor ipse gehennae, quam fides docet peccato infligendam, non sit in se bonus, et utilis, velut donum supernaturale, ac motus a Deo inspiratus praeparans ad amorem justitiae,

FALSA, TEMERARIA, PERNICIOSA, DIVINIS DONIS INJURIOSA, ALIAS DAMNATA, CONTRARIA DOCTRINAE CONCILII TRIDENTINI, TUM ET COMMUNI PATRUM SENTENTIAE, *OPUS ESSE* JUXTA CONSUETUM ORDINEM PRAEPARATIONIS AD JUSTITIAM, *UT INTRET TIMOR PRIMO, PER QUEM VENIAT CARITAS: TIMOR MEDICAMENTUM, CARITAS SANITAS.*

Ex S. August in Epist. Johan. c.4 Tract.9. n.4.5.
In Johan. Evang Tract. 41. n. 10.
Enarratione in Psal. 127. n. 7.
Sermone 157. de Verbis Apostoli c. 13.
Sermone 161. de Verbis Apostoli n. 8.
Sermone 349. de Caritate n. 7.

DE POENA DECEDENTIUM CUM SOLO ORIGINALI.

De Bapt. §. 3.

XXVI. Doctrina, quae velut fabulam Pelagianam explodit locum illum inferorum, (quem Limbi puerorum nomine Fideles passim designant) in quo animae decedentium cum sola originali culpa poena damni citra poenam ignis puniantur;

Perinde ac si hoc ipso quod qui poenam ignis removent, inducerent locum illum, et statum medium expertem culpae, et poenae inter regnum

Dei, et damnationem aeternam, qualem fabulabantur Pelagiani,

FALSA, TEMERARIA, IN SCHOLAS CATHOLICAS INJURIOSA.

DE SACRAMENTIS, AC PRIMUM DE FORMA SACRAMENTALI CUM ADJUNCTA CONDITIONE.

De Bapt. §. 12.

XXVII. Deliberatio Synodi qua praetextu adhaesionis ad antiquos Canones in casu dubii Baptismatis propositum suum declarat de omittenda formae conditionalis mentione,

TEMERARIA, PRAXI, LEGI, AUCTORITATI ECCLESIÆ CONTRARIA.

DE PARTICIPATIONE VICTIMAE IN SACRIFICIO MISSAE.

De Euch. §. 6.

XXVIII. Propositio Synodi, qua postquam statuit *Victimae participationem esse partem Sacrificio essentialem*, subjungit, *non tamen se damnare ut illicitas Missas illas, in quibus Adstantes Sacramentaliter non communicant, ideo quia isti participant licet minus perfecte de ipsa Victima, spirita illam recipiendo*;

Quatenus insinuat ad Sacrificii essentiam deesse aliquid in eo Sacrificio, quod peragatur sive nullo adstante, sive adstantibus, qui nec Sacramentaliter, nec spiritaliter de Victima participant: Et quasi damnandae essent ut illicitae Missae illae, in quibus solo Sacerdote communicante, nemo adsit, qui sive Sacramentaliter, sive spiritaliter communicet,

FALSA, ERRONEA, DE HÆRESI SUSPECTA, EAMQUE SAPIENS.

DE RITUS CONSECRATIONIS EFFICACIA.

De Euch. §. 2.

XXIX. Doctrina Synodi, qua parte tradere instituens fidei doctrinam de ritu Consecrationis, remotis quaestionibus Scholasticis circa modum, quo Christus est in Eucharistia, a quibus Parochos docendi munere fungentes abstinere hortatur, duobus his tantum propositis: 1. Christum post Consecrationem vere, realiter, substantialiter esse sub speciebus: 2. Tunc omnem Panis, et Vini substantiam cessare solis remanentibus speciebus, prorsus omittit ullam mentionem facere transubstantiationis, seu conversionis totius substantiae panis in Corpus, et totius substantiae Vini in Sanguinem, quam velut articulum fidei Tridentinum Concilium definivit, et quae in solemni Fidei professione continetur;

Quatenus per inconsultam istiusmodi, suspiciosamque omissionem notitia subtrahitur tum articuli ad fidem pertinentis, tum etiam vocis ab Ecclesia consecratae ad illius tuendam professionem adversus haereses, tenditque adeo ad ejus oblivionem inducendam, quasi ageretur de quaestione mere scholastica,

PERNICIOSA, DEROGANS EXPOSITIONI VERITATIS CATHOLICÆ CIRCA DOGMA TRANSUBSTANTIATIONIS, FAVENS HÆRETICIS.

DE APPLICATIONE FRUCTUS SACRIFICII.

De Euch. §. 8.

XXX. Doctrina Synodi, qua dum profitetur *credere Sacrificii oblationem extendere se ad omnes, ita tamen ut in Liturgia fieri possit specialis commemoratio aliquorum tam vivorum, quam defunctorum, precando Deum peculiariter pro ipsis*; dein

continuo subjicit : *Non tamen quod credamus in arbitrio esse Sacerdotis applicare fructus Sacrificii cui vult ; immo damnamus hunc errorem velut magnopere offendentem jura Dei , qui solus distribuit fructus Sacrificii cui vult , et secundum mensuram , quæ ipsi placet* : Unde et consequenter traducit velut *falsam opinionem invectam in populum , quod illi , qui eleemosynam subministrant Sacerdoti sub conditione , quod celebret unam Missam , specialem fructum ex ea percipiant* ;

Sic intellecta , ut praeter peculiarem commemorationem , et orationem specialis ipsa oblatio , seu applicatio Sacrificii , quae fit a Sacerdote , non magis prosit , ceteris paribus , illis , pro quibus applicatur , quam aliis quibusque ; quasi nullus specialis fructus proveniret ex speciali applicatione , quam pro determinatis personis , aut personarum ordinibus faciendam commendat , ac praecipit Ecclesia , speciatim a Pastoribus pro suis ovibus : quod velut ex Divino praecepto descendens a Sacra Tridentina Synodo diserte est expressum ,

Sess. 23. c. 1. de Reform.*
Bened. XIV. Constit. *Cum semper oblatas.* §. 2.

FALSA , TEMERARIA , PERNICIOSA , ECCLESIÆ INJURIOSA , INDUCENS IN ERROREM ALIAS DAMNATUM IN VVICLEFFO .

DE CONVENIENTI ORDINE IN CULTU SERVANDO .

De Euch. §. 5.

XXXI. Propositio Synodi enuntians conveniens esse pro Divinorum Officiorum ordine , et antiqua consuetudine , ut in unoquoque Templo unum

tantum sit Altare, sibique adeo placere morem illum restituere,

TEMERARIA, PERANTIQUO, PIO, MULTIS ABHINC SÆCULIS IN ECCLESIA PRÆSERTIM LATINA VIGENTI, ET PROBATO MORI INJURIOSA.

Ibid.

XXXII. Item praescriptio vetans, ne super Altaria Sacrarum Reliquiarum thecae, floresve apponantur,

TEMERARIA, PIO, AC PROBATO ECCLESIÆ MORI INJURIOSA.

Ibid. §. 6.

XXXIII. Propositio Synodi qua cupere se ostendit, ut causae tollerentur, per quas ex parte inducta est oblivio principiorum ad Liturgiae ordinem spectantium, *revocando illam ad majorem rituum simplicitatem, eam vulgari lingua exponendo, et elata voce proferendo*;

Quasi vigens ordo Liturgiae ab Ecclesia receptus, et probatus aliqua ex parte manasset ex oblivione principiorum, quibus illa regi debet,

TEMERARIA, PIARUM AURIUM OFFENSIVA IN ECCLESIAM CONTUMELIOSA, FAVENS HÆRETICORUM IN EAM CONVICIIS.

DE ORDINE POENITENTIAE.

De Poenit. §. 7.

XXXIV. Declaratio Synodi, qua postquam praemisit ordinem poenitentiae Canonicae sic ad Apostolorum exemplum ab Ecclesia statutum fuisse, ut esset communis omnibus, nec tantum pro punitione culpae, sed praecipue pro dispositione ad

gratiam, subdit, se *in ordine illo mirabili, et augusto totam agnoscere dignitatem Sacramenti adeo necessarii, liberam a subtilitatibus, quæ ipsi decursu temporis adjunctæ sunt*;

Quasi per ordinem, quo sine peracto canonicae poenitentiae cursu hoc Sacramentum per totam Ecclesiam administrari consuevit, illius fuisset dignitas imminuta,

TEMERARIA, SCANDALOSA, INDUCENS IN CONTEMPTUM DIGNITATIS SACRAMENTI, PROUT PER ECCLESIAM TOTAM CONSUEVIT ADMINISTRARI, ECCLESIAE IPSI INJURIOSA.

De Poenit. §. 10. *n.* 4.

XXXV. Propositio his verbis concepta: *Si caritas in principio semper debilis est, de via ordinaria ad obtinendum augmentum hujus Caritatis, oportet ut Sacerdos præcedere faciat eos actus humiliationis, et poenitentiæ, qui fuerunt omni ætate ab Ecclesia commendati: redigere hos actus ad paucas orationes, aut ad aliquod jejunium post jam collatam absolutionem videtur potius materiale desiderium conservandi huic Sacramento nudum nomen poenitentiæ, quam medium illuminatum, et aptum ad augendum illum fervorem caritatis, qui debet præcedere absolutionem: Longe quidem absumus ab improbanda praxi imponendi poenitentias etiam post absolutionem adimplendas: Si omnia nostra bona opera semper adjunctos habent nostros defectus, quanto magis vereri debemus, ne plurimas imperfectiones admiserimus in difficillimo, et magni momenti opere nostrae reconciliationis*;

Quatenus innuit poenitentias, quae imponuntur adimplendae post absolutionem, spectandas potius esse velut supplementum pro defectibus

admissis in opere nostrae reconciliationis, quam ut poenitentias vere Sacramentales, et satisfactorias pro peccatis confessis: quasi ut vera ratio Sacramenti non nudum nomen servetur, oporteat de via ordinaria, ut actus humiliationis, et poenitentiae, qui imponuntur per modum satisfactionis Sacramentalis praecedere debeant absolutionem,

FALSA, TEMERARIA, COMMUNI PRAXI ECCLESIAE INJURIOSA, INDUCENS IN ERROREM HAERETICALI NOTA IN PETRO DE OSMA CONFIXUM.

DE PRAEVIA NECESSARIA DISPOSITIONE PRO ADMITTENDIS POENITENTIBUS AD RECONCILIATIONEM.

De Grat. §. 15.

XXXVI. Doctrina Synodi, qua postquam praemisit: *Quando habebuntur signa non æquivoca amoris Dei dominantis in corde hominis; posse illum merito judicari dignum, qui admittatur ad participationem Sanguinis Jesù Christi, quæ fit in Sacramentis*, subdit, *suppositiitias conversiones, quæ fiunt per attritionem nec efficaces esse solere, nec durabiles*: Consequenter *Pastorem Animarum debere insistere signis non æquivocis caritatis dominantis, antequam admittat suos poenitentes ad Sacramenta*, quae signa, ut deinde tradit (§. 17.) *Pastor deducere poterit ex stabili cessatione a peccato, et fervore in operibus bonis*, quem insuper *fervorem caritatis* perhibet (*de Poenit.* §. 10.) velut dispositionem, quae *debet præcedere absolutionem*;

Sic intellecta, ut non solum Contritio imperfecta, quae passim attritionis nomine donatur, etiam quae juncta sit cum dilectione, qua homo incipit diligere Deum tamquam omnis justitiae

fontem, nec modo Contritio caritate formata, sed et fervor caritatis dominantis, et ille quidem diuturno experimento per fervorem in operibus bonis probatus, generaliter, et absolute requiratur, ut homo ad Sacramenta, et speciatim poenitentes ad absolutionis beneficium admittantur,

FALSA, TEMERARIA, QUIETIS ANIMARUM PERTURBATIVA, TUTAE, AC PROBATAE IN ECCLESIA PRAXI CONTRARIA, SACRAMENTI EFFICACIAE DETRAHENS, ET INJURIOSA.

DE AUCTORITATE ABSOLVENDI.

De Poenit. §. 10. *n.* 6.

XXXVII Doctrina Synodi, quae de auctoritate absolvendi accepta per ordinationem enuntiat, *post institutionem Dioecesium, et Parochiarum conveniens esse, ut quisque judicium hoc exerceat super personas sibi subditas sive ratione territorii, sive jure quodam personali*, propterea quod *aliter confusio induceretur, et perturbatio*;

Quatenus post institutas Dioeceses, et Parochias enuntiat tantummodo, *conveniens esse ad praecavendam confusionem, ut absolvendi potestas exercentur super Subditos*; sic intellecta tanquam ad validum usum hujus potestatis non sit necessaria ordinaria, vel subdelegata illa jurisdictio, sine qua Tridentinum declarat nullius momenti esse absolutionem a Sacerdote prolatam,

FALSA, TEMERARIA, PERNICIOSA, TRIDENTINO CONTRARIA, ET INJURIOSA, ERRONEA.

Ibid. §. 11.

XXXVIII. Item doctrina, qua postquam Synodus professa est, *se non posse non admirari illam adeo*

venerabilem disciplinam antiquitatis, *quæ*, ut ait, *ad poenitentiam non ita facile*, *et forte nunquam eum admittebat*, *qui post primum peccatum*, *et primam reconciliationem relapsus esset in culpam*, subjungit, *per timorem perpetuæ exclusionis a communione*, *et pace*, *etiam in articulo mortis magnum frænum illis injectum iri*, *qui parum considerant malum peccati*, *et minus illud timent*,

CONTRARIA CAN. 13. CONCILII NICAENI I.; DECRETALI INNOCENTII I., AD EXUPERIUM THOLOS., TUM ET DECRETALI CAELESTINI I. AD EPISCOPOS VIENNEN. ET NARBONEN. PROVINCIAE, REDOLENS PRAVITATEM, QUAM IN EA DECRETALI SANCTUS PONTIFEX EXHORRET.

DE PECCATORUM VENIALIUM CONFESSIONE.

De Poenit. §. 12.

XXXIX. Declaratio Synodi de peccatorum venialium confessione, quam optare se ait non tantopere frequentari, ne nimium contemptibiles reddantur ejusmodi confessiones,

TEMERARIA, PERNICIOSA, SANCTORUM, AC PIORUM PRAXI A S. CONC. TRID. PROBATÆ CONTRARIA.

DE INDULGENTIIS.

De Poenit. §. 12.

XL. Propositio asserens, *indulgentiam secundum suam præcisam notionem aliud non esse quam remissionem partis ejus poenitentiæ*, *quæ per Canones statuta erat peccanti*;

Quasi indulgentia praeter nudam remissionem poenae Canonicae non etiam valeat ad remissionem poenae temporalis pro peccatis actualibus debitae apud Divinam justitiam,

FALSA, TEMERARIA, CHRISTI MERITIS INJURIOSA, DUDUM IN ART. 19. LUTHERI DAMNATA.

Ibid.

XLI. Item in eo quod subditur, *Scholasticos suis subtilitatibus influtos invexisse thesaurum male intellectum meritorum Christi, et Sanctorum, et claræ notioni absolutionis a poena canonica substituisse confusam, et falsam applicationis meritorum*;

Quasi thesauri Ecclesiae, unde Papa dat indulgentias non sint merita Christi, et Sanctorum,

FALSA, TEMERARIA, CHRISTI, ET SANCTORUM MERITIS INJURIOSA, DUDUM IN ART. 17. LUTHERI DAMNATA.

Ibid.

XLII. Item in eo quod superaddit, *luctuosius adhuc esse quod chimerica isthæc applicatio transferri volita sit in defunctos*,

FALSA, TEMERARIA, PIARUM AURIUM OFFENSIVA, IN ROMANOS PONTIFICES, ET IN PRAXIM, ET SENSUM UNIVERSALIS ECCLESIAE INJURIOSA, INDUCENS IN ERROREM HAERETICALI NOTA IN PETRO DE OSMA CONFIXUM, ITERUM DAMNATUM IN ART. 22. LUTHERI.

Ibid.

XLIII. In eo demum quod impudentissime invehitur in Tabellas indulgentiarum, Altaria privilegiata etc.,

TEMERARIA, PIARUM AURIUM OFFENSIVA, SCANDALOSA IN SUMMOS PONTIFICES, ATQUE IN PRAXIM TOTA ECCLESIA FREQUENTATAM CONTUMELIOSA.

DE RESERVATIONE CASUUM.

De Poenit. §. 19.

XLIV. Propositio Synodi asserens, *reservationem casuum nunc temporis aliud non esse quam improvidum ligamen pro inferioribus Sacerdotibus*, et

sonum sensu vacuum pro poenitentibus assuetis non admodum curare hanc reservationem ,

FALSA , TEMERARIA , MALE SONANS , PERNICIOSA , CONCILIO TRIDENTINO CONTRARIA , SUPERIORIS HIERARCHICAE POTESTATIS LAESIVA .

Ibid.

XLV. Item de spe quam ostendit fore , *ut reformato Rituali , et ordine poenitentiæ nullum amplius locum habituræ sint hujusmodi reservationes* ;

Prout attenta generalitate verborum innuit per reformationem Ritualis , et ordinis poenitentiae factam ab Episcopo vel Synodo aboleri posse Casus , quos Tridentina Synodus (Sess. 14. c. 7.) declarat Pontifices Maximos potuisse pro Suprema Potestate sibi in universa Ecclesia tradita peculiari suo judicio reservare ,

PROPOSITIO FALSA , TEMERARIA , CONCILIO TRIDENTINO , ET SUMMORUM PONTIFICUM AUCTORITATI DEROGANS , ET INJURIOSA .

DE CENSURIS .

De Poenit. §§. 20. 22.

XLVI. Propositio asserens , *effectum excommunicationis exteriorem dumtaxat esse , quia tantummodo natura sua excludit ab exteriore communicatione Ecclesiae* ;

Quasi excommunicatio non sit poena spiritualis , ligans in Coelo , animas obligans ,

Ex S. Aug. Ep. 250. Auxilio Episcopo . Tract.50. in Johan. n. 12.

FALSA , PERNICIOSA , IN ART. 23. LUTHERI DAMNATA , AD MINUS ERRONEA.

§§. 21. 23.

XLVII. Item quae tradit , necessarium esse juxt- leges naturales , et Divinas , ut sive ad excoma

municationem, sive ad suspensionem praecedere debeat examen personale, atque adeo sententias dictas *ipso facto*, non aliam vim habere, nisi seriae comminationis sine ullo actuali effectu,

FALSA, TEMERARIA, PERNICIOSA, ECCLESIÆ POTESTATI INJURIOSA, ERRONEA.

§. 22.

XLVIII. Item quae pronuntiat, *inutilem, ac vanam esse formulam nonnullis abhinc Sæculis inductam absolvendi generaliter ab excommunicationibus, in quas Fidelis incidere potuisset*,

FALSA, TEMERARIA, PRAXI ECCLESIÆ INJURIOSA.

§. 24.

XLIX. Item quae damnat ut nullas, et invalidas *suspensiones ex informata conscientia*,

FALSA, PERNICIOSA, IN TRID. INJURIOSA.

Ibid.

L. Item in eo quod insinuat soli Episcopo fas non esse uti potestate, quam tamen ei defert Tridentinum (Sess. 14. c. 1. de Ref.) suspensionis *ex informata conscientia* legitime infligendae,

JURISDICTIONIS PRÆLATORUM ECCLESIÆ LÆSIVA.

DE ORDINE.

De Ordine §. 4.

LI. Doctrina Synodi, quae perhibet, in promovendis ad Ordines hanc de more, et instituto veteris disciplinae rationem servari consuevisse, ut *si quis Clericorum distinguebatur sanctitate vitæ, et dignus æstimabatur, qui ad Ordines Sacros ascenderet, ille solitus erat promoveri ad Diaconatum, vel Sacerdotium, etiamsi inferiores Ordines non suscepisset: neque tum talis Ordinatio dicebatur per saltum, ut postea dictum est*:

§. 5.

LII. Item quae innuit non alium titulum Ordinationum fuisse, quam deputationem ad aliquod speciale Ministerium, qualis praescripta est in Concilio Calcedonensi: subjungens (§. 6.), quamdiu Ecclesia sese his principiis in delectu Sacrorum Ministrorum conformavit, Ecclesiasticum Ordinem floruisse; verum beatos illos dies transiisse, novaque principia subinde introducta, quibus corrupta fuit disciplina in delectu Ministrorum Sanctuarii;

§. 7.

LIII. Item quod inter haec ipsa corruptionis principia refert, quod recessum sit a vetere instituto, quo, ut ait (§. 3.), Ecclesia insistens Apostoli vestigiis neminem ad Sacerdotium admittendum statuerat, nisi qui conservasset innocentiam baptismalem;

Quatenus innuit corruptam fuisse disciplinam per decreta, et instituta,

1. Sive quibus Ordinationes per saltum vetitae sunt,

2. Sive quibus pro Ecclesiarum necessitate, et commoditate probatae sunt Ordinationes sine titulo specialis officii, velut speciatim a Tridentino Ordinatio ad titulum patrimonii: Salva obedientia, qua sic Ordinati Ecclesiarum necessitatibus deservire debent iis obeundis officiis, quibus pro loco, ac tempore ab Episcopo admoti fuerint, quemadmodum ab Apostolicis temporibus in primitiva Ecclesia fieri consuevit,

3. Sive quibus jure canonico facta est criminum distinctio, quae delinquentes reddunt irregulares: Quasi per hanc distinctionem Ecclesia recesserit a spiritu Apostoli, non excludendo ge-

neraliter, et indistincte ab Ecclesiastico Ministerio omnes quoscunque, qui baptismalem innocentiam non conservassent,

DOCTRINA SINGULIS SUIS PARTIBUS FALSA, TEMERARIA, ORDINIS PRO ECCLESIARUM NECESSITATE, ET COMMODITATE INDUCTI PERTURBATIVA, IN DISCIPLINAM PER CANONES, ET SPECIATIM PER TRID. DECRETA PROBATAM INJURIOSA.

§. 13.

LIV. Item quae velut turpem abusum notat unquam praetendere eleemosynam pro celebrandis Missis, et Sacramentis administrandis, sicuti et accipere quemlibet proventum dictum *Stolæ*, et generatim quodcumque stipendium et honorarium, quod suffragiorum, aut cujuslibet Parochialis functionis occasione offerretur;

Quasi turpis abusus crimine notandi essent Ministri Ecclesiae, dum secundum receptum, et probatum Ecclesiae morem, et institutum utuntur jure promulgato ab Apostolo accipiendi temporalia ab his, quibus spiritualia ministrantur,

FALSA, TEMERARIA, ECCLESIASTICI, AC PASTORALIS JURIS LAESIVA, IN ECCLESIAM, EJUSQUE MINISTROS INJURIOSA.

§. 14.

LV. Item qua vehementer optare se profitetur, ut aliqua ratio inveniretur minutuli Cleri (quo nomine inferiorum ordinum Clericos designat) a Cathedralibus, et Collegiatis submovendi, providendo aliter, nempe per probos, et provectioris aetatis Laicos, congruo assignato stipendio, ministerio inserviendi Missis, et aliis Officiis velut Acolythi etc., ut olim, inquit, fieri solebat, quando ejus generis Officia, non ad meram speciem pro majoribus ordinibus suscipiendis redacta erant;

Digitized by Google

Quatenus reprehendit institutum, quo cavetur, ut *minorum Ordinum functiones per eos tantum præstentur, exerceanturve, qui in illis constituti, adscriptive sunt* (Concil. Prov. IV. Mediol.) : idque ad mentem Tridentini (Sess. 23. c. 17.), *ut Sanctorum Ordinum a Diaconatu ad Ostiariatum functiones ab Apostolicis temporibus in Ecclesia laudabiliter receptæ, et in pluribus locis aliquandiu intermissæ juxta Sacros Canones revocentur, nec ab hæreticis tanquam otiosæ traducantur*,

SUGGESTIO TEMERARIA, PIARUM AURIUM OFFENSIVA, ECCLESIASTICI MINISTERII PERTURBATIVA, SERVANDAE, QUOAD FIERI POTEST, IN CELEBRANDIS MISTERIIS DECENTIAE IMMINUTIVA, IN MINORUM ORDINUM MUNERA, ET FUNCTIONES, TUM IN DISCIPLINAM PER CANONES, ET SPECIATIM PER TRID. PROBATAM INJURIOSA, FAVENS HAERETICORUM IN EAM CONVICIIS, ET CALUMNIIS.

§. 18.

LVI. Doctrina, quae statuit conveniens videri in impedimentis Canonicis, quae proveniunt ex delictis in jure expressis ullam unquam nec concedendam, nec admittendam esse dispensationem,

AEQUITATIS, ET MODERATIONIS CANONICAE A SACRO CONCILIO TRIDENTINO PROBATAE LAESIVA, AUCTORITATI, ET JURIBUS ECCLESIAE DEROGANS.

Ibid. §. 22.

LVII. Praescriptio Synodi, quae generaliter, et indiscriminatim velut abusum rejicit quamcumque dispensationem, ut plus quam unum residentiale Beneficium uni, eidemque conferatur: Item in eo quod subjungit, certum sibi esse juxta Ecclesiae

spiritum plus quam uno Beneficio tametsi simplici neminem frui posse ,

PRO SUA GENERALITATE DEROGANS MODERATIONI TRIDENTINI SESS. 7. C. 5. ET SESS. 24. C. 17.

DE SPONSALIBUS, ET MATRIMONIO.

Libell. Memor. circa Sponsalia etc. §. 2.

LVIII. Propositio , quae statuit Sponsalia proprie dicta actum mere civilem continere , qui ad Matrimonium celebrandum disponit , eademque Civilium legum praescripto omnino subjacere ;

Quasi actus disponens ad Sacramentum non subjaceat sub hac rationi juri Ecclesiae ,

FALSA , JURIS ECCLESIAE QUOAD EFFECTUS ETIAM E SPONSALIBUS VI CANONICARUM SANCTIONUM PROFLUENTES LAESIVA , DISCIPLINAE AB ECCLESIA CONSTITUTAE DEROGANS ,

De Matrim. §§. 7. 11. 12.

LIX. Doctrina Synodi asserens , *ad Supremam Civilem Potestatem dumtaxat originarie spectare contractui Matrimonii apponere impedimenta ejus generis , quae ipsum nullum reddunt , dicunturque dirimentia* , quod *jus originarium* praeterea dicitur cum *jure dispensandi essentialiter connexum* , subjungens , *supposito assensu , vel conniventia Principum potuisse Ecclesiam juste constituere impedimenta dirimentia ipsum contractum Matrimonii* ;

Quasi Ecclesia non semper potuerit , ac possit in Christianorum Matrimoniis jure proprio impedimenta constituere , quae Matrimonium non solum impediant , sed et nullum reddant quoad vinculum , quibus Christiani obstricti teneantur etiam in terris infidelium , in eisdemque dispensare ,

CANONUM 3. 4 9. 12. SESS. 24. CONCIL. TRID. EVERSIVA , HÆRETICA .

Cit. Libel. Memor. circa Sponsal. §. 10.

LX. Item rogatio Synodi ad Potestatem Civilem, ut *e numero impedimentorum tollat cognationem spiritualem, atque illud quod dicitur pubicæ honestatis, quorum origo reperitur in Collectione Justiniani*, tum ut *restringat impedimentum affinitatis, et cognationis ex quacumque licita, aut illicita conjunctione provenientis ad quartum gradum juxta civilem computationem per lineam lateralem, et obliquam, ita tamen ut spes nulla relinquatur dispensationis obtinendæ*;

Quatenus Civili potestati jus attribuit sive abolendi, sive restringendi impedimenta Ecclesiae auctoritate constituta, vel comprobata: item qua parte supponit Ecclesiam per Potestatem Civilem spoliari posse jure suo dispensandi super impedimentis ab ipsa constitutis, vel comprobatis,

LIBERTATIS, AC POTESTATIS ECCLESIÆ SUBVERSIVA, TRIDENTINO CONTRARIA, EX HÆRETICALI SUPRA DAMNATO PRINCIPIO PROFECTA.

DE OFFICIIS, EXERCITATIONIBUS, INSTITUTIONIBUS AD RELIGIOSUM CULTUM PERTINENTIBUS,

ET PRIMUM DE ADORANDA HUMANITATE CHRISTI.

De Fide §. 3.

LXI. Propositio, quae asserit, *adorare directe humanitatem Christi, magis vero aliquam ejus partem fore semper honorem Divinum datum Creaturæ*;

Quatenus per hoc verbum *directe* intendat reprobare adorationis cultum, quem Fideles dirigunt ad Humanitatem Christi, perinde ac si talis adoratio, qua Humanitas, ipsaque caro vivifica Christi adoratur non quidem propter se, et tanquam nuda caro, sed prout unita Divinitati, fo-

ret honor Divinus impertitus Creaturae, et non potius una, eademque adoratio, qua Verbum incarnatum cum propria ipsius carne adoratur,

Ex Concil. C. P. V. Gen. Can. 9.

FALSA, CAPTIOSA, PIO, AC DEBITO CULTUI HUMANITATI CHRISTI A FIDELIBUS PRÆSTITO, AC PRÆSTANDO DETRAHENS, ET INJURIOSA.

De Orat. §. 10.

LXII. Doctrina, quae devotionem erga Sacratissimum Cor Jesu rejicit inter devotiones, quas notat velut novas, erroneas, aut saltem periculosas;

Intellecta de hac devotione, qualis est ab Apostolica Sede probata,

FALSA, TEMERARIA, PERNICIOSA, PIARUM AURIUM OFFENSIVA, IN APOSTOLICAM SEDEM INJURIOSA.

De Orat. §. 10 *Et Append. n.* 32.

LXIII. Item in eo quod Cultores Cordis Jesu hoc etiam nomine arguit, quod non advertant Sanctissimam Carnem Christi, aut ejus partem aliquam, aut etiam humanitatem totam cum separatione, aut praecisione a Divinitate adorari non posse cultu latriae;

Quasi Fideles Cor Jesu adorarent cum separatione, vel praecisione a Divinitate, dum illud adorant, ut est Cor Jesu, Cor nempe Personae Verbi, cui inseparabiliter unitum est ad eum modum, quo exangue Corpus Christi in triduo mortis sine separatione, aut praecisione a Divinitate adorabile fuit in Sepulchro,

CAPTIOSA, IN FIDELES CORDIS CHRISTI CULTORES INJURIOSA.

DE ORDINE PRAESCRIPTO IN PIIS EXERCITATIONIBUS OBEUNDIS.

De Orat. §. 14. *Append. n.* 34.

LXIV. Doctrina, quae velut superstitiosam universe notat *quamcumque efficaciam*, *quæ ponatur in determinato numero precum*, *et piarum salutationum*;

Tanquam superstitiosa censenda esset efficacia, quae sumitur non ex numero in se spectato, sed ex praescripto Ecclesiae certum numerum precum, vel externarum actionum praefinientis pro indulgentiis consequendis, pro adimplendis poenitentiis, et generatim pro sacro, et religioso cultu rite, et ex ordine peragendo,

FALSA, TEMERARIA, SCANDALOSA, PERNICIOSA, PIETATI FIDELIUM INJURIOSA, ECCLESIÆ AUCTORITATI DEROGANS, ERRONEA.

De Poenit. §. 10.

LXV. Propositio enuntians, *irregularem strepitum novarum institutionum*, *quæ dictæ sunt Exercitia*, *vel Missiones . . . . forte nunquam*, *aut saltem perraro eo pertingere*, *ut absolutam conversionem operentur*, *et exteriores illos commotionis actus*, *qui apparuere*, *nil aliud fuisse*, *quam transeuntia naturalis concussionis fulgura*,

TEMERARIA, MALE SONANS, PERNICIOSA, MORI PIE, SALUTARITER PER ECCLESIAM FREQUENTATO, ET IN VERBO DEI FUNDATO INJURIOSA.

DE MODO JUNGENDAE VOCIS POPULI CUM VOCE ECCLESIAE IN PRECIBUS PUBLICIS.

De Orat. §. 24.

LXVI. Propositio asserens, *fore contra Apostolicam*

praxim, *et Dei consilia*, *nisi Populo faciliores viæ pararentur vocem suam jungendi cum voce totius Ecclesiæ*;

Intellecta de usu vulgaris linguae in liturgicas preces inducendae,

FALSA, TEMERARIA, ORDINIS PRO MYSTERIORUM CELEBRATIONE PRÆSCRIPTI PERTURBATIVA, PLURIUM MALORUM FACILE PRODUCTRIX.

DE LECTIONE SACRAE SCRIPTURAE.

Ex nota in fine Decr. de Gratia.

LXVII. Doctrina perhibens a lectione Sacrarum Scripturarum *nonnisi veram impotentiam excusare*, subjungens ultro se prodere obscurationem, quae ex hujusce praecepti neglectu orta est super primarias veritates religionis,

FALSA, TEMERARIA, QUIETIS ANIMARUM PERTURBATIVA, ALIAS IN QUESNELLIO DAMNATA.

DE PROSCRIPTIS LIBRIS IN ECCLESIA PUBLICE LEGENDIS.

De Orat. §. 29.

LXVIII. Laudatio, qua summopere Synodus commendat Quesnellii Commentationes in novum Testamentum, aliaque aliorum Quesnellianis erroribus faventium opera, licet proscripta, eademque Parochis proponit, ut ea tanquam solidis religionis principiis referta in suis quisque Paraeciis Populo post reliquas functiones perlegant,

FALSA, SCANDALOSA, TEMERARIA, SEDITIOSA, ECCLESIÆ INJURIOSA, SCHISMA FOVENS, ET HÆRESIM.

De Orat. §. 17.

LXIX. Praescriptio, quae generaliter, et indistincte inter Imagines ab Ecclesia auferendas, velut rudibus erroris occasionem praebentes, notat Imagines Trinitatis incomprehensibilis,

PROPTER SUI GENERALITATEM TEMERARIA, AC PIO PER ECCLESIAM FREQUENTATO MORI CONTRARIA, QUASI NULLAE EXTENT IMAGINES SANCTISSIMAE TRINITATIS COMMUNITER APPROBATAE, AC TUTO PERMITTENDAE.

Ex Brevi *Sollicitudini nostræ*. Benedicti XIV. an. 1745.

LXX. Item doctrina, et praescriptio generatim reprobans omnem specialem Cultum, quem alicui speciatim Imagini solent Fideles impendere, et ad ipsam potius quam ad aliam confugere,

TEMERARIA, PERNICIOSA, PIO PER ECCLESIAM FREQUENTATO MORI, TUM ET ILLI PROVIDENTIAE ORDINI INJURIOSA, QUO *ITA DEUS NEC IN OMNIBUS MEMORIIS SANCTORUM ISTA FIERI VOLUIT, QUI DIVIDIT PROPRIA UNICUIQUE PROUT VULT.*

Ex S. Aug. Ep. 78. Clero, Senioribus, et universae Plebi Ecclesiae Hipponen.

LXXI. Item quae vetat ne Imagines praesertim B. Virginis ullis titulis distinguantur praeterquam denominationibus, quae sint analogae Mysteriis, de quibus in Sacra Scriptura expressa fit mentio;

Quasi nec adscribi possent Imaginibus piae aliae denominationes, quas vel in ipsismet publicis precibus Ecclesia probat, et commendat,

TEMERARIA, PIARUM AURIUM OFFENSIVA, VENERATIONI B. PRAESERTIM VIRGINI DEBITAE INJURIOSA.

LXXII. Item quae velut abusum extirpari vult morem, quo velatae asservantur certae Imagines,

TEMERARIA, FREQUENTATO IN ECCLESIA, ET AD FIDELIUM PIETATEM FOVENDAM INDUCTO MORI CONTRARIA.

DE FESTIS.

Libell. Memorial. pro Fest. reform. §. 3.

LXXIII. Propositio enuntians novorum Festorum institutionem ex neglectu in veteribus observandis, et ex falsis notionibus naturae, et finis earumdem Solemnitatum originem duxisse,

FALSA, TEMERARIA, SCANDALOSA, ECCLESIAE INJURIOSA, FAVENS HAERETICORUM IN DIES FESTOS PER ECCLESIAM CELEBRATOS CONVICIIS.

Ibid. §. 8.

LXXIV. Deliberatio Synodi de transferendis in diem Dominicum Festis per annum institutis: idque pro jure, quod persuasum sibi esse ait Episcopo competere super disciplinam Ecclesiasticam in ordine ad res mere Spirituales; ideoque et praeceptum Missae audiendae abrogandi diebus, in quibus ex pristina Ecclesiae lege viget etiamnum id praeceptum: tum etiam in eo, quod supperaddit de transferendis in Adventum Episcopali auctoritate jejuniis per annum ex Ecclesiae praecepto servandis;

Quatenus adstruit Episcopo fas esse jure proprio transferre dies ab Ecclesia praescriptos pro

Festis, jejuniisve celebrandis: aut indictum Missae audiendae praeceptum abrogare,

PROPOSITIO FALSA, JURIS CONCILIORUM GENERALIUM, ET SUMMORUM PONTIFICUM LAESIVA, SCANDALOSA, SCHISMATI FAVENS.

DE JURAMENTIS.

Libell. Memorial. pro Juram. reform. §. 5.

LXXV. Doctrina, quae perhibet beatis temporibus nascentis Ecclesiae juramenta visa esse a documentis Divini Praeceptoris, atque ab aurea Evangelica simplicitate adeo aliena, ut *ipsummet jurare sine extrema, et ineluctabili necessitate reputatus fuisset actus irreligiosus, homine Christiano indignus*: Insuper *continuatam Patrum seriem demonstrare juramenta communi sensu pro vetitis habita fuisse*: Indeque progreditur ad improbanda juramenta, quae Curia Ecclesiastica, Jurisprudentiae feudalis, ut ait, normam secuta in Investituris, et in Sacris ipsis Episcoporum Ordinationibus adoptavit: Statuitque adeo implorandam a Saeculari Potestate legem pro abolendis juramentis, quae in Curiis etiam Ecclesiasticis exiguntur pro suscipiendis muniis, et officiis, et generatim pro omni actu Curiali,

FALSA, ECCLESIÆ INJURIOSA, JURIS ECCLESIASTICI LÆSIVA, DISCIPLINÆ PER CANONES INDUCTÆ, ET PROBATÆ SUBVERSIVA.

DE COLLATIONIBUS ECCLESIASTICIS.

De Collat. Ecclesiast. §. 1.

LXXVI. Insectatio, qua Synodus Scholasticam exagitat, velut eam, *quae viam aperuit inveniendis novis, et inter se discordantibus Systematibus*,

quoad veritates majoris pretii , ac demum adduxit ad probalismum , et laxismum ;

Quatenus in Scholasticam rejicit privatorum vitia , qui abuti ea potuerunt , aut abusi sunt ,

FALSA , TEMERARIA ; IN SANCTISSIMOS VIROS ET DOCTORES , QUI MAGNO CATHOLICAE RELIGIONIS BONO SCHOLASTICAM EXCOLUERE INJURIOSA , FAVENS INFESTIS IN EAM HAERETICORUM CONVICIIS .

Ibid.

LXXVIII. Item in quo subdit , *mutationem formæ regiminis Ecclesiastici , qua factum est , ut Ministri Ecclesiæ in oblivionem venirent suorum jurium , quæ simul sunt eorum obligationes , eo demum rem adduxisse , ut obliterari faceret primitivas notiones Ministerii Ecclesiastici , et sollicitudinis pastoralis ;*

Quasi per mutationem regiminis congruentem disciplinae in Ecclesia constitutae , et probatae obliterari unquam potuerit , et amitti primitiva notio Ecclesiastici Ministerii , Pastoralisve sollicitudinis .

PROPOSITIO , FALSA , TEMERARIA , ERRONEA .

§. 4.

LXXVIII. Praescriptio Synodi de ordine rerum tractandarum in Collationibus , qua posteaquam praemisit , *in quolibet articulo distinguendum id quod pertinet ad fidem , et ad essentiam religionis ab eo quod est proprium disciplinæ* , subjungit , *in hac ipsa* (disciplina) *distinguendum quod est necessarium , aut utile ad retinendos in spiritu fide-*

les ab eo quod est inutile , aut onerosius , quam libertas Filiorum novi Foederis patiatur , magis vero ab eo , quod est periculosum aut noxium , utpote inducens ad Superstitionem , et Materialismum ;

Quatenus pro generalitate verborum comprehendat , et praescripto examini subjiciat etiam disciplinam ab Ecclesia constitutam , et probatam : quasi Ecclesia , quae spiritu Dei regitur , disciplinam constituere posset non solum inutilem , et onerosiorem , quam libertas Christiana patiatur , sed ut periculosam , noxiam , inducentem in Superstitionem , et Materialismum .

FALSA , TEMERARIA , SCANDALOSA , PERNICIOSA , PIARUM AURIUM OFFENSIVA , ECCLESIAE , AC SPIRITUI DEI , QUO IPSA REGITUR , INJURIOSA , AD MINUS ERRONEA.

CONVICIA ADVERSUS ALIQUAS SENTENTIAS IN SCHOLIS CATHOLICIS USQUE ADHUC AGITATAS.

Orat. de Synod. §. 2.

LXXIX. Assertio , quae conviciis , et contumeliis insectatur sententias in Scholis Catholicis agitatas , et de quibus Apostolica Sedes nihil adhuc definiendum , aut pronunciandum censuit .

FALSA , TEMERARIA , IN SCHOLAS CATHOLICAS INJURIOSA , DEBITAE APOSTOLICIS CONSTITUTIONIBUS OBEDIENTIAE DEROGANS .

DE TRIBUS REGULIS FUNDAMENTI LOCO A SYNODO POSITIS PRO REFORM. REGULARIUM .

Libell. Memorial. pro reform. Regularium §. 9.

LXXX. Regula 1. quae statuit universe , et indiscriminatim *statum Regularem* , *aut Monasticum natura sua componi non posse cum Animarum cu-*

ra, cumque vitæ pastoralis muneribus, nec adeo in partem venire posse Ecclesiasticæ Hierarchiæ, quin ex adverso pugnet cum ipsiusmet vitæ Monasticæ principiis,

FALSA, PERNICIOSA, IN SANCTISSIMOS ECCLESIAE PATRES, ET PRAESULES, QUI REGULARIS VITAE INSTITUTA CUM CLERICALIS ORDINIS MUNERIBUS CONSOCIARUNT, INJURIOSA, PIO, VETUSTO, PROBATO ECCLESIAE MORI, SUMMORUMQUE PONTIFICUM SANCTIONIBUS CONTRARIA: *QUASI MONACHI QUOS MORUM GRAVITAS, ET VITAE, AC FIDEI INSTITUTIO SANCTA COMMENDAT*, NON RITE, NEC MODO SINE RELIGIONIS OFFENSIONE, SED ET CUM MULTA UTILITATE ECCLESIAE *CLERICORUM OFFICIIS AGGREGENTUR*.

Ex S. Siricio Epist. Decret. ad Himerium Tarracon. c. 13.

LXXXI. Item in eo quod subjungit, Sanctos Thomam, et Bonaventuram sic in tuendis adversus Summos homines Mendicantium institutis versatos esse, ut in eorum defensionibus minor aestus, accuratio major desideranda fuisset,

SCANDALOSA, IN SANCTISSIMOS DOCTORES INJURIOSA, IMPIIS DAMNATORUM AUCTORUM CONTUMELIIS FAVENS.

LXXXII. Regula 2. *Multiplicationem Ordinum, ac diversitatem naturaliter inferre perturbationem, et confusionem*: Item in eo quod praemittit §. 4. *Regularium Fundatores*, qui post Monastica instituta prodierunt, *Ordines superaddentes Ordinibus, Reformationes Reformationibus nihil aliud effecisse, quam primariam mali causam magis magisque dilatare*,

Digitized by Google

Intellecta de Ordinibus, et Institutis a Sancta Sede probatis, quasi distincta piorum munerum varietas, quibus distincti Ordines addicti sunt, natura sua perturbationem, et confusionem parere debeat,

FALSA, CALUMNIOSA, IN SANCTOS FUNDATORES EORUMQUE FIDELES ALUMNOS, TUM ET IN IPSOS SUMMOS PONTIFICES INJURIOSA.

LXXXIII. Regula 3. qua postquam praemisit, *parvum Corpus degens intra Civilem Societatem, quin fere sit pars ejusdem, parvamque Monarchiam figit in statu semper esse periculosum*, subinde hoc nomine criminatur privata Monasteria, communis Instituti vinculo sub uno praesertim Capite consociata, velut speciales totidem Monarchias Civili Reipublicae periculosas, et noxias,

FALSA, TEMERARIA, REGULARIBUS INSTITUTIS A SANCTA SEDE AD RELIGIONIS PROFECTUM APPROBATIS INJURIOSA, FAVENS HAERETICORUM IN EADEM INSTITUTA INSECTATIONIBUS, ET CALUMNIIS.

DE SYSTEMATE, SEU ORDINATIONUM COMPLEXIONE DUCTA EX ALLATIS REGULIS, ET OCTO SEQUENTIBUS ARTICULIS COMPREHENSA PRO REFORMATIONE REGULARIUM.

§. 10.

LXXXIV. Art. 1. *De uno dumtaxat Ordine in Ecclesia retinendo, ac de seligenda præ ceteris Regula Sancti Benedicti, cum ob sui præstantiam, tum ob præclara illius Ordinis merita: sic tamen ut in his, quæ forte occurrent temporum condictio-*

ni minus congrua, instituta vitæ ratio apud Portum regium lucem præferat ad explorandum quid addere, quid detrahere conveniat.

2. *Ne compotes fiant Ecclesiasticæ Hierarchiæ, qui se huic Ordini adjunxerint, nec ad Sacros Ordines promoveantur, præterquam ad summum unus, vel duo, initiandi tanquam Curati, vel Capellani Monasterii, reliquis in simplici Laicorum ordine remanentibus.*

3. *Unum tantum in unaquaque Civitate admittendum Monasterium, idque extra moenia Civitatis in locis abdictioribus, et remotioribus collocandum.*

4. *Inter occupationes vitae Monasticæ pars sua labori manuum inviolate servanda, relicto tamen congruo tempore Psalmodiæ impendendo, aut etiam, si cui libuerit, litterarum studio. Psalmodia deberet esse moderata, quia nimia ejus prolixitas parit præcipitantiam, molestiam, evagationem. Quo plus auctæ sunt Psalmodiæ, Orationes, preces, tantumdem peræqua proportione omni tempore imminutus fervor est, Santitasque Regularium.*

5. *Nulla foret admittenda distinctio Monachos inter sive Choro, sive Ministeriis addictos; inaequalitas isthæc gravissimas omni tempore lites excitavit, ac discordias, et a Communitatibus Regugularium spiritum caritatis expulit.*

6. *Votum perpetuæ stabilitatis nunquam tolerandum. Non illud norant veteres Monachi, qui tamen Ecclesiæ consolatio, et Christianismi ornamentum extiterunt. Vota Castitatis, paupertatis, et obedientiæ non admittentur instar communis, et stabilis regulae. Si quis ea vota, aut omnia, aut aliqua facere voluerit, consilium, et veniam ab Episcopo postulabit, qui tamen numquam permittet, ut perpetua sint, nec anni fines excedent.*

Tantummodo facultas dabitur ea renovandi sub iisdem conditionibus.

7. *Omnem Episcopus habebit inspectionem in eorum vitam, studia, progressum in pietate: Ad ipsum pertinebit Monachos admittere, et expellere, semper tamen accepto Contubernalium consilio.*

8. *Regulares Ordinum, qui adhuc remanent, licet Sacerdotes in hoc Monasterium admitti etiam possent, modo in silentio, et solitudine propriæ sanctificationi vacare cuperent: quo casu dispensationi locus fieret in generali Regula num. 2. statuta, sic tamen ne vitæ institutionem sequantur ab aliis discrepantem, adeo ut non plus quam una, aut ad summum duæ in diem Missæ celebrentur, satisque ceteris Sacerdotibus esse debeat una cum Communitate concelebrare.*

ITEM PRO REFORMATIONE MONIALIUM.

§. 11.

Vota perpetua usque ad Annum 40. aut 45. non admittenda. Moniales solidis exercitationibus, speciatim labori addicendæ: A carnali spiritualitate, qua pleræque destinentur, avocandæ: Expendendum, utrum, quod ad ipsas attinet, satius foret Monasterium in Civitate relinqui.

SYSTEMA VIGENTIS, ATQUE JAM ANTIQUITUS PROBATAE, AC RECEPTAE DISCIPLINAE SUBVERSIVUM, PERNICIOSUM, CONSTITUTIONIBUS APOSTOLICIS, ET PLURIUM CONCILIORUM ETIAM GENERALIUM, TUM SPECIATIM TRIDENTINI SANCTIONIBUS OPPOSITUM, ET INJURIOSUM, FAVENS HAERETICORUM IN MONASTICA VOTA, ET REGULARIA INSTITUTA STABILIORI CONSILIORUM EVANGELICORUM PROFESSIONI ADDICTA CONVICIIS, ET CALUMNIIS.

Libell Memorial. pro convoc Concil. National §.1.

LXXXV. Propositio enuntians qualemcumque cognitionem Ecclesiasticae Historiae sufficere , ut fateri quisque debeat Convocationem Concilii Nationalis unam esse ex viis canonicis , qua finiantur in Ecclesia respectivarum Nationum controversiae spectantes ad Religionem ;

Sic intellecta , ut controversiae ad fidem , et mores spectantes in Ecclesia quacumque subortae, per Nationale Concilium irrefragabili judicio finiri valeant : quasi inerrantia in fidei , et morum quaestionibus Nationali Concilio competeret ,

SCHISMATICA , HÆRETICA .

Mandamus igitur omnibus utriusque Sexus Christifidelibus , ne de dictis propositionibus , et doctrinis sentire , docere , praedicare praesumant , contra quam in hac nostra Constitutione declaratur , ita ut quicumque illas , vel earum aliquam conjunctim , vel divisim docuerit , defenderit , ediderit , aut de eis etiam disputando publice , vel privatim tractaverit , nisi forsitan impugnando , Ecclesiasticis Censuris , aliisque contra similia perpetrantes a jure statutis poenis , ipso facto , absque alia declaratione subjaceat .

Ceterum per hanc expressam praefatarum propositionum , et doctrinarum reprobationem , alia in eodem libro contenta nullatenus approbare intendimus , cum praesertim in eo complures deprehensae fuerint propositiones , et doctrinae sive illis , quae supra damnatae sunt , affines , sive quae communis ac probatae cum doctrinae , et disciplinae temerarium contemptum , tum maxime infensum in Romanos Pontifices , et Apostolicam Sedem animum praeseferunt .

Duo vero speciatim notanda censemus, quae de Augustissimo Sanctissimae Trinitatis Mysterio §. 2. Decreti de Fide, si non pravo animo, imprudentius certe Synodo excidernnt, quae facile rudes praesertim et incautos in fraudem impellere valeant. Primum, dum posteaquam rite praemisit Deum in suo Esse unum, et simplicissimum permanere, continuo subjungens, ipsum Deum in tribus Personis distingui, perperam discedit a communi, et probata in Christianae doctrinae institutionibus formula, qua Deus unus quidem in tribus Personis distinctis dicitur, non in tribus personis distinctus: Cujus formulae commutatione hoc vi verborum subrepit erroris periculum, ut Essentia Divina distincta in Personis putetur, quam Fides Catholica sic unam in Personis distinctis confitetur, ut eam simul profiteatur in se prorsus indistinctam.

Alterum, quod de ipsismet tribus Divinis Personis tradit, eas secundum earum proprietates personales, et incommunicabiles exactius loquendo exprimi, seu appellari Patrem, Verbum, et Spiritum Sanctum, quasi minus propria, et exacta foret appelatio Filii tot Scripturae locis consecrata, voce ipsa Patris e Coelis, et e Nube delapsa, tum formula Baptismi a Christo praescripta, tum et praeclara illa confessione, qua Beatus ab ipsomet Christo Petrus est pronuntiatus; ac non potius retinendum esset quod edoctus ab Augustino Angelicus Praeceptor (*a*) vicissim ipse docuit *in nomine Verbi eamdem proprietatem importari, quae in nomine Filii*, dicente nimirum Augustino (*b*), *eo dicitur Verbum, quo Filius*.

(*a*) S. Th. I. P. q. 34. *art.* 2. *ad* 3.
(*b*) Aug. de Trinit. *l.* 7. c. 2.

Neque silentio preterenda insignis ea, frandis plena Synodi temeritas, quae pridem improbatam ab Apostolica Sede Conventus Gallicani Declarationem an. 1682. ausa sit non amplissimis modo laudibus exornare, sed quo majorem illi auctoritatem conciliaret, eam in Decretum *de Fide* inscriptum insidiose includere, articulos in illa contentos palam adoptare, et quae sparsim per hoc ipsum Decretum tradita sunt, horum articulorum publica, et solemni professione obsignare. Quo sane non solum gravior longe se Nobis offert de Synodo, quam Praedecessoribus nostris fuerit de comitiis illis expostulandi ratio, sed et ipsimet Gallicanae Ecclesiae non levis injuria irrogatur, quam dignam Synodus existimaverit, cujus auctoritas in patrocinium vocaretur errorum, quibus illud est contaminatum Decretum.

Quamobrem quae acta Conventus Gallicani, mox ut prodierunt Praedecessor Noster Ven. Innocentius XI. per litteras in forma Brevis die 11. Aprilis an. 1682., post autem expressius Alexander VIII. Constit. *Inter Multiplices* die 4. Augusti 1690. pro Apostolici sui muneris ratione improbarunt, rescideruut, nulla, et irrita declararunt, multo fortius exigit a Nobis Pastoralis sollicitudo recentem horum factam in Synodo tot vitiis affectam adoptionem, velut temerariam, scandalosam, ac praesertim post edita Praedecessorum nostrorum Decreta, huic Apostolicae Sedis summopere injuriosam reprobare, ac damnare, prout eam praesenti hac nostra Constitutione reprobamus, et damnamus, ac pro reprobata, et damnata haberi volumus.

Ad id genus frandis pertinet, quod Synodus in hoc ipso Decreto de Fide quamplures articulos complexa, quos Lovaniensis Facultatis Theologi ad Innocentii XI. judicium detulerunt, tum et alios duo-

decim a Card. de Noailles Benedicto XIII. oblatos, non dubitaverit ex reprobato Secundo Ultrajectensi Concilio vanum, vetusque commentum exsuscitare, temereque his verbis jactare in vulgus, nempe universae Europae notissimum esse, eos articulos Romae severissimo examini subjectos fuisse, et non solum a qualicumque censura immunes exiisse, sed etiam a laudatis Romanis Pontificibus fuisse commendatos, cujus tamen assertae commendationis non modo nullum extat authenticum documentum, quin potius eidem refragantur Acta examinis, quae in nostrae Supremae Inquisitionis tabulis asservantur, e quibus id tantum apparet, nullum super iis prolatum fuisse judicium.

Hisce propterea de causis librum hunc ipsum, cui titulus = *Atti, e Decreti del Concilio Diocesano di Pistoja dell' Anno MDCCLXXXVI.* = *In Pistoja per Atto Bracali Stampatore Vescovile. Con Approvazione.*, sive praemisso, sive quovis alio titulo inscriptum, ubicumque, et quocumque idiomate, quavis Editione, aut Versione hactenus impressum, aut imprimendum, Auctoritate Apostolica tenore praesentium prohibemus, et damnamus, quemadmodum etiam alios omnes libros in ejus, sive ejus doctrinae defensionem, tam scripto, quam typis forsan jam editos, seu, quod Deus avertat, edendos, eorumque lectionem, descriptionem, retentionem, et usum omnibus, et singulis Christifidelibus sub poena excommunicationis per Contrafacientes ipso facto incurrendae, prohibemus pariter, et interdicimus.

Praecepimus insuper Venerabilibus Fatribus Patriarchis, Archiepiscopis, et Episcopis, aliisque locorum Ordinariis, necnon haereticae pravitatis Inquisitoribus, ut Contradictores, et rebelles quoscumque per Censuras, et poenas praefatas, aliaque juris, et facti remedia, invocato etiam ad hoc, si

opus fuerit, brachii Saecularis auxilio, omnino coerceant, et compellant.

Volumus autem, ut earumdem praesentium transumptis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo personae in Dignitate Ecclesiastica constitutae munitis, eadem fides prorsus adhibeatur, quae ipsis originalibus litteris adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae.

Dat. die 28. Aug. 1794.

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostrae declarationis, damnationis, mandati, prohibitionis, et interdictionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicae Millesimo septingentesimo nonagesimo quarto, quinto Calendas Septembris, Pontificatus Nostri anno vigesimo.

Ph. Card. Prodatarius. R. Card. Braschius de Honestis.

VISA

De Curia J. Manassei.

Loco ✠ Plumbi.

F. Lavizzarius.

Registrata in Secretaria Brevium.

Anno a Nativitate Domini Nostri Jesu Christi millesimo septingentesimo nonagesimo quarto, Indictione duodecima, die vero trigesima prima Au-

Digitized by Google

gusti, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris, et Domini Nostri Domini PII Divina providentia PAPAE SEXTI Anno vigesimo supradictæ Litteræ Apostolicæ affixæ, et pubblicatæ fuerunt ad Valvas Basilicæ Lateranen., et Principis Apostolorum, Cancelleriæ Apostolicæ, Curiæ Generalis in Monte Citatorio, in acie Campi Floræ, ac in aliis locis solitis, et consuetis Urbis per me Joannem Renzoni Apostolicum Cursorem.

Felix Castellacci Magister Cursorum.

Digitized by Google

Digitized by Google

LETTERA I.

IN RISPOSTA
ALLA PRIMA DEL DOTTOR LE PLAT
SULLA BOLLA
AUCTOREM FIDEI.

ARGOMENTO.

I. *Condanna del libro di Eybel*: Che cosa è il Papa? II. *Antica impostura di tutti gli Eretici. Arte maligna di attribuire alla Curia quello, che si vuole sia inteso del Papa*. III. *Ond' ebbe origine la distinzione di Curia, e di Chiesa Romana. Abuso continuo di questi termini*. IV. *Non sono i Curialisti, ma è Iddio che parla nelle Dogmatiche Costituzioni del Papa*. V. *Senza di questo nulla vi sarebbe di stabile nella Dottrina della fede, e de' costumi*. VI. *E' necessario che siavi nella Chiesa una Regola*, viva, universale, infallibile, perentoria, *la quale decida inappellabilmente le questioni, che si eccitano tutto giorno intorno alla Fede, e alla Morale*. VII. *Questa Regola l' ha posta Iddio nelle Decisioni del suo Vicario*. VIII. *Gli Antichi ve l'hanno sempre riconosciuta*. IX. *Quindi le Dogmatiche Costituzioni del Papa non sono, nè possono esser soggette al giudizio dei Vescovi*. X. *Obbedienza dovuta al Papa, e a' suoi giudizj*. XI. *Vani pretesti degli Avversarj*. XII. *Famosa distinzione del diritto, e del fatto*. XIII. *Appello Scismatico al Concilio per sottrarsi al giudizio del Papa*.

I.

No: non fu carpita, come voi dite, al Sommo Pontefice PIO Sesto la condanna di Eybel, o del picciolo sedizioso suo libro, *Che cosa è il Papa*? Egli ne

proferì la sentenza con piena cognizione di Causa; e il suo Breve, che la contiene, non venne alla luce, che dopo il più maturo consiglio, e dopo aver messo in opera tutto ciò, che può essere necessario, perchè il giudizio del Papa sia il giudizio del Primate *di tutti i Vescovi, che sono nel Mondo, del Dottore dato da Dio alla universale sua Chiesa*. Tale è il carattere, ch' egli riceve nella sua creazione a Pontefice (*a*) secondo la formola, ch' era in uso fino dai tempi di S. Gregorio (*ex lib. Sacramen:. S. Greg. M.*): tale l'effetto della preghiera, che fece Cristo per Pietro, e pe' suoi Successori: tale l'ordine della Divina Provvidenza, la quale veglia sulla loro Condotta in maniera, che dispongano i mezzi necessarj al fine, e non s' ingannino ne' loro giudizj. In fatti se Cristo Signor Nostro, come osserva il dottissimo Melchior Cano (lib. V. cap. 4.) detto avesse a S. Pietro: *ho pregato per te, acciò non manchi la tua Carità*; dovremmo tener per certo, che ottenute gli avesse dal Padre le preghiere, la vigilanza, gli ajuti, che si richieggono per conservarla: così qualor gli disse d' aver pregato per lui, perchè non venga meno la sua Fede, dobbiam tener per certo, che ottenuto gli abbia dal Padre tutto ciò, che richiedesi tanto per parte di Dio, come per quella degli uomini, acciò retto sia il suo giudizio in materia di Fede (*b*).

(*a*) Nella Consecrazione del Rom. Pontefice si aggiunge alla solita formola, che è in uso per quella dei Vescovi: *et idcirco huic famulo tuo, quem Apostolicae Sedis Praesulem, et Primatem omnium, qui in Orbe terrarum sunt Sacerdotum, et universalis Ecclesiae tuae Doctorem dedisti, et ad summi Sacerdotii ministerium elegisti*.

(*b*) Nam Deus suaviter disponit omnia simulque prospicit et finem, et media . . . . Itaque praestat semper Pontifex quod in se est, praestatque Concilium cum de fide pronunciant, caditque causa, siquis ex nostris aliter existimat.

Nè vi sorprenda, che Pietro dopo una tale preghiera di Gesù Cristo ricusi di riconoscerlo per suo Maestro. Quelle parole del Redentore: *et tu aliquando conversus confirma fratres tuos*, nell' atto medesimo, che lo prevengono della sua caduta, e della sua Conversione, lo avvisano, che la preghiera non era per avere il suo pieno effetto se non allora, ch'Ei fosse Capo visibile della Chiesa, e Principe de' suoi fratelli, e che come tale agir dovesse nelle questioni, e ne' dubbj, che nati fossero intorno alla Fede. Ciò, che disse Cristo a S. Pietro, si deve intendere eziandìo de' Pontefici, che gli succedono nella Sede, e nella dignità.

II.

E' poi una vera impostura così antica, come lo son l' Eresie, il pretendere, *che il libro di Eybel venga spiegando, che cosa è il Papa co' principj della Scrittura, e della Tradizione*, com' è una vera calunnia il dire, *che le Massime adottate di nuovo, e praticate dalla sua Corte a questi principj si oppongono* (pag. 1.) Quanto alla prima non avete, che a leggere il Breve stesso per esserne pienamente convinto. In esso il Santo Padre e colle Scritture, e coi Padri fa conoscere abbastanza le false massime, che vi ha inserite l' Autore. Quanto all' altra non vuol l' argomento, che abbiam tra le mani, che io entri a difender la

Quemadmodum enim si Christus Petro diceret: Ego rogavi pro te, ut non deficiat charitas tua: certo certius intelligeretur, diligentiam, curas, Vigilias, preces, caeteraque auxilia opportuna illi impetrasse, quae sunt ad charitatis conservationem necessaria; ita cum dixit: Ego rogavi pro te, ne deficiat fides tua: procul dubio intelligimus a Patre suo consecutum, ut quae ad rectum de fidei quaestione judicium oporterent, ea adessent Petro omnia, sive a Deo, sive ab homine expectarentur.

Curia del Papa dalle vostre calunnie : Vuole bensì, ch' io faccia conoscere la malizia ; onde a sfuggire l'orrore, che deve eccitare negli altrui cuori la maniera ingiuriosa, con cui parlate del Papa, dite della sua Curia tutto ciò, che non ardite di dire apertamente del Capo visibile della Chiesa. Nò : non sono della Curia, nè de' Teologi Curialisti, ma del Papa le Bolle, che portano in fronte il suo nome ; siccome non sono de' Ministri, ma del Sovrano gli Editti, che si pubblicano in nome suo, benchè ognun sappia, che scritti non furono, nè composti da lui. Così nella famosa Causa de' Donatisti l' Imperatore Costantino da loro pregato spedì al Papa dei Vescovi, che Giudici con lui sedessero, e stabilissero tutto ciò, che credessero doveroso in quella Causa : *rogatus quippe Imperator Judices misit Episcopos, qui cum illo sederent, et de tota illa causa, quid justum videretur, statuerent*. Eppure parlando poscia della sentenza, che ne uscì, S. Agostino non l' attribuisce, che al Papa : *et tamen qualis ipsius Beati Melchiadis ultima est prolata sententia, quam innocens, quam integra, quam provida, atque pacifica* (Epist. 43.). Anzi niuno ha mai dubitato, che i decreti, e i Canoni de' Concilj, e di quello di Trento principalmente, attribuirsi dovessero ai Concilj medesimi, benchè ognun sappia con quale studio s' agitassero le materie da Teologi, e dai Vescovi nelle Congregazioni particolari, e si preparassero i decreti, ed i Canoni, che eran poi sanzionati, e pubblicati dai Padri. Ciò stando. Benchè il Pontefice si serva di Teologi, di Cardinali, di Vescovi per l' esame delle materie relative alla Fede ; benchè si esaminino o nelle ordinarie Congregazioni di Roma, o in altre da lui create specialmente ; benchè da altri si estendano le Costituzioni, e le Bolle : pure da che il Papa emana sopra di esse coll' assistenza dello Spirito Santo il suo Oracolo, e

portano in fronte il suo nome, a niun' altro si attribuiscono, che a lui. Toglietevi adunque la maschera, e dite apertamente di Pio VI. ciò che dite della sua Corte (pag. 2.): dite che il Santo Padre *ha inteso con quel suo Breve di seminar la discordia nel Belgio, e impedir la riforma, che voleva introdurvi l' Imperatore*; che in somma ha fatto tutt' altro da quello, per cui l'ha posto Iddio al Governo della sua Chiesa.

Io sono ben lungi dal censurare la condotta di quel Sovrano, e so benissimo che non si deve detrarre al Re neppur col pensiero. (Eccl. x. 20.), ma non posso detestare abbastanza le maligne vostre espressioni, che sotto 'l nome degli Estensori del Breve, vanno a ferir finalmente il Santo Padre, che ne è l'autore. Dovevate peraltro riflettere, che il Cielo non ha secondate le mire di quel Sovrano. Iddio che privò Saule, ed Ozìa del Regno, perchè stender vollero all' incensiere la mano, e offerire quali Sacerdoti de' Sacrificj all' Altissimo, ha fissato a' Regnanti i confini della loro Podestà. Gli ha stabiliti difensori, e non riformatori della sua Chiesa; e qualora hanno voluto intraprenderne la riforma, non riuscirono che a rovinarla. Il Papa, e i Vescovi con lui, secondo la Scrittura, furono da Dio destinati al Governo della sua Chiesa, e ad essi soli appartiene di regolarne la disciplina, e le leggi: siccome a' soli Sovrani appartiene di stabilire le leggi, e le costumanze del Regno. So che i Politici de' giorni nostri sogliono distinguere tra disciplina esteriore, ed interna, e lasciando questa alla disposizione de' Vescovi, soggettan l' altra al volere, ed alla autorità de' Sovrani. Io non ho tempo nè voglia di entrare a combattere cotesto pernicioso sistema, che troppo lungi mi porterebbe dal mio cammino. Dico bene che era ignota agli Antichi una tal distinzione per quel che riguarda il diritto di stabilire, o abrogare l' esterior disciplina. A

questa apparteneva senza dubbio la pubblica penitenza, che era in uso ne' primi Secoli della Chiesa. Pure io veggo due de' più grandi uomini, che abbia avuti il Sacerdozio, e l' Impero, Sant' Ambrogio, e Teodosio. Sant' Ambrogio, che rimprovera a Teodosio la strage di Tessalonica, e l' obbliga a farne pubblica penitenza, e lo esclude per questo dall' ingresso della Chiesa; Teodosio che piega umile il Capo all' autorità della Chiesa senza che nè egli, nè il Santo sospettasser nè meno, che potesse come Sovrano alterare o sottrarsi all' esterior disciplina della pubblica penitenza.

III.

Ma poichè si è resa in oggi così comune la moda di parlare del Papa sotto nome di *Curialismo*, o *di Curia*; e tanto voi come i vostri compagni siete soliti a chiamar per disprezzo col nome di *Curialisti* i Teologi, che non pensano, e non parlano come voi; anzi poichè ci dite (pag. 8.) che i Canonisti della Germania additano con questo nome i partigiani della Corte di Roma, è di dovere, che tutti sappiano ond' ebbe origine singolarmente una tale denominazione. Per non citarvi un Autore sospetto di parzialità per la Curia Romana, vi rimetto a Lutero, che così scrive: (in Praefat. Epist. Pauli ad Galatas) ,, in ,, tanta confusione di parole, e di cose, e in tanta Selva di Silvestri (allude al nome di Silvestro di Prierio ,, Maestro allora del Sagro Palazzo) io ritorno ad ,, Augusta, e mi faccio a seguire que' Principi della ,, Germania, che negli ultimi Comizj giustamente, ,, santamente, e augustamente distinsero fra la Chiesa, e la Curia di Roma . . . . . Quindi seguendo anch' io l' esempio di questi Teologi secolari ,, distinguo in lungo, in largo, e profondo fra la ,, Romana Chiesa, e la Curia Romana. So esser quel-

,, la il talamo purissimo di Gesù Cristo, la Madre
,, delle Chiese, la Signora del Mondo . . . . . la spo-
,, sa di Cristo, la figlia di Dio, il terrore dell' In-
,, ferno, la vittoria della Carne, quella in somma,
,, di cui è tutto, ed ella è di Cristo, e Cristo di
,, Dio, come dice S. Paolo (*ad Cor. III.*). Ma que-
,, sta (*cioè la Curia*) da frutti suoi si conosce (*a*),
,, *e poco dopo soggiunge*: vada pure ogni cosa, e per-
,, fino la stessa vita: Ma perchè soffriremo che sia
,, disonorato così il nome eterno del Signore? Non
,, è lecito adunque di resistere per verun modo alla
,, Chiesa di Roma; ma i Re, i Principi, e tutti quelli
,, che possono, con pietà assai maggiore si opporrebbero
,, alla Curia Romana, che ai Turchi ,, . Soggiugne
però egli stesso di essere stato troppo libero, e troppo verboso: *hæc verbosius forte, et liberius* (*b*); e nella risposta a Silvestro Prierate ringrazia il Signore

(*a*) Quare et ego horum Teologorum laicorum exemplo pulcherrimo longissime, latissime, profundissime distinguo inter Romanam Ecclesiam, et Romanam Curiam. Illam scio purissimum esse thalamum Christi. Matrem Ecclesiarum, . . . Sponsam Christi, filiam Dei, terrorem inferni, victoriam Carnis, et quid dicam? cujus sunt omnia juxta Paulum ad Cor. III. ipsa autem Christi, Christus autem Dei. Haec autem, ex fructibus suis cognoscitur. (Edit. Basil. Adam Petri 1520.).

E' degno di osservazione, che questa lettera diretta da Lutero a Pietro Lupino Radhemio, e a Carlostadio, che chiama suoi Maestri, e in cui fa un elogio sì bello della Chiesa Romana, e della sua indefettibilità nella fede, è stata ommessa nelle Edizioni seguenti delle sue Opere: in quella di Wittemberg l'anno 1554., e in quella di Jena l'anno 1557.

(*b*) Res sane eant, et vita pessum. At nomen Domini aeternum cur patiamur ita conspurcari? Nullo modo ergo Romanae Ecclesiae resistere licet. At Romanae Curiae longe majori pietate resisterent Reges, et quicumque possent, quam ipsis Turcis. Haec verbosius forte, et liberius.

Digitized by Google

di aver conservata la sola Chiesa Romana in maniera, che non abbia abbandonata giammai la vera Fede con alcun suo decreto (a).

Così scriveva Lutero finch' ebbe un principio di pudore. Ma poi dimentico di se medesimo, e de' suoi detti non tardò ad imputare alla Chiesa Romana que' vizj, che attribuiti aveva alla Curia, e a chiamare un postribolo, ed una Meretrice colei, che detta aveva il Talamo purissimo, e la sposa di Gesù Cristo; a riguardare come una scuola di errori, ed un abisso d'eresie, e di vizj la Chiesa, per cui ringraziato aveva il Signore, perchè non era giammai uscita co' suoi decreti dal retto sentiero delle verità della Fede. Tale è il modello, e tali sono le massime, che preso avete a seguire co' vostri compagni.

Infatti ne lascio a voi il giudizio se tutta vi vuole l' empietà, e l' irreligion d' un Lutero, per iscrivere al Papa, come voi fate, e dirgli sotto lo specioso titolo di *Curialisti*, e di *Curia* (pag. 2.) ,, che la ,, sua fortuna, e 'l suo credito è fondato sopra gli ,, abusi; che si dichiara il più crudele nemico di ,, tutti i buoni Cattolici, i quali gemono sopra gli ,, abusi, ond' è coperta la Chiesa; che scredita la ,, dottrina di tutti quelli, che s' apron la via al ri- ,, stabilimento della disciplina; che sparge delle ca- ,, lunnie, e de' sospetti contro gli uomini i più illu- ,, minati, i più saggi, e i più zelanti della gloria ,, del Santuario ,, .

Non fa di mestieri di molto studio per conoscere in queste ultime parole l' elogio, che avete preteso di fare agli uomini del vostro partito, e di cui proseguite per lungo tratto ad adularne la vanità nell'at-

(a) Et ego gratias ago Christo, quod hanc unam Ecclesiam in terris ita servat, ut numquam a vera Fide ullo suo decreto recesserit.

to, che sfogate tutta la bile contro de' Curialisti, ma che va a ferire la fama, ed il rispetto che deesi al Santo Padre, di cui sono le Costituzioni, e le Bolle, come vi ho dimostrato. Nulla vi dico delle contese, che andate additando quai conseguenze delle Bolle medesime, e contrarie ai diritti de' Sovrani, e de' Vescovi per accendere e gli uni, e gli altri contro del Papa. E' questa un arte maligna, di cui l'Inferno si è servito in tutti i tempi, e di cui ha fatto uso a' dì nostri per rovinare egualmente il Sacerdozio e l' Impero. Dico bene, (per far uso delle vostre espressioni) che portate l' audacia all' eccesso, fino a scrivere a Pio VI., che ha disonorato colle sue Bolle il suo Pontificato, e non ha fatto che *ridire il già detto, ed entrare a parte della sconfitta di quelli, che il precedettero* (pag. 3. 4.) Ma tutto questo quanto è ridicolo, e falso pronunziato del Papa, altrettanto si vedrà esser vero applicandolo a voi.

I V.

Non è punto più graziosa la maniera, con cui ne parla l'Autore delle Riflessioni in difesa di Monsignor Scipione de' Ricci alla pag. 140. dell' edizione di Lugano 1796. *Si vede adunque evidentemente quale è lo Spirito della Corte Romana tanto opposto a quel del Vangelo, quanto le tenebre alla luce, Belial a Cristo*: e alla pag. 177. spiegando che cosa intenda per *Papa*, fa conoscere chiaramente, che presso di lui *Papa*, e *Corte Romana* voglion dire lo stesso. ,, Non può es-
,, sere dunque la Chiesa universale, quella, che au-
,, torizza le consuetudini in questione; anzi non può
,, a meno di riprovarle, e detestarle: sarà dunque
,, il Papa; ma per Papa intendo sempre la Corte Ro-
,, mana, che le ha introdotte, fomentate, e soste-
,, nute. ,, *E alla pag.* 167. ,,: la Curia guadagna assai
,, più colla manutenzione degli abusi, che coll' os-

,, servanza dei Canoni, e la pratica del Vangelo ,,. Io non ho fatto che aprire il libro per incontrare di simili ingiuriose espressioni, di cui è pieno; siccome ne sono piene le *Riflessioni Storico-critiche* del fanatico Autore di esse: permettetemi questo epiteto, che conoscerete ben presto essere il più moderato, che gli convenga. Ecco infatti com' egli scrive alla pag. 6.: ,, ma intanto questo Curialistico ammasso di ,, cavillazioni, e di censure ha già fatto una strage ,, luttuosissima nella Chiesa di Gesù Cristo. Sì: e ,, non possiamo non vederlo, e non piangere amaramente, ed altamente gridare ai veri figlj di questa ,, vedova afflitta: voi che de' suoi beni esultate, e ,, vi affligete de' mali suoi, vedete se vi è più alcuna cosa, che l' orgoglio, e l' accecamento della ,, Romana Curia non abbia cercato di alterare, e corrompere. L' odierna Bolla *Auctorem* figlia sgraziata ,, di una madre più infelice ha ricolmata la misura ,, dello scandalo. La *Unigenitus* squarciò il Vangelo, ,, e la Tradizione: l' *Auctorem* condanna i più puri ,, principj, fulmina le più canoniche riforme, protegge gli abusi più grossolani, avanza le massime ,, più rivoltanti, e per eccesso di sacrilega impudenza osa di attribuirle alla Chiesa. Dogma, e morale, culto, e disciplina son tutte vittime destinate ,, alla Curialistica manìa, che a guisa del Dragone a ,, sette corna descritto nell' Apocalissi, non ad altro ,, è intesa, fuorchè ad ingojare quanto partorisce la ,, mistica Donna la Chiesa pel ministero de' suoi più ,, fedeli, e più zelanti pastori ,,.

Questo picciolo Saggio delle *riflessioni Storico-critiche*, basterà a convincervi, che il titolo di fanatico è il più moderato, che convenga all' Autore di esse; siccome basterà ad indicarvi il vero linguaggio degli uomini di partito. Sarebbe un fargli troppo onore con volere impugnarlo direttamente. Basta avere indicata

una maniera di scrivere sì irreligiosa, e sì indegna, non che di un Prete com' egli è, ma di uno de' più accaniti nemici della Chiesa, perchè chiunque ha fior di senno ne concepisca tutto l' orrore. Spero che il Signore toccherà il suo cuore, e non vorrà presentarsi al divin Tribunale con quell' empio scritto tra le mani, il quale non servirebbe che a sua eterna condanna. Ma perchè l' esempio di lui serva di regola ancora a voi, permettetemi, ch' io vi dimandi: che grave ingiuria non sarebbe ella mai l' accusare ingiustamente presso al Sovrano i suoi Ministri, e scrivere a lui medesimo, che i suoi Cortigiani muovon guerra a tutti i buoni sotto degli occhi suoi? che sono rei di tutti i delitti, che si commettono nello stato senza ch' egli vi si opponga; che anzi cogli Editti che pubblicano in suo nome, lo portano a disonorare se medesimo, e 'l suo Governo? Pensateci bene, e vedrete che tale appunto è l'ingiuria gravissima che fate al Papa parlando de' suoi Ministri in una maniera sì obbrobriosa, e sì indegna. Onde si può dire a ragione di voi, e de' vostri Consocj ciò che diceva il Signor Zola, che non può esser sospetto di Curialismo: *Romanos Pontifices . . . . . tanta sæpe audacia atque impudentia perstringunt, ut patienter legi non possint*: Leggetene il lungo tratto, ch' egli ha nel Comment. *de Rebus Christian. Proleg.* pag. 39. e 40.; e giunto a quella esclamazione: *O cæcas hominum mentes*! fermatevi a farvi sopra un poco di meditazione, che sarà opportuna anche per voi.

Del resto chi sono mai cotesti Curialisti contro di cui si accende tanto lo zelo vostro, e de' vostri compagni? Nel caso di cui si tratta sono quelli, che rappresentano il Presbiterio della Chiesa di Roma, e servono al Papa per suoi Consiglieri; quelli, che esaminano le materie, che sono in questione, che raccolgono, e mettono in ordine le dottrine, che vi so-

no necessarie; quelli, di cui si serve il Signore per mettere in vista al Romano Pontefice le verità de' costumi, e della Fede; sono in somma quanto avvi di più rispettabile nella Chiesa di Roma; sono que' Romani, la cui fede fu lodata da Paolo, e a cui, secondo l'espressioni di S. Cipriano, non permette Iddio che la perfidia si accosti; *nec cogitare eos esse Romanos, quorum Fides Apostolo prædicante laudata est, ad quos perfidia habere non possit accessum* (Ep. 59. al. 55.) Onde la Curia Romana considerata in questo senso altro non è, che la Chiesa di Roma, la quale risulta dalla unione de' membri principali di essa col loro capo, che è il Successore di S. Pietro, e in questo senso la intendeva San Bernardo nelle due Lettere 236., e 237., che sono dirette *Dominis, et Patribus Reverendis Cardinalibus, et Episcopis, qui sunt de Curia*, e in cui si maraviglia che rapito avessero alla solitudine l' Abate di S. Anastasio, che poi chiamossi Eugenio III. per sollevarlo al Governo di tutta la Chiesa; e temendo che un solitario non assuefatto agli affari potesse soccombere sotto il peso di una dignità così grande, prega i Cardinali medesimi, ed i Vescovi, e gli altri Padri della Curia di Roma a porgergli fedelmente il loro ajuto per sollevarlo, che è quello, che han fatto i Cardinali, ed i Vescovi con Pio VI., e che fecero in ogni tempo cogli altri Papi: *Si qua ergo consolatio in vobis, si qua virtus charitatis in Domino, si qua miseratio pietatis, si qua compassionis viscera, assistite, et collaborate illi in opere, ad quod assumptus est per vos a Domino* (Ep. 237.).

V.

Ma io vado ancor più avanti, e dopo avervi provato, che non sono de' Curialisti, ma del Papa le Bolle, che vengono a luce colla sua autorità, e portano in fronte il suo nome; io dico, che ove si tratta di

fede, e di costumi, non dovete riguardare la persona del Papa, ma quella di Pietro, che sempre esercita il Giudizio ne' suoi successori, come affermano i PP. del Concilio generale Efesino Act. 2. *inque suis successoribus semper judicium exercet etc.*; anzi non è neppur di Pietro, ma di Dio ciò che dice secondo le espressioni di S. Agostino: *non enim sua sunt, quæ dicunt, sed Dei*: e i terreni giudizj del Papa sono giudizj del Cielo, conchiude S. Ilario lib. V. de Trin. n. 57. *Hinc terrena ejus judicia, judicia cœlestia sunt.*

Fu questo un tratto finissimo della divina Provvidenza, la quale ad assicurare il popolo dalla seduzione de' malvagi, e perchè gli esempj cattivi de' Pastori non lo staccassero dalla Cattedra della dottrina della salute, pose la vera dottrina nella Cattedra dell'unità, in cui anche i malvagi costretti sono a parlar bene; poichè non è loro ciò, che dicono, ma di Dio: ,, quod usque adeo coelestis Magister cavendum praemonuit, ut etiam de Praepositis malis plebem securam faceret, ne propter illos doctrinae salutaris Cathedra desereretur, in qua coguntur etiam mali bona dicere. Neque enim sua sunt, quae dicunt, sed Dei, qui in cathedra unitatis doctrinam posuit veritatis. Proinde ille verax, et ipsa veritas de Praepositis sua mala facientibus, et Dei bona dicentibus, ait: quae dicunt, facite, quae autem faciunt, nolite facere ,,. *Aug. Ep. 105. n. 16. edit. Maur. Tom. II. pag. 303.*

Ciò che dice Agostino di questa Cattedra, in cui anche i malvagi costretti sono a parlar bene, non si verifica che di quella di Pietro. Essa è la radice come dice S. Cipriano, e la sorgente dell'unione sacerdotale (Ep. 55.); essa è la Chiesa, con cui fa di mestieri, che tutte convengano ne' lor sentimenti le altre Chiese, o sia i Fedeli tutti ovunque si trovino, al dire di S. Ireneo (*lib. III. cap. 3.*); ella ha

conservata mai sempre pura, ed illibata la fede di Gesù Cristo senza che l' artifizio e la cabala del demonio, che veglia di continuo alla sua rovina, abbia potuto lordarne la purità; e senza che i cattivi, che talor l' occuparono, abbian potuto intorbidare la verità, che vi ha posta il Signore. Anzi coloro medesimi, che pretesero di salirvi per vie illecite, ed ingiuste, e con animo di stabilirvi l' errore, saliti che furonvi veramente, costretti sentironsi a detestarlo. Vigilio, che promesso avea all' Imperadrice Teodora di abolire il Sinodo di Calcedonia, e ricevere nella sua comunione gli Acefali, e si era aperta in tal guisa la strada alla Sede di Pietro, vivendo ancora Silverio suo legittimo successore; qualora però, dopo la morte di questo, eletto venne canonicamente dal Clero, si vide subito divenire un altr' uomo, e proscrivere con una solenne professione di Fede tutti gli errori, che promesso aveva di sostenere.

Anche la sicurezza del Popolo, di cui parla nel Testo sopraccitato S. Agostino, e la necessità di stare uniti al Capo visibile della Chiesa indicata da S. Ireneo assicurano alla Romana Cattedra il privilegio, che i suoi Pastori, benchè fosser cattivi, costretti sieno a parlar bene, ove si tratti della dottrina della salute. Per una parte il divino Maestro non avrebbe provveduto abbastanza alla sicurezza de' popoli, se abbandonati gli avesse alla dottrina degli uomini, che la sperienza ha fatto conoscere tante volte, quanto sien facili ad ingannarsi; per l' altra è indispensabile all' unità della Chiesa l' essere uniti al suo Capo, e questa unione non meglio si riconosce che dalla professione della medesima fede, e delle medesime verità da lui solennemente intimate; dico solennemente intimate: poichè allora soltanto è di Dio ciò, che dicono i Papi secondo l' espressione d' Agostino, qualora parlano dalla Cattedra dell' unità, in cui il Signore ha stabilita la verità.

Il dire che la Cattedra dell' unità, in cui pose Iddio la dottrina della salute, e da cui non possono dipartirsi que' che vi siedono, è riposta nell' unità dell' Episcopato, o sia nell' unanime consenso di tutti i Pastori o radunati a Concilio, o dispersi pel mondo, oltre che è contrario a S. Cipriano, e a S. Optato Milevitano, che non riconoscono altra Cattedra dell' unità, che quella di Pietro; *Petro primo Cathedram Episcopalem esse collatam . . . . in qua una Cathedra unitas ab omnibus servaretur*, sarebbe un rimedio peggior del male. La plebe, per la cui edificazione e sicurezza vuole S. Agostino, che abbia stabilita Iddio questa Cattedra, non è capace di tali disamine. I Concilj sono assai rari, e a giorni nostri principalmente è troppo difficile il radunarli. Oltredichè non sarebbero un rimedio sufficiente, ed opportuno a' bisogni, che nascono alla giornata. Anche l' assicurarsi della vera dottrina della salute per l' unanime consenso de' Vescovi per tutto il mondo dispersi è una cosa troppo difficile, e impossibile alla Plebe, qualora non abbia un Maestro, che le parli a nome di tutta la Chiesa, e che sia sicura, che non l' inganna. Rechiamone un esempio; e per non dipartirci dall' argomento, che abbiam tra le mani, eccovi da un lato Pio VI. che condanna le 85. proposizioni del Sinodo di Pistoja, dall' altro il Vescovo di Noli, che le difende. La Plebe non sa nè i motivi dell' uno, nè le ragioni dell' altro. Gli altri Vescovi tacciono in un affare, che pure interessa la dottrina della salute. Ciò standò; io vi dimando: dov' è la Cattedra, di cui parla S. Agostino, e in cui anche i cattivi costretti sono a parlar bene per render sicura la Plebe della dottrina della salute? Secondo voi se si fa a seguire Pio VI. tien dietro all' errore; se il Vescovo di Noli, voi accordate alla sua Cattedra il privilegio, che negate a quella di Pietro, che è il centro, la radice, l' origine dell' Ecclesiastica unità.

Direte forse, che il privilegio della Sede di Pietro in ciò solo è riposto, che „ non può con pertinacia „ ostinarsi nell' errore contro il giudizio o il senti- „ mento della Chiesa universale; o che pure quando „ questo caso per colpa di un qualche Papa avvenis- „ se, non può mancare il pronto ed efficace soccor- „ so della Chiesa Cattolica a quella di Roma per im- „ pedire, che nella Cattedra principale, e nel cen- „ tro della Cattolica unità vengano a radicarsi scis- „ mi, o eresìe: „ (*Apolog. pag. 91. Par. II.*) Ma questo è affatto contrario alla dottrina di S. Agostino, poichè in tal caso sarebbe del Papa, e non di Dio ciò, ch' egli dice della sua Cattedra; e questa Cattedra, in cui ha posta la verità, diverrebbe maestra di errore. E poi come sarebbe sicura la Plebe della dottrina della salute? In questo frattempo quale sarebbe il centro della Cattolica unità? Un giorno solo, che voi diciate esser lecito di non comunicare nella dottrina col Capo visibile della Chiesa, venite a sciogliere per sempre una tale unione. Imperciocchè non v' è ragione per cui possa essere lecito un giorno, e non due, e non un anno, e non un secolo. Anzi è ormai un secolo secondo voi, che dovremmo essere disgiunti dalla Comunione colla Cattedra di S. Pietro, da cui è uscita la famosa Bolla *Unigenitus*, ne è stata mai rivocata.

Direte forse, che la Cattolica Chiesa non ha cessato anche in quel tempo, e non cessa d' insegnare la vera dottrina nelle Scritture, e nei Padri? Ma questo sarebbe un aprire la via allo spirito privato de' Protestanti, e dar luogo a tutti gli errori, che indi ne derivarono. Conviene adunque tener per fermo, che la Cattedra di S. Pietro è la Cattedra dell' unità, in cui pose Iddio la vera dottrina, e che coloro, che parlano da questa Cattedra costretti sono a dir bene, poichè è di Dio ciò, che dicono, e non

di loro : *In qua etiam mali coguntur bona dicere ; neque enim sua sunt, quæ dicunt, sed Dei, qui in Cathedra unitatis doctrinam posuit veritatis.*

Indi ne siegue I., che quand' anche i Consiglieri del Papa, i Teologi, i Vescovi, dei quali si serve per l'esame delle dottrine di morale, o di Fede, pieni fossero di pregiudizj, e agitati dalle più violente passioni ; anzi quand' anche lo fosse il Papa medesimo (non però in quel senso, che vogliono gli Avversarj) ; pure dal momento ch'Ei deve parlare dalla Cattedra dell' unità come Dottor della Chiesa, Iddio che trae dal male il bene, e dalle tenebre dell' errore la luce della verità, disporrà gli altrui Consiglj, e le sue parole in maniera, che sia costretto a parlar bene, e a decidere, in favore del vero. Io voglio credere che non riputarete i Romani Pontefici peggiori de' Farisei, nè la Cattedra di San Pietro inferiore a quella di Mosè. Ma quand' anche e gli uni, e l' altra fossero eguali, sentite come ne parla il nostro Signore Gesù Cristo. Sulla Cattedra di Mosè, egli dice, si sono assisi gli Scribi, e Farisei : Dunque (notate bene questa conseguenza) fate, ed osservate tutto quello, che vi diranno : *super Cathedram Moysi sederunt Scribæ, et Pharisæi. Omnia ergo quæcumque dixerint vobis servate, et facite.* Dall' essere assisi sulla Cattedra di Mosè ne cava per conseguenza di dover osservare tutto quello, che da tale luogo comandano. E sapete perchè ? La ragione la rende Sant' Agostino.. Perchè quando parlano da questa Cattedra, che loro non è, ma di Dio, propor non possono delle dottrine, che sieno contrarie a Dio, e alla sua legge : ,, sua enim quaerere student, ,, sed sua docere non audent de loco scilicet supe- ,, riore Sedis ecclesiasticae, quam sana doctrina con- ,, stituit. Propter quod ipse Dominus prinsquam de ,, talibus, quos commemoravi, diceret, praemisit :

,, Super Cathedram Moysi sederunt: illa ergo Ca-
,, thedra, non eorum, sed Moysi, cogebat eos bo-
,, na dicere, etiam non bona facientes. Agebant er-
,, go sua in vita sua, docere autem sua, Cathedra
,, illos non permittebat aliena ,, . *Lib. IV. de Doct. Christ. cap. 27. num. 59.* Notate la forza delle parole, e come costretti sono a parlar bene anche i Farisei dal momento, che parlano dall' altrni Cattedra, la quale non permette loro, che dicano cose proprie di loro. Che se accordò Iddio alla Sinagoga, che dovea essere riprovata, un tal privilegio, lo avrà negato alla Chiesa, che dee rimanere fino alla fine de' Secoli? Se lo accordò alla Cattedra di Mosè, lo avrà negato a quella di Pietro? Se Caifa, benchè nemico di Gesù Cristo, e impegnato col suo Sinedrio a condannarlo, dal momento che parla come Pontefice, predice il vero, benchè nol sappia, e stabilisce un principio, che è il fondamento di tutta la religione: Pio VI. benchè prevenuto, come voi dite, da Curialisti, e dalle massime di Molina, potrà non decidere la verità, allorchè parla come Maestro e Dottore di tutta la Chiesa? Nè mi diciate che Cristo Signor nostro chiama ciechi, e condottieri di ciechi i Farisei, e gli Scribi, e rimprovera loro, che anteponevano i comandi degli uomini a quei di Dio ec., e dice al popolo d' abbandonarli, perchè li traevano al precipizio: poichè per seguire la metafora del Redentore è pronto a rispondervi quell' antico proverbio: *distingue tempora, et concordabis scripturas*. Quando Gesù Cristo diceva al popolo: *super Cathedram Moysi sederunt etc.* parlava di quel tempo, in cui i Farisei, e gli Scribi, dopo d' aver letto in piedi il Testo della legge, si sedevano per ispiegarlo, e allora non permetteva il Signore, che s' ingannassero nell' esposizione della legge; e però diceva al popolo: *quodcumque dixerint vobis servate, et facite*. Si dicono sedere sulla Catte-

dra di Mosè quelli, che si gloriavano di seguirne, e interpetrarne la legge, secondo l'esposizione d'Origene presso S. Tom. *in Catena. Aur. super cap.* 23. *Matt.*

Quando poi rimprovera a' Farisei, ed agli Scribi il loro acciecamento, e le loro tradizioni, e intima al popolo di non seguirli, parla di essi, i quali discesi dalla Cattedra di Mosè, ossia dopo averne terminata l' esposizion della legge, insegnavano al popolo le particolari loro tradizioni, e dottrine. Così tornando al nostro proposito, ogni qualvolta il Papa assiso sulla Cattedra di S. Pietro, cioè coll' autorità di S. Pietro, e come Maestro e Dottore dato da Dio alla sua Chiesa intima a tutti i suoi comandi, e spiega le sue verità, non permette il Signore ch' egli s' inganni: ma qualora disceso dalla Cattedra, ossia deposta la Persona di Pietro, e la sua autorità, parli come privato, ed esponga le particolari sue opinioni, e sentenze, allora potrebbe aver luogo l'avviso dato da Gesù Cristo per non seguirlo, qualora fossero contrarie alla sua legge, come eran quelle de' Farisei.

II. Tutto ciò che voi e i vostri Socj andate dicendo de' Curialisti, e del Papa; i vizj, le passioni, l' interesse, di cui gli accusate; i lunghi tratti presi da S. Bernardo, e dal Baronio, che ci fanno una pittura sì lagrimevole del decimo, e undecimo secolo della Chiesa, nulla hanno che fare dove si tratta del Breve di Pio VI. *Super soliditate*, e della sua Bolla *Auctorem fidei*. Se come è falso, così fosse vero quel che ne dite, verrebbe a provare bensì, che sono di que' malvagi, che costretti sono a parlar bene; *in qua etiam mali coguntur bona dicere*; ma non proverebbe giammai, che non sia vero ciò, ch' essi dicono, e che sieno degli uomini, e non di Dio le dogmatiche decisioni dei Papi: *non enim sua sunt quæ dicunt, sed Dei*: E sapete perchè? Perchè *in Cathedra unitatis doctrinam posuit veritatis*. Quindi tutto

ciò che scrivete d' ingiurioso contro di Pio VI., e delle sue Bolle, a parlare propriamente, voi e i vostri socj lo scrivete contro di Dio.

III. Ne siegue, che ove si legge di qualche Pontefice, che abbia sottoscritte delle formole di fede contrarie al vero, come si vuole, che abbia fatto Liberio; o che abbia insegnato l' errore (il che Iddio non permetterà), del che viene accusato fra gli altri il Papa Onorio, si dee tener per certo, che o è una calunnia ciò, che di loro si asserisce; o parlarono come privati, e non come assisi su quella Cattedra, in cui costretti sono a dir bene anche i malvagi: poichè loro non è ciò, che dicono, ma di Dio. Infatti la formola, che fu da Liberio sottoscritta, benchè fosse parto degli Ariani, che fatta l' avevano contro Fotino, nulla però conteneva di erroneo, e contrario alla fede, siccome prova Natale Alessandro nella Dissert. 32. del Sec. IV.: Le espressioni eran Cattoliche, e solo mancavavi la voce *Omousion*, che allora si riguardava siccome la tessera della Fede nel Niceno Concilio definita. E quand' anche sottoscritta avesse, come altri vogliono ingiustamente, la seconda Formola Sirmiense, in cui espressa era l'Ariana Eresìa, chi mai potrà dire con verità, che parlasse dalla sua Cattedra un Papa vinto dai disagi di un lungo esilio, e atterrito dalle minacce? S. Atanasio, che non può essere in guisa alcuna sospetto, perchè lo stesso Liberio acconsentito aveva alla sua condanna, indi appunto ne inferisce l'odio di Liberio contro dell' eresìa, e le più favorevoli intenzioni verso di lui: ecco com' egli ne parla nella sua lettera ai Solitarj: „ Liberius deinde post exactum in exilio „ biennium inflexus est, minisque mortis ad subscri- „ ptionem inductus. Verum illud ipsum quoque et „ Liberii in haeresim odium, et suum pro Athana- „ sio suffragium satis coarguit. Quae enim per tor-

,, menta contra priorem ejus sententiam extorta sunt ,
,, eae jam non metuentium , sed ita cogentium volun-
,, tates habendae sunt ,, .

Onorio poi e rispose come privato alla lettera di Sergio Patriarca , che interrogato l'avea , e rispose a dovere , come rilevasi dall' attestato (*a*) di Giovanni suo Secretario riferito da S. Massimo nella lettera a Marino : ,, Unam voluntatem Domini diximus non
,, divinitatis ejus , et humanitatis : Cum enim scri-
,, psisset Sergius esse qui dicerent in Christo duas
,, contrarias voluntates ; rescripsimus Christum non
,, habuisse duas contrarias voluntates carnis inquam
,, et spiritus , sed unam tantum , quae naturaliter
,, humanitatis ejus nota essentialis est ,, . Lo stesso afferma Giovanni IV. suo successore , il quale osserva che Onorio parlava di Cristo come uomo ; e diceva non essere state in lui come in noi peccatori due contrarie volontà della mente cioè e della carne , il che intendendo alcuni a modo loro , sospettarono , ch' egli insegnato avesse : essere in Cristo e come Dio e come uomo una sola volontà , il che affatto è contrario al vero : (*Vid. ap. Lab. Tom. VI. pag.* 1511.) Onorio adunque volendo rispondere coerentemente alla domanda di Sergio , che scritto gli aveva esservi alcuni , i quali ammettevano in Cristo due contrarie volontà , non poteva rispondere in altra guisa da quella , che fece ; benchè forse non siasi spiegato in maniera da togliere ogni motivo di accusa a' suoi nemici . Che se pure si trova il nome d' Onorio fra gli altri Eretici (*b*) Monoteliti , che furono condannati dal sesto Sinodo ecumenico (Action. XIII.) , o convien dire che vi fosse intruso da' Chierici di Costan-

(*a*) Si crede , che fosse lo stesso che Giovanni IV. , il quale gli succedette nella Cattedra di S. Pietro .

(*b*) Il nome di Eretico si prendeva allora in un senso più ampio , di quello , che si faccia presentemente .

tinopoli il nome di Onorio; o se sono sinceri gli Atti, che ne abbiamo, come sembra più verisimile; in tal caso e il P. Natale Alessandro (*Dissert. II. Sæc. VII.*), e prima di lui il P. Combefisio (*Diss. Apolog. pro Actis VI. Synod. cap.* 3. §. 3.) e il P. Giovanni Garnerio (*Diss. II. ad Diurn. lib. Rom. Pont.*) e molti altri con loro fanno vedere coll' autorità degli Antichi, che Onorio non fu condannato perchè insegnato avesse l' errore; ma perchè non vi si oppose con petto Apostolico, e con tutta quella energìa che esigeva il suo ministero.

Ma non avvi alcuno per avventura, che abbia trattato quest' argomento con maggiore erudizione e chiarezza, che il celebre Padre M. Mamachi *nel VI. Tomo delle Origini, e Antichità Cristiane* rimasto inedito in gran parte, non so per qual causa. Dalla pag. 92. alla 128. ei prende a provare 1., che non vi è ragione bastevole per darsi a credere, che gli Atti del sesto Sinodo, in cui si annovera Onorio fra gli altri eretici Monoteliti sieno stati adulterati dai Greci. 2., che una delle lettere attribuite ad Onorio è stata viziata dai traduttori di esse, e lo prova con l' autorità di S. Massimo martire scrittore coetaneo, che adduce la testimonianza dell'Abbate Giovanni, il quale scritta aveva la lettera a nome di Onorio, e attesta che scritto non eravi il numero di una sola volontà, ma vi fu aggiunto da quelli, che la tradussero in Greco: „ nullo modo in ea per numerum unius voluntatis „ mentionem fecisse; licet hoc nunc confictum sit „ ab eis, qui eam in Graecam linguam converte„ runt „. Quanto all' altra fa vedere i giusti motivi, che vi sono di dubitare, che sia stata inventata da Monoteliti, che l' hanno tenuta per qualche tempo nascosta. Infatti tanto Giovanni Segretario del Papa, come S. Massimo scrittore di que' tempi, e Pirro successore di Sergio nella Sede di Costantino-

poli non fanno menzione che di una sola lettera di Onorio. Si sa inoltre che allora non era insolita fra gli eretici una tal frode. 3., dato anche che sieno di Onorio, nulla v' è in esse che non debba intendersi in senso Cattolico, avuto riguardo principalmente alla proposta, che fatta aveagli Sergio. E se pure ha permesso, che soppressi fossero i nomi di una, e di due volontà, lo ha fatto per togliere il pretesto di accusarsi l' un l' altro di Nestorianismo, o di Entichianismo, e lo stesso aveva detto a Legati speditigli da Sofronio. 4., che il Sinodo VI. ha condannata la negligenza di Onorio nel non resistere con petto Apostolico agli attentati dell' eresìa, non la dottrina, che per attestato di Stefano Baluzio nella vita di Monsig. De Marca pag. 34., era santissima: ,, nam quoad ,, Onorii doctrinam attinet, jam alii probaverunt eum ,, prorsus adversum fuisse ab errore Monotelitarum, ,, neque illis unquam consensisse, ut inutilis omni- ,, no futura sit mea opera, si velim hanc partem ,, suscipere probandam. ,, 5., che una tale condanna non lo riguarda come Dottore di tutta la Chiesa, quasi abbia insegnato l' errore, ma come privato che risponde ad una lettera particolare, non avendo osservata alcuna di quelle solennità, che osservavano i Papi nell' insegnare alla Chiesa le verità della Fede. Dopo di tutto questo ognuno vede qual giudizio formar si debba di quello, che leggesi nell' Apologia Par. II. pag. 18.: *che la Chiesa Cattolica ha riprovato nel sesto Concilio generale due decretali di Onorio Primo.*

Ne siegue IV., che essendo di Dio le sentenze, o le dogmatiche Costituzioni de' Papi: *non enim sua sunt, quæ dicunt, sed Dei*; non devono chiamarsi ad esame, o sottomettersi al giudizio degli uomini. S. Celestino spedì al Concilio di Efeso i suoi Legati, acciò vi facessero eseguir quello, ch' egli aveva già stabilito: *qui iis, quæ agantur, intersint, et ea, quæ a*

nobis antea statuta sunt, *exequantur* (Conc. Ephes. Act. II.), e fra le istruzioni, che diede loro nell' inviarli al Concilio una si è questa, che nel caso, in cui eccitata si fosse qualche differenza, essi esser dovevano i giudici delle sentenze degli altri Vescovi senza entrare in disputa con esso loro: *ad disceptationem si ventum fuerit*, *vos de eorum* (Episcoporum) *sententiis judicare debetis*, *non subire certamen* (collect. Hard. Tom. I. pag. 1347.). Di fatti ,, l'antica tradizio- ,, ne dei Padri (scriveva a' Vescovi del Concilio di ,, Cartagine S. Zosimo) ha riconosciuta nell'Apostolica ,, Sede un'Autorità così grande, che niuno ardisse di ,, mettere in disputa i suoi giudizj . . . . avendo Noi ,, una tanta autorità, che non è permesso a veruno di ,, trattar di nuovo gli affari, che da Noi furono defini- ,, ti ,,. Lo stesso scriveva a Rufo Vescovo di Tessalonica Bonifac. I. *Numquam licuit de eo*, *quod semel ab Apostolica Sede definitum est*, *tractari*. E prima di loro il Papa S. Damaso nella sua lettera XVII. aveva stabilito come cosa, sopra cui non cadeva alcun dubbio, esser lecito a chicchesia secondo la disposizione dei Canoni di portare alla sua Sede l' appello; ma non essere permesso a veruno di appellare dal Giudizio di essa: *ad illam de qualibet Mundi parte Canones appellari voluerunt*, *ab illa autem appellare nemo est permissus*.

Persuaso di questi principj il gran Pontefice S. Leone scrisse ai Padri del Concilio di Calcedonia, che niuno ardisse di mettere in dubbio quelle cose, ch' egli avea dichiarate intorno al mistero dell' incarnazione del nostro Signor Gesù Cristo nella sua famosa lettera a Flaviano (Ep. 93. cap. 2.). E benchè cotesta lettera di S. Leone a Flaviano fosse in seguito dai Padri del Concilio esaminata, nol fecero quasi superiori, a cui appartenesse di ammetterla, o di rivocarla; ma il fecero con umile sommissione di fi-

gli per conoscere la verità, e sostenerla contro gli assalti de' suoi nemici. Ecco come ne parla lo stesso Santo nella sua lettera a Teodoreto (Ep. 120.), in cui dice che ,, quello, che il Signore aveva già ,, definito pel suo Ministero, lo confermò col consen- ,, so irrevocabile di tutti i fratelli, per dimostrare ,, così, che era veramente provenuto da lui il giu- ,, dizio, che prima dall' Apostolica Sede formato, fu ,, in seguito ricevuto da quello di tutto il Mondo ,, Cristiano; acciò anche in questo sieno le membra ,, al Capo loro conformi. Nel che abbiamo più am- ,, pia materia di rallegrarci, mentre tanto più se stes- ,, so offende il nemico, quanto più si solleva contro ,, i Ministri di Gesù Cristo. In fatti perchè il con- ,, senso delle altre Sedi a quella, che a tutte per ,, divina istituzione presiede, non sembrasse adulazio- ,, ne, e non vi fosse alcun contrario sospetto, vi ,, furono a principio di quelli, che misero in dubbio ,, il nostro giudizio; e mentre alcuni dallo Spirito di ,, discordia animati a contraddire incominciarono, il ,, Signore ha ricavato dalla loro malizia un maggior ,, bene. Imperciocchè più dolci riescono i doni della ,, grazia divina qualora senza fatica si acquistano, e ,, men buona ci sembra la pace continuata coll' ozio, ,, che riacquistata colle fatiche: la stessa verità e più ,, chiara risplende, e si ritiene di più, quando con- ,, fermasi coll' esame ciò, che aveva di già insegna- ,, to la Fede. Si rende in fine più luminoso il me- ,, rito de' Sacerdoti, ove conservasi per tal maniera ,, l'autorità de' Maggiori, che non ne venga diminui- ,, ta degli Inferiori l'autorità. E giova in fine a mag- ,, gior gloria di Dio quell' esame, che è fatto con ,, animo di vincere gli avversarj, affinchè il silenzio ,, non riesca di pregiudizio alla verità ,,. Non è lecito adunque neppure a Vescovi radunati a Concilio secondo la dottrina di S. Leone d' erigersi in Giudi-

ci delle dogmatiche definizioni del Papa, perchè sono definizioni di Dio: *quæ Deus nostro prius ministerio definierat*, benchè ne sia libero ad essi l'esame per confermarsi sempre più nella fede, e sciogliere i dubbj, e le opposizioni de' suoi nemici. Due cose principalmente meritano la vostra attenzione nel testo surriferito del Santo. 1. quelle parole: *Quæ Deus nostro prius ministerio definierat, universæ fraternitatis irretractabili firmavit assensu*, da cui ha preteso Pascasio Quesnello d'inferirne, che anche i giudizj della Romana Sede vengono confermati dal consenso irretrattabile del Concilio ecumenico, senza punto riflettere, che il verbo *firmavit* non va a cadere sulla definizione del Papa, di cui ha detto che era definizione di Dio, ma sulle cose, che eran già state da lui definite: 2. le parole: „ multum „ denique Sacerdotalis officii meritum splendescit, „ ubi sic servatur summorum auctoritas, ut in nul„ lo inferiorum putetur imminuta libertas „; dalle quali inferiscono alcuni, che S. Leone credesse lecito ai Padri del Concilio di esaminare in guisa la sua lettera a Flaviano, che pronunziar potessero un giudizio affatto contrario: senza punto riflettere, che chiamando sommi i Pontefici, a cui attribuisce l'autorità, e inferiori i Vescovi, a cui lascia intatta la libertà dell'esame, viene a dire per conseguenza, che giudicare non potevano diversamente da quello, che fatto aveva il Signore per mezzo suo, secondo il principio comune a tutte le leggi così canoniche, come civili, che gli inferiori non hanno diritto alcuno sopra le leggi, e le decisioni de' Superiori.

Ne siegue V., che se i Vescovi radunati a Concilio non han diritto di sottomettere al loro giudizio le Dogmatiche Costituzioni dei Papi; molto meno alcuno di essi avrà diritto di sottometterle al giu-

dizio de' Secolari per vano scrupolo, che possa esservi qualche cosa contraria al pubblico bene temporale dei popoli. Oltredichè non v'è massima nè più nociva allo Stato, nè più sediziosa di questa: e pur troppo se ne sono abusati a dì nostri i nemici della Religione, e del Trono. Infatti i Sovrani come Cristiani non sono meno sudditi della Chiesa di quello che i Secolari lo sieno della Repubblica, o del Regno; e sebbene ne' tempi troppo funesti delle passate Rivoluzioni fosse abolito il nome di sudditi; non si è mai veduta però la più umiliante sommissione significata da questo nome. Ora se fosse lecito a chi governa di non ammettere le Dogmatiche Costituzioni della Chiesa, o del Papa, che parla in nome di Essa, senza aver prima esaminato se nulla contengono di contrario ai diritti della Sovranità; sarebbe lecito egualmente ai Sudditi secolari di non ammettere le leggi, e gli ordini di chi governa senza aver prima esaminato, se nulla contengono di contrario ai principj fondamentali della Repubblica, o del Regno; il che quanto sia per essere pernicioso allo Stato non v'è duopo di molte parole per dimostrarlo. Tale è la legittima conseguenza, che deduce da un simil principio di Febronio l'Autore dell' Opera, che ha per titolo: *De l'autorité de Deux Puissances*, il quale alla pag. 342. della edizione di Strasburgo prende a provare, che Febronio distruggendo l'autorità del Papa con sottomettere all' arbitrio dei Vescovi le sue leggi, e i suoi decreti, viene a distruggere d'un medesimo colpo la podestà de' Sovrani.

Del resto, siccome sarebbe ingiurioso a' Sovrani il pretendere d'esaminare le loro leggi, sotto il pretesto che possano avervi inserita qualche cosa contraria alle leggi fondamentali della Repubblica; così è ingiurioso a' Pontefici il denunziare ai Tribunali

del Secolo le Bolle Pontificie, e i Brevi, che riguardano la disciplina, e la Fede, sotto il pretesto che sieno contrarie a' diritti della Sovranità. Ove si tratti di que' giudizj specialmente, in cui S. Pietro giudica ne' suoi Successori, e di quelle Costituzioni, ch' escono dalla Cattedra dell' unità, in cui pose Iddio la dottrina della verità, ed in cui anche i cattivi costretti sono a parlar bene, perchè loro non è, ma di Dio ciò, che dicono, il sospettare soltanto, che possa esservi qualche cosa, che sia svantaggiosa allo Stato, e al bene temporale dei popoli, è un ingiuria gravissima, che si fa al Signore, che vi siede, e vi parla in persona del suo Vicario. Che se pure sfuggisse in esse qualche espressione, che male intesa dai popoli, turbarne potesse la tranquillità, e la calma, in tal caso non sarebbe fuor di proposito di sospenderne il corso, e darne avviso al Capo visibile della Chiesa, e aspettare da lui il necessario rimedio secondo l'avviso d'Ivone di Chartres (epist. 183.): ,, Si quis aliquanto ,, hujus Ecclesiae auctoritate praegravatum se sen- ,, tiat, non debet in Egyptum descendere propter ,, auxilium, sed ab ipsa ad ipsam confugere, et ,, inde expetere levamen, unde se conqueritur ac- ,, cepisse gravamen ,,: Così fecero i Vescovi Africani col Papa San Zosimo, che era stato ingannato dall' ipocrisìa di Celestio, e che citato aveva come del Concilio Niceno un Canone di quello di Sardica; e così far devono i Vescovi de' giorni nostri per non accendere la face della discordia tra il Sacerdozio, e l'Impero, il che non può non essere funestissimo e alla Religione, e allo Stato.

V.

Il principio, che abbiamo stabilito finora con Santo Agostino, e con S. Leone, espresso anche dal

Grisostomo nell' Omel. 73. (*apud D. Thom in Cat. aurea*) ci porta assai più lungi, che a prima vista non sembra. Senza di questo i Concilj anche più numerosi non sono di alcun vigore. Non siam sicuri che certi sieno ed infallibili i loro insegnamenti, finchè dalla Cattedra dell' unità, in cui è riposta la verità, non esce una voce, che faccia intendere a tutta la Chiesa, essere di Dio e non loro ciò, che fu per essi determinato. Tale è l'idea che ne avevano i Padri; e tale fu la pratica di tutta l' antichità. S. Innocenzo I. nella risposta ai Vescovi radunati a Cartagine, che gli spedirono il loro giudizio relativo a Pelagio, ed a Celestio, li loda d' avere osservate con pastorale sollecitudine ,, le ,, sante Istituzioni dei Padri, i quali non per umana, ma per divina autorità stabilirono, che nulla si avesse per definito, anche nelle più lontane regioni, se prima dato non ne avessero alla ,, Romana Sede l' avviso, e ottenuta dalla sua autorità la conferma ,, . Ne' medesimi sentimenti egli rispose anche ai Vescovi radunati a Milevi, che consultato lo avevano sulla medesima Causa, e dice che seguìta avevano l' antica regola, che ben sapevano essere stata sempre con lui praticata dal mondo tutto: *antiquæ scilicet regulæ formam secuti, quam toto semper ab orbe mecum nostis esse servatam*; e perchè non crediate essere stato questo un semplice complimento, che facevano i Sinodi al Papa, e non già un dovere, e un dovere fondato sulla divina autorità, e comune a tutta la Chiesa come lo annunzia S. Innocenzo, dovete riflettere, che fra i Vescovi, a cui scriveva, vi erano i primi luminari delle Chiese dell' Africa, un Aurelio, un Agostino, un Alipio, e tanti altri, i quali con tanto vigore si opposero al Papa Zosimo, qualora allegò per Niceno un Canone del Concilio di Sardica, e che per

conseguenza non avrebbero permesso al Papa di asserire così francamente, *essere per divina autorità necessaria la sua conferma a quanto avevano stabilito*, quando non ne fossero stati persuasi. Anzi di queste due lettere favellando il Santo Padre Agostino, ci fa sapere che nulla eravi in esse, che non convenisse alla dignità del Pontefice, da cui venivano. Anche S. Gregorio il Grande scrivendo ad Eusebio di Tessalonica, e a molti altri Vescovi, ch'erano con lui congregati (Epist. 68. lib. IX.), dopo d'aver detto, che il suo Predecessore Pelagio aveva cassati gli atti del Sinodo tenuto da Giovanni Vescovo di Costantinopoli, gli avvisa di non lasciarsi ingannare dallo stesso Giovanni nel nuovo Sinodo, che meditava, e soggiunge: che senza il consenso, e l'autorità della Sede Apostolica gli Atti di esso non avrebbero avuto alcun vigore: *quamvis sine Apostolicæ Sedis auctoritate atque consensu nullas, quæque acta fuerint, vires habeant*. E' adunque necessario il consenso, e l'autorità de' Pontefici, perchè sien validi, e fermi gli atti, e le decisioni de' Concilj. Ma qual forza aver potrebbe il consenso, e l'autorità de' Pontefici, se vero non fosse il detto di S. Agostino, ,, che qualor parlano dalla lor Cattedra, anche i cattivi costretti sono a parlar bene, perchè non sono essi, ma Iddio, che parla per mezzo loro ,, ?

Ma non v'è cosa, che dia meglio a conoscere la verità del principio, che si è stabilito, quanto la promessa, che fece Cristo a' suoi Apostoli, e la preghiera, ch' egli fece per Pietro, acciò non venisse meno la sua Fede. Promise agli Apostoli di esser con essi fino al fine de' Secoli, e di spedire lo Spirito Santo, che procede dal Padre per insegnar loro ogni verità; e sarebbe una vera empietà il dubitare soltanto, che Cristo Signor nostro non sia per

adempire fino al fine de' Secoli la sua promessa. Pregò per S. Pietro, e in esso pe' suoi Successori, acciò non venga meno la sua Fede; e sarebbe una vera empietà il dubitare soltanto, che il divin Padre, il quale lo esaudiva ogni volta, com' egli stesso ci attesta, esaudita non abbia la sua preghiera. Ma quando parlò agli Apostoli v' era inchiuso S. Pietro; e però non è possibile, che venga meno la loro Fede finchè sono a lui uniti in una medesima Santità di dottrina. Ma quando pregò per Pietro, inchiusi non vi erano gli altri Apostoli, com' è palese da tutto il contesto dell' Evangelio; onde qualora non sieno a lui uniti può venir meno la loro Fede. Anzi le parole medesime di Gesù Cristo suppongono, che sia di fatti per venir meno la loro fede. Indarno comandato gli avrebbe di confermar nella fede i suoi fratelli, se non potevano abbandonarla. In una parola: Cristo Signor nostro promise la sua assistenza agli Apostoli uniti a Pietro; e però non sono irreformabili le loro dottrine, se non vi si aggiunge il consenso, e la conferma di Pietro. Cristo per lo contrario pregò per Pietro indipendentemente dagli altri Apostoli, e assicurollo, che non sarebbe venuta meno la sua fede; e però le sue dottrine in materia di fede e di morale sono irreformabili anche senza il consenso e l' autorità degli Apostoli. Ciò che io dico di Pietro e degli Apostoli, si deve intendere de' loro Successori, che sono i Romani Pontefici riguardo al primo; e riguardo agli altri sono i Vescovi, i quali succedono nell' ordinaria podestà degli Apostoli, non nella straordinaria, ch' ebbe fine con loro. Nè io voglio dire con questo, che possa nascere tra il Papa e il numero maggiore dei Vescovi un tale contrasto d' insegnamento, che le dottrine insegnate dall' uno vengano riprovate dagli altri: Nò: non è possibile ad avvenire (perchè contrario alla divina

Istituzion della Chiesa), che la parte maggiore dei Vescovi agli insegnamenti si opponga del Vicario di Gesù Cristo: Dico, che è necessario di aspettare il consenso del Successore di Pietro, perchè sieno irreformabili in tutta la Chiesa le dottrine, e le decisioni de' Vescovi. L'esempio rischiarerà ogni cosa. Se fuvvi Concilio per la Santità e dottrina de' Padri ragguardevole, quello fu certamente, che si adunò nella causa di Arrio presso Nicea della Bitinia; pure benchè vi assistessero in nome del Papa i suoi Legati, vollero i Padri, che si spedissero a San Silvestro i decreti, o i Canoni, che avevano stabilito. Ecco come incomincia la relazione di essi: ,, Cum convenisset sanctum, et magnum Concilium apud Niceam ,, Bitiniae statuta sunt, quae infra scripta sunt, ,, et placuit ut hae omnia mitterentur ad Episcopum ,, Romae Sylvestrum,,. E perchè niuno nuova difficoltà su queste parole omesse dal P. Quesnello nella sua Edizione dell' Opera di San Leone, ci fa sapere il celebre Pietro Coustant nella prefazione premessa al Tomo I. delle lettere dei Papi al num. 88., che esse si trovano in molti Codici antichi. Nè fu questa una semplice deferenza, o un atto di cerimonia, che praticarono con S. Silvestro, espresso col verbo *placuit*; ma fu questa la formola, con cui espressero i Padri il loro consenso; acciò spediti fossero al Pontefice i loro decreti, perchè ne ottenessero la necessaria conferma, com'è palese dalla lettera scritta dal Concilio Romano dell' anno 484. ai preti, e agli Archimandriti di Costantinopoli, e della Bitinia in cui dicesi: ,, Trecenti decem et octo Sancti Patres apud Niceam ,, congregati confirmationem rerum ad auctoritatem ,, Sanctae Romanae Ecclesiae detulerunt ,,. Il P. Labbè Tom. II. Conc. col. 58. rapporta una lettera sinodale del Concilio Niceno estratta da un antico manoscritto di Colonia, e resa pubblica dal Surio, in cui

i trecento diciotto Padri pregano istantemente il Romano Pontefice a confermare tutto ciò, che era stato fatto da loro: *quidquid autem constituimus in Concilio Niceno precamur vestri oris consortio, firmetur*. Questa lettera, che trovasi parimente fra quelle della collezione di Cresconio, pare che fosse unita agli atti del Concilio, che inviarono al Papa.

Ciò che fecero i Padri del Concilio Niceno con il Pontefice S. Silvestro, fatto lo avevano prima di loro i Padri del Concilio di Arles, e il fecero in seguito con Giulio I. quelli del Concilio di Sardica, e con S. Leone il grande il Concilio Ecumenico di Calcedonia, come rilevasi dalla lettera di Anatolio, che è fra quelle di S. Leone la XIII. cap. 4., *gestorum vim omnem, et confirmationem Leoni Pontifici reservarunt*. E quello che è più rimarchevole, lo stesso Concilio di Costanza, che *nell' Azion IV.* (in quel tempo cioè, in cui era incerto quale dei tre Pretendenti fosse il vero Pontefice) aveva stabilito: ,, Che chiunque di qualunque autorità fornito, anche ,, Papale, doveva essere al Concilio soggetto per la ,, estinzione dello Scisma: ,, quando poi fu eletto e riconosciuto per vero e legittimo Successore di Pietro Martino V., lo pregò prima di sciogliersi di confermare i suoi Atti; il che egli fece in ordine a quelle cose soltanto, che riguardan la Fede, come leggesi negli Atti della Sess. 45.: ,, Quibus sic ,, factis Sanctissimus Dominus noster Papa dixit res- ,, pondendo ad praedicta, quod omnia, et singula ,, determinata, conclusa, et decreta in materiis Fi- ,, dei per praesens Concilium conciliariter, tenere, ,, et inviolabiliter observari volebat, et numquam ,, contraire quoquo modo: ipsaque sic conciliariter ,, facta approbat, et ratificat, et non aliter, neque ,, alio modo ,,. Con questa conferma chiesta, ed ottenuta dal Papa ha prevenute il Concilio due gran-

di questioni, che si sono poscia agitate con tanto impegno. 1. Si è riconosciuto inferiore al Papa, perchè niun Superiore chiede all' inferiore la conferma degli Atti suoi, ma questo a quello: 2. diede a conoscere in qual senso intendere si dovessero le parole della Sessione IV., in cui leggesi: ,, Generale hoc ipsum Concilium legitime in Spiritu ,, Sancto congregatum pro extirpatione praesentis ,, schismatis potestatem a Christo immediate habet, ,, cui quilibet cujuscumque status, vel dignitatis, ,, etiamsi papalis, existens obedire tenetur in his, ,, quae pertinent ad Fidem, et extirpationem dicti ,, schismatis ,,. Fu questa una disposizione provvisoria presa dal Sinodo pel tempo dello Scisma, quasi dir volesse, che essendo ignoto quale dei tre Pretendenti fosse il vero, e legittimo Papa, questo, chiunque si fosse, dovea sottomettersi alle disposizioni del Sinodo pel bene della Chiesa, e della Fede, che in quel tempo era impugnata da suoi nemici. Non parla adunque del vero Papa, e come tale riconosciuto dalla Chiesa; nè poteva parlarne in quelle circostanze, perchè niuno ve n' era. Chiunque leggerà senza spirito di partito la suddetta Azion IV. del Sinodo di Costanza, vedrà senza dubbio, che il contesto, le espressioni, le circostanze non permettono altro significato delle parole surriferite fuori di quello indicato; e resto sorpreso che i Difensori delle quattro famose proposizioni del Clero Gallicano facciano tanta forza sopra di esse, che bene intese vengono anzi a conchiudere tutto il contrario da quel che vogliono. Onde fu censurata a ragione la proposizione che è la XXIX. fra le condannate dal Papa Alessandro VIII., in cui si dice esser *frivola e vana, e tante volte già combattuta l'asserzione dell' autorità del Papa sopra i Concilj, e della sua infallibilità nello stabilire le questioni di Fede*. E

quello, che è più rimarchevole questa condanna uscì l' anno 1690., e vuol dire solo ott' anni dopo la famosa dichiarazione del 1682., nè si sa che il numero maggiore dei Vescovi abbia mai riclamato contro la condanna del Papa; che anche nella sentenza degli Avversarj, dopo un secolo e più, dee riguardarsi come passata in giudicato. E questo basti per quel che riguarda la necessaria conferma del Romano Pontefice in ordine alle dottrine dagli altri Vescovi stabilite, acciò abbiano vigore presso i Fedeli, e una vera autorità di obbligarli a conformarvi la Fede loro, e i loro costumi.

Per quello poi, che riguarda l' unanime consenso degli altri Vescovi per rendere irreformabili le dogmatiche decisioni del Papa, oltre le autorità di S. Celestino, e di S. Leone, che vi ho di sopra riferite, i quali non permisero, che si mettessero in dubbio le loro dottrine ne' Concilj di Efeso, e di Calcedonia, può servire di regola ciò, che avvenne nel Concilio tenuto da Pietro cogli altri Apostoli sull' osservanza delle Cerimonie legali. Il sacro Testo ci fa sapere, che mentre si stava facendo una grande ricerca: *cum autem magna conquisitio fieret*, Pietro senza aver prima raccolti i voti, dirò così, e inteso i sentimenti degli altri Apostoli, si levò d' improvviso e cominciò a parlare: *Surgens Petrus dixit ad eos: Viri fratres etc.* Proferita da lui la sentenza tacquero tutti: *tacuit omnis multitudo*; nè è mai venuto in capo a veruno, che gli Apostoli in quel Concilio non abbiano operato da Vescovi, perchè non proferirono in quella controversia il loro sentimento, dopo ch' era stata decisa dal loro Capo. Che se pure alcuni di essi a parlare incominciano, due cioè Barnaba e Paolo, il fanno per narrare i prodigj, che il Signore operati aveva per mezzo loro sopra i Gentili; e l'altro cioè Giacomo

lo fa per dimostrare che le parole di Pietro eran conformi a quanto predetto avevano i Profeti. Dopo di che gli Apostoli tutti, e gli altri Fedeli pronti si mostrano ad eseguire, e a far eseguire la sentenza pronunziata da Pietro. Tale è l'esempio, che lasciarono gli Apostoli a'lor Successori, e agli altri Cristiani, cioè di ascoltare in silenzio le decisioni del loro Capo, dopo che avrà fatte quelle ricerche, e quell'esame, che esige la qualità della causa, che prende a decidere; e quindi intimarle alla lor greggia, e corroborarle eziandìo colle scritture e co' Padri per renderle adattate al loro intendimento. Ma non saprei scusarli da un vero mancamento, se pretendessero di metterle in dubbio, riceverle, o rivocarle come a lor piace. Non è lecito a Tribunali inferiori del secolo di mettere in dubbio o rivocar le sentenze de' Tribunali superiori: e sarà lecito nella Chiesa di Dio? Sarà lecito ad un Vescovo particolare di farsi Giudice della sentenza proferita dal Capo di tutto l'Episcopato? Sarebbe un pervertire l'ordine stabilito da Cristo nella sua Chiesa. Egli non impose agli Apostoli, e in essi a' lor Successori di confermar Pietro e i suoi Successori nella Fede; nè disse d'aver pregato per essi il divin Padre a questo fine; ma diede al solo Pietro questa incombenza, e per lui pregò, acciò non venisse meno la sua Fede, e potesse confermare in essa i Vescovi suoi fratelli. Costoro che ricusano di sottomettersi alle decisioni del Papa, facendole dipendere dal loro consenso, pretendono di sottomettere il Papa medesimo al loro giudizio; e pure non sono sempre nè i più illuminati, nè i più esenti dalle umane passioni.

Conchiuderò col Cardinal di Noailles, il quale spiegando la mente del Clero di Francia sulla accettazione della Costituzione: *Vineam Domini Sabaoth*,

così scriveva al Papa Clemente undecimo l' anno 1711. ,, Il Clero (*a*) allorchè disse : *che le Costituzioni de' Sommi Pontefici dal Corpo de' Vescovi accettate obbligano tutta la Chiesa* , non intese che ,, fosse necessaria cotesta accettazione solenne , perchè aver si dovessero da tutti i Cattolici , come ,, la regola di credere , e di parlare . . . . . ma ,, stimò ben fatto di abbattere le ultime trincee de' ,, Giansenisti , e chiuder loro ogni scampo in questi paesi con un principio da lor medesimi conceduto . . . . . Non si arrogò il Clero il diritto ,, di sottomettere al suo giudizio le Bolle Pontificie ,, . Ne' medesimi sentimenti si espresse il Clero di Francia ne' Comizj dell' anno 1720. , e si protestò di non pretendere alcun diritto di erigersi in giudice delle dogmatiche Costituzioni dei Papi (*b*).

Che se non avevano un tal diritto i Vescovi della Francia , lo avrete voi , lo avranno i vostri compagni di erigervi in giudici della dogmatica Costituzione di Pio VI. fino a chiamarla *un ammasso di sofismi , di supposizioni arbitrarie , e assurde* (pag. 4.) , e a par-

(*a*) Cum Clerus dixit : Constitutiones summorum Pontificum a corpore Episcoporum acceptatas totam Ecclesiam obbligare ; mens ejus non fuit necessariam esse hujusmodi acceptationis solemnitatem ad hoc ut illae tamquam regula credendi , et loquendi a Catholicis omnibus haberi debeant . . . . sed ultima Jansenistarum munimenta convellere , et ipsis omne effugium in nostris partibus , principio ab ipsis concesso , intercludere opere pretium esse duxit . . . . Non sibi arrogavit Clerus , ut Bullas Pontificias examini suo judicandas subjiceret .

Vid. nova Episcop. monumenta *adversus Constitutionalium Haeresim* . Edit. II. *Augustae Vindelicorum apud Nicolaum Doll.* 1801. pag. 56.

(*b*) Vid. Comit. Cler. Gallic. ann. 1720. nella sua esposizione della Costituzione di Clemente XI.

lar di essa in maniera, che parlereste forse con più rispetto dell'Alcorano, e delle opere di Lutero? Ma lasciato questo da parte.

VI.

Non avrete, io credo, la menoma difficoltà di accordarmi dover esservi nella Chiesa un Supremo Giudice inappellabile delle controversie di morale, e di Fede. La zizania che vanno tutto dì seminandovi i suoi nemici, l'empie massime libertine, che indi ne nascono, gli errori, che si sostengono con molto impegno, i dubbj medesimi, e le contese, che si agitano tra' Fedeli, il rendono necessario. Senza di questo non potrebbe sussistere a lungo l'unità della Chiesa, la quale esige principalmente la professione di una dottrina medesima, e de' medesimi Sacramenti: siccome senza una suprema autorità pronta a sciogliere le controversie, e a sedar le discordie de' Cittadini non potrebbe sussistere la Repubblica, o il Regno.

E' vero, che vi ha nella Chiesa la parola di Dio contenuta nelle Scritture, e nei Padri; siccome vi sono nella Repubblica, o nel Regno le leggi, e i decreti de' Principi: ma come questi per se non bastano al governo de' Popoli, ma vi è necessario un Tribunale, che invigili sull'osservanza di essi, e ne faccia conoscere il vero senso; così non bastano le scritture, e i Padri della Chiesa, che sono il Codice delle sue leggi, e della sua Fede; ma vi è necessario un Tribunale superiore, o sia la viva voce di un Giudice, il quale ne penetri il vero senso, e a tutti lo intìmi i veri Cristiani. La parola di Dio è quella lucerna luminosissima levata in alto nella sua Chiesa, affinchè chiunque vi entra cammini sicuro allo splendore della sua luce: ma questa luce non è adattata agli occhj, e all'intendimen-

to di tutti, come dice S. Pietro (Ep. 2. cap. 3.): *in quibus sunt quaedam difficilia intellectu*; vi è necessaria una particolare assistenza, che Iddio non sempre concede a tutti, ma concede sempre a' Romani Pontefici qualora espor devono il vero senso delle Scritture, e parlare dalla lor Cattedra come Dottori di tutta la Chiesa. I Protestanti, che si diedero a credere di poterne conoscere da se medesimi il vero senso, confermarono col fatto le parole, che sieguono di S. Pietro: *Quae indocti et instabiles depravant, sicut et caeteras scripturas ad suam ipsorum perditionem*. Lo spirito di menzogna, che è il Padre dell' eresie, e degli scismi, si è introdotto nella lor mente, e gli ha strascinati in mille errori. E' adunque necessaria nella Chiesa *la viva voce* di un Giudice, che addìti il vero senso delle scritture, ove uomini instabili, e indotti si studiano di depravarle, e faccia conoscere la vera dottrina della salute in mezzo ai dubbj, ed alle difficoltà, che talor si sollevano per oscurarla.

Ma siccome vi furono in ogni tempo, e vi sono di continuo degli uomini amanti di novità, e acciecati dalle loro passioni, che non cessano di eccitar nuovi dubbj, e spargere nuovi errori: così è necessario che siavi di *continuo cotesto Giudice*, che faccia sentir la sua voce per darne avviso a' Fedeli, acciò ingannar non si lascino dalle dottrine loro perniciose, e maligne. Se è ciò necessario nelle Repubbliche, e nei Regni per conservarvi la felicità, e la pace; tanto più dee esserlo nella Repubblica stabilita da Gesù Cristo, quanto è più perfetto l' Autore, ed è più sublime il fine, a cui l' ha destinata. Ma questo non basta. Questa voce, che ci determina la regola di operare, e di credere, dev' esser *universale*, o sia deve poter estendersi a tutto il corpo mistico di Gesù Cristo, ed essere da tutti ascoltata. Altrimenti non

sarebbero animati da un solo spirito, nè avrebbero un solo spirito, e un solo Battesimo, se tutte le membra costrette non fossero a uniformarsi alla stessa regola di morale, e di Fede.

Indi ne siegue, che questa regola deve essere *infallibile*, perchè interessa la salute delle anime; nè solo esige l' esterna profession della fede, ma l' interiore altresì, che porta seco una totale sommissione dell' intelletto, il quale è pronto a rinunziare per essa a tutte le esteriori apparenze dei sensi, quando sia necessario, come, e. c., nell' Eucaristico Sagramento. La sua *infallibilità* dev' essere fondata sopra una particolare assistenza dello Spirito Santo, perchè niun uomo ha diritto, che altri si arrendano alle sue cognizioni, e a' suoi lumi. Non è che Iddio che possa esiger dall' uomo di prestar fede a suoi detti senza esitare; poichè egli solo è così saggio, che non può ingannarsi, e così santo, che non può ingannarci.

Finalmente cotesta regola, o decisione, o giudizio, che più piacciavi d' appellarlo, dev' essere *inappellabile*, e *perentorio*. Senza di questo Cristo Signor nostro avrebbe abbandonata la Chiesa alle più gravi dissensioni, se non vi avesse stabilita una suprema Autorità, che potesse far argine a tutti gli sforzi dell'Inferno, che sono la persecuzione, e l' errore. Infatti se non fosse *perentorio* il suo giudizio, ma vi fosse luogo all' appello, o ad un Tribunale superiore, che eretto non fosse continuamente nella Chiesa di Dio, in quel frattempo l' Eresia, e lo Scisma squarciar potrebbero impunemente il suo seno, e sedurre una gran parte de' figlj suoi.

E' adunque necessario, che siavi nella Chiesa un Tribunale, il cui giudizio sia una *viva*, *stabile*, *universale*, *infallibile*, *perentoria* regola delle azioni, e della Fede de' veri Cristiani. Ma questa regola *viva*, *stabile &c.* non può dedursi dal giudizio de' Vescovi

pel Mondo tutto dispersi. Non già che l' unanime loro consenso in materia di morale, e di Fede non sia una regola certa, ed infallibile fondata sulla promessa di Gesù Cristo: *ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem Saeculi*. Ma 1. perchè tutti, e ciascun Vescovo potesse essere vero Giudice delle cause di morale, e di Fede, che nascono tuttodì nella Chiesa, bisognerebbe che fossero portate al suo Tribunale, che ne esaminasse le ragioni contraddittorie dell' opposta sentenza, e che fosse in istato di giudicarne: ma questo non si è fatto giammai, nè è possibile a farsi parlando naturalmente. E quando ciò avvenisse: 2. perchè il loro giudizio fosse una regola infallibile, e certa de' costumi, e di Fede, sarebbe necessario, che tutti, o quasi tutti convenissero in un medesimo sentimento, e in una stessa sentenza. E quand' anche vi convenissero: 3. sarebbe necessario per risaperlo, che alcuni di essi, tutti raccogliesse i loro voti, e i loro sentimenti, e giudicasse se convengano o no fra di loro, e il giudicasse in una maniera infallibile, e sicura. Ma il Signore non ha promessa ad alcun Vescovo particolare la sua assistenza così; che non s' inganni ne' suoi giudizj. Oltredichè niuno di essi può estendere la sua giurisdizione oltre i confini assegnatigli nella Chiesa di Dio, nè può per conseguenza obbligar gli altri Vescovi a prestar fede alle sue decisioni, e a suoi lumi. In somma è affatto irragionevole e insussistente, che formar si possa dall' unanime consenso dei Vescovi pel Mondo tutto dispersi un giudizio stabile, e certo di quegli errori, che spesso sollevansi nella Chiesa.

Una regola meno fallibile esser potrebbero le decisioni de' Concilj o Provinciali, o Nazionali; e infatti molti Eretici, ed Eresie da loro furono condannate. Ma per se soli nè gli uni, nè gli altri han forza alcuna fuori della Provincia, o del Regno; e

d' altra parte non contengono un numero sufficiente di Vescovi, i quali possano costituire quell' unanime consenso dell' Episcopato, che abbia a servire di regola a tutta la moltitudine de' Credenti.

Il solo Concilio ecumenico convocato, e confermato dal Papa sarebbe quel Tribunale, le cui decisioni esser possono quella regola *viva*, *universale*, *infallibile*, *perentoria*, di cui parlato abbiamo finora. Ei rappresenta tutta la Chiesa, ed è quella Specola pastorale comune a tutti i Vescovi, come scriveva al Papa Bonifacio Sant' Agostino (lib. 1. cap. 1. contra duas Epist. Pelagianorum), e in cui in un posto più ragguardevole, e più sublime assiso vedesi il Romano Pontefice, *quamvis ipse in eo emineas celsiore fastigio*. Quindi fu sempre grandissima la loro autorità nella Chiesa, e in essi trattaronsi le maggiori questioni, e furono combattuti gli errori più perniciosi, ed estinte le più fatali Eresie. Ma la rarità de' Concilj medesimi, e la difficoltà di adunare i Vescovi dalle più rimote parti del Mondo, toglie a questo Tribunale una qualità necessaria, come è quella di esser sempre presente, e pronto a decidere le questioni che nascono tutto giorno. Sono ormai due Secoli e mezzo, che si è tenuto il Concilio generale di Trento, e in questo frattempo si sono accesi tanti partiti; si sono agitate tante questioni, e sparsi così pestiferi errori, che forse non vi sarebbe più Chiesa, se si fosse dovuto aspettare da un nuovo generale Concilio il rimedio, e la decisione della Causa, e la condanna delle Eresie, e degli errori, che tentavano di atterrare, e distruggere la vera Chiesa di Gesù Cristo.

VII.

Resta adunque, che sia Giudice colui, che presiede a tutta la Chiesa, come dice San Tommaso (2. 2. quaest. 1. Art. 10.) *Judicet ille, qui toti Ecclesiae*

praeest; e che le sue decisioni, e i suoi giudizj sieno quella regola data dal Signore alla Chiesa *viva* per opporla allo spirito privato, e alla presunzione degli uomini, da cui derivano tutti gli errori: *stabile*, e sempre presente; perchè vi è sempre nella Cattedra di S. Pietro, chi giudica in nome suo; e a tutti quelli, che le ricercano, rende le opportune risposte in materia di costumi, e di Fede come scrive a' Padri del Concilio di Milevi S. Innocenzo I.: *scientes quod per omnes provincias de Apostolico fonte petentibus responsa semper emanant*. *Infallibile* per la preghiera, con cui Gesù Cristo ha ottenuto a S. Pietro, e in esso alla sua Cattedra l' indefettibilità nella Fede. Onde in essa anche i cattivi costretti sono a parlar bene, e le sue definizioni, sono definizioni di Dio fatte pel ministero del Papa, come veduto abbiamo con S. Leone, e con S. Agostino. Quindi S. Bernardo nella sua lettera 190. al Pontefice Innocenzo II. scriveva essere necessario, che si riportino al suo apostolato i pericoli, e gli scandali, che si sollevano nella Chiesa di Dio, e quelli principalmente, che alla Fede appartengono; ,, poichè è ben giusto, che ivi singolarmente ,, risarciti ne vengano i danni, ove la Fede non può ,, venir meno, e alla cui Sede soltanto fu detto una volta: ho pregato per te, acciò non venga meno la tua ,, Fede: dignum namque arbitror ibi potissimum resarciri damna fidei, ubi non possit Fides sentire ,, defectum. Cui, non alteri, dictum est aliquando: *Ego rogavi pro te, ut non deficiat fides tua*: ,, ,, dunque, prosiegue il Santo, si esige inoltre dal Successore di Pietro anche ciò, che soggiunge: *& tu* ,, *aliquando conversus confirma fratres tuos*. In ciò tu fai ,, senza dubbio le veci di Pietro, di cui occupi la Cattedra, se confermi colle tue ammonizioni nella fede i ,, cuori dubbj, e irresoluti, e schiacci colla tua autorità i nemici, o corrompitori di essa ,,. Potea spiegar-

si più chiaramente su questo punto? Egli non dice solo, ma prova colle parole di Gesù Cristo, che a Pietro, e a' suoi Successori appartiene il magistero nelle cause di Fede in ordine a tutti i Cristiani, e un tal magistero, in cui non possa soffrirne alcun pregiudizio la Fede: *in quo non possit fides sentire defectum*. Il che potrebbe soffrire certamente, se fosse possibile, che il Romano Pontefice s' ingannasse, allor che parla dalla Cattedra dell' unità.

Ma poichè le suddette parole del Redentore assicurano a Pietro, e ai suoi Successori l' infallibilità de' giudizj, che usciranno dalla lor Sede, e intese che sieno a dovere, tutto va a cadere per sempre il vostro sistema, sia pregio dell' opera l' esaminarle minutamente. Narra adunque S. Luca (cap. XXII.) che trovandosi un giorno il Redentore co' suoi Apostoli, rivolto a Pietro così prese a parlargli: Simone Simone: ecco Satana, che venne in cerca di voi per crivellarvi siccome il grano: *Simon Simon: ecce Satanas expetivit vos, ut cribraret sicut triticum*. L' enfasi con cui comincia, e la ripetizione del nome, fa conoscere abbastanza che sono dirette a lui solo le sue parole. E benchè parlando de' pericoli, e delle tentazioni, che sovrastavano, lo confonda con gli altri Apostoli, e faccia uso del numero plurale, *expetivit vos*, non prosiegue nello stesso numero a dire: *ego autem rogavi pro vobis, ut non deficiat fides vestra*: io ho pregato per voi, perchè non venga meno la vostra fede, come avrebbe fatto, se pregato avesse per tutti; ma torna subito al numero singolare, ed usa tutte quelle espressioni, le quali indicar possono, che parlava a lui solo, e per lui solo pregato aveva il divin Padre a preferenza degli altri Apostoli.

Ora sotto tre diversi aspetti può considerarsi San Pietro, cioè 1. come persona privata: 2. come rappresentante tutta la Chiesa: 3. come Principe degli

Apostoli suoi fratelli, e Capo dell' Apostolico ministero: Siccome tre sono le cose, che osservar si devono nelle parole di Cristo: 1. la tentazione comune a tutti, a cui dovean essere soggetti, e questa tentazione come rilevasi dal contesto era per essere intorno alla fede: 2. la preghiera fatta da Cristo al divin Padre, perchè non venga meno la fede di Pietro: 3. l' obbligo, che gli impone di confermar nella fede i suoi fratelli. Le parole: *et tu aliquando conversus*, non hanno relazione al discorso, che per indicare sempre più, che ivi si parla del solo Pietro, e che le parole, e la preghiera del Redentore riguardavano un tempo a venire, e non dovevano aver un pieno effetto se non allora, che Pietro ravveduto si fosse del suo peccato, che il Signor gli predice con quelle parole, siccome glielo predisse di nuovo con quelle: *antequam Gallus &c.*

Gesù Cristo adunque promette a S. Pietro l' indefettibilità nella Fede, e gliela promette nell' atto, che gli comanda di confermare in essa i suoi fratelli, ch' eran per esser tentati. Dunque l' indefettibilità della Fede è il mezzo, che gli assicura il Signore, perchè possa adempire come conviene l' impiego, di cui l' incarica. Infatti non potrebbe confermare nella Fede i suoi fratelli, se fosse possibile ch' ei s' ingannasse. Ma la preghiera fatta per Pietro al divin Padre, non lo riguarda come privato: in tal caso non avrebbe avuta da Gesù Cristo alcuna particolare incombenza, la quale non convenisse egualmente a ciascuno de' suoi fratelli; perchè ciascuno di essi in virtù del precetto della correzione fraterna era tenuto a confermar nella Fede i fratelli, se veduto avesse, che vacillavano in essa. Non lo riguarda come rappresentante tutta la Chiesa, quando dir non si voglia, che la Chiesa confermi se medesima nella Fede: il che ripugna. Gli compete adunque come a Principe

degli Apostoli, o Capo dell' Apostolico ministero, e gli conviene per quel tempo, che dovrà confermar nella Fede i suoi fratelli. Ma tutto ciò che appartiene a Pietro come Principe degli Apostoli, e Capo della Chiesa, è passato da Pietro a' suoi Successori; poichè l' uffizio o l' impiego passa negli altri co' mezzi necessarj per eseguirlo. Dunque la preghiera fatta dal Signore per Pietro, e la consecutiva indefettibilità nella Fede è passata da Pietro a' suoi Successori, e vi è passata per quel tempo soltanto, che dovranno confermare gli altri Vescovi nella Fede, e val quanto dire, che dovranno decidere in nome di Pietro le questioni, che nascono intorno alla Fede.

E' questo a mio credere l' unico vero senso proprio e naturale del discorso tenuto da Cristo con Pietro alla presenza degli altri Apostoli; e resto sorpreso, che veduto non l' abbiano, o voluto vedere gli Autori della famosa dichiarazione del Clero. Posto questo principio vanno a cadere da se le tre ultime proposizioni, che da essi furono stabilite. Anche l' Autore, benchè dottissimo, che ne ha voluto intraprendere la difesa, va studiandosi di dare alle parole di Cristo tutt' altro senso da quel, che hanno (part. II. lib. XV. cap. 3.). E pure se aggiunte avesse alle parole di San Leone ch' egli cita al cap. 4. quelle, che sieguono, veduto avrebbe sicuramente, che il senso, che sono venuto esponendo finora, non è altro, che quello dello stesso Santo Padre, e Dottor della Chiesa. Imperciocchè dopo aver detto spiegando il testo evangelico, di cui parliamo: „ commune erat omnibus Apostolis periculum de tentatione formidinis, et divinae protectionis auxilio pariter indigebant; quoniam Diabolus omnes exagitare, omnes cupiebat elidere, et tamen specialis a Domino Petri cura suscipitur, et pro fide Petri proprie supplicatur, tamquam aliorum status cer-

,, tior sit futurus, si mens Principis victa non fue-
,, rit; : ,, aggiunge le seguenti, che non dovevano omettersi, e che meritano tutta la vostra attenzione: ,, In Petro ergo omnium fortitudo munitur,
,, et divinae gratiae ita ordinatur auxilium, ut fir-
,, mitas, quae per Christum Petro tribuitur, per
,, Petrum Apostolis conferatur ,, (serm. IV. alias III. De Natali suae Assumpt.). In Pietro adunque munita viene, e assicurata la fortezza di tutti, e l'ajuto della grazia divina è ordinato in maniera, che la fermezza data da Cristo a San Pietro, sia per mezzo di Pietro agli altri Apostoli conferita. Dal che ne siegue, che le dogmatiche decisioni de' Pontefici devon essere infallibili, poichè non può conferire altrui la stabilità nella Fede, chiunque in quel momento non l' ha per se stesso. Fu adunque (permettete, che'l dica), una insolenza la vostra, e quella de' vostri Compagni l'inveire con tanta bile contro di Pio VI., e della dogmatica sua Costituzione *Auctorem &c.*

Ma le dogmatiche decisioni de' Pontefici non sono solamente una regola *viva*, *continua*, *infallibile*, ma ancora *Universale*, e vuol dire, che si estende a tutta la Chiesa il dovere di seguitarla. Il titolo di Vescovo de' Vescovi attribuito al Papa, e messo in ridicolo da Tertulliano (*a*) divenuto già montanista, fa vedere, che non è di una data recente, ma ch' era in uso fino da primi Secoli, e che forse avuto aveva la sua origine dagli Apostoli secondo la nota regola di Sant' Agostino. Questo titolo di Vescovo de' Vescovi attribuito al Papa da tutta l'antichità Cristiana gli fu confermato con una solenne definizione della

(*a*) Lib. de pudic. cap. I. Audio edictum esse propositum, et quidem peremptorium, Pontifex scilicet maximus, Episcopus Episcoporum dicit: ego et Moechiae, et fornicationis delicta poenitentia functis dimitto.

Chiesa nel IV. Concilio Generale di Laterano al cap. V., in cui si riconosce nel Papa la potestà *ordinaria* su tutte le altre Chiese, e per conseguenza su tutti gli altri Vescovi del Mondo; e questo non per alcuna umana, o canonica istituzione, come avviene negli altri Vescovi, ma per sovrana immediata disposizione del Cielo: ,, Romanam Ecclesiam, quae disponente Do-
,, mino super omnes alias ordinariae potestatis obti-
,, net principatum, utpote Mater universorum Chri-
,, stifidelium, et Magistra ,,. Onde il chiarissimo Monsignor Bossuet nel Sermone tenuto in Novembre l'anno 1681. agli altri Vescovi suoi colleghi sull'uni-
,, tà della Chiesa, dice: ,, Si è a Pietro, che fu ordina-
,, to.... di pascere, e governar tutto, e gli agnel-
,, li, e le pecore, e i piccoli, e le madri, e i pasto-
,, ri medesimi.,, Pastori rapporto ai popoli, *Pecore* a riguardo *di Pietro*, e per conseguenza de' suoi Successori; il che è conforme alla dottrina di San Bernardo nel lib. II. de consideratione cap. 8., che io trascrivo, e cito tanto più volontieri, quanto è maggiore l' abuso, che voi, e i vostri Socj ne fate contro il Papa. Egli adunque parlando della dignità del Pontefice, e della eccellenza del suo potere, scrive così: ,, Vediamo adunque con più diligenza chi
,, sei, cioè qual personaggio tu rappresenti nella Chie-
,, sa di Dio. Chi sei? Il gran Sacerdote, il Pontefice
,, sommo, il principe dei Vescovi, l' erede degli Apo-
,, stoli; per primato Abele; pel governo Noè; pel
,, patriarcato Abramo; per l'autorità Mosè; pe' giudi-
,, zj Samuele; per la podestà Pietro; per l' unzione
,, Cristo. Tu, cui date furono le chiavi, e commesse
,, le pecore. Sono anche gli altri e Portinai del Cielo,
,, e Pastor della Greggia; ma tu 'l sei con gloria tan-
,, to maggiore, quanto è diverso il nome che ne hai
,, ereditato. Ciascuno di essi ha il suo Gregge parti-
,, colare assegnatogli: a te tutti furono raccomandati.

,, Un solo Gregge a un sol Pastore. Nè sol delle pe-
,, core, ma di tutti eziandìo i Pastori tu solo il Pa-
,, store. Cerchi come lo provo? Dalle parole del Si-
,, gnore. Imperciocchè a chi mai non dico dei Vesco-
,, vi, ma ne pur degli Apostoli così assolutamente, e
,, senza distinzione commesse furono le pecore? se mi
,, ami o Pietro pasci le mie Pecore. Quali? I Popoli
,, di questa o quella Città, o Provincia o Regno? Le
,, mie Pecore ei dice. Chi non vede non averne deter-
,, minata alcuna, ma assegnate tutte? Nulla si eccet-
,, tua, ove non distinguesi nulla. Dunque a tenore de'
,, sacri Canoni gli altri chiamati furono a parte della
,, sollecitudine pastorale; tu nella pienezza della pode-
,, stà. L'altrui potere è circoscritto da certi limiti; il
,, tuo si estende anche a quelli, che 'l ricevettero so-
,, pra degli altri. Forse che non puoi chiudere al Ve-
,, scovo il Cielo, ove ve ne sia il motivo, e deporlo
,, dal Vescovato, ed abbandonarlo in potere di Satana?
,, Sta dunque immobile il tuo privilegio. ,,

Quindi il suddetto Concilio generale di Laterano nell'atto che rinova gli antichi privilegj delle quattro Sedi Patriarcali, e accorda a loro Prelati la facoltà di conferire a' suffraganei il pallio, ch'è il compimento della pastoral podestà (dopo che l'avranno ricevuto dal Papa eglino stessi, prestato il giuramento di fedeltà, e di ubbidienza) vuole che ricevano essi da lor suffraganei per se la canonica professione, e la promessa di ubbidienza per la Chiesa di Roma.

,, Postquam eorum Antistites a Rom. Pontifice rece-
,, perint pallium .... praestito sibi fidelitatis jura-
,, mento, licenter et ipsi suis Suffraganeis pallium
,, largiantur, recipientes pro se professionem Cano-
,, nicam, et pro Ecclesia Romana sponsionem obe-
,, dientiae ab eisdem. ,,

Infatti il Papa è il solo, in cui anche i Greci nella professione di fede fatta nel concilio generale di

Lione l' anno 1274. riconoscono il Primato, e il Principato in tutta la Chiesa; il solo che sia dato da Dio Primate, e Dottore universale di tutti i fedeli; il solo che nella sua creazione riceva col Vescovato il governo di tutta la Greggia di Gesù Cristo; il solo, a cui competa di gius divino un tal governo, mentre agli altri Vescovi assegnata ne viene una parte non per diritto divino, ma ecclesiastico, non per bocca di Gesù Cristo, ma per destinazione dell' ecclesiastica Gerarchia, senza di cui non può far uso della podestà ordinaria sopra la Greggia. Per questo la Teologica facoltà di Parigi condannò come eretica, e scismatica la dottrina del Vescovo di Spalatro Marc' Antonio de Dominis, il quale asseriva: 1. che ciascun Vescovo è di gius divino universale; 2. che non è stata istituita da Cristo *immediate* la Monarchia nella Chiesa, 3. che è falso, che l' unità della Chiesa Cattolica consiste nell' unità di un visibile Reggitore. Anzi la stessa Assemblea del Clero dell' anno 1681. dopo aver detto che il Papa è il Capo di tutta la Chiesa, e il centro dell' unità, e ha sopra gli stessi Vescovi il Primato di autorità, e di giurisdizione conferitogli da Gesù Cristo, conchiude, che chiunque dissentisse da questa verità, sarebbe non solo Scismatico, ma Eretico parimente: *Qui ab hac veritate dissentiret Schismaticus, immo haereticus esset.*

Finalmente le dogmatiche decisioni de' Pontefici non sono solamente una regola *viva*, *infallibile*, *universale*, ma ancor *perentoria*, perchè nelle controversie di morale, e di fede, che interessano la salute non vi sia luogo a sempre nuovi riclami; e perchè mentre si differisce il giudizio, e l' ultima decisione della Causa non crescano le dissensioni, e i disordini. Abbiamo di già veduto col Pontefice Gelasio, che non era permesso dai Canoni di appellare dal giudizio

del Papa ; e S. Bernardo nella sua lettera 212. non riconosce altro Tribunale superiore fuori di quello di Gesù Cristo . Ma è decisivo su questo punto il celebre detto di S. Agostino , il quale predicando a Cartagine nel 417. , e parlando degli errori de' Pelagiani disse ; ch' erano stati trasmessi all' Apostolica Sede gli atti di due Concilj , e che indi venuti ne erano i rescritti : *jam enim duo Concilia missa sunt ad Apostolicam Sedem* : ecco i Concilj che riconoscono ne' loro giudizj un Tribunale superiore , ed è quello del Papa : *inde etiam rescripta venerunt* : ecco la decisione del Papa sul giudizio de' Concilj . Dopo di questo non dice , che per finire perentoriamente la Causa , vi restava ancora il giudizio di un Concilio Ecumenico , ma dice che la causa è finita , e brama solo che abbia fine l' errore : *causa finita est* ; *utinam aliquando finiatur error* : con che viene il Santo a riconoscere nella decisione del Papa quella regola infallibile , e perentoria , di cui parliamo . E benchè anche il Papa San Zosimo dopo la decisione d' Innocenzo sia stato costretto d' armare colla sua famosa *Trattoria* la destra di tutti i Vescovi , con cui troncare la Pelagiana eresia , che pullulava per ogni luogo ; non ne siegue però , che non fosse veramente finita la Causa per lo Rescritto dato da S. Innocenzo ai due Concilj dell' Africa . La medesima fu finita per lo Rescritto di Santo Innocenzo I. ; perche tutti anche gli Eretici sottomettere si dovevano al suo giudizio ; e fu nuovamente condannato l' errore per la *Trattoria* di Zosimo , quando , costretto dall' ostinazione degli Eretici , ne intraprese di nuovo il giudizio , e ne spedì a tutti i Vescovi la sentenza . Sopra di che conviene osservare , 1. ; che Sant' Agostino non disse finita la Causa , perchè i Pelagiani appellato avevano al Papa , come vorrebbe Febronio ; ma perchè il Giudice non riconosceva altro Giudice Superiore .

Dell' appello de' Pelagiani nè Sant' Agostino, nè il Papa non ne parlan neppure: 2. San Zosimo non esaminò più il punto del Dogma di già deciso, ma il fatto personale, cioè se Pelagio insegnasse o no quegli errori, di cui cercava scolparsi: 3. il Concilio Efesino ha condannata di nuovo l' eresia di Pelagio, come han fatto i Concilj posteriori l' Eresie d'Arrio, di Nestorio, d' Eutiche; ma non ha di nuovo sottomessa ad esame la Causa dopo il Rescritto d' Innocenzo, per cui detto aveva Sant' Agostino: *Causa finita est*.

Dopo una sentenza così decisiva, e sì chiara non vedo come scriver si possa nell' Apologia (part. 2. cap. 2.); ,, S. Agostino nella supposizione, che il ,, Papa S. Melchiade co' Vescovi Italiani, e France- ,, si, che con lui tennero il Concilio Romano nell' ,, anno 313. avessero mal giudicato, riconosce, che ,, restava a Donatisti il diritto di portar la Causa a ,, un pieno Concilio di tutta la Chiesa: ecce putemus ,, illos Episcopos etc. ,, Se Sant' Agostino non riconosceva questo diritto ne' Pelagiani, com' è evidente dal suo discorso, potea riconoscerlo ne' Donatisti? Io sono persuaso, che se l' Autore dell' Apologia leggerà con mente quieta, ed animo tranquillo la citata lettera di S. Agostino resterà convinto, che ivi anzi il Santo riconosce per perentoria la Sentenza del Papa, chiamandola *ultima*, e che per conseguenza non ne ammette un altra dopo di lei: ,, et tamen ipsius B. ,, Melchiadis ultima est prolata Sententia quam in- ,, nocens, quam integra, quam provida, atque pa- ,, cifica ,, (Epist. 43. num. 16.). Onde parlando di questa medesima sentenza S. Ottato Milevitano scriveva, che per la sentenza del Papa Melchiade era ultimato il giudizio, e chiuso a Donatisti l' appello: *Melchiadis sententia judicium clausum est*.

In quello poi, ch' egli dice: *ecce putemus illos Episcopos, qui Romæ judicarunt non bonos judices fuisse*, non vuol dire, che i Cattolici potesser mettere in dubbio la sentenza del Papa, che ha chiamata *ultima*, *innocente*, *pacifica*: ma parla nel senso de' Donatisti, che riconoscere non volevano il giudizio dei Vescovi uniti al Papa; e allora va bene la supposizione che fa, cioè, che supposto che non fossero buoni giudici quelli, che l' Imperatore avea spediti a Roma pregato da loro, vi rimanevano i Vescovi tutti raunati a Concilio, e così veniva a toglier loro la scusa di essere separati da tutta la Chiesa. Le parole, che precedono, e quelle che seguono il testo allegato lo dimostrano chiaramente. Ecco come scrive Sant' Agostino al c. 7. ,, Ma poichè conobber dal ,, fatto, che il Mondo tutto era in comunione con ,, Ceciliano, e a lui, e non a quello, che avevano ,, sceleratamente ordinato si spedivano dalle Chiese ,, trasmarine le lettere comunicatorie, vergognaron- ,, si di tacer sempre, poichè poteva loro obbiettar- ,, si, perchè soffrissero, che la Chiesa tutta senza ,, saperlo fosse in comunione coi condannati, e per- ,, chè eglino si fossero recisi da tutto il Mondo in- ,, nocente; poichè permettevano tacendo, che nin- ,, no comunicasse col Vescovo, che ordinato aveano ,, pe' Cartaginesi, elessero di trattare fraudolente- ,, mente contro Ceciliano la Causa presso le Chiese ,, trasmarine: *elegerunt, sicut dicitur, ad duas agere* ,, *Causam etc.*, pronti all' uno, e all' altro; così che ,, se loro riuscisse di convincerlo con qualche frode ,, di un falso delitto, fossero pienamente soddisfatte ,, le brame loro; se poi non riuscisse, starebbero ,, fermi nella loro perversità, e non pertanto avuto ,, avrebbero che ridire, cioè di aver avuti cattivi ,, giudici, che è la voce di tutti i cattivi litiganti ,, anche allora, che furono dalla manifestissima ve-

,, rità superati : quasi che loro dir non si potesse ,
,, e dire giustissimamente : *ecce putemus etc.* Fingia-
,, mo che i Vescovi , i quali giudicarono in Roma stati
,, non sieno buoni Giudici , vi restava ancora il ple-
,, nario Concilio di tutta la Chiesa , ove anche cogli
,, stessi Giudici poteva essere agitata la Causa ; e se
,, fossero stati convinti d' aver giudicato malamente ,
,, sarebbero annullate le loro sentenze ,, . Fin quì
Sant' Agostino . Nè fa di mestieri di alcuna riflessio-
ne per dimostrarvi che quando disse : *ecce putemus non bonos fuisse judices etc.* parlava nel senso de' Do-
natisti , i quali non ammettevano alcuna infallibile
autorità non solo nel Romano Pontefice , ma neppur
ne' Concilj . Quello che viene appresso è ancora più
convincente ; poichè non solo dice , che non era ne-
cessario il Concilio di tutta la Chiesa dopo la senten-
za del Papa : ma aggiunge , che l' Imperatore non
pertanto avea loro accordato il Concilio di Arles per
togliere ad essi ogni scusa , e raffrenare una sì gran-
de temerità .

,, Ma (*siegue il Santo*) ciò che fecer di poi è
,, chiaro abbastanza dalle lettere dell' Imperatore .
,, Imperocchè ardirono di accusare i Vescovi Giu-
,, dici ecclesiastici di tanta Autorità (*dal cui giu-*
,, *dizio era palese l' innocenza di Cecilliano , e la loro*
,, *malvagità*) non agli altri loro Colleghi , ma all'
,, Imperatore , perchè avessero errato nel loro giu-
,, dizio . L' Imperatore assegnò loro un altro giu-
,, dizio in Arles , cioè d' altri Vescovi : *non quia*
,, *jam necesse erat* , non perchè fosse necessario , ma
,, cedendo alla loro perversità , e volendo raffrena-
,, re per ogni modo una tanta impudenza ,, . Ed ec-
co in qual senso si deve intendere la supposizione
fatta di sopra dal Santo : ,, non quia jam necesse
,, erat , sed eorum perversitatibus cedens , et omni-
,, mode cupiens tantam impudentiam cohibere ,, .

Non fa bisogno di ulteriori riflessioni. Il Santo si difende abbastanza da se medesimo dall' accusa di non aver riconosciuta nella decisione del Papa la sentenza ultima, e definitiva, e non soggetta alla revision de' Concilj. Voi peraltro potete leggere ciò che siegue, e vi troverete dei gran motivi di meditazione per voi, e pe' vostri compagni. Narra egli come i Donatisti dal giudizio del Papa appellarono all' Imperatore; ma questo non ardì di sottomettere al suo il giudizio, che fatto erasi in Roma, e in vece vi destinò altri Vescovi, non perchè fosse necessario dopo la sentenza del Papa, ma per togliere a quegli Scismatici ogni pretesto. Ma anche da questi appellarono di nuovo a lui; e se egli assunse la cognizione della Causa, lo fece con animo di dimandarne a que' Prelati il perdono: *eis ipse cessit, ut de illa causa post Episcopos judicaret, a Sanctis Antistitibus veniam petiturus*. Dobbiamo pertanto riconoscere nelle dogmatiche decisioni del Papa quella regola *viva, stabile, infallibile, universale, perentoria* di morale e di fede, che è necessaria nella Chiesa per estinguere gli errori, e sciogliere i dubbj che vi nascono alla giornata; e come dice San Cirillo citato da San Tommaso nel suo secondo Opuscolo degli errori dei Greci, dobbiamo unirci al Capo nostro il Romano Pontefice, e a tutti appartiene il ricevere da lui ciò che hassi a credere, e ritenere: *debemus nos Capiti nostro Romano Pontifici adhaerere, et ad omnes pertinet ab eo quid credendum, ac tenendum est, accipere*.

Ma se ella è così; saranno adunque, voi dite affatto inutili i Sinodi, e diocesani, e provinciali, ed ecumenici. Nò; non è questo che io dico: sono anzi utilissimi; e la Chiesa ne riportò in ogni tempo i maggiori vantaggi; ma non sono quel rimedio, che è necessario per provvedere ai quotidiani bisogni del popol di Dio, e difenderlo dalle altrui dottrine scanda-

lose, e malvagie. Onde S. Agostino (*lib. IV. ad Bonifac. cap. ult.*) dice: ,, Qual bisogno vi era di ran-
,, nare un Concilio per condannare una dottrina co-
,, sì evidentemente perniciosa, come se ninna eresìa
,, fosse stata giammai condannata senza l' adunazione
,, di un Sinodo? Sappiamo al contrario, che raris-
,, sime furono le eresie per la condanna delle qua-
,, li sia stato necessario di adunarlo, e sono incom-
,, parabilmente assai più quelle, che ove si ritro-
,, varono, ivi meritarono di essere condannate, e
,, indi si sparse a tutta la terra l' avviso, affinchè
,, potessero evitarle .... Ma l' orgoglio di costoro
,, (parla de' Pelagiani appellanti) vuole aver la
,, gloria, che si raduni per essi un Concilio dall'
,, Oriente, e dall' Occidente; e sedurre non po-
,, tendo il Mondo Cattolico, si studiano di mo-
,, lestarlo. In vece dopo il giudizio regolare e ba-
,, stevole, che è stato pronunziato, bisogna che i
,, Pastori si applichino ad opprimere i lupi. ,,

VIII.

San Cipriano che si mostrò così fermo nella sua opinione contro di Stefano Romano Pontefice, pure non assegna altra origine all' Eresie, e allo Scisma che dal non riguardare le decisioni dei Papi come la regola data da Cristo alla sua Chiesa in materia di Fede. Ecco come egli scrive nella sua lettera a Cornelio Romano Pontefice: ,, L' Eresie, e gli
,, Scismi non nacquero altronde, che dal non ubbi-
,, dirsi al Sacerdote di Dio, e dal non pensarsi,
,, che siavi nella Chiesa un Sacerdote, e un Giudi-
,, ce temporaneo in vece di Cristo. Imperciocchè
,, se a questo, secondo i divini insegnamenti, ub-
,, bidissero tutti i fratelli, niuno moverebbe alcuna
,, cosa contro il Collegio de' Sacerdoti, niuno dopo
,, il giudizio divino, dopo il voto del popolo ardirebbe di

,, farsi giudice non più del Vescovo, ma di Dio;
,, ninno romperebbe col dissidio l' unità della Chiesa
,, di Dio; ninno troppo compiacente a se stesso, e
,, gonfio di se medesimo fabbricherebbe fuori di essa
,, nuove eresie: *neque enim aliunde haereses exortae sunt, aut nata sunt Schismata, quam inde, quod Sacerdoti Dei non obtemperatur, nec unus in ecclesia ad tempus Sacerdos, et ad tempus Judex vice Christi cogitatur.* E perchè ninno creda, che sotto nome di Chiesa s'intenda una Chiesa particolare, e sotto nome di Sacerdote, e di Giudice il proprio Vescovo, aggiunge: *cui si secundum Magisteria divina obtemperaret universa fraternitas*: il che non può convenire che al Romano Pontefice, siccome non può convenire che alla Chiesa universale ciò, che siegue a dir dello Scisma: *nemo dissidio unitatis Christi Ecclesiam scinderet, nemo sibi placens, ac tumens seorsum foris haeresim novam cuderet*. Tutto questo riceve un maggior lume da ciò, che dice nel Tratt. *de Unitate Ecclesiae*: *Qui Cathedram Petri, super quam aedificata est Ecclesia, deserit, in Ecclesia se esse confidit?* Nè certamente avrebbe potuto con verità asserirlo, se non fosse stato persuaso, che in materia di fede non era lecito d' allontanarsi dalle decisioni del Papa; e se non avesse riguardato il suo giudizio, come il giudizio di Dio. Il che mi fa credere, ch' ei riguardasse la questione della validità del Battesimo dagli Eretici conferito come un affare di semplice disciplina, in cui fosse lecito a ciascun Vescovo di seguire il costume, e la disciplina della sua Chiesa. Infatti San Stefano non gli opponeva che la sola consuetudine, come dice S. Agostino: *sola consuetudo opponebatur volentibus inducere novitatem* (*Aug. lib. V. de Bap.*). Ma per non uscire fuor di sentiero, per quel che riguarda la questione tra S. Cipriano, e S. Stefano Romano Pontefice,

io vi rimetto al P. Natale Alessandro (*Histor. Eccl. Tom. III. Dis. IV Art. IV.*)

Non è punto diverso da quello di Cipriano il sentimento di S. Girolamo, che, nella controversia suscitatasi in Antiochia sulle tre *Ipostasi*, così scriveva a S. Damaso Pontefice Romano: ,, Freme da un lato ,, l' Ariana eresia dalle potenze del Secolo sostenu- ,, ta, dall' altro la Chiesa di Antiochia divisa in tre ,, partiti, vuole che io mi dichiari. Io mi difendo ,, con dire: Chiunque è unito alla Cattedra di S. ,, Pietro, è mio. Melezio, Vitale, e Paolino tutti ,, dicono esser con voi. Potrei crederlo se un solo ,, di essi il dicesse; ma o due di loro mentiscono, ,, o tutti tre ,, (Epist. 16.) E Teodoreto nella sua lettera a S. Leone ci avvisa: che se un Paolo predicatore della verità si portò a S. Pietro, perchè fosse da lui spedita, e sciolta la questione, che agitavasi in Antiochia tra Cristiani, *se osservar dovessero, o no la legge mosaica*, tanto più noi, che siam piccioli ricorriamo all' Apostolica Sede per averne l' opportuno rimedio a nostri mali, giacchè a voi si appartiene di dar sentenza su d' ogni cosa: *siquidem vobis convenit in omnibus rebus sententiam ferre*. Ma non fa d' uopo di molte autorità dopo quella di S. Innocenzo I. in cui ci assicura del sentimento, e della pratica de' primi quattro Secoli della Chiesa. La Storia stessa ne dà un sicurissimo argomento nella condanna di tante eresìe, per cui radunati furono assai pochi Concilj, come abbiamo di già osservato con S. Agostino, ma ovunque si sollevava l' errore s' univano i Vescovi per condannarlo, e ne davano avviso a' Successori di Pietro, che ne assumevano la cognizione, e il giudizio, e il loro giudizio serviva di regola a tutta la Chiesa; il che non sarebbe potuto avvenire, se ascoltata non avessero nella loro voce la voce di Dio, e nel giudizio del Papa, il giudizio di Pietro,

che vive ancora, e presiede nella sua Cattedra, e somministra a quei, che la cercano, la verità della Fede, come scriveva ad Eutiche S. Pier Crisologo. Quindi ne vennero quelle famose espressioni de' Concilj ecumenici di Calcedonia, e di Efeso: *Pietro ha parlato per mezzo di Leone* = *Pietro ha parlato per mezzo di Agatone* = *Leone ci presiedeva a Calcedonia come il capo presiede a suoi membri* = *I Santi Canoni, e le lettere del N. S. Padre, e conservo Celestino ci hanno costretti a pronunziare questa sentenza*. Riconoscevano adunque nella lettera del Romano Pontefice S. Celestino una regola indeclinabile e certa, che costretti sentivansi a seguitare nella pronunzia delle loro sentenze contro Nestorio.

Forse più che le voci de' Concilj, e de' Padri sarà opportuno per voi di udir quelle de' nemici maggiori dell' infallibilità del Pontefice: ed ecco come le riferisce nella sua *Famigliare Istruzione ec.* l' Ab. de Saint Pierre: = Rimontate di Secolo in Secolo, e vedrete nella Chiesa di Francia, e in tutti gli Autori i più attaccati alle sue libertà, i principj medesimi, e i medesimi sentimenti. Una delle proprietà della Chiesa (*dice il Card. Cusano lib. I. de Concord. cap.* 24.) ,, è di avere una Cattedra principale, ed ,, è quella di Pietro, che si è conservata senza mac- ,, chia, e deve durare immancabilmente fino alla fi- ,, ne de' Secoli ,,. E il Cardinal Pietro d' Ailly asserisce, che dee decidere inappellabilmente i punti, che riguardan la fede, perchè la fede della primaria Sede non può venir meno giammai. Il chiarissimo Monsig. Bossuet nel suo Sermone recitato nell' apertura dell' assemblea: ,, La Chiesa Romana, dice, ,, istruita da Pietro, e da suoi Successori non co- ,, nosce alcuna Eresìa . . . . così la Chiesa di Ro- ,, ma è *sempre* Vergine, e la sua fede è *sempre* la ,, fede di tutta la Chiesa. Vi si crede *sempre* quello,

,, che si è creduto , ed è Pietro ne' suoi Successori ,, il fondamento di tutti i Fedeli ,, = . Prima di passar oltre permettetemi una piccola riflessione : Mettete a confronto quello che dice il Bossuet in questo Sermone , che è veramente suo , con quello che gli si fa dire della infallibilità de' Pontefici , o della Chiesa di Roma nell' opera troppo famosa : *Defensio declarationis etc.* cioè , che sebbene possano cadere in errore non permetterà il Signore che vi rimangano lungamente ; e poi ditemi ; se non v'è tutto il motivo di credere , che o non sia sua detta Opera , o sia stata in qualche luogo adulterata . Io non voglio oppormi all' altrui sentimento ; ma pare che un Opera di tanta importanza per le opinioni francesi non dovesse tenersi occulta per tanti anni , se trovata si fosse alla sua morte quale ora l' abbiamo . Le Opere postume , che l' Autore non ha potuto riconoscere per sue , portano se non altro il sospetto di non pochi lineamenti dell' altrui mano . E' vero che ha sottoscritta egli pure la dichiarazione del 1682. ; ma non sarebbe il primo che avesse poi rivocata la sua sottoscrizione , come han fatto i Vescovi eletti , che si eran trovati nell' Assemblea colla loro lettera al Papa Innocenzo XII.

Torniamo in sentiere , e i primi che ci si presentano a dimostrare , che le decisioni del Papa sono la regola data da Cristo alla sua Chiesa nelle questioni di fede e di morale , sono il Senato , e l' Università di Parigi . Il primo così parlava per bocca del chiarissimo Losellier al Re Lodovico XI. l' anno : 1460. = Si protesta la Curia , o Sire , che per niuna di quelle cose , che è per dire in appresso intende di derogare all' eccellenza , alla santità , alla dignità , all' onore , e alla autorità della S. Sede Apostolica ; ma di prestarle per lo contrario la riverenza , l' ubbidienza , l' onore , che de-

vono al Supremo Pastore della Chiesa tutti i buoni fedeli Cattolici; protestandosi inoltre che se mai detto avesse, o fatto qualche cosa, che di correzione abbisogni, vuole sottomettere tutto questo alle determinazioni della Santa Apostolica Romana Chiesa, la quale non può errare: „ protestantes „ insuper si quid dictum factumve a se fuerit, quod „ correctione egeat, istud totum velle se omnino „ Ecclesiae Sanctae Apostolicae, et Romanae deter- „ minationi subijcere, quae errare non potest „ ⊐.

Non è dissimile la maniera con cui perorò alla presenza del Papa Clemente VII. a nome dell' Università di Parigi il celebre Pietro d' Ailly. „ Quest' è la fe- „ de, Beatissimo Padre, che appresa abbiamo nella „ Cattolica Chiesa, in cui se esposto abbiamo qual- „ che cosa con minor dottrina o cautela di quella, „ che conveniva, dimandiamo, che sia emendata da „ Voi, che avete la fede, e la Sede di Pietro. Im- „ perciocchè non c' è ignoto, ma teniamo per fer- „ mo e senza alcun dubbio, che la Santa Sede Apo- „ stolica è quella Cattedra di San Pietro, su di cui „ è fondata la Chiesa.... della qual Sede in perso- „ na di Pietro, che vi sedette, sta scritto: in vero „ ho pregato per te, acciò non venga meno la tua „ fede. Questa adunque si è quella, a cui singolar- „ mente appartiene l' ultima decisione della fede, „ l' approvazione delle Cattoliche verità, la condan- „ na delle Eresìe: „ *Hæc est igitur ad quam determinatio fidei, et approbatio veritatis catholicae, & haereticae impietatis detestatio maxime pertinet.*

Così parlavano il Senato, e l' università di Parigi prima che uomini orgogliosi, ed inquieti incominciassero a intorbidare co' loro errori quella nobilissima parte della Chiesa Cattolica, e ad accendere la face della discordia fra il Sacerdozio, e l' Impero. Contuttociò anche il Launojo vinto dallo splendore della

verità nella sua lettera ad Antonio Varillac adotta il detto di Leone IX., il quale diceva della Chiesa di Roma: essere stata così efficace la preghiera di Gesù Cristo per Pietro, che non è mancata finora, nè è per mancare in avvenire la sua Fede. Vengono dietro al Launojo il Niccole, e il Du-pin, che non furono senza dubbio i più devoti dell' infallibilità de' Pontefici. Il primo ebbe a dire, che sebbene il Papa fosse caduto in qualche errore relativo alla fede, non ne seguirebbe per questo, che la Chiesa di Roma potesse divenire eretica, come quella di Costantinopoli, e di Alessandria. Nò: Iddio non permetterà mai, che la Santa Sede, o la Chiesa di Roma cada in alcun errore, che le faccia perdere la fede, e la faccia troncare dalla comunione della Chiesa. E la ragione si è, che dovendo la Chiesa avere un capo, e non potendo averne altro, che la Sede, e la Chiesa di Roma, ch' è il centro dell'unità; indi ne siegue, che la Santa Sede *non sarà mai in istato da non poter essere riconosciuta per Capo*. L'altro cioè il Du-pin al cap. 2. della *Dissert. V.* sull'antica Disciplina della Chiesa asserisce: *essere necessario, che la Chiesa di Roma sussista per sempre*. Che più? Lo stesso Quesnello così ragiona dell' infallibilità della Chiesa. Siccome la Chiesa Romana è stata fondata da due principali Apostoli, egli è certo al dir di S. Ireneo, il quale riporta la tradizione delle Chiese originarie e matrici dell' Oriente, che tutta la Chiesa dee convenire con quella di Roma nella dottrina di fede; e che per l' eccellenza, l'autorità, e la grandezza della sua origine è al di sopra delle altre tutte: *ad quam Romanam Ecclesiam propter potentiorem principalitatem necesse est omnem convenire ecclesiam*: ella è senza dubbio la principale delle Chiese matrici, e originarie della fede fondata dagli Apostoli, onde i ruscelli derivano della Fede,

e i semi della vera dottrina nelle altre Chiese: *a quibus traducem fidei, & semina doctrinae caeterae exinde mutuatae sunt, & quotidie mutuantur, ut Ecclesiae fiant* (*Tertull. de Praescript. cap.* 20.) Ed ecco, che lo stesso Quesnello all' autorità inerendo di Tertulliano, e di Sant' Ireneo assicura, che la Santa Sede, o la Chiesa di Roma è la Madre, e la Matrice delle altre, le quali ricevon da lei i rigagnoli della fede, e i semi della vera dottrina, che è necessaria per avere i diritti, e 'l nome di Chiese, Gli stessi Vescovi radunati a Parigi nel 1682. benchè non abbiano voluto riconoscere per infallibile il Romano Pontefice, hanno però confessato: che nella Maestà della Santa Sede Apostolica l' unità si conserva, e viene in essa annunziata la fede. Ciò stando, io ragiono così. Secondo la dottrina del gran Bossuet, dei Cardinali di Cusa, e d' Ailly, di Niccole (*a*), di Du-pin, di Quesnello, e dei Vescovi dell' Assemblea del 1682., la Chiesa di Roma non può venir meno nella sua fede, nè insegnare l' errore: ma la dottrina contenuta nel Breve *super soliditate*, e nella Bolla *Auctorem fidei*, è la dottrina della Chiesa attuale di Roma: dunque la dottrina, che in essa s' insegna per riguardo alla fede è la vera dottrina di Gesù Cristo, nè può essere sospetta di errore. Dunque le lettere con cui avete preso a difendere la contraria dottrina, e a combattere il Breve, e la Bolla sono erronee, non che sospette di errore. Che tale sia la dottrina della Chiesa attuale di Roma, intendendo con questo nome il suo Pastore colle principali sue membra, come l' intendevano S. Cipriano, e S. Ber-

(*a*) Nel citare, che ho fatto, l' autorità del Niccole, del Du-pin, e degli altri Dottori francesi, non ho inteso di approvar tutto ciò, ch' essi dicono coerentemente alle particolari opinioni gallicane, ma quello soltanto, che ha relazione col mio argomento.

nardo, è questo un fatto, su di cui non può cadere alcun dubbio, e potete chiarirvene con tutta facilità. Il dire, che questa Chiesa è attualmente in errore, ma non permetterà il Signore che vi rimanga; oltrecchè non si accorda colle espressioni del Bossuet, e degli altri Dottori francesi, che ho riferiti dà luogo alla dimanda: A chi dunque sono unite ora le altre Chiese, se nol sono a quella di Roma, e al visibile loro Capo? Giacchè non possono sussistere, che per la unione col centro, su cui è fondata la Chiesa. Disingannatevi adunque, e rinunciando allo spirito di partito, riconoscete nelle dogmatiche definizioni del Papa la regola data da Cristo alla sua Chiesa, e dite ancor voi col Clero Gallicano raunato a Melun nell' anno 1570.: ,, Noi crediamo ,, ciò, che crede e professa la Santa Chiesa di Roma: ,, che è la Maestra, la Colonna, il sostegno della ,, verità; poichè ogn' altra Chiesa dev' essere a lei ,, unita a motivo del suo Primato. ,,

I X.

E' questa la legittima conseguenza di quanto detto abbiamo finora. Se è necessario un Tribunale nella Chiesa, il cui giudizio sia una regola *viva*, *stabile*, *infallibile*, *universale*, *perentoria* per decidere le controversie che nascono alla giornata in materia di costumi, e di fede; se questo Tribunale non può essere che quello del Romano Pontefice pe' gravissimi inconvenienti che ne verrebbero, se riportarsi dovesse a tutti i Vescovi pel Mondo dispersi, o anche radunati a Concilio un tal giudizio; se il solo Romano Pontefice in virtù del Primato, che lo rende il Pastor de' Pastori, e gli dà una podestà ordinaria su tutte le Chiese, e il diritto di reggerle, e di governarle, può estendere a tutta la terra le pastorali sue cure; se tutta l' antichità ha

sempre riguardati i suoi Rescritti come una regola indeclinabile e certa, da cui non era lecito dipartirsi in materia di fede, e di morale; se la dottrina, che definisce nelle dogmatiche sue Costituzioni, è la dottrina della sua Chiesa, che non può essere soggetta ad errore, perchè è la base, e il centro dell' unità, la colonna e il sostegno della verità, la maestra delle altre Chiese, le quali non son sicure di camminar rettamente nella via della fede, se non camminano sopra i sentieri, che loro addita la Chiesa di Roma, e val quanto dire se non si uniformano alla dottrina di lei, giusta l' espressione di S. Ireneo; se in somma il solo Romano Pontefice è costretto a parlar bene quando parla da quella Cattedra, in cui pose Iddio la dottrina della salute, ne siegue necessariamente che le dogmatiche Costituzioni del Papa nè devono, nè possono esser soggette all' esame, e alla revisione d' alcuno. Non ogni Rescritto però, nè ogni Costituzione Pontificia può chiamarsi dogmatica; ma quelle soltanto che hanno per oggetto le dottrine di fede, o di morale, e in cui il Romano Pontefice non parla come privato, o espone qualche sua particolare opinione, ma parla come maestro, e dottore di tutta la Chiesa.

Anche *i Vescovi* (Apol. P. II. pag. 40.) ,, son maestri de' fedeli, e giudici delle controversie, che riguardano la fede: non agiscono però come Maestri quando non insegnano, nè come Giudici quando non pronunziano il loro sentimento; nè pertanto come Vescovi quando sopra i dogmi controversi guardano il silenzio.

E' vero, che non agiscono come Vescovi radunati a Concilio dal Papa, e che fanno un sol Tribunale con lui, e giudicano se le verità controverse appartengono o nò al deposito della fede; benchè non sia d' alcun vigore il loro giudizio senza la ratifica, o la

conferma del Papa, il quale decide, che la dottrina da lor definita è conforme a quella della sua Chiesa: ma agiscono come Vescovi, a cui si appartiene di ricevere il deposito della fede, e custodirlo gelosamente da ogni attentato di novità, e di perversa dottrina. Sono Maestri de' Fedeli alla loro cura affidati, son giudici delle Controversie, che riguardan la fede, pria che vengan decise da una autorità superiore alla loro; ma sono maestri, e giudici soggetti ad errore, e che non estendono oltre i limiti delle loro Chiese i loro giudizj, e il loro magistero. Sono Maestri, e giudici delle loro pecore; ma tutto questo non gli autorizza a farsi giudici, e maestri del loro Capo, e Pastore. Agiscono come Maestri quando insegnano dalle loro Cattedre le verità della fede: e agiscono come giudici quando pronunziano il loro sentimento sopra i dogmi controversi insieme agli altri Vescovi ne' Concilj generali. Ma dirovvi ancora di più, che agiscono e come Dottori, e come Maestri, epperò come Vescovi anche allora, che sopra i dogmi controversi guardano il silenzio, e che per conseguenza non può esser vero ciò che dice alla pag. 28., che *l'unanimità dei Vescovi acciò sia autorevole dev' essere unanimità non di silenzio, ma d' insegnamento*. Niuno infatti può negar, che gli Apostoli nel Concilio di Gerosolima agito abbiano come maestri, e giudici delle controversie, che riguardan la fede, epperò come Vescovi, allorchè suscitatasi in Antiochia fra i nuovi Cristiani la questione sull' osservanza delle cerimonie legali fu portata al loro giudizio. Ma udita appena la decisione di Pietro, detto da San Girolamo *principe* di quel Decreto, cioè, *Legem post evangelium non esse servandam*, che tutti ammutolirono *Tacuit omnis multitudo*, e tutti anche quelli di contrario parere uniformarono in silenzio a quello di Pietro il lor sentimen-

to *Tacuit autem omnis multitudo, et in sententiam ejus Jacobus Apostolus, & omnes simul Presbyteri transierunt*. (Hyeron. Ep. 89. ad August.) Quindi gli stessi Scrittori francesi i più impegnati a difendere la necessità del consenso dei Vescovi, perchè sieno irreformabili le dogmatiche Costituzioni del Papa, non esigono altro consenso fuori di quello, che si esprime tacendo. Non ne citerò, che due soli, ma tali, che escludono ogni sospetto di parzialità per il Papa, l' Abate di S. Cirano, e Quesnello.

Il primo sotto il nome *di Pietro Aurelio* nella difesa della Censura del Clero Gallicano dell' anno 1681. così scrive alla p. 127. del Tom. I. ,, Nè non possono ,, non esser vere le parole dell'Apostolo, in cui dice: ,, che non solo degni sono di morte que', che fanno ,, queste cose, ma coloro inoltre, che vi acconsento- ,, no: e allora vi acconsentono, che non accorrono sol- ,, leciti in soccorso della verità pubblicamente angustia- ,, ta, ed oppressa coloro, che il devono, e che a que- ,, sto fine principalmente furon posti ne'Tribunali. Dun- ,, que mentre vi si acquietano, approvano; mentre sof- ,, frono, stabiliscono; mentre tacciono, gridano: *ergo* ,, *cum quiescunt, probant; cum patiuntur, decernunt; cum* ,, *tacent, clamant*. ,, L'altro si esprime ancora più chiaramente nel lib. della tradizione della Chiesa Romana, in cui dice = Il silenzio de' Vescovi, quand' anche non vi fosse cosa alcuna di più, deve fare le veci di un generale Consenso, il quale, conginnto al giudizio della S. Sede, forma una decisione, che non è permesso di non abbracciare = (*a*).

Cristo Signor nostro che ben vedeva le infinite dissensioni, la confusione, il disordine, e i mali gravissimi,

(*a*) Le Silence des Eveques quand il n'y auroit rien de plus, doit tenir lièu d' un consentement general le quel societ an jugement de la S. Siege forme une decision. qu' il n'est pas permis de ne pas suivre: Tomo III. pag. 330.

che nati sarebbero nella Chiesa da una tanta moltitudine di Tribunali, e di Giudici, non solo ha stabilito una Chiesa, la cui Sede servisse di regola all' altre tutte; ma ha stabilito in essa un Tribunale, in cui ha voluto presiedere egli stesso, e da cui non permette, che partano se non parole di vita, e di verità. Quindi non si legge, che alcun Vescovo particolare abbia ardito di alzar la voce contro del Papa, e che tutta la Chiesa abbia riguardato come autorevole, ed accettato il giudizio portato contro di lui, o delle sue decisioni. La causa è finita, diceva a' suoi Uditori S. Agostino, poichè venne dal Romano Pontefice la sentenza. Fino a quel punto era lecito ai Vescovi e radunati a Concilio, e dispersi pel mondo di proferire il loro sentimento sulla dottrina, o sull' eresia di Pelagio; ma dopo il Rescritto di S. Innocenzo non fu più lecito di pensare o giudicare altrimenti da quello, ch' egli aveva definito.

Da tutto questo è palese non esser vero ciò, che disse l' Apologista (pag. 41.), *che l' assenso dato dai Vescovi alle decisioni Pontificie allora soltanto non si può più ritrattare quando è di tutto il corpo episcopale, cioè di tutti quasi i Vescovi del Mondo Cattolico, come lo dice S. Leone il Magno del consenso dato dai Vescovi nel Concilio Ecumenico di Calcedonia alla celebre sua Decretale diretta al Santo Vescovo Flaviano di Costantinopoli: Quae nostro prius ministerio (Dominus) definierat, universae fraternitatis irretractabili firmavit assensu.*

Quando Santo Agostino diceva al suo popolo dopo i Rescritti di Roma, che la causa era finita, e che per conseguenza non era più lecito il trattarla di nuovo, non solo non aspettò il consenso di tutto il Corpo Episcopale, o sia di tutti quasi i Vescovi del mondo Cattolico, ma non aspettò neppur quello dei Vescovi di tutta l' Africa, i quali non erano allora me-

no di cinquecento, quando al contrario non eran che settanta in circa que' del Concilio di Cartagine, e sessantuno i radunati a Milevi, e che per conseguenza non facevan tra tutti neppure un terzo di quelli dell' Africa solamente.

Nè in questo è punto diversa la dottrina di S. Leone nella sua lettera a Teodoreto. Dice è vero, che Iddio confermò col consenso irretrattabile di tutta la fraternità quello che aveva già definito per mezzo suo; ma non dice, che l' assenso irretrattabile del Concilio ecumenico confermi anche i giudizj della prima Sede, come vorrebbe fargli dire in una sua postilla il P. Quesnello, della cui edizione si è servito l'Autore dell' Apologia. Molto meno egli dice, che quando non vi concorra il consenso di tutta la Fraternita, o di tutto il Corpo Episcopale, possa il giudizio del Papa, che è quello di Dio, essere ritrattato. E non poteva nè meno dirlo, dopo che si era dichiarato di non volere che si mettesse neppure in dubbio, o si movesse questione sulla dottrina da lui espressa nella sua lettera a Flaviano. Eccovi l' intero testo della lettera di S. Leone: ,, unde gloriamur in Domi-
,, no cum Propheta canentes: Adjutorium nostrum
,, in nomine Domini, qui fecit coelum, et terram,
,, qui nullum nos in nostris fratribus detrimentum
,, sustinere permisit, sed quae nostro prius ministe-
,, rio definierat, universae fraternitatis irretractabili
,, firmavit assensu, ut vere a se prodiisse ostende-
,, ret, quod prius a prima omnium Sede formatum
,, totius Christiani Orbis judicium recepisset, ut in
,, hoc quoque Capiti membra concordent. ,, Dal che si vede, che l' essere irretrattabili o no i giudizj del Papa non l'hanno dal consenso universale de' Vescovi, ma dall' essere definizioni, che fa il Signore per mezzo suo: *quae nostro prius ministerio Dominus definierat*: siccome l' essere o nò irrevocabile il con-

senso dei Vescovi non dipende dal minore o maggior numero di essi, ma dall' essere conformi i loro giudizj a quello della primaria Sede, affinchè le membra tutte del corpo sieno al Capo loro concordi. Quindi qualora i Giudici dimandarono a' Padri di Calcedonia una nuova definizione su gli errori di Eutiche, Cecropio Vescovo, e con esso i Padri tutti risposero (Action.II.) *Emerserunt quae ad Eutichem pertinebant, & super iis forma data est a Sanctissimo Archiepiscopo Romanae Urbis, & sequimur eum, & epistolae omnes subscripsimus. Reverendissimi Episcopi clamaverunt; ita omnes dicimus: sufficiunt quae exposita sunt: alteram expositionem non licet fieri* (pag. 1167.)

Giacchè l' argomento mi ha portato a parlarvi del Concilio ecumenico di Calcedonia, fate meco un picciolo riflesso. Seicento erano i Vescovi (*a*) raunati secondo S. Leone, e seicento trenta al dire di Liberato, e di Fozio. Non componevano adunque tutto il Corpo Episcopale, o tutti quasi i Vescovi. Più. Di questi seicento Vescovi, o seicento trenta non troviamo la sottoscrizione, che di soli 350.: dunque o gli altri si rimasero in silenzio, o almen non siam sicuri, che abbiano sottoscritto. Più ancora. Basilisco impadronitosi dell' Impero scrisse una lettera circolare contro il Concilio di Calcedonia, che fu sottoscritta da Timoteo Eluro ristabilito da lui sulla Cattedra d' Alessandria, e da Pietro Fullone sopra quella d'Antiochia: anche Anastasio di Gerusalemme la sottoscrisse; e poco meno di cinquecento altri Vescovi seguirono il loro esempio. Dopo di che io vi dimando: Se la lettera di S. Leone a Flaviano, che ha servito di regola al Concilio di Calcedonia; anzi se il

(*a*) S. Leo Ep. 102. (alias 77.) ad Episcopos Galliarum: Cum ob hoc ipsum sexcentorum fere fratrum Coepiscoporumque nostrorum Synodus congregata etc.

Concilio medesimo può dirsi accettato da tutto il Corpo Episcopale, o da tutti quasi i Vescovi, ch' eran dispersi pel Mondo? Nulla vi dico della temerità di coloro, i quali vogliono, che giudicar si debba della Canonica accettazione di una Bolla dai motivi, che mossero il Santo Padre a formarla. Lo Scrutinio del cuor degli uomini, e dei motivi, per cui si muovono ad operare, il Signore lo ha riserbato a se stesso. La Chiesa non giudica che dell' esterno. Ma fingiamo, che i motivi, che mossero il Papa a pubblicar la sua Bolla fossero perniciosi, ritorna sempre il principio di già stabilito con S. Agostino: che quando parlano dalla Cattedra dell' unità costretti sono a parlar bene anche i malvagj; poichè è di Dio ciò che dicono, e non loro.

X.

Ho detto poc' anzi con S. Cipriano, che la disubbidienza al Romano Pontefice è l' origine di tutti gli errori: E però il Concilio Lateranense IV. nell' atto di rinovare i privilegj delle quattro Sedi Patriarcali obbliga i loro Vescovi a prestare il giuramento di fedeltà, e di ubbidienza ai Romani Pontefici, e di esigere una simile ubbidienza da loro Suffraganei, a cui concedono il Pallio. Anche il Papa Pio IV. nella celebre professione di fede ha posto il seguente articolo estratto dalla Sess. XXV. del Tridentino: *Io riconosco la Santa Cattolica, e Apostolica Romana Chiesa per Madre, e Maestra di tutte le Chiese; e giuro, e prometto una vera ubbidienza al Romano Pontefice Successore del Beato Pietro Principe degli Apostoli, e Vicario di Gesù Cristo*. E questa è la professione di fede, che deve fare qualunque Cristiano, e promettere per conseguenza una vera ubbidienza al Romano Pontefice; tanto più che secondo il Catechismo di Montpellier, il quale non può essere in verun modo sospetto di Cu-

rialismo, niuno è Cattolico veramente, se non crede con sincerità tutto ciò, che nella suddetta profession si contiene. Il Papa è senza dubbio il Giudice principale della Fede, ed ha ottenuta da Cristo una plenaria autorità su tutta la Chiesa, nè può esservi ragione alcuna, che vi dispensi dall' obbligo d' ubbidirgli.

Questa medesima verità fù stabilita d' unanime consenso de' Greci, e Latini nel Concilio Ecumenico di Firenze, e inserita come articolo di fede nel decreto d' unione sottoscritto d' ambe le parti. L' esposizione latina, che ne abbiamo presso il Labbeo non è una versione dal Greco come credono alcuni, ma è quella stessa che fu scritta in latino da sei Soggetti eletti dal Sinodo, e letta in seguito dal Cardinal Giuliano alla presenza di tutti i Greci, alcuni de' quali intendevano benissimo la lingua latina, e non avrebbero per verun modo permesso, che introdotta vi fosse alcuna cosa al vero loro sentimento contraria. In essa adunque si definisce, che la S. Sede Apostolica, e'l Romano Pontefice ha il Primato in tutto il mondo, e che lo stesso Romano Pontefice è Successore di S. Pietro Principe degli Apostoli, Capo di tutta la Chiesa, Padre e Dottore di tutti i Cristiani, e che gli è stata data dal nostro Signor Gesù Cristo nella persona di Pietro una piena autorità di pascere, e reggere, e governare tutta la Chiesa, come eziandio si rileva dagli atti de' Concilj Ecumenici, e da' sacri Canoni (*a*). Per la qual cosa quella ubbidienza me-

(*a*) Item definimus Sanctam Apostolicam Sedem, et Romanum Pontificem in universum Orbem tenere Primatum, et ipsum Pontificem Rom. successorem esse B. Petri Principis Apostolorum, et verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesiae Caput, et omnium Christianorum Patrem, et Doctorem existere, et ipsi in B. Petro pascendi, regendi, et gubernandi universalem Ecclesiam a D. N. Je-

desima, che devono al Principe i Sudditi, al Capo le membra, al Padre i figlj, al Maestro i discepoli, il popolo a chi governa, la devono al Successore di Pietro il Romano Pontefice, tutti i Cristiani così Pecore, come Pastori.

L' Editore dell' Apologia contro il fu Cardinale Gerdil a far pompa della sua erudizione, ha voluto inserirvi una *nota*, in cui dice: 1., *che il Concilio tenuto in Firenze per l' unione de' Greci, non fu mai considerato per ecumenico dalla Chiesa di Francia*; e a questo risponde in mia vece uno Scrittore francese, gridando: che è falso. Egli cita a confonderlo i testimonj meno sospetti, il Bossuet, l' Habert, il Du-pin, il P. Natale Alessandro, il Catechismo di Montpellier, e oltre a molti altri il Clero di Francia, il quale nel 1653. esortò tutti i Vescovi del Regno a insegnare, che Iddio ha stabilita l' autorità del nostro Santo Padre il Papa in tutta la Chiesa, siccome insegnano i Concilj di Laterano, di Firenze, e di Trento (*De l' autoritè de Deux Puissances Tom. II. pag.* 233.) Dice in secondo luogo che il *Canone sopraccitato lungi dall' ingrandire l' autorità del Papa, la determina anzi, la misura, siccome è necessario, secondo la norma prescritta dai Canoni*; e pretende di provarlo con leggere nel Canone invece di *quemadmodum etiam*, come fu letto nel Sinodo, *juxta eum modum, qui &c.*, e colla Storia della contesa che nacque allora coi Greci. Ma il Concilio parla di quella Podestà, che diede Cristo a S. Pietro: ed è così ridicolo che abbia voluto *determinarne la misura secondo la norma prescritta dai Canoni* pria che vi fossero e Canoni e Concilj, che non merita nè pure di parlarne: e indi appunto si vede, che il Canone non

su Christo plenam potestatem traditam esse, quemadmodum etiam in gestis Oecumenicorum Conciliorum, et in Sacris Canonibus continetur.

dee leggersi diversamente da quello che leggesi nella esposizione latina, di cui narra il ch. P. M. Tommaso Maria Mamacchi d'averne veduto i sei primitivi esemplari sottoscritti dal Papa Eugenio IV. (*Pisti Alcthini Epist. Tom. I. pag.* 259), nè a questo si oppone la Storia. La differenza che nata era co' Greci riguardava il diritto, ossia i privilegj annessi al Primato del Papa; e siccome i Latini scritto avevano nel Decreto, che doveva averli secondo la determinazione delle Scritture, e dei Padri, e dicevano: *unde melius possumus habere Primatum, quam ex scriptis Sanctorum*? Questo dispiacque al Greco Imperatore, dicendo: *an si quis Sanctorum in Epistola honorat Papam, accipiet hoc pro privilegio*? ma non riguardava il modo di esercitarlo. Il primo che apparteneva al dogma fu definito col consenso de' Greci; dell'altro, che appartiene alla disciplina non ne fecero parola alcuna: onde va bene il leggere co' latini: *quemadmodum etiam, o quemadmodum etc.*; ma non va bene il leggere *juxta eum modum etc.*; altrimenti i Padri del Fiorentino pronunziando sopra un articolo de' più essenziali, che teneva disgiunti i Greci dalla Chiesa Romana e non determinando il diritto della S. Sede, nulla avrebbero effettivamente deciso. Imperciocchè non eravi alcun Greco Scismatico, che non avesse potuto sottoscrivere il Decreto d'Unione, accordando al Papa un pieno diritto di governare la Chiesa *nella maniera, che rilevasi dagli atti de' Concilj Ecumenici, o dai Sacri Canoni* (Apol. P. II. pag. 55.); riservando cioè a se stesso di spiegare la maniera, in cui intendere si dovessero e gli Atti dei Concilj e i Canoni. Null'altro vollero adunque i Padri di quel Concilio colle ultime parole del Canone, se non che asserire, che il definito da loro intorno al Papa si trovava eziandio negli atti de' Concilj, e nei Canoni.

A questa sì solenne decisione della Chiesa così Greca come Latina, mi piace aggiungere la Costituzione di un Sovrano inserita in parte nel Codice Teodosiano Tit. 24., e che trovasi intera fra le Opere di S. Leone (*della Edizione di Venezia Tom. I. pag. 642.*) In essa l' Imperatore Valentiniano III. così parla della sentenza proferita da S. Leone contro d' Ilario Vescovo d' Arles, che violati aveva i Sacri Canoni nella deposizion da lui fatta del Vescovo Celidonio, e nella ordinazione di un altro Vescovo in luogo di Projetto, che ancor viveva. ,, E' certo, egli dice, ,, che l' unico nostro presidio dal favore dipende del- ,, la Divinità, e giova moltissimo per meritarcelo la ,, fede, e la Religione Cristiana; essendo adunque ,, stabilito anche con l' autorità del Concilio il Primato ,, dell' Apostolica Sede, meritato da S. Pietro, che ,, è il Principe dell' Episcopato, ninno presuma di ,, attentar cosa alcuna d' illecito senza l' autorità di ,, questa Sede. Imperciocchè allor finalmente si avrà ,, la pace delle Chiese, se tutti riconosceran il lor ,, Reggitore. Ilario d' Arles, come sappiamo dalla ,, fedele relazione del Romano Pontefice Leone, ten- ,, tò delle cose illecite, per cui le Chiese transal- ,, pine si sono mosse a tumulto, com' è palese ,, da ciò, che avvenne recentemente. Ilario si è ,, usurpati temerariamente i giudizj, e le ordinazioni ,, de' Vescovi inconsulto il Romano Pontefice. *Ec- ,, clesiae Romanae Urbis inconsulto Pontifice, judicia si- ,, ve ordinationes Episcoporum sola temeritate usurpans, ,, invasit*; poichè altri ne rimosse senza diritto, e ,, altri ne ordinò contro il volere de' Cittadini. ,, E poichè non erano ricevuti da quelli, che non ,, gli avevano eletti, raunati avea degli armati, e ,, gli assediava come nemico, e assaliva i muri del- ,, la Città, portando per mezzo della guerra alla Se- ,, de della quiete coloro, che dovean esser predica-

,, tori della pace. Ciò commesso e contro la maestà dell' Impero, e contro la riverenza all' Apostolica Sede dovuta, e fattone d' ordine del Papa il processo proferì contro di lui la sentenza, e contro a quelli, ch' egli avea ordinato: la quale avuto avrebbe certamente il suo vigore senza alcun Imperiale decreto. Imperciocchè qual cosa non sarebbe lecita nella Chiesa a un Pontefice così grande? Ma questa cosa eccitò eziandio il nostro Editto, perchè non sia lecito nè ad Ilario, a cui la bontà, e la mansuetudine del Papa accorda ancora il titolo è 'l nome di Vescovo, nè a verun altro di frammischiarsi coll' armi negli affari ecclesiastici, e di opporsi a' comandi del Romano Pontefice; poichè con tali attentati viene ad essere violata la fedeltà, e riverenza al nostro Impero dovute. E questo fu da noi decretato per sempre, acciò non sia lecito nè a' Vescovi delle Gallie, nè ad altri di tentar cosa alcuna contro l' antica consuetudine senza l' autorità del Papa; ma e a loro, e agli altri sia in guisa di legge tutto ciò, che ha decretato, o è per decretare l' Apostolica Sede, così che qualunque Vescovo chiamato in giudizio dal Papa ricuserà di portarvisi vi sia costretto dal Moderatore della Provincia ,,.

Parlando di questo Editto l' Autore dell' Apologia (P. I. p. 119.) dice, *che S. Leone ottenne da Valentiniano III. una legge Imperiale, che porta all' eccesso la Podestà del Romano Pontefice. Vi si leggono le seguenti proposizioni, che in un Concilio di Vescovi non si sarebbero potute ascoltare senza fremere d' indignazione: Quid enim tanti Pontificis auctoritati in Ecclesias non liceret? illis omnibus (Episcopis) pro lege sit quidquid sanxit, vel sanxerit Apostolicae Sedis Auctoritas*. Primieramente non è chiaro abbastanza nè

dalla lettera di S. Leone, nè dall' Editto di Valentiniano se questo siasi mosso a farlo per istanza del Papa: ma pare piuttosto che fatto l' abbia per gli disordini che seguivano in quelle Provincie. In secondo luogo l' Imperatore non fa che esporre que' diritti, che convengono a quelli, che siedono al supremo governo degli altri; e le due proposizioni surriferite dicono assai meno di quello, che diceva S. Bernardo, e le cui parole vi riferirò in appresso; nè si è mai inteso, che alcun Vescovo fremesse d' indignazione per esse. Finalmente la santità, la dottrina, e 'l petto Apostolico di S. Leone, che gli meritarono il soprannome di Grande, lo mettono al coperto abbastanza dell' accusa, che gli vien data, d' aver voluto soggiogare con questo Editto le altre Chiese, ed estendere oltre il dovere i diritti di quella di Roma.

XI.

Ma allo spirito d' indipendenza, che è il vero spirito del partito non mancano mezzi per liberarsene. Ora sotto pretesto, che il Papa non è infallibile, nè i suoi giudizj sono irreformabili senza il consenso di tutti i Vescovi o quasi tutti, pretende di non essere tenuto ad osservarli; ora sotto quello di appello al futuro generale Concilio vuole sospenderne l' autorità; or si nasconde sotto la speciosa distinzione del diritto, e del fatto, che sebbene si voglia di una data assai antica, non è così antico l' abuso, che se ne fa; ora nell' atto stesso, che pare gli si professi la più pronta, e fedele ubbidienza, volendo che sia conforme, e regolata dai Canoni antichi, si viene a negarglisi totalmente. Ma qualunque sia la figura, ch' ei prende, è sempre lo stesso spirito di partito, spirito d' indipendenza, di singolarità, di superbia.

Primieramente non saravvi, io credo, chi negar voglia al Successore di Pietro tutti i diritti, che come a Capo visibile della Chiesa convenivano a lui. Ciò stando: io vorrei, che m'indicaste i Canoni, che regolavano l' ubbidienza dovuta a Pietro dagli altri Apostoli in un tempo, in cui non v' era, nè poteva esservi ancora Canone alcuno. I Canoni detti Apostolici ben si sa quanto sieno posteriori agli Apostoli. Forse non sono, che una Raccolta delle consuetudini introdottesi nella Chiesa a tempi loro, o piuttosto alcune regole, che gli Apostoli stessi, e Pietro principalmente stabilirono per governarla; e che ridotte poscia in iscritto portarono il titolo di Canoni Apostolici, benchè non tutto ciò, che contengono, sia venuto da loro. In secondo luogo in tanta moltitudine di Sagri Canoni, e talora fra se stessi contrarj, ove si tratta di disciplina, resterebbe a vedere quai sieno da seguirsi, e quale siane il vero senso: E in caso di controversia tra i Vescovi, e il Papa, esempligrazia sull' intelligenza di un Canone, chi abbia ad esserne il Giudice inappellabile, e supremo. Non possono esserlo i Canoni stessi, che converrebbe supporre di una chiarezza superiore ad ogni difficoltà; non la ragione, che ognuno sa quanto sia feconda di sofismi, e di errori, e troppo facile a spandere delle tenebre sulle verità più palesi; nè credo, che vogliate accordare ai Canoni un maggior privilegio di quello, che accordasi alle Scritture. E' noto abbastanza con quale impegno tutti si studino di provare con esse le false, e fallaci loro opinioni: *omnes ex eisdem Scripturis falsas, et fallaces opiniones suas conantur defendere* (S. Aug. lib. I. de Trinit. cap. V.).

Oltredichè i Canoni sono una regola muta, la quale vuole un' autorità viva, e parlante, che ne spieghi, e ne determini il senso. Se nella divisione del-

la paterna Eredità nasce tra due fratelli un litigio, non è già il testamento del Padre, ma il Giudice, il quale pronunzia sopra di esso, che impone silenzio ai litiganti, e mette fine alla lite. Il Giudice, voi dite, è la Chiesa, che determina il vero senso, e l' intelligenza de' Canoni, come quella delle Scritture. Ma è ben diverso il caso. Ove trattasi delle Scritture, sotto nome di Chiesa, a cui *appartiene il giudicare del vero senso, e della intelligenza di esse* (Conc. Trid. Sess. XV.) s' intendono i Vescovi uniti al Papa come membra al loro Capo; ma non può dirsi lo stesso, ove nasca dissensione nella intelligenza di un Canone tra i Vescovi, e il Papa; quando non vogliate, che gli stessi Soggetti esser possano e giudici, e parte nella medesima Causa. Onde giurare, e promettere al Papa una vera obbedienza, ma allora soltanto che i suoi comandi sono conformi, e regolati dai Canoni, a parlare propriamente, è lo stesso che giurare, e promettere di non ubbidirgli. Nè verrebbe a sciogliersi il dubbio con rimetterne al futuro generale Concilio la causa. Forse morranno e l' uno, e gl' altri pria che si celebri: e quand' anche vi si trovassero presenti, in questo frattempo non si verrebbe mai ad una pronta e spesso anche necessaria sentenza. E poi, il Papa e il Concilio non possono essere due partiti distinti, che contrastino fra di loro, ma un sol corpo, in cui nè i Vescovi stabilir possono cosa alcuna senza il consenso o la conferma del Papa, nè questi, benchè possa, suole decidere senza di quelli. Quindi il Pontefice S. Gelasio nel suo Commonitorio, che diede a Fausto spedito a Costantinopoli in qualità di Legato, così risponde a que', che opponevangli i Canoni: Ci oppongono i Canoni mentre non sanno quel che si dicano. Danno anzi a conoscere ch' eglino stessi vi sono contrarj; poichè ricusano di ubbidire

alla primaria Sede, che giuste, e sane cose persuade: ,, nobis opponunt Canones, dum nesciunt ,, quid loquantur. Contra quos hoc ipso veni- ,, re se produnt, quod primae Sedi sana rectaque ,, suadenti, parere refugiunt ,, (cap. III.); e poco dopo soggiunge: ma vogliano o no; i giudizj di lei confermansi dalla antica Costituzione de' Canoni: *sed velint nolint, ipsius (Apostolicæ Sedis) judicia antiqua Canonum constitutione firmantur*; o come altri leggono; col giudizio di lei si confermano le antiche Costituzioni dei Canoni: *ipsius judicio antiqua Canonum Constituta firmantur* (Cod. Thuan.). Ma cotesti uomini religiosi e perfetti si sforzano di togliere all' Apostolica Sede la podestà, che secondo i Canoni le è conceduta, e pretendono contro i Canoni di appropriarla a se stessi. Oh i gran maestri e custodi de' Canoni che sono costoro! ,, Sed reli- ,, giosi viri atque perfecti secundum Canones con- ,, cessam Sedi Apostolicae potestatem conantur eri- ,, pere, et sibimet eam contra Canones usurpare ,, contendunt. Oh canonum magistros, atque cu- ,, stodes? ,, (cap. IV.)

So che vi sono di quelli, che indi appunto provar pretendono di non essere tenuti di obbedire ai comandi del Papa se non sono conformi ai Canoni, o dai Canoni confermati. Ma non s' avvedono che S. Gelasio argomenta come dicono *ad hominem*. Eufemio, e alcuni altri fautori di Acacio opposti avevano i Canoni per provare, che non poteva essere dal solo Pontefice condannato: *Euphemium vero miror si ignorantiam suam ipse non perspicit, qui dicit Acacium ab uno non potuisse damnari*. (Common. cap. II.). Lo stesso dite ancor voi del Vescovo, e del Sinodo di Pistoja.

A questo fine gli opponevano i Canoni, ed egli, servendosi del principio da loro stabilito, fa vedere

nel Capo III., che l' autorità ch' egli aveva di giudicarne, non solo non era contraria ai Canoni, ma dagli stessi Canoni riconosciuta; i quali vollero, che la sua Sede fosse giudice delle altre Chiese, ma non fosse all' altrui giudizio soggetta; e stabilirono che la sua sentenza non dovesse essere disciolta, e comandaron piuttosto che ubbidir si dovesse a' suoi precetti senza esigere, che fossero a canoni stessi conformi. E passa a provarlo coll' esempio di Timoteo Alessandrino, di Pietro Mongo, di Paolo Efesino, e di molti altri, i quali deposti furono per la sola autorità della Sede Apostolica: *non solum unus, sed plures utique nomen Sacerdotii praeferentes sola Sedis Apostolicae sunt auctoritate dejecti*.

XII.

Un nuovo pretesto per sottrarsi alle dogmatiche decisioni del Papa trovarono alcuni del Secolo XVII. nella famosa distinzione del diritto, e del fatto all' occasione della condanna delle cinque famose proposizioni di Giansenio. Intorno a questo io non farò, che ripetervi ciò che ne dice con molta sobrietà, e giudizio l' Autore francese de' pensieri Teologici *alla pag. 177. dell' Edizione di Bruxelles*: ,, Non può negarsi senza temerità alla Chiesa il diritto di giudicare del senso dei libri, che riguardano la Religione. Ogni Società ha diritto di giudicare delle sue leggi, e de' libri, che ne trattano. La Chiesa e conosce, e fa uso de' suoi diritti. Ella ha giudicate sempre le Opere ecclesiastiche o per ammetterle, o per condannarle. Così ha proscritte le Opere di Arrio, i tre famosi scritti di Iba, di Teodoreto, di Teodoro Mopsuesteno, e approvati per lo contrario gli Scritti di S. Agostino relativi alla grazia: *Omnes Episcopi simul clamaverunt: Quicumque Nestorium non anathematizat ana-*

,, *thema sit . . . . Omnes Nestorii epistolas, et dog-*
,, *mata anathematizamus* (Concil. Ephes. Act. I.) ,, .
,, Un tal diritto della Chiesa importa un obbligo
,, strettissimo ne' fedeli di sottomettersi a' suoi giu-
,, dizj ; poichè un' autorità , a cui niuno è tenuto
,, ubbidire , non è che un fantasma d'autorità . Una ub-
,, bidienza , la quale non corrisponda alla intenzione
,, di Colui , che comanda , è una vera disubbidien-
,, za . Quale è il comando , tale dev' essere la sommis-
,, sione . Ora la Chiesa esige da' suoi figliuoli una
,, sommissione interiore ai giudizj , che fa de' libri
,, Ecclesiastici , e loro Autori : *in nostro collegio*
,, *noverint se non futuros, nisi damnata cum Auctori-*
,, *bus, sociisque damnantes se profiteantur catholicos Sa-*
,, *cerdotes* (Coelest. Pap. in Epist. ad Synod. Eph.).
,, Come dunque si concilierà la vera sommissione ,
,, che devono i fedeli alla Chiesa colla distinzione del
,, diritto , e del fatto , che una orgogliosa sottigliez-
,, za ha inventato per eludere le decisioni Apostoliche ?
,, E' adunque una vera illusione , che l' uomo fa a
,, se stesso , il pretendere di ubbidire imponendosi
,, quanto al fatto la legge del silenzio ,, .
,, No ; un silenzio che si ristringe a nulla dire,
,, o scrivere contro le decisioni della Chiesa , su
,, certi fatti dogmatici , non basta per la sommissio-
,, ne , che Ella esige in tal caso da' figli suoi (*a*) .
,, Teodoreto voleva restarsi in silenzio sul fatto di
,, Nestorio , che consisteva in sapere se gli scritti

(*a*) Allude al formolario de' Vicarj Generali del Cardinal di Retz , in cui dicevano ; che rispetto ai fatti decisi da Alessandro VII. , e contenuti nel formolario steso nell'adunanza del Clero , tutti dovessero avere il rispetto sincero , e compiuto , che si deve alla Costituzione del Papa , senza predicare , scrivere , nè disputare in contrario ; e che la sottoscrizione , che farebbe ognuno , ne sarebbe una promessa , e una pubblica inviolabile sicurezza .

,, di cotesto Eresiarca contenevano la dottrina di
,, *due persone* in Cristo. La Chiesa non contentossi,
,, ma volle che anatematizzasse Nestorio, e i suoi
,, scritti prima di ammetterlo alla sua Comunione.
,, Invano si qualifica per rispettoso un tal silenzio:
,, non sarebbe che figliuolo dell' orgoglio. L' umiltà
,, Cristiana non permette a' privati d' anteporre il mo-
,, do loro di pensare a quello della Chiesa. La fede
,, che esige la Chiesa su fatti dogmatici non è divi-
,, na, ma umana, o piuttosto ecclesiastica, perchè
,, fondata sull' autorità della Chiesa,, che ha diritto
,, di regolare i nostri sentimenti su ciò, che con-
,, cerne la Religione. Sottoscrivere puramente, e
,, semplicemente una Costituzione Apostolica, la qua-
,, le condanna qualche proposizione estratta da un
,, libro nel senso del suo Autore, limitando *la som-*
,, *missione dello spirito alla questione di diritto*, e
,, non avendo, che un *rispettoso silenzio per quella*
,, *del fatto*, è un imporre a' superiori, e mentire;
,, perchè colui mente, dice S. Agostino, che pen-
,, sa di una maniera, e opera, e agisce in un altra:
,, *ille mentitur, qui aliud habet in mente, et aliud*
,, *verbis, vel quibuslibet significationibus enuntiat* (de
,, mendac. cap. 3.) ,, .

,, Crediamo adunque colla comune de' Teologi, che
,, Gesù Cristo non abbandona la Chiesa nel giudizio,
,, che fa del senso dei libri, che trattano di Reli-
,, gione. Questa verità è la conseguenza d' un altra,
,, che appartiene alla fede. Infatti è un dogma am-
,, messo da tutti, che la Chiesa è infallibille nell'
,, esporre la Tradizione. Ora questa infallibilità non
,, può sussistere, se non lo è egualmente nella intel-
,, ligenza dei libri ecclesiastici, che comparvero in
,, varj Secoli. Con questo esame Ella discerne la ve-
,, ra Tradizione dalle false: ma un mezzo soggetto
,, ad errare non può essere sicuro per conoscere la

,, verità : dunque o la Chiesa non mai s' inganna nel
,, giudizio de' libri, che trattano di Religione, o può
,, ingannarsi eziandio nell' esporre la tradizione, il
,, che sarebbe un errore in materia di fede ,, .

Quello poi, che è più grazioso in quest' affare, si è, che mentre gli uomini di partito si affaticano per sostenere, che il Papa non è infallibile nella decisione dei fatti anche dogmatici, e pretendono che non vi sieno nelle Opere di Giansenio le cinque proposizioni proscritte, e che proscrivere non si potevano nel senso, che ha inteso l' Autore, Giansenio medesimo nella sua Opera scrive: Tutto ciò che dalla Cattedra di S. Pietro, nella cui comunione sono vivuto fin da bambino, e voglio vivere, e morire; tutto ciò che da questo Vicario di Cristo Signor nostro, da questo Capo di tutta la Chiesa Cristiana, moderatore e Pontefice sarà prescritto, io lo tengo; tutto ciò che sarà riprovato, io lo riprovo; tutto ciò che sarà condannato, e anatematizzato, io lo condanno, e lo anatematizzo: E ancora più chiaramente si protesta di sottomettere al giudizio della Santa Sede Apostolica i suoi scritti, e di ritener quello che giudicherà doversi tenere, e di riprovare, e condannare ciò, che giudicherà dover essere riprovato, e condannato, nell' Epilogo del libro X, in quelle parole: *Quidquid de rebus tam multiplicibus, tam arduis non juxta meam mentem, sed juxta mentem S. Augustini pronuntiavi, de Apostolicae Sedis Ecclesiae Romanae matris meae judicio sententiaque suspendo, ut illud jam nunc teneam, si tenendum; revocem si revocandum; damnem, et anathematizem, si damnandum, et anathematizandum, judicaverit*. Ora tutto questo non avrebbe potuto con sincerità affermarlo, se non fosse stato persuaso, che il giudizio della Romana Sede, o del Papa, anche nell' esame de' libri suoi, era irreformabile e sicuro,

XIII.

Molto meno poi avrebbe potuto appellare dal giudizio del Papa a quello del futuro Concilio Ecumenico; e a que' zelanti suoi partigiani, che cercano con tal pretesto di sottrarsi al giudizio del Papa, risposto avria senza dubbio colle parole di S. Agostino lette da lui tante volte nel libro II. della sua Opera imperfetta contro Giuliano: A che cercate ancora l'esame, che già fu fatto presso l' Apostolica Sede? *Quod adhuc quaeris examen, quod jam factum est apud Apostolicam Sedem?* Infatti benchè l' infallibilità del Papa nelle dogmatiche sue Costituzioni non sia definita, non è neppure definito il contrario. Fin verso la metà del Secolo XVII. era questa la più comune, e direi quasi la sola, che insegnavasi nelle scuole; e se poi in Francia singolarmente incominciò a prevalere l' opinione contraria, questa, più che al convincimento dell' intelletto, deve attribuirsi alle leggi penali del Principe, che non possono servir di regola, ove si tratta di questioni relative alla fede. Io non citerò a provarlo, che un Autore Francese, il quale così scriveva al principio del Secolo scorso. = Benchè niuno ardisca presentemente d' insegnare in pubblico, che il Papa è infallibile; egli è certo però esser questo il sentimento del maggior numero non solo delle Comunità Religiose, ma ancora de' Preti secolari, e di quelli principalmente, che sono alla direzione della più parte de' Seminarj del Regno; e se fossevi su di questo un' intera libertà, punto non dubito, che questo sentimento non fosse per prevalere all' opinione contraria (*a*). = Aggiungete a tutti questi la parte maggior de' Teologi degli altri Regni, che sostengono la stessa sentenza, e vedrete

(*a*) Instruction familiere sur la sommission due a la Constitution *Unigenitus* par l' Abbè de Saint Pierre.

quanto possa contarsi su d'un opinione, che si è sostenuta in virtù di un Editto di Luigi XIV. uscito in Marzo nel 1682., e registrato nel parlamento lo stesso mese. E benchè lo stesso Re con sua lettera al Papa Innocenzo XII. data in Versaglies il dì 14. Settembre 1692. lo assicuri d' aver già dati gli ordini necessarj, affinchè gli affari contenuti nel suo Editto dei 2. Marzo 1682. non abbiano alcun effetto; pure il Parlamento di Parigi (31. Marzo 1753., e quel di Tolosa 1756.) lo rinovarono in questi termini: *niuno sia Secolare, sia Regolare può essere ammesso ad insegnare a verun Collegio delle Università, se prima non avrà sottoscritta la succennata dichiarazione del 1682.; e niuno sia Secolare, sia Regolare può essere addottorato, o licenziato in Teologia, se prima non avrà sostenuta in alcuna delle sue Tesi la dottrina in essa dichiarazione contenuta.*

Tutti questi Decreti del Re, e de' Parlamenti per obbligare i Sudditi a sostenere la fallibilità del Papa, la Confessione di Luigi XIV., che ne è stato l'Autore, e che confessa d' aver servito alle circostanze, in cui si trovava; la libertà, che si toglie a' Maestri, e Dottori di spiegare in pubblico i loro sentimenti, sono per me l' argomento estrinseco il più convincente della infallibilità del Pontefice nelle dogmatiche sue Costituzioni. La verità non ha bisogno di tanti esteriori sostegni; ma si fa conoscere da se medesima colla sua luce. E' l' errore che ha bisogno di essere sostenuto con minacce, e con pene. Così fecero gl' Imperatori de' tre primi Secoli per sostenere l' Idolatria: non fecero così gli Apostoli, e gli uomini Apostolici, che li seguirono, per istabilire, e dilatare la fede di Gesù Cristo. Ma qualunque sia l' opinion vostra su questo punto, la fallibilità del Pontefice non può esser un giusto titolo per sottrarvi dalla sua obbedienza, e dalla esecuzione de' suoi decreti.

Se questo bastasse a che servirebbe la dignità di Giudice della fede, e l' impiego di Superiore di tutti i Cristiani, che ha ricevuto da Cristo con quelle parole: *pasce agnos meos: confirma fratres tuos*? Onde dir possiamo a ragione a ciascun di voi ciò, che diceva un Nunzio Apostolico al Vescovo di Magonza dell'anno 1461:, che interposto aveva l' appello dalla sentenza del Papa: = Avete da lui appellato, o Diatere, voi che soffrireste di mala voglia, che alcuno della vostra Provincia appellasse da voi. Ma a qual Giudice appellaste voi mai? A chi avete voi devoluta la cognizione della vostra Causa? Ho appellato voi dite al futuro Concilio. Ma dov' è questo futuro Concilio? Dove abbiam noi a cercarne il suo Tribunale? La bella invenzione che è questa, perchè impuniti rimangano i delitti. Si appella a un Giudice, che non si trova. Nella radunanza di Mantova fu contro una tale iniquità stabilita la legge, per cui puniti esser devono gli appellanti al futuro Concilio colla pena medesima, con cui puniti sono i rei di lesa maestà, e i fautori degli Eretici = (a).

Del resto se il Papa è infallibile, voi vi ingannate sicuramente, ricusando di obbedire alle dogmatiche sue decisioni o giudizj. S' Egli è fallibile può essersi ingannato, ma non ne siegue per questo, che siasi ingannato davvero. Gli esempj d' antichi Pontefici, che

(a) Ab eo (Rom. Pontifice) appellasti Diathere, qui aegre ferres si quis Provincialium tuorum a te ipso appellasset? Sed quem appellasti Judicem? Quem provocasti Causae tuae Cognitorem? Futurum Concilium dicis appellavi. Et ubi est futurum Concilium? Ubi Tribunal hujus requirimus? Pulchra inventio, ut impunita sint scelera.... Is judex appellatur, qui numquam reperitur In Conventu Mantuano adversus hanc nequitiam lex edita est: quae appellanti ad futurum Concilium eam irrogat poenam, qua rei Majestatis, et fautores haereticorum plectuntur.

voi adunate con tanto studio per dimostrarli capaci di errore ne' loro giudizj, e nulla provano in favore vostro se s' intendano a dovere, e nulla provano senza dubbio nel caso nostro. Provano al più che il Romano Pontefice poteva come privato ingannarsi, ma non provano, che si sia ingannato. Dalla potenza all' atto non è giusta l' illazione secondo l' antico filosofico assioma. Onde voi se non altro v' esponete al sicuro pericolo d' ingannarvi, quando non vogliate accordare a voi stesso quel privilegio d' infallibilità, che negate al Pontefice. Per lo contrario o sia fallibile o nò, non havvi alcun pericolo nell' ubbidirgli. Il Signore non vi condannerà nel giudizio per avere ubbidito a colui, che dato vi aveva a Superiore, e Maestro: ma vi punirà in vece severamente per non avergli ubbidito. Infatti quelli medesimi, che negano infallibile il Papa ne' suoi giudizj di morale, o di fede, non iscusano da grave colpa coloro, che ricusano di ubbidirgli. Lo stesso Febronio i detti adottando, e l' autorità di Gersone asserisce: che i decreti dogmatici della S. Sede obbligano tutti i fedeli a rimanersi almeno in silenzio sulla dottrina, che in essi fu condannata, e vietan loro sotto la pena gravissima della Scomunica d' insegnare cosa alcuna, che vi sia contraria, a meno che non vi sieno delle ragioni manifeste di opporvisi, quali non v' erano certamente per la Bolla *Auctorem Fidei*, come vedremo in appresso: *obligat tamen subditos sub poena excomunicationis talis determinatio, quod non dogmatizent oppositum tali determinationi, nisi appareat manifesta ratio repugnandi* (*Gerson. ap. Febron. de statu Eccl. Tom. I. cap.* 5. §. 11. *num IV.*). Nel numero di quelli che sono Sudditi del Papa di gius divino, e che non devono per conseguenza dogmatizzare contro le sue decisioni secondo il De Marca vi sono ancora i Vescovi; *Episcopi omnes Romano Pontifici tamquam*

Capiti jure divino subijciuntur: (in secun. Praefat. num. VII.) In conferma di tutto questo sentite, come scrivevano in data de' 2. Ottobre 1662. agli Arcivescovi, e ai Vescovi del Regno di Francia i lor Confratelli che erano radunati a Parigi = La sommissione che siam soliti professare a S. Pietro, è come l' eredità dei Vescovi della Francia .... è il punto sodo della nostra gloria, che rende la fede nostra invincibile, e infallibile la nostra autorità; allorchè teniamo e l' una, e l' altra inseparabilmente attaccate al centro della Religione, legandoci alla Sede di Pietro in ordine alla disciplina, e alla fede nell' unità dello Spirito della Chiesa. Le porte dell' Inferno prevaler non potranno contro una forza sì formidabile e tutte le podestà delle tenebre = .

Oltredichè, sebbene non sia definita come di fede l'infallibilità de' Pontefici; è però di fede essere infallibile la loro Chiesa, o sia non poter venire meno la fede nella Chiesa di Roma, come vi ho provato poc' anzi con Bossuet, con Nicole, con Quesnello per non nominarvi ora le antiche sentenze dei Padri. Ma le dogmatiche Costituzioni del Papa, che vengono alla luce dopo il più maturo esame, dopo tutte le altre condizioni, di cui vi ho parlato di sopra, dopo il consenso de' Vescovi, de' Cardinali, de'Teologi, che rappresentano il Presbiterio della Chiesa di Roma, sono la dottrina e la fede della medesima Chiesa. Dunque non potete senza prevaricazione negare ad esse una pronta e fedele ubbidienza.

So che a conciliare l' infallibilità della Chiesa di Roma, e per conseguenza de' suoi Pastori, coll' impegno preso di sostenere le quattro famose proposizioni del Clero Gallicano l' autore della difesa, che si vuole essere stato Monsig. Bossuet, e dietro di lui il Nicole, e dietro questi tutto il partito, fanno consistere l' infallibilità della S. Sede, e del Papa

non nella immunità dall' errore, il che è necessario per essere infallibile; ma nella non pertinacia, e ostinazione nell' errore: il che vuol dire, che per una parte è fallibile a un tempo, e maestra di errore, perchè se non altro *ad breve tempus* può non credere, e non insegnare la verità: per l' altra è infallibile, e maestra di verità, perchè non persevererà nell' errore. Così S. Pietro potrà dirsi peccabile, ed impeccabile; peccabile, perchè ha negato tre volte, e confermato col giuramento di non conoscere il suo divino Maestro; impeccabile, perchè non ha perseverato nel suo spergiuro; ma uscito appena dall' atrio, in cui era, incominciò a piangere amaramente. Così la figliuola di Davide si dovrà dire *sempre Vergine*, come è chiamata la Chiesa di Roma da Monsig. Bossuet, perchè dopo di essere stata violata da Ammone suo fratello, cominciò subito a piangere a lagrime inconsolabili il suo peccato? Convien discendere a queste debolezze, quando si vuol resistere alla verità conosciuta; e resto che uomini di tanto ingegno non abbiano conosciuto l' abisso, a cui porta una sì ridicola invenzione, che io non crederò, che sia venuta in Capo al gran Bossuet, benchè io trovi scritto di lui: ,, Per Bossuet . . . . ,, la Cattedra unica, la Sede Apostolica, la Chiesa ,, Romana, non perciò divien Cattedra di errore, ,, perchè alcuni de' suoi Pontefici insegnato abbiano ,, errori contrarj alla tradizione Apostolica, quando ,, pur anche l' errore venga autorizzato con Brevi, ,, o Bolle. Lo diventerebbe bensì nel Caso, che ,, all' errore si aggiungesse la *contumacia* contro il ,, sentimento della Chiesa Cattolica, separandosi, per ,, la *ostinazione nell' errore*, dalla comunione di lei, o ,, perdendo per aver adottata una diversa professione ,, di fede, la Comunione delle altre Chiese, che senza l'uniformità della fede non può sussistere. Que-

,, sto caso quando accadesse, la protezione speciale
,, che Dio ha della sua Chiesa, farà che sia di bre-
,, ve durata, altrimenti la Chiesa Cattolica più non
,, avrebbe vincolo di società, e diventerebbe scis-
,, matica, e dispersa ,,.

Ora questo Caso secondo voi è succeduto per la pubblicazione della Bolla *Unigenitus*, che è già quasi un Secolo, e nuovamente per la Costituzione *Auctorem fidei*, che sono più di dieci anni. La durata non è così piccola. Intanto qual' è il centro dell' unità, il vincolo, che insieme unisce tutte le Chiese con quella di Roma per la medesima professione di fede? Dovrem dire che la Chiesa in tempo di cotesta durata, comunque si voglia brevissima, sarà senza Capo, abbandonata, e dispersa? Questo senza dubbio non si accorda colla promessa, che fece Cristo agli Apostoli di esser con loro *omnibus diebus usque ad consummationem sæculi*.

Dopo di tutto questo io dirò a voi ciò, che dicea S. Bernardo a quei di Milano nella sua lettera 131.: E' molto benigna la Chiesa di Roma, ma è ancora potente. Eccovi un Consiglio fedele, e degno di essere ricevuto: non vogliate abusarvi della sua bontà per non essere oppresso dal suo potere. Ma v'è chi dice: io le presterò la debita riverenza, e nulla più. Ebbene; fate pur quel che dite; poichè se presterete a lei la debita riverenza, gliela presterete totale. Imperciocchè la pienezza di podestà su tutte le Chiese del Mondo è una prerogativa della Santa Sede Apostolica. Chi resiste ad una tale podestà, resiste all' ordinazione di Dio. Può, se 'l giudicherà vantaggioso, ordinar nuovi Vescovi, dove prima non furono, e di quei, che vi sono può deprimere alcuni, ed altri innalzare secondo che le sembrerà ragionevole, e creare da' Vescovi gli Arcivescovi, e fare al contra-

rio se sarà necessario (*a*). Va ancora più avanti, e viene a parlarvi del potere, che avea Pio VI. di chiamare a Roma il Vescovo di Pistoja. Può, egli dice, chiamare a se, e costringere a presentarsi a lei non una, o due volte, ma ogni volta, che sarà espediente anche dagli ultimi confini della terra le più sublimi persone Ecclesiastiche (tanto più poteva chiamare Monsignor Ricci dalla Toscana); che se alcuno ricuserà di ubbidirle, ha pronti i mezzi per punirne la disubbidienza. Finalmente lo provasti tu ancora: *denique probasti et tu*. Infatti a che ti giova la tua antica ribellione; le resistenze, che male ti persuasero i tuoi falsi profeti? Qual frutto hai riportato da quelli, di cui or ti vergogni? Riconosci piuttosto di quale onor, di qual gloria tu sei stata spogliata. Chi ha potuto opporsi per te al rigore giustissimo dell' Apostolica Autorità, quando provocata da

(*a*) Potest si utile judicaverit novos ordinare Episcopos (*pare, che abbia prevedute*, o *predette le vicende de' giorni nostri*) ubi hactenus non fuerunt. Potest eos, qui sunt, alios deprimere, alios sublimare, prout ratio sibi dictaverit; ita ut de Episcopis creare Archiepiscopos liceat, et e converso si necesse fuerit. Potest a finibus terrae sublimes quascumque personas ecclesiasticas evocare, et cogere ad suam praesentiam non semel aut bis, sed quotiescumque expedire videbit. Porro in promptu est ei omnem ulcisci inobedientiam, si quis forte reluctari coactus fuerit. Quid enim contulit tibi vetus tua rebellio, aut recalcitratio malesuasa a Pseudo-prophetis tuis? Quem fructum habuisti, in quibus nunc erubescis? Agnosce potius qua potestate, gloria, et honore suffraganeorum tuorum tamdiu privata extitisti. Quis pro te valuit obviare Apostolicae Auctoritatis justissimae severitati, cum provocata tuis excessibus decrevit te tuis illis antiquis ornamentis nudare, mutilare membris? Et hodie confusa, et mutilata jaceres, si non benignius, quam potentius tecum actum fuisset. Quis enim prohibere valebit etiam a gravioribus, si rursum (quod absit) adjeceris provocare.

tuoi eccessi, ha decretato di toglierti i tuoi antichi, e preclari ornamenti? E saresti anche oggidì avvilita, e confusa, se non avesse voluto usar Teco più che del suo potere, della sua benignità, e Clemenza.

Non credo che opporrete al Santo quelle *magiche* espressioni *di false decretali*, *di Secolo Ildebrandico*, *di Curialismo*, *di Curia*, *di Teologi Curialisti*, che sono i soliti luoghi topici, e il gergo ordinario del vostro partito. Di queste, che sogliono far paura ai Bambini, non ne farebbe certo alcun caso un Santo di prima sfera, un Padre della Chiesa, un vecchio Abbate avvezzo a combattere co' mostri orribili dell' Eresìa. Spero, che applicandole a Voi, e mosso a pietà di Voi stesso, vi arrenderete finalmente a più sani consiglj, e presterete al Sommo Pontefice, e alle sue decisioni l' Ubbidienza, e la Sommissione, che gli è dovuta. A questo fine io vi auguro dal Signore quella grazia, che illumina l' Intelletto per conoscere la verità, e muove il cuore per abbracciarla.

LETTERA II.

CONTINUA LA RISPOSTA ALLA LETTERA I. DEL DOTTOR LE PLAT.

ARGOMENTO.

I. *Maniera impropria, con cui parla del Papa, e della sua Bolla*. II. *Elogj, che fa del Vescovo di Pistoja. Soggetti scelti da questo per la riforma de' pretesi abusi della Corte di Roma*. III. *Vano pretesto preso dalla pubblicazione del libro dell' Ab. Spedalieri*. IV. *Abuso, che fa dell' opposizione di San Cipriano al Papa San Stefano, e della correzione di San Paolo a San Pietro*. V. *Elogio fatto da un Ginevrino a Pio Sesto*. VI. *Afflizione cagionatagli dal Vescovo di Pistoja*. VII. *Savia condotta da lui tenuta nell' esame, e nella condanna del Sinodo, e nel distinguere il senso legittimo dal pernicioso*. VIII. *Viene accusato ingiustamente di irregolarità*. IX. *Illustri esempj seguiti da Pio VI. nella condanna del Sinodo*. X. *A torto si accusa come contraria alle prime nozioni della Giurisprudenza la sua condotta*.

I.

Si è sempre creduto finora in tutta la Chiesa, che basta esser certo della canonica elezione di un Papa per dover riconoscere in lui il Successore di S. Pietro, e come tale il Principe di tutti i Pastori, il Padre comune de' Fedeli, il Capo visibile del Corpo mistico di Gesù Cristo, il centro dell' unità, a cui è necessario, che tutti si uniscano gli altri Vescovi ed i Fedeli in qualunque si trovino rimoto angolo della terra, la base di tutta la Chiesa, di cui l'Unigenito figliuol di Dio ha voluto esserne la pietra an-

golare, e che sebbene sia egli la primaria sorgente dei lumi, dell' autorità, della vita, che comunica al corpo mistico della sua Chiesa: pure ha voluto communicargliele per mezzo dei Successori di Pietro in maniera, che com' è all' edificio la base, ai raggi il Sole, la radice ai rami, ai rigagnoli la sorgente, al Corpo tutto il suo Capo, allo Stato il Principe, che lo governa, e che comunica ai Magistrati l' autorità, che in lui risiede principalmente, e radicalmente: così sia il Romano Pontefice nella Chiesa. Tali sono infatti i titoli luminosi, con cui distinguono il Successor di S. Pietro i Santi Ireneo, Cipriano, Ambrogio, Agostino, Leone, Bernardo, ed Ottato Vescovo di Milevi, il quale aggiunge essere stato necessario, che il Signore in lui mettesse per eminenza, come nel principio, e nella sorgente per comunicarlo ai fratelli, tuttociò, che ha voluto dare alla Chiesa di lumi, di potere, di grazie, di virtù. Il distinguere in questo luogo ciò che dicesi in lode, e a titolo di complimento al Romano Pontefice, da ciò, che gli si attribuisce di vero diritto, e gli conviene in virtù del Primato, quanto sarebbe ingiurioso a sì gran Santi, altrettanto ci scuopre la debolezza della Causa, che si ha impegno di sostenere. Essi non erano nè Curialisti, che adulassero il Papa, nè Teologi, che aspirassero ad una qualche dignità della Corte; erano Santi dati da Dio alla sua Chiesa per istruire i Fedeli ne' loro doveri, onde è inutile, e fuor di proposito in questo luogo la regola fissata nell' Apolog. P. II. pag. 101. ,, *intorno agli elogj, che fanno i Padri in qualche loro Opera, o Lettera della Chiesa di Roma, e dell' autorità de' suoi Vescovi, ciò è che non si sono quelli sempre spiegati con precisione, ed esattezza bastevole a farci comprendere quale estensione veramente attribuivano alle prerogative, che incidentemente avevano accennate* ,,. Questa rifles-

sione si è udita la prima volta da' Greci scismatici nel Concilio ecumenico di Firenze.

Parimente si è sempre creduto finora dai veri Cristiani, che basti esser certo, che la materia, di cui si tratta riguarda la fede, e la morale, e che il Papa ha inteso di parlare come Maestro, e Dottore della Chiesa, e istruire tutti i fedeli, per riconoscere nelle dogmatiche sue Costituzioni il giudizio di Pietro, che parla ancora ne' suoi Successori, e le parole di Dio, che costretti sono a proferire anche i malvagj nella Cattedra assisi dell' unità, l' oracolo della fede, la regola de' costumi, la dottrina della salute, l' ultima, e perentoria decisione d' ogni Causa in materia di costumi, e di fede. Tale è la maniera, con cui ne parlano i Concilj, e i Padri, e Sant' Agostino principalmente. Io non vi tesserò ora il lungo Catalogo delle espressioni ingiuriose, con cui tanto voi, come quei, che camminano su vostri passi, siete soliti a parlare delle dogmatiche Costituzioni del Papa. Le impertinenze, le inurbanità, le calunnie non si confutano, che col disprezzo. Lascio, che ognun di voi si richiami al pensiero, e si confonda per quella parte di scandalose espressioni, che non si è arrossito di pubblicare contro di lui o apertamente e alla scoperta, o sotto il solito gergo *di Curialisti*, *di Curialismo*, *di Curia*, *di Compilatori di Brevi*, *di Costituzioni*, *di Bolle*. Mettano a confronto ciò, che ne dicon essi con quel, che ne dicono i Concilj, e i Padri, e vedranno che non è al Papa, che han fatta l' ingiuria, ma a S. Pietro, che giudica nella persona del Papa, e a Gesù Cristo, che parla pel suo Vicario. Quand' anche veduti si fossero in Roma gli scandali, che vi si videro a tempi di Stefano Settimo, o Sesto, come altri vogliono col Sandini, qualora cioè estratto dalla sua Tomba il cadavere di Papa Formoso suo Prede-

cessore, e postolo nella sua Cattedra de' pontificali abiti rivestito, gli rimproverò d' avere ambita la Sede di Roma, e pretese di riordinare tutti quelli, che erano stati ordinati da lui (Ap. Par. I. p. 17.), non si può, nè si dee dir per questo, che *nella Chiesa di Roma siasi erroneamente praticato in addietro di rinnovare le ordinazioni*. La pratica di una Chiesa esige la continuazione di anni, e di atti, e non basta l' azione anche continuata di un solo, il quale sebbene ne fosse il Capo, non agiva però come tale, ma come agitato dall' odio, che l' animava, e dal furore ond' era acceso contro Formoso. A torto adunque si riferiscono, e si censurano, come una pratica della Chiesa di Roma, i furori, e i delirj di un Papa, che si lasciò vincere dalla sua passione; ma non errò nella fede, e non decise cosa alcuna contro di essa: altrimenti si dovrebbe dire eziandìo, che in addietro erroneamente si praticava di entrare a forza, e invadere la Chiesa di Roma, perchè tale fu la maniera con cui tentò di occuparla Stefano VI. al favore appoggiato, ed alla temerità di Adalberto, ch'esercitava in Roma la più abbominevole tirannia. E benchè Sergio III. ch' era stato il primo autore della tragedia eseguita da Stefano sopra Formoso, entrato dopo varie vicende al possesso della Santa Sede Apostolica *abbia dichiarati nullamente ordinati, quanti erano stati iniziati dal suddetto Formoso*, non si può dire per questo con verità, *che nondimeno la vera dottrina della Chiesa su questo punto è stata in fine ricevuta in Roma* (ibid. p. 18.), quasi che prima non vi fosse, e non vi sia sempre stata. V' era senza dubbio, e vi fu, e vi sarà sempre la vera dottrina in Roma, e ne è una prova maggiore d' ogni dubbio la dichiarazione de' Pontefici Romano, e Teodoro Successori di Stefano, che condannarono, e dichiararono nullo quanto era stato fatto dal loro Predecessore contro

Formoso. Lo stesso fece Giovanni IX. in due Concilj l' uno tenuto in Roma, e l' altro in Ravenna, e il fece prima ancora, che Sergio III., sostenuto dal partito di Adalberto, rinnovasse gli scandali, e l'empietà di Stefano. Vi era adunque anche in quel tempo la vera dottrina nella Chiesa di Roma; ma questa, che rende infallibili i suoi Pastori, qualora parlano dalla lor Cattedra, non li rende impeccabili. L' odio, e la rabbia onde ardevano contro Formoso, e Stefano VI., e Sergio III., non ha potuto oscurare, non che estinguere la vera dottrina nella Chiesa di Roma; siccome i disordini, che introdotti vi avevano in que' tempi infelici la lascivia, l' audacia, la prepotenza della famosa Cortigiana Teodora, e delle due peggiori sue figlie dalla autorità sostenute, e dalla tirannia d' Adalberto, e di Alberico, e Vidone suoi figli, che dominavano in Roma, non avevano potuto oscurare i veri principj della morale, che rendevano odiosi e gli uni, e le altre a tutta la Chiesa.

Pare per altro, che il candor di chi scrive, e l' ingenuità dell' autore, invece di seguire ciecamente il Fleury, che ben si sa quanto sia animato contro de' Papi, e della loro autorità, avrebbe dovuto prevenire chi legge, che tanto Stefano VI., come Sergio III. eran due mostri, che disonorarono co' loro scandali, la Sede, che occupavano; il primo de' quali morì strozzato in prigione l' anno 897.; l' altro non solo si rendeva abbominevole a cagione della sua ambizione, e delle sue violenze, ma ancora per la sregolata sua vita: mentre del cadavere di Formoso ci lasciò scritto Luitprando, scrittor di que' tempi, che mentre i pescatori, che trovato lo avevano, lo portarono alla Chiesa del Principe degli Apostoli, alcune immagini diedero segno della lor venerazione con salutarlo: *Quantae autem auctoritatis; quantaeque Religionis Papa Formosus fuerit, hinc colligere possumus,*

quoniam dum a Piscatoribus postmodum esset inventus, et ad Ecclesiam B. Petri Apostolorum Principis deportatus, Sanctorum quaedam imagines, hunc in loculo positum venerabiliter salutarunt. Hoc namque a Religiosissimis Romanae Urbis persaepe audivi, apud Murator. lib. 2. Script. Rerum Italic. pag. 436.

Pare, che avrebbe dovuto in secondo luogo prevenire almeno chi legge, che l' erronea pratica di riordinare gli ordinati, che si attribuisce alla Chiesa di Roma, si nega assolutamente da molti gravissimi Autori come sono Juvenin (*Dissert. 8. de Sacrament. Ordin. quaest. VI. cap. 2.*) Hallier (*de Sacr. election., et ordinat. P. II. Sect. III. cap. 2. §. 18.*) Tournelly (*quaest. VI de Sacram. Ordin. Artic. I.*), i quali sostengono contro il Morino, che gli ordinati dal Papa Formoso non furono riordinati da Stefano. Anche Lodovico Du-mesnil appoggiato all' autorità dell' antica Cronaca di Sigeberto, e al silenzio del Sinodo tenuto in Roma su quest' affare dal Papa Giovanni IX. asserisce, che gli ordinati dal Papa Formoso non furono veramente riordinati da Stefano: (Tom. III. *Doct. et disciplin. Eccl. lib. 42. §. 1.*) = *Sigebertus in chronico eos rursus consecrasse negat, et de ea re nihil dicit Romana Synodus, quae sub Joanne IX. alia Stephani gesta refert, et damnat; immo dicit eos in proprium gradum a Joanne IX. fuisse reductos; ac proinde a Stephano rursus non fuere consecrati, alioquin ejus Successor non eos restituisset.* Sigeberto Monaco Benedettino scrittore del XI. Secolo tanto merita maggior fede in questa questione, quanto era più aderente al partito di Enrico Imperatore Scismatico. Le parole, su cui fonda la sua sentenza il Du-mesnil, sono le seguenti (*In Chron. ad annum 903. Tom. I. p. 805.*): *Hic* (Theodorus II.) *contra Stephanum Papam sentiens reconciliavit ordinatos a Formoso, quos Stephanus per vim Romae intus, et non foris exordinaverat, nec tamen prae-*

sumpserat eos iterum consecrare. Si potrebbe anche a ragione dubitare, se Stefano fosse vero Papa; poichè ci lasciò scritto di lui Luitprando (lib. I. cap. 8.), che Stefano aveva invasa la Sede Apostolica, da cui era stato espulso, e chiuso in carcere dove morì strangolato (an. 897.): *Stephanus Apostolicae Sedis invasor, et ipse pulsus detruditur in carcerem, ubi pariter strangulatur*. E però di lui scrive il Baronio (*ad an. 897. num. 6.*), che non ardirebbe di metterlo nel numero de' Pontefici, se altri fatto non lo avessero prima di lui; poichè è indegno di un tanto nome per essere stato il primo e il solo che ha deturpata con un sacrilegio non più inteso la Sede di Pietro. Ora chi dirà mai che il sacrilegio di un solo, abbominato da tutti i buoni, fosse una erronea pratica della Chiesa di Roma? Tanto più che se errò nel fatto, non errò nella fede, non avendo giammai definito, che fossero nulle le ordinazioni di un Vescovo degradato; ma riguardò come nulle, quanto all' esercizio dell'Ordine, le ordinazioni di Formoso per puro odio, ond'era acceso contro di lui. Non dee recar maraviglia che un uomo, il quale infierito aveva in una maniera così crudele contro il cadavere di lui, siasi opposto eziandio alle ordinazioni da lui fatte; e tenuto abbia contro di esso un Concilio di persone sedotte. Sopra di tutto questo però si deve osservare col Bellarmino (*Praefat. de Rom. Pont.*), aver permesso Iddio, che vi fossero de' Pontefici poco costumati al Governo della sua Chiesa, quai furono Stefano VI., Cristoforo I., Sergio III., perchè niuno creda doversi alla vita incorrotta, e agli ottimi costumi de' Romani Pontefici la stabilità della Cattedra, in cui siedono. Iddio, il quale ha permesso, che que' Pontefici deturpassero co' lor costumi la Santa Sede, non ha permesso, che decidessero cosa alcuna contro la verità, che sulla Sede medesima ha collocata. In essi riguardar dove-

te coloro, di cui parla Agostino, che costretti sono a parlar bene, benchè malvagj, e ciascuno di essi potea dire di se medesimo ciò, che dicea Balaamo a' Messaggieri di Balac: *non possum praeterire sermonem Domini mei, ut boni quid vel mali proferam de corde meo, sed quidquid Dominus dixerit, hoc loquar.*

Se adunque riconoscere dovete le parole di Dio nelle Dogmatiche Decisioni di que' Pontefici, benchè cattivi, e piegare avanti ad esse ossequiosa la fronte; quanto più piegarla dovete, e riconoscere la voce del Signore nelle Dogmatiche Decisioni di Pio VI., il quale vi ha dati esempj sì belli di pastorale sollecitudine, e d' invitta costanza; e se pure avea qualche neo, lo ha cancellato con un martirio assai più lungo, e più penoso di quello con cui S. Cipriano, al dir d' Agostino, ha cancellata la sua resistenza agli ordini del Romano Pontefice S. Stefano.

Dopo di che io non farò, che ripetere il giudizio, che dato avete della Bolla *Auctorem fidei*. Questo solo esser dovrebbe un oggetto di confusione per voi. Questa Bolla, che vi ha cagionati tanti dolori, se pure è vero ciò che ne dite, e che è stata carpita da' Corteggiani nella sonnolenza del Papa, voi la chiamate (pag. 4.) *un ammasso di sofismi, di supposizioni arbitrarie, e assurde, di sensi sforzati, e contrarj al significato dei termini, di proposizioni travestite per trovar degli errori, dove non sono, e in cui si condannano come scandalose, e nocive, ed eretiche le asserzioni vere evidentemente, ed ortodosse.*

Non sono punto più graziose le espressioni, con cui ne parlano i vostri Consocj, e stimo inutile di riportarle. Così i sofismi, le assurdità, la condanna della verità, che attribuite a' Curialisti, passan da essi a Pio VI., da Pio VI. a S. Pietro, da S. Pietro a Dio: *non enim sua sunt, quae dicunt, sed Dei.* E quello ch' è ancora più bello, vi arrogate un dirit-

to, il quale non conviene che a Dio, penetrando cioè nel cuore de' Curialisti a leggervi il motivo, per cui l'han fatto, *di nuocere e calunniare un sinodo de' più regolari, e rispettabili della Chiesa, come lo è il suo Presidente, che si è avuta la malignità di dipingere con i colori più falsi, e più odiosi* (pag. 5.).

Per quel che riguarda il Presidente, io non ne ho veduta altra immagine fuori di quella, che han fatta imprimere i suoi partigiani col motto preso dall'Apostolo S. Pietro *Forma facti Gregis ex animo*; e se alcuno ha avuto la malignità *di dipingerlo*, come voi dite, *con i colori più falsi, e più odiosi*, io lo detesto, e lo abbomino più di voi. Non è questa la regola, che ci diè Gesù Cristo per parlare del prossimo, e di quelli principalmente, ch' ei pose al governo d' una porzione della sua Greggia. Per me vi prometto di non parlarne che con rispetto, com' è dovuto al suo carattere; anzi di non far uso in parlando di lui, che dei termini stessi di onore e di stima, con cui siete soliti a distinguerlo e voi, e i vostri compagni. Mi rincresce però, che non abbiate indicati per nome anche i Santi Padri di quel vostro Sinodo così rispettabile e regolare. Avrei potuto somministrarvi alcuni fatti particolari d' alcuni di essi, che conosco ancor io, e che esser devono un effetto di quello spirito di Religione, di cui si sono imbevuti in quella Santa Assemblea.

II.

Quanto maggiori sono i meriti di Monsignor de Ricci, ed è più singolare la sua virtù, tanto io credo, che rida più fortemente ogni qual volta egli legge gli elogj ampollosi, che voi ne fate, e quelli ancora più grandiosi, che ne fanno i vostri consocj. Sentite come parla l' Autore delle *Riflessioni Storico-critiche* alla pag. 16. Dopo un lungo, e magnifico

Elogio di Monsignor di Noli, contro di cui io non ho che ridire, quando non se ne offenda la molestia e la virtù del Prelato; passa a parlare *della innocenza, e delle verità calpestate colle più rivoltanti maniere nella persona dell' incomparabile Monsignor Scipione de Ricci, e de' rispettabili suoi cooperatori nel Sinodo di Pistoja canonicamente adunati, e cattolicamente Giudici di una dottrina e di una riforma troppo necessaria agli oscuri giorni, che ci aggravano, e di cui tanto giustamente gemiamo.*

Dee rincrescere senza dubbio, che un uomo di tanto merito, com' è l' autore delle Riflessioni Storico-critiche non sia stato *Cattolicamente giudice, e canonicamente adunato cogli altri rispettabili* Cooperatori del Sinodo. Quanto non avrebbe potuto sperarne *la Saggia riforma contraria agli abusi, e al sistema della Corte di Roma?* (pag. 5.) quai lumi non vi avrebbe sparsi a rischiarare *i giorni oscuri, che ci aggravano, e sopra cui egli geme tanto giustamente?* Per essere più *cattolicamente giudice, e più canonicamente adunato* è corso al Sinodo raunato in Parigi da' Vescovi Costituzionali, e Scismatici, carico delle commissioni della piccola Chiesa, che ha il suo partito nella Liguria; ma la divina Provvidenza o l'aveva di già disciolto al suo arrivo, o non tardò a discioglierlo, nè gli diè campo di spiegare il suo zelo per la *troppo necessaria riforma*, incominciata da se colla riforma dell' abito talare; siccome l' aveva di già spiegato per la riforma della sua Patria.

Giacchè l' occasione mi ha portato a parlare di riforma, io credo, che il già Vescovo di Pistoja, e di Prato pianga ora nel secreto del suo cuore d' aver adunati degli uomini usciti dalle Religiose Congregazioni, e da' Chiostri per procurar quella, che voi dite, *contraria agli abusi, e al sistema della Corte di Roma*. Da costoro, che sono ora un' oggetto di affli-

zione per lui, non si poteva aspettare certamente altra riforma fuori di quella, che fecero simil sorta di gente nel Secolo decimosesto, e per cui piange ancora la Chiesa la perdita delle migliori Provincie del Settentrione. Del resto, se Monsignor Scipione de Ricci voleva sinceramente una saggia riforma, non aveva bisogno di consultare de' Dottori stranieri già troppo noti per la loro avversione alla Santa Sede Apostolica: potea consultare gli altri Vescovi della Toscana, a cui, siccome agli altri uniti al Capo visibile della Chiesa, ha promessa il Signore una particolare assistenza nel governo della loro Greggia. Anzi non avea neppur bisogno di farlo: il Sovrano l'aveva fatto per lui. E' nota la voce della fede, che si sollevò in una delle Congregazioni tenute in Firenze contro il Canonico Vincenzo Palmieri all' occasione, che si oppose al Vescovo di Pescia, e al Signor Lampredi dicendo: *Esaminiamo prima se i Parochi siano giudici nei Sinodi di diritto divino, e per ora non valutiamo le conseguenze*. A questa espressione rispose il Vescovo di S. Sepolcro: *Eresia*, *Eresia*. E pure questa, che allor si disse *Eresia*, è in sostanza la decima proposizione fra le estratte dal Sinodo, e condannata. Son note a tutti, e rese pubbliche colle stampe le risposte dei Vescovi della Toscana agli articoli de' Punti Ecclesiastici trasmessi loro per ordine del Gran Duca Leopoldo. Il Padre Sopranzi, che ha dimostrato tanto impegno nella difesa del Vescovo, e del Sinodo di Pistoja merita da Voi su questo punto tutta la fede. Ecco come egli ne parla alla pag. 22. delle sue Riflessioni: *Se noi osserviamo il Corpo de' Pastori non fu mai del suo partito. De' Vescovi medesimi del Gran Ducato, soggetti allo stesso Principe, non ne ebbe, che quattro o cinque, quando la Corte lo sosteneva e favoriva, e anche questi pochi, mutate le circostanze* (notate il bell' elogio, che ne fa) *si dice che abbiamo di-*

sertato almeno in parte. L' Editore poi che dev' essere l' Autore delle Riflessioni Storico-critiche in una nota a piè di pagina ci fa sapere, che solo *i due illustri Prelati di Colle, e di Chiusi seguitano a dar prove del loro zelo per la Causa della verità crocifissa*.

Indi adunque dovea conoscere, come ha fatto dipoi, che camminava fuor di sentiero in compagnia di due o tre solamente, i quali preso avevano a seguirlo; mentre gli altri tutti erano contrarj affatto alle sue novità. Una savia riforma, che incominciasse dal Vescovo, e da' suoi Compastori, e Congiudici; una riforma fatta a tenore dei Canoni, e dei Concilj, e di quello di Trento principalmente; una pastorale sollecitudine di togliere i veri abusi, che introdotti si fossero nel Popolo, e nel Clero; una Santa premura di far rientrare ne' loro Chiostri quei, che n' erano usciti: siccome sono le Autorità che riconosce ne' Vescovi il Tridentino, ed è il vero fine de' Sinodi Diocesani; non solo non avrebbe allarmata contro di Lui la vigilanza della S. Sede Apostolica; ma lo avrebbe anzi coadjuvato e promosso. Ma non è questo, contro di cui ha levata la voce per mezzo del suo Successore S. Pietro, e per mezzo del suo Vicario Gesù Cristo. Sono le novità e gli errori, che lo Spirito di superbia travestito da zelo voleva introdur nella Chiesa.

Nè già io voglio accusare con questo Monsignor Scipione, che si era forse abbandonato di troppo in balìa del partito, che il dominava. Dal momento che i nemici della grazia divina videro condannati in Bajo i lor principj, non cessarono di combattere quella Sovrana Autorità, che gli aveva riprovati; e tentarono di rimetterli in campo qualunque volta si presentava opportuna l' occasione. Questi si son riprodotti nell' *Augustinus* di Cornelio Giansenio, che almeno esternamente lo sottomise al giudizio del Papa; *nelle*

Riflessioni morali del nuovo Testamento del Padre Quesnel; e questi pure si è tentato di autorizzarli nel Sinodo di Pistoja. Non era di tutti il conoscere tutto il sistema, e non era di quel Vescovo principalmente, a cui non lo lasciavano travedere, che a parte a parte fra le tenebre involto di molte altre questioni. V' era necessario un lungo studio, e una profonda cognizione delle teologiche verità a scoprirne tutto il veleno. Ma il Signore che veglia alla difesa della sua Chiesa, nè mai permette che vi alligni veruno errore; siccome l'avea condannato in Giansenio per mezzo d' Innocenzo X. colla sua Costituzione *Cum occasione*; in Quesnello per mezzo di Clemente XI. colla Bolla *Unigenitus*: così ha fatto che fosse proscritto da Pio VI. colla sua Dogmatica Costituzione *Auctorem fidei*. E' vero che a sfuggire il fulmine, che partito era contro di loro dalla Santa Sede Apostolica, negarono alcuni l' infallibilità de' Pontefici, e ne misero in dubbio l' irreformabile autorità de' giudizj; ma questo non servì, che a confonderli e a rendere più autorevole la contraria sentenza accettata da que' medesimi, che per sovrano comando eran tenuti a negarla, come veduto abbiamo dalla lettera scritta dai nuovi Vescovi, che intervenuti erano all' Assemblea del 1682., al Papa Innocenzo XII.

III.

Voi, e i vostri compagni a sfuggir la condanna, che ne ha fatta Pio VI. prendete un altra via. Fate come i fanciulli, che castigati dal Maestro, o dal Padre accusano i lor compagni, o fratelli. Mettete avanti il libro dell' Abbate Spedalieri, *i cui principj, rovesciano*, secondo voi, *tutto l' ordine della Chiesa e dello Stato, pubblicato in Roma sotto il Pontificato dello stesso Pio VI.* (pag. 5.) Quanto al suo pesante volume dei *Diritti dell' Uomo*, già si sa il giudizio, che

ne formarono i Saggi. Io per me non so perdonargli, che abbia riprodotta quella antica calunnia, che mette San Tommaso nel numero di quelli, che sostengono lecito il Regicidio, dopo che il ch. P. Patuzzi con molti altri ne han fatto conoscere la falsità. Ma io non devo entrare in queste questioni. Ho preso a difendere l' infallibile autorità de' Pontefici, qualora parlano dalla lor cattedra come Dottori, e Maestri di tutta la Chiesa; non le particolari opinioni de' privati; le dogmatiche Costituzioni che vengono alla luce con una particolare assistenza dello Spirito Santo, non le erronee Scritture e le immagini, che imprimer si possono e pubblicare anche in Roma senza il consenso, e la revisione di quelli, che a ciò furono destinati. Vi si è veduta non ha gran tempo una immagine della Vergine col cuore aperto, e sopra di esso lo Spirito Santo, che ne fa uscire tre goccie di sangue, da cui ne nasce un giglio. La Vergine tien fra le braccia un bambino, che addita nel cuore il suo nascimento: con questi due versi.

Della mia Madre al cuore deggio l' umana vita
A lei dunque si volga, chi da me vuole aita.

Ma s' ingannerebbe senza dubbio, chiunque volesse attribuire per questo o al santo Padre, o a chi fa le sue veci, l' errore condannato da Giulio II. in Pietro di Lucca colla sua Bolla *Superioribus mensibus*: come veder potete presso il Cardinal Gaetano, il quale scrive così ne' Commentarj sulla somma di S. Tommaso III. Part. ques. 31. Art. V. *Adverte errorem diebus nostris exortum, dicentem, Christum conceptum ex sanguine Beatae Virginis purissimo, non quocumque sed in corde existente, ita quod ex tribus guttis sanguinis circa cor B. Virginis conceptus est Christus. Repugnat autem hic error. . . sacrae Scripturae ex voce angeli dicentis: ecce concipies in utero non in corde etc.* Ho sti-

mato bene di avvisarvene, perchè, se mai vi venisse tra le mani una di tali immagini, non prendiate motivo di accusarne ingiustamente il Santo Padre.

IV.

Nell' atto, che sotto titolo di venerazione e di onore voi degradate il Romano Pontefice al semplice rango di *Capo ministeriale* della Chiesa, voi innalzate voi stesso a quello di un Paolo che prese a correggere san Pietro; e di Cipriano, che si oppose a santo Stefano nella celebre controversia sulla validità del Battesimo dagli Eretici conferito: ma non avete del primo, che lo zelo indiscreto, quando emulatore delle paterne tradizioni, e acceso d' ira contro i seguaci di Gesù Cristo, come voi contro a' Curialisti, ne perseguitava la Chiesa; e non avete comune coll' altro, che la gloria di sostenere una dottrina, che fu poi condannata. La mancanza di Pietro, per cui fu ripreso dall' Apostolo Paolo, non fu di dottrina, ma di costume, come dice Tertulliano: *Utique conversationis fuit vitium non praedicationis* (*De Praescript. cap.* 23.), e secondo l' espressione di Sant' Agostino: *Petrus cogebat gentes judaizare conversationis exemplo; non docentis imperio*.

Per altro dovevate riflettere, che S. Paolo, il quale prese a correggere S. Pietro per una sua personale mancanza, la quale riusciva di scandalo a' Gentili, portossi in Gerusalemme per conferire seco lui il vangelo, che predicava; benchè il Signore glielo avesse rivelato in una maniera singolarissima, dando con ciò a conoscere la dipendenza, che a lui dovevano come a lor Capo gli stessi Apostoli, non che i Vescovi lor Successori.

L' esempio poi del Santo Martire Cipriano dovea convincervi di tre cose I., che i Vescovi anche più dotti dal momento, che prendono a contrastare col

Romano Pontefice, altro aspettarsi non devono, che di veder condannati o presto, o tardi i loro sentimenti. Così avvenne a S. Policarpo Vescovo di Smirne, benchè discepolo di S. Giovanni, di cui vantava la tradizione nella sua controversia col Papa Aniceto sulla celebrazione della Pasqua; così avvenne a Policrate Vescovo di Efeso, e a tutti gli altri Vescovi dell'Asia minore, che ostinati si erano ancor' essi a celebrare la Pasqua nella luna quarta decima del mese di Marzo in qualunque giorno accadesse; e ricusavano di ubbidire al decreto del Pontefice S. Vittore, che fissata ne aveva la celebrazione, e la Festa nella prima Domenica consecutiva alla luna quartadecima dell' Equinozio di Primavera: così avvenne a S. Cipriano Vescovo di Cartagine benchè avesse dal canto suo un' intero Concilio con Firmiliano Vescovo di Cesarea di Cappadocia, e molti altri Vescovi, che impegnati si erano a sostenere invalido il Battesimo conferito fuor della Chiesa contro l' insegnamento, e la decisione di Stefano, che dallo Spirito del Signore illuminato stette immobile nel sostenere, che tutti uniformarsi dovevano alla dottrina, e all' uso della Chiesa Romana, la quale inerendo all' antica Tradizione accoglieva colla imposizione delle mani, tutti coloro, che a lei venivano da qualunque Eresia, purchè ricevuto avessero il santo battesimo nella maniera, e colla forma istituita da Gesù Cristo. II. Sant' Agostino, che avea di S. Cipriano un' altissima idea, e ne parla con somma lode, riguarda però la sua condotta col Papa Santo Stefano come un' errore commesso per umana fragilità: *humanae infirmitatis errorem*; un difetto perdonabile sì, ma difetto: *veniale quidquam*; una nuvola, che si era insinuata nella sua mente per effetto dell' umana condizione, e che era stata dissipata dalla gloriosa serenità del luminoso suo sangue: *Si quae in lucidam mentem ex humana conditione nebula irrepserat*,

gloriosa serenitate fulgentis sanguinis fugatur (lib. I. de Bapt. cap. 18.), e *nel Capo XXV.* vi avvisa, che avreste fatto assai meglio a lasciare nel silenzio sepolta cotesta questione: *Quod in Stephanum irritatus Cyprianus effudit, praeterire melius est*. III. Dovete riflettere che S. Cipriano non fu santo, perchè si oppose a Stefano Papa, come voi fate a Pio VI.; ma perchè lavò col sangue quello qualunque siasi difetto da lui contratto nell' opporsi con troppo ardore ai decreti del Papa, e sostenere una dottrina la quale non poteva non esser falsa, perchè contraria a quella della Chiesa di Roma, la quale istruita da Pietro, e da' suoi Successori, giusta le espressioni del ch. Monsignor Bossuet nel suo sermone predicato nell' assemblea il dì 9. Novembre 1681., non è soggetta ad errore in materia di fede, e che per conseguenza non potete neppur voi esser Santo, se non cancellate o colle lagrime, o col martirio il vostro fallo.

Ciò stando: non entrerò a cercare ,, se abbia ve-
,, ramente Papa Stefano fulminate le scommuniche,
,, come tiene con altri il Padre Roncaglia, o siasi
,, ristretto alle pure minaccie, come è sembrato al
,, P. Natale Alessandro: Inoltre se fosse la contro-
,, versia nell' opinione di S. Cipriano di mera disci-
,, plina, secondo ha creduto lo stesso Natale, o se
,, fosse in vece persuaso il S. Martire, che quella
,, questione toccasse il dogma, come lo ha dimostra-
,, to il Bossuet ,, (Apol. P. I. p. 34.): questioni son queste che nulla interessano il mio assunto. Quello che sappiamo di sicuro in mezzo a queste questioni si è, che il Santo ha fatto male, e che, secondo S. Agostino, non è fuor di proposito il credere, che l' abbia conosciuto egli stesso, e abbia ritrattato il suo errore; ma che forse siano stati soppressi i suoi scritti da Donatisti, che molto si compiacevano dell' errore di lui, e amavano di coprirsi sotto al suo manto:

,, non incongruenter tamen de tali viro existiman-
,, dum est, quod correxerit, et fortasse suppressum
,, sit ab eis, qui hoc errore nimium delectati sunt,
,, et tanto velut patrocinio carere noluerunt ,,
(Epist. 93.) Anzi prosiegue a dire, che non vi mancarono di quelli, i quali negavano assolutamente che S. Cipriano siasi opposto a S. Stefano nell' affare de' Rebattezzanti, e che sieno state finte sotto suo nome da mentitori, e presuntuosi le lettere, in cui se ne parla: *quamquam non desunt qui hoc Cyprianum prorsus non sentisse contendunt, sed sub ejus nomine a praesumptoribus atque mendacibus fuisse confictum*. Egli per altro non sa negarlo, e si serve anzi del suo esempio a convincere sempre più i Donatisti, contro a' quali scriveva. Comunque sia: o abbia ritrattato il suo errore, come pare che insinui in questo luogo S. Agostino; o sia stato imposto da Donatisti un tal errore a S. Cipriano, come volevano alcuni riferiti da lui: egli è chiaro non esser vero, ciò che si asserisce col Bossuet (se pure è l' autore della Difesa), che dall' unità o dalla fede di questa Chiesa principale non si credette di deviare, allorchè colla veemenza d' un accusatore, con autorità dovunque ricercate nelle Scritture sacre impugnava il Decreto del Papa Santo Stefano contro la reiterazione del Battesimo dagli Eretici conferito (Def. lib. XV. cap. 9. edit. 1.) A dirvela; io stimo moltissimo l' Autore della Difesa della Dichiarazione del Clero, ma mi attengo più volentieri ai vecchj Padri, che non avevano impegno alcuno di sostenere le quattro famose proposizioni del Clero, e fra essi do sempre il primo luogo a Sant' Agostino, che so essere molto stimato anche da Voi, almeno in parole. Ora egli dice, che S. Cipriano opponendosi al decreto di Papa Stefano contro la reiterazione del Battesimo dagli Eretici conferito, ha fatto male; benchè sia di parere, che sia-

si ritrattato : dunque secondo Sant' Agostino egli credeva di deviare dalla dottrina di questa Chiesa principale, allorche etc. : Pertanto io dirò a Voi, e ai vostri Socj ciò che diceva ai Donatisti il Santo Dottore, i quali gli opponevano l' esempio di S. Cipriano : Possibile, che non troviate da imitare nella Vita di San Cipriano se non se quello, che vi è riprensibile ? E' questo un' errore detestabile, scriveva il Santo (lib. de unic. Bapt. cap. XIII.) : *O quam detestabilis est error hominum, qui clarorum virorum quaedam non recte facta laudabiliter imitari se putant*. Prendete in vece le Lettere di Cipriano al Romano Pontefice San Cornelio, e quelle in cui parla de' Chierici della Chiesa di Roma, e vedrete con quale stima ne parla, e con quale rispetto. Ma perchè non abbiate la vanità di credervi il primo, che abbia difeso coll' esempio di Cipriano la sua resistenza al Romano Pontefice, sappiate esser questo un' antico costume di tutti gli Eretici, come veder potete presso Vincenzo Lirinense nel celebre suo Commonitorio.

Sull' esempio adunque di Cipriano, e di Paolo Voi vi credete autorizzato abbastanza ad opporvi al Romano Pontefice, e a correggere Pio VI. invitandolo a seguire la docilità di S. Pietro, mentre Voi vi arrogate lo zelo di Cipriano, e di Paolo ; e accusate al tempo stesso *l' ambizione, e l' interesse de' suoi Curialisti, che fanno* (secondo voi) *una guerra scandalosa, e ostinata a tante verità utili, ed edificanti* (pag. 8.).

Con questo esordio d' umiltà, di modestia, di carità tutta vostra, e del vostro partito vi fate avanti a parlare dell' esordio, che ha premesso Pio VI. alla sua Bolla. Veramente nulla vi è in esso, che trovar non possiate nelle Bolle degli altri Papi, che il precedettero, e che non sia degno di lui, e della sua dignità ; ma Voi colla solita insidiosa modestia l' attribuite agli Estensori della Bolla, benchè dimentico

alla *pag. 9.* di quello, che detto avete nella precedente, fate parlare il Papa dicendo: *voi dite, voi aggiungete*; e poco dopo dimentico e degli Estensori, e del Papa mettete in ballo i Curialisti, i quali gli persuadono, che tutto il potere delle Chiavi non risiede, che in lui (*pag.* 10. *e* 11.). Ma questi son piccioli difetti a confronto della immensa moltitudine, a cui ci facciamo incontro, e basta averli indicati una volta.

Dice adunque Pio VI., che in quel fatale rovescio, e sconvolgimento di tempi, i buoni tutti soffrir dovevano il più fiero contrasto da ogni genere di nemici del nome Cristiano; ma che a lui come a Pastore di tutta la Greggia erane riserbato un più durevole, e più penoso. L'esito non ha fatto che confermare le sue parole; ed io voglio riferir quì a eterna memoria di Pio VI. tutta intera la lettera di un Protestante, che han resa pubblica, e ci han conservata i fogli di Francia, e che ho già riportata in gran parte in un altra mia Operetta. Non credo che siavi monumento più glorioso per lui; e credo di doverlo alla memoria di un Papa, che ha voluto distinguere colla sua residenza le Case dell' Ordine mio nel suo viaggio a Vienna, e la divina Provvidenza ha disposto, che le onorasse eziandio colle sue ceneri in Genova, e in Civitavecchia nel ritorno a Roma. Eccovi come si sono avverate le sue parole, e come parla del Papa un Ginevrino, che così scrisse agli Editori di una delle Gazzette di Francia,

V.

„ La virtù nelle disgrazie ispira sempre l' interesse
„ il più tenero ad ogni anima sensibile, ed onesta;
„ qualunque siano le opinioni religiose, ch' ella so-
„ stiene, e la cui diversità non mai estingue quel
„ sentimento di naturale compassione, la quale ci

,, lega con una specie di rispetto alla umanità, che
,, patisce. E' questa la sensazione dolorosa da me pro-
,, vata in leggendo diversi tratti della persecuzione
,, diretta dal *la Revelliere* contro l' immortale Pio VI.,
,, e che voi vi siete preso il pensiere di raccogliere
,, fedelmente fino alla morte.

,, Benchè straniero alla religione, di cui egli era
,, Capo visibile, ho preso il più vivo interesse so-
,, pra la sorte, che gli si è fatta soffrire in una
,, età, la quale impor doveva e venerazione, e ri-
,, spetto anche ai popoli più feroci, e più barbari.
,, Quai vivi lumi hanno rischiarato il mio spirito,
,, che giacevasi nelle tenebre! Mille volte si è ac-
,, ceso di sdegno il mio cuore contro l' atrocità
,, inaudita di que' *Theophilantropi* senza viscere, che
,, ornandosi del bel nome di Amici degli uomini, e
,, di Dio, davano il vero segno dell' amore, che
,, avevano per gli uomini col lungo martirio, che
,, soffrir facevano al vero Rappresentante di Dio.
,, Barbari! Ardirono di lusingarsi, che venendo ad
,, estinguersi questa face del Mondo Cristiano, sa-
,, rebbe con essa venuta meno la Religione. A glo-
,, ria immortale di Pio VI. ottennero un pieno do-
,, minio sul Corpo suo. Precipitarono con crudeltà
,, verso la tomba i suoi giorni; e con nuovo delitto
,, hanno estesa la loro rabbia oltre i confini della sua
,, vita (*a*). Ah! Io tremo d' orrore qualor vi penso.
,, Ma quale vantaggio ne ricavarono? Han coperta
,, d' ignominia la loro memoria, e di palme la Tom-
,, ba del gran Pontefice. Ammireranno i Posteri, e
,, le presenti generazioni il coraggio, la grandezza
,, d' animo, la costanza di questo martire glorioso,
,, il quale nell' atto, che chiude gli occhi a questa

(*a*) Allude alla voce sparsa, che i suoi nemici chiuso avessero nella Calcina viva il Cadavere di Pio VI. per consumarlo, il che però non fù vero.

,, vita mortale perdona a' suoi persecutori, e fa di-
,, scendere le benedizioni del Cielo sulla terra mede-
,, sima de' suoi nemici. Gioirà il Romano Cattoli-
,, co pel glorioso trionfo riportato sull' empietà
,, dal suo Capo; e il Cristiano delle altre Sette ve-
,, drà alfin senza nuvole dove ritrovasi la vera Chie-
,, sa. Tanti tormenti riservati esclusivamente ai soli
,, Pastori della Chiesa Romana insegneranno, che
,, quella Religione non è sicura, i cui ministri non
,, danno alcun ombra agli Apostoli dell' empietà, e
,, della incredulità. L' errore più non si vede, ove
,, il vizio ha fatto lega con lui. Coloro (num. 3.),
,, che si conducono oggi al martirio sono i veri de-
,, positarj della dottrina suggellata col sangue del lo-
,, ro Capo; e di quella innumerevole moltitudine di
,, Cristiani d' ogni stato, d' ogni condizione, che
,, nulla stimarono la loro vita in tutte le persecuzio-
,, ni per tramandare illibata una dottrina sì santa al-
,, le età che verranno ,,.

,, Ecco quai sono per essere, come spero, i frutti
,, degli attentati commessi contro del Papa nel tem-
,, po che visse, e dopo la sua morte. Il peso de-
,, gli anni, che m' incurva alla terra, toglie a me
,, la lusinga di una vita ancor lunga; ma un inter-
,, no presentimento mi dice, che, dissipatosi il tur-
,, bine della Rivoluzione, vedranno i miei figlj quel
,, dì felice, in cui gli occhi de' miei Cittadini saran
,, rischiarati, e chiederanno da se medesimi di rien-
,, trar nell' Ovile di Gesù Cristo, a cui già appar-
,, tengono per l' ardore de' miei desiderj, e da cui
,, non furono esclusi i miei Maggiori che per segui-
,, re degli uomini dominati dalla superbia, dallo spi-
,, rito d' indipendenza, e dal vizio della disonestà.
,, Oh Chiesa di S. Pietro Tempio de' nostri Padri (a)!

(a) Era il titolo della Cattedrale di Ginevra prima che vi si stabilisse l' eresia di Calvino.

,, Dunque più non udrassi fra le tue mura a risuo-
,, narvi una dottrina di morte ? Non vi si ascolte-
,, rà più che quella di Gesù Cristo ? Le tue mura,
,, e le tue volte echeggieranno di lodi, che cuori
,, puri, e innocenti canteranno all' Eterno. Oh mia
,, Patria ! La felicità rientrerà nelle tue case, e tu
,, 'l dovrai a' Filosofi, i quali a tutt' altro pensavano
,, che a procurartela ? Tu ne benedirai la memoria
,, con trasporti di gratitudine ? No : tu renderai gra-
,, zie al Dio delle misericordie ; e la memoria degli
,, empj ti sarà sempre in orrore ,,.

Così si avvereranno quelle parole di Pio VI. ,, In
,, hac rerum perturbatissima conversione gravis est
,, quidem bonis omnibus contra omnes cujuscumque
,, generis Christiani nominis hostes colluctatio sube-
,, unda : gravior nobis, quibus pro credita pastorali
,, nostrae sollicitudini gregis totius cura etc. ,, Ho voluto esporlo colle parole di un Calvinista a confondere, col rispetto, e colla venerazione, che dimostra per Pio VI., certi Scrittori Cattolici de' giorni nostri, i quali ne parlano in una maniera sì sconcia, e sì vergognosa.

VI.

Mons. Scipione nella sua promozione a Vescovo di Pistoja era stato ricevuto dal Papa con singolari dimostrazioni d' affetto, e prima di essere consecrato, e val quanto dire, in vista de' più tremendi misterj aveva giurato solennemente a Pio VI., e a' suoi Successori la debita fedeltà, e ubbidienza. Contuttociò circonvenuto da uomini di pessima dottrina, che forse adocchiato lo avevano per servirsi di lui nelle malvagie lor mire, preso aveva con essi a rovesciare nel suo Sinodo le antiche leggi già stabilite. Potete immaginarvi se era questo un oggetto giustissimo d' afflizione al cuore paterno del Santo Padre, come lo è

ora per lo stesso Monsignor Scipione. Ad esprimere un tal rammarico Pio VI. ricorda nella sua Bolla quello, che cagionò al Papa S. Celestino il superbo Nestorio, e indi appunto prendete motivo di accusare la Bolla come contraria ai Canoni, e irregolare. Anzi assumendovi un diritto, il quale, come vi ho detto, non conviene, che a Dio, penetrate nel cuore degli Estensori di essa a vedervi l' applicazione, che han preteso di farne al Vescovo di Pistoja, paragonandolo non solo a *un Eretico, ma ad un Eresiarca* (pag. 13.). Per altro nulla di tutto questo si trova espresso nella Bolla del Papa, il quale in vece ci fa sapere, che aveva anzi animato Monsignore Scipione alla celebrazione del Sinodo, il quale poi non è servito, che ad accrescere i mali della Chiesa, a cui doveva essere di riparo.

Prima di rispondere alle accuse, che date al Papa, perchè non ha tenuta nella condanna del Sinodo quella condotta, che ha tenuta S. Celestino contro Nestorio; e prima di far conoscere l' insussistenza delle eccezioni, che date al suo giudizio, convien premettere il diritto, ch' egli aveva di giudicarne. Questo diritto è fondato sull' obbligo che impose Cristo a S. Pietro di confermar nella fede i suoi Fratelli. La conferma nella fede esige la cognizione della dottrina; questa suppone l' esame, e l' esame va a terminare col giudizio, per cui o si approva, se buona; o si condanna, se è perniciosa. E' questo un diritto di una antichità immemorabile nella Chiesa di Roma riconosciuto dai Padri de' due Concilj di Cartagine, e di Milevi nella condanna della Pelagiana eresia. I primi parlando del Concilio Diospolitano, che tenuto erasi in Palestina nella medesima causa, così scrissero ad Innocenzo I.: Non può dubitarsi che la Venerazione vostra, subito che avrà veduti gli atti Episcopali, che fatti si dicono in Oriente nella

medesima causa, sia per giudicarne, così che noi tutti esultare possiamo d' un santo giubilo, ed allegrezza nella bontà del Signore: *Non dubitamus Venerationem tuam, cum gesta Episcopalia perspexerit, quae in Oriente in eadem Causa confecta dicuntur, id judicaturam, unde omnes in Dei misericordia gaudeamus*. Quelli poi del Concilio Milevitano tenuto nella Numidia lo stesso anno 416., dopo aver detto, che temevano di essere accusati di negligenza, se non gli davano avviso di quanto poteva essere necessario al bene della Chiesa, lo pregano ad accorrere colla pastorale sua cura in ajuto delle deboli membra di Gesù Cristo: ,, quia te Dominus gratiae suae praecipuo munere in ,, Sede Apostolica collocavit, talemque nostris tem- ,, poribus praestitit, ut nobis potius ad culpam ne- ,, gligentiae valeat, si apud tuam Venerationem, ,, quae pro ecclesia suggerenda sunt, tacuerimus, ,, quam ea tu possis vel fastidiose, vel negligenter ,, accipere, magnis periculis infirmorum membrorum ,, Christi pastoralem diligentiam, quaesumus, adhi- ,, bere digneris.

Agli uni, e agli altri rispose S. Innocenzo lodandoli d' aver seguìta in questo l' antica ecclesiastica disciplina non per umana, ma per divina autorità stabilita: ,, vel id vero quod Patrum instituta Sacer- ,, dotali custodientes officio non censetis esse cal- ,, canda, quod illi non humana sed divina decreve- ,, re sententia, at quidquid quamvis in disjunctis, ,, remotisque provinciis ageretur, non prius duce- ,, rent finiendum, nisi ad hujus Sedis notitiam per- ,, veniret ,,. Così rispose a que' di Cartagine; e a que' di Milevi aggiunge, che tenuta avevano con lui quella regola, che ben sapevano essersi sempre verso di lui conservata dal mondo tutto: ,, Diligen- ,, ter ergo, et congrue Apostolici consulitis honoris ,, arcana . . . . super anxiis rebus quae sit tenenda

,, sententia, antiquae scilicet regulae formam secuti,
,, quam toto semper ab orbe mecum nostis esse ser-
,, vatam ,, .

E perchè niuno creda, ch' egli siasi attribuito un diritto, il quale non gli conveniva, oltre le riflessioni, che vi ho già fatte nell' altra mia, eccovi l' attestato di S. Agostino, che così scrive delle lettere favellando de' due Concilj, e delle risposte del Papa = Si sono spedite da due Concilj di Cartagine, e di Milevi le relazioni all' Apostolica Sede pria che venissero a noi, e nell' Africa gli atti, per cui si dice, che Pelagio siasi purgato presso que' Vescovi della Provincia di Palestina. Scritte abbiamo ancor noi al Santo Padre Innocenzo, oltre le relazioni de' Canoni, delle lettere familiari, in cui trattata abbiamo alquanto diffusamente la stessa causa. A tutto egli ha risposto a dovere, e come conveniva al Pastore della S. Sede Apostolica: *Ad omnia nobis ille rescripsit eo modo quo fas erat, et oportebat Apostolicae Sedis Antistitem*: con le quali parole viene a confermare quanto dice S. Innocenzo ne' suoi Rescritti, e a riconoscere in lui quel diritto, che dice stabilito dai Padri non per umana, ma per divina sentenza. Ma per farci più da vicino al nostro argomento veniam all' esempio di S. Celestino accennato dal Papa nella sua Bolla.

Il ricorso che a lui fecero contro Nestorio tanto il Clero di Costantinopoli, quanto S. Cirillo Vescovo di Alessandria è un indizio il più manifesto, che riconoscevan nel Papa un vero diritto di giudicarlo. Lo avete veduto ancor voi, e con una franchezza maravigliosa avete avuto il coraggio di dirci, che a lui ricorsero non come a Giudice inappellabile nelle materie di fede, ma come a primo Vescovo dell' Occidente per sapere da lui qual era la fede delle Chiese occidentali (pag. 14.). A confondere la vostra as-

serzione io non voglio altro mezzo che gli Atti, i quali fatti furono in quella Causa: leggeteli, e vedrete, che il Papa S. Celestino intimò a Nestorio: 1., che se nel termine di dieci giorni dalla intimazione della sua lettera non dichiarava con uno scritto chiaro ed autentico, e con una formola senza equivoci, che la sua fede era in tutto uniforme a quella delle due Chiese di Roma, e d' Alessandria, e con esse di tutto il mondo Cristiano, con una espressa ritrattazione, e chiara delle sue novità; s' intenda fin d' allora separato dalla comunione della Chiesa, e privo di tutte le facoltà, che al potere appartengono, e alla dignità del Sacerdozio. 2., che alla sentenza medesima soggetti esser devono tutti quelli, che avran seguìto Nestorio ne' suoi errori, se non gli abjurano ancor essi, e non li detestano in iscritto con uguale prontezza. 3., che nulle sieno le censure da lui fulminate contro i Cattolici, e che se dopo d' aver ritrattati i suoi errori, e condannati i suoi dogmi, non darà ancora quest' altra prova d' essersi corretto interamente con richiamare alla Chiesa quelle persone, ch' egli aveane escluse, ne sia escluso egli stesso. Finalmente perchè ignorar non potesse i suoi ordini, commise al Vescovo di Alessandria S. Cirillo, che glieli intimasse in suo nome, e della Sede Apostolica; e in caso di resistenza facesse procedere alla elezione di un altro Vescovo. Potete leggere tutti questi decreti nelle sue lettere a S. Cirillo, al Clero di Costantinopoli, a Giovanni d' Antiochia, allo stesso Nestorio, a Giovenale di Gerusalemme, a Rufo di Tessalonica, e a Flaviano Vescovo di Filippi. E benchè io punto non dubiti, che lette fossero coteste lettere, e approvate dal Sinodo raunato per questo fine da S. Celestino; pure non portano in fronte, che il puro nome del Papa. Egli solo intima la deposizione a Nestorio, e solo dichia-

ra nulle le sue Censure. Egli solo commette al Vescovo d' Alessandria le sue veci, ed a lui solo attribuisce S. Prospero d' aver armata contro Nestorio la destra di S. Cirillo per esterminarne gli errori. Il che fa conoscere chiaramente, che da lui solo ricevevan la forza, e l' autorità que' decreti. Infatti alla sua sola podestà convenir poteva lo sbalzare dalla sua Sede un Vescovo di Costantinopoli; dichiarar nulle le sue Censure; commettere le sue veci ad un altro, e ordinargli di far procedere alla elezione di un nuovo Vescovo nella Capitale dell' Oriente.

Possiamo dunque fissare come principio già stabilito dai Padri non per umana, ma per divina sentenza, autorizzato dai Sinodi, riconosciuto da tutta l' antichità Cristiana, confermato coll' esempio da voi addotto di San Celestino, che Pio VI. in virtù del suo Primato non di onore soltanto, ma di giurisdizione sopra tutta la Chiesa, aveva un vero diritto di chiamare ad esame, e sottomettere al suo giudizio il Sinodo di Pistoja: *ipsi sunt Canones*, diceva San Gelasio verso il fine del Secolo V. ,, qui appel-
,, lationes totius Ecclesiae ad hujus Sedis voluere
,, examen deferri; ab ipsa vero prorsus nusquam ap-
,, pellari debere sanxerunt, ac per hoc illam de to-
,, ta Ecclesia judicare, ipsam ad nullius commeare
,, judicium . . . . sententiamque illius constituerunt
,, non oportere dissolvi ,,. Ma di questo mi riservo a parlarvene più a lungo in appresso. Intanto passo ad osservare.

VII.

Se Pio VI. avea diritto di giudicare del Sinodo, non aveva diritto di farlo a capriccio. Tale doveva essere il suo giudizio, quale si conveniva all' importanza della Causa, e alla dignità della Sede, da cui partiva; e tale fu veramente. Infatti ci fa sapere egli stesso,

ed io posso, ammetterlo come concesso, giacchè voi non avete avuto la bontà di negarlo, d' aver trascelti per l' esame del Sinodo quattro Vescovi, e alcuni Teologi del Clero Secolare, di cui non ne indica il numero. Quindi di tutto ciò non contento ha destinato una Congregazione di Cardinali, e d' altri Vescovi diversi dai primi, i quali esaminassero con diligenza tutta la serie degli Atti, e che mettendo a confronto i testi del Sinodo fra se lontani, ne discutessero le sentenze, che ne venivano estratte. Così fu fatto; e ne ricevette in fine e a voce, e in iscritto il lor giudizio. In simil guisa si faceva l' esame delle Dottrine, e de' Canoni ne' Concilj anche Ecumenici.

Ora sappiate, che tanto i Vescovi, come i Teologi, e i Cardinali convennero nella riprovazione del Sinodo, com' egli siegue a dir nella Bolla, e nella condanna di molte proposizioni, che ne furono estratte; e queste sotto censure più o meno gravi a tenore della loro diversità, altre delle quali giudicarono dover essere proscritte per se medesime, altre per la relazione, che avevano fra di loro. Dopo di tutto questo Egli ordinò, che si scegliessero da tutto il Sinodo certi Capi di perversa dottrina, e si mettessero in ordine con apporvi a ciascuna proposizione quella Censura, sotto cui dovevano essere riguardate. Forse si ricordò in quel punto delle lagnanze, che fatte furono altre volte de' suoi Predecessori, e del Concilio di Costanza, perchè condannarono *in globo*, come suol dirsi, e sotto rispettive Censure quelle dottrine, che meritavano la condanna.

Ma poichè fra le proposizioni estratte dal Sinodo ve n' eran di quelle, che aver potevano un doppio significato, e riuscire d' inciampo ai meno oculati, ed esperti; così si è presa tutta la cura di distinguere il senso, in cui potevano come Cattoliche so-

stenersi, da quello, in cui dovevano rigettarsi come eretiche, o false, e contrarie al bene, e alla pietà de' Fedeli. Una cautela di questa natura gliela suggerivano non solamente lo Spirito Santo, che ne regolava i giudizj, ma l' esempio altresì de' Concilj; anzi le stesse artificiose professioni di fede fatte da Pelagio, e da Celestio, i quali riuscirono a nascondere per un momento sotto un tale studiato rigiro di parole i loro errori allo stesso Papa col Clero di Roma. Gliela suggerivano parimente una tale precauzione anche le formole insidiose di fede date dagli Arriani a sottoscrivere a Liberio, e perfino l' artificio perniciosissimo, con cui tentò di sorprendere San Celestino l' Eresiarca Nestorio. Anche voi, benchè malamente, avete creduto di trovare un doppio senso in quelle parole del Papa: *Pastorali nostræ sollicitudini totius Gregis cura*; intorno alle quali parlando al Papa, voi dite; „ la proposizione, che tutto il „ Gregge è confidato alla vostra sollecitudine pasto- „ rale sarebbe poco ortodossa, se come sembra vo- „ lete dire con questo, che voi siete il solo Vicario „ di Gesù Cristo, il solo Pastore immediato, che „ gli altri Vescovi non hanno la medesima qualità, „ e che il potere Episcopale è maggiore in voi che „ negli altri. Queste pretensioni, Santissimo Padre, „ contraddicono ai testi più precisi, e più chiari „ delle Scritture, e dei Padri „ (pag. 10.). La Censura, che fate in questo luogo della sanissima proposizione del Papa, è una preventiva condanna di quanto siete per dire delle proposizioni condannate nella sua Bolla colla particola: *quatenus*: *sic intellecta etc.* Se volete intenderla, il Papa non ha fatto con quelle espressioni se non se quello, che fatto avevano i Concilj prima di lui, e che preteso avete di fare ancor voi. Ponete un *sic intellecta* dove

avete scritto: *se come sembra volete dire ec.*, e vedrete che viene a significare lo stesso.

Inoltre, siccome non si può essere circospetto abbastanza ove si tratta della condanna di un Sinodo, la quale potrebbe riuscire di scandalo alla Diocesi; il Santo Padre bramando di vedere emendato, e non confuso il Vescovo, che l' aveva adunato, lo chiamò a se con lettere piene di tenerezza, e assicurollo, che accolto lo avrebbe colle maggiori dimostrazioni d' affetto, lasciando in piena sua libertà di dire, e di fare tutto quello, che avesse giudicato opportuno per sua difesa; che anzi proposti gli avrebbe senza litigio que' capi di erronee dottrine ritrovati nel Sinodo, acciò riprovasse quelle, che erano apertamente contraddittorie alla verità, e al bene de' popoli, e spiegasse in un senso legittimo quelle, ch' erano ambigue, e cavillose. Così con onor suo, e con allegrezza di tutti i buoni soppressi avrebbe i romori, che a motivo del suo Sinodo eccitati si erano nella Chiesa.

Non cerco se vera fosse o no l' infermità ch' egli addusse in iscusa per sottrarsi agli inviti amorosi, e alle premure del Santo Padre. Non voglio credere capace di mentire un Vescovo, che sa benissimo quanto costasse ad Anania l' aver mentito in faccia di Pietro. Voi peraltro ne parlate in maniera, che dà motivo di credere, che fosse un vero pretesto, e un politico suggerimento de' suoi Teologi. Comunque sia; è fuor d'ogni dubbio, che nè egli per se medesimo, nè altri per lui si è presentato a Pio VI. per render conto del suo operato. Laonde egli credette a ragione di non dover più sospendere le provide disposizioni, che da lui esigeva il suo Ministero, e il giudizio che richiesto venivagli da molte parti. Pertanto dopo aver implorata con assidue preghiere l' assistenza, e l' ajuto dello Spirito Santo, e dopo avervi

impiegate le pubbliche, e le private orazioni de' Fedeli; dopo d'aver esaminate col più maturo consiglio le sentenze, le proposizioni, le dottrine estratte dagli atti, e dai decreti del Sinodo, venne in determinazione di condannarle sotto quelle qualificazioni e censure, che espresse si leggono nella Bolla, a cui non può negarsi il carattere di vera dogmatica Costituzione.

Tale è la condotta, che ha tenuto Pio VI. in quest' affare; condotta piena di saviezza, di moderazione, di prudenza, e dirò anche di carità. Ma permettetemi ch' io vi dimandi: voi e i vostri Socj, che vi siete eretti in giudici della Bolla del Papa, quai Teologi, e quai Vescovi avete voi consultati? Quali preghiere e pubbliche, e private avete voi fatte? Quale spirito avete voi ascoltato? A giudicarne da' vostri scritti, e dalle ingiuriose espressioni, che sparse vi sono senza riserva, voi non avete consultato, che i nemici della S. Sede Apostolica, e non avete ascoltato altro spirito, che quel del partito, spirito d' indipendenza, d' ambizione, di discordia. Lo Spirito Santo, che è uno spirito d' unione, di carità, di dolcezza, non suggerisce a quelli, ch'egli anima, e che sieguono i suoi impulsi, ingiurie così pungenti contro il Supremo Pastore della Chiesa. Voi forse durerete fatica a ritrovarne delle peggiori nelle opere degli Eretici, e de' Libertini.

VIII.

Il primo passo fuori di regola, che attribuite a Pio VI. nella condanna del Sinodo si è di non avere seguite le orme del suo Predecessore S. Celestino nella condanna dell' Eresiarca Nestorio. Io non posso che ammirare la condotta di quel Pontefice piena di sapienza, e di zelo; ma non vedo qual diritto abbiate voi di obbligare lo Spirito Santo, il quale presie-

de alle dogmatiche definizioni dei Papi, di farli camminar tutti sullo stesso sentiero. Pio VI. non aveva minore autorità non solo di Celestino, ma di quanti mai furono dopo S. Pietro, e sono per essere Romani Pontefici dopo di lui. Egli dovea fare dal canto suo, e fatto lo ha senza dubbio, quanto poteva essere necessario, perchè il suo giudizio fosse il giudizio di Pietro vivente ancora nella sua Cattedra: dovea prendere quelle misure, che giudicava opportune pel bene della Chiesa, e pel conoscimento del vero; e del resto dovea rimettere la sua fiducia in Dio, che veglia al governo della sua Chiesa, e non permette che sia scossa o rovesciata da errore la Cattedra dell' unità, in cui pose la dottrina della salute. Voi non riguardate nel Papa che l' uomo, e non volete o non sapete aprir gli occhj a veder sopra dell' uomo Iddio, che ne regola, e ne dirigge i consiglj. Fate del governo della Chiesa un puro governo politico; e non volete conoscervi la divina autorità. Prevedeva benissimo Pio VI. i gravi disastri, a cui si faceva incontro per motivo della sua Bolla; ma nel duro contrasto co' suoi affetti il divin braccio, che il sosteneva, lo rese superiore ad ogni pericolo, e ad ogni timore.

Almeno citato aveste in conferma della vostra asserzione un qualche Canone, che fissasse la regola da osservarsi nella decisione dei dogmi, e a cui uniformarsi dovessero anche i Pontefici. Ma voi non sapete dir altro, se non che Pio VI. non ha tenuto nella condanna del Sinodo la condotta di Celestino. Dovevate provare almeno, che è questa la sola, che hanno seguìta gli altri Pontefici; quei se non altro, che non meritarono le vostre Censure. Del resto se non ha seguìto l'esempio di Celestino, ha seguìto però quello di Sant' Innocenzo, e di S. Zosimo, di cui vi ho parlato, e di S. Gregorio il Grande, che condannò Massimo Vescovo di Salona nella Dalmazia,

(sulle cui rovine è venuta crescendo la Città di Spalatro, ch' ebbe a Vescovo il famoso Marc' Antonio de Dominis, i cui errori si è tentato di far rivivere nel Sinodo di Pistoja); e quello, che è più rimarchevole ha seguita la regola stabilita nel Concilio di Trento, della quale vi parlerò a suo luogo.

A dimostrare la differenza de' due giudizj, voi dite alla pag. 13., che *nella condanna dell' Eresiarca Nestorio si è veduto a sollevarsi il primo grido della fede contro la dottrina di questo Eresiarca*. (Fermatevi di grazia un momento. Questo grido della fede è la frase favorita del vostro partito, e ne fa un grande uso. Ma è ormai un Secolo e mezzo, che la fede va gridando contro di voi, e siete sempre più ostinati, e più sordi). Andiamo avanti. Proseguite dicendo ,, che si è veduto il Clero, e il popolo sol-
,, levato contro di lui; San Cirillo con altri Vesco-
,, vi, che si diriggono al Papa affine di conoscere
,, per mezzo suo la Fede della Chiesa occidentale.
,, Vi si vede il mutuo Carteggio tra i Vescovi,
,, e il Papa colle necessarie istruzioni a lui spedi-
,, te. Finalmente vi si vede un Concilio da lui ra-
,, dunato, in cui si esamina, e si decide la Cau-
,, sa ,, (pag. 14.).

,, Al contrario niente di tutto questo è avvenu-
,, to nella Causa del Sinodo di Pistoja, e del suo
,, Capo Monsignor Scipione de Ricci. Lungi dal
,, vedersi il menomo grido della fede a sollevarsi
,, contro una dottrina novella, vi si vede la Greg-
,, gia riunita al Pastore, il Vescovo che opera di
,, concerto col suo Clero per estirpare gli abusi i
,, più grossolani introdotti a poco a poco da gente,
,, la quale eravi interessata ,, (pag. 15.).

Per quel che riguarda gli abusi, che accennate quì di passaggio, e *la gente che vi aveva interesse*, con che sembra, che vogliate alludere a' Regolari, e alla

Curia di Roma, io mi riservo a rispondervi in altre lettere se il Signore mi darà tempo, e volere di farlo. Per ora osservo, che l' unica cosa che trovo di vero in questo tratto si è, che la dottrina del Sinodo non è *novella*. Il Sinodo non ha fatto che rinnovare gli antichi errori già condannati, e riunire in un Corpo le massime perniciose, che sparse erano per la Diocesi cogli Opuscoli usciti dai Torchj di Atto Bracali Stampatore Vescovile. Per altro dovevate conoscerla ancor voi la differenza grandissima, che passa tra un Vescovo, che ingannato da uomini di dubbia fede, permette, che s' inseriscano negli Atti, e ne' Decreti del suo Sinodo Diocesano delle dottrine erronee, e perniciose, e un Vescovo come era Nestorio, che prende a insegnare in pubblico, e a predicare una nuova dottrina al popolo numeroso di Costantinopoli radunato nella sua Chiesa. Dovevate conoscere, che non è maraviglia, che subito si risentisse alla pubblica predicazion di Nestorio la pietà e la fede del popolo, e del Clero di Costantinopoli, e non si risentisse sì presto quella del popolo di Pistoja alla celebrazione del suo Sinodo. Contuttociò, giacchè vi piace questo bel termine di *grido*, la fede aveva fatto di già sentire il suo grido contro quei libri, che si andavano diseminando, e di cui consigliavasi la lettura, benchè proibiti. Che se non ha fatto sentire la sua voce, ha fatti però sentire i suoi timori dal momento, che adunossi quel Sinodo, ben persuasa, che nulla di vantaggioso aspettare poteva da gente, di cui temeva le novità, e di cui detto avrebbe S. Celestino nella sua lettera al popolo, e al Clero di Costantinopoli: „ Egli è „ certo che tali novità di parlare nascono da un va- „ no amore di gloria, mentre alcuni si danno a cre- „ dere di comparire acuti e perspicaci, e saggi, cer- „ cano qualche cosa di nuovo da metter fuori per

,, conseguire così presso degli imperiti una gloria
,, passaggera di spirito sollevato, ed acuto ,, .

Ma appena il Sinodo uscì dalle tenebre, in cui si è tenuto nascosto due anni, e si fecero sentir gli errori, che conteneva, non solo si udì il *grido* della fede del Gregge, che voi dite *riunito al Pastore per estirpare gli abusi*; ma gli avrebbe forse, benchè malamente, fatta sentire la forza della Croce, se non gli riusciva di fuggir di nascosto. Sentite come parla di questo Gregge, che voi dite *riunito al Pastore per estirpare gli abusi*, il suo Avvocato Sopranzj (Riflessioni pag. 25.). ,, Si sanno abbastanza le crisi do-
,, lorose, che questo Vescovo ha dovuto soffrire da'
,, suoi proprj Diocesani mal soddisfatti della riforma
,, da lui introdotta degli abusi, e superstizioni del
,, culto divino. E poi quando mai applaudì la Plebe
,, a' Riformatori della Religione ,, ? Siegue a provarlo coll'esempio di Gesù Cristo, e degli Apostoli, ma sì l'uno, che gli altri non erano riformatori, ma fondatori della vera Religione dopo che era cessata l'antica legge mosaica: conchiude poi, e in questo diceva il vero: *Tant' è lontano, che il Sinodo Pistojese abbia incontrata l' approvazione del Pubblico, che anzi, tanto il Sinodo, quanto l'Autore, fanno lo scopo della satira, e della Censura universale*. Non mi stupisco però, che dalla Città di Bruxelles, da cui scrivete, non abbiate sentita la voce, che si faceva sentire continuamente a tutta l'Italia; mi stupisco che i vostri Socj, i quali eccitarono il vostro zelo, non ve ne abbiano dato avviso, e che non abbiate riconosciuto il *grido* della fede pervenuto alla Cattedra di S. Pietro in quelle parole della Bolla:
,, undique jampridem non expectatur modo; verum
,, etiam assiduis repetitis precibus efflagitatur supre-
,, mae Apostolicae Sedis judicium ,, . Queste parole medesime convincono di falsità ciò che dite alla pag. 15.:

,, che niun Vescovo si è mai lagnato, nè sollevato
,, contro la dottrina, e la disciplina del Sinodo;
,, mentre il primo Vescovo d' Oriente S. Cirillo Ales-
,, sandrino, e molti altri Vescovi e Preti si sollevarono contro la nuova dottrina dell' Eresiarca Nestorio ,, .

I Vescovi della Toscana a riserva di due o tre si erano già dichiarati contro di lui, e delle sue novità nelle Congregazioni particolari, che si tennero in Firenze all' occasione, che voleva celebrarsi un Sinodo Nazionale, e nelle risposte che date avevano ai Punti Ecclesiastici proposti loro d' ordine del Gran Duca. Non avete che a leggerle per rimanerne convinto; e quindi io punto non dubito, che abbian fatti sentire al Santo Padre i loro richiami al momento, che incominciò a scoprirsi l' erronea dottrina, che contenevano gli Atti, e i Decreti del Sinodo. Le parole surriferite della Bolla quadran benissimo anche a loro. Vi furono però molti altri, che portarono al Pontefice le loro lagnanze, e i loro desiderj: *vehementer nimirum, nec immerito damnatio jamoudum expetebatur Synodi ejus.*

Prima di passar oltre non debbo dissimularvi essere un tratto della più fina malizia quello, in cui a insinuare, che il Papa non è supremo Giudice inappellabile nelle controversie di morale, e di fede, andate dicendo che gli Orientali s' indirizzarono a Celestino, come primo Vescovo Occidentale, *affine di sapere per mezzo suo qual' era la fede delle Chiese d' Occidente sulla questione che erasi risvegliata contro Nestorio* (pag. 14.) A parlare con tutta schiettezza mi sembra una vera impostura il dire, che s' indirizzarono al Papa come a testimonio della credenza degli Occidentali, e non come a Giudice della dottrina, che si era messa in questione; Ve l' ho già detto, e torno a ripeterlo dopo i più autentici docu-

menti ; che il Papa S. Celestino non vi fece in quella Causa le parti di semplice testimonio , ma intimò come Giudice al Vescovo refrattario la sua condanna, e commise a S. Cirillo di far le sue veci , perchè fosse eseguita . Leggete gli atti del Concilio Efesino dell' anno 431. , e spero ne rimarrete persuaso . Ma da questi Atti medesimi voi prendete motivo di accusare Pio VI. , *perchè non ritrovasi alcuna denunzia Canonica contro gli Atti , e 'l Sinodo di Pistoja* .

Ma v' era forse bisogno della denunzia Canonica , dacchè gli Atti , e i Decreti del Sinodo si erano pubblicati dal Vescovo , e correan per le mani , e sotto gli occhj di ognuno ? Non bastavano gli Atti stessi per denunziare se medesimi al Santo Padre ? Sta egli forse sul più alto della Specola Episcopale, come parla S. Agostino , per udire soltanto le denunzie , e i richiami , che portati gli vengono contro de' Vescovi suoi confratelli , che sono nella stessa specola sotto di lui , e non vi stà parimente per osservare i loro andamenti , per richiamarli sul diritto sentiere ove ne sieno usciti , e per confermarli nelle verità della fede , secondo l' impiego , che ne ha avuto da Cristo , ove incomincino a vacillarvi ; o pure reciderli dal seno della Chiesa , di cui Egli è il Capo , ove ostinati li vegga ne' loro errori ? Forse che Gesù Cristo comandò a S. Pietro di non confermar nella fede i suoi fratelli , se prima non aveva la denunzia de' loro errori ? I clamori che gli venivano da ogni lato erano da se soli anche troppo bastevoli a risvegliare il suo zelo , e la pastorale sua cura , perchè la scabie della novità non si attaccasse alle pecore , e infette non fossero di alcun errore le membra del corpo mistico della Chiesa .

Nè gli era necessaria per questo la convocazione di un Sinodo come vorrebbe l' Autore dell' Apologia (P. I. pag. 16.) , e come vorreste ancor voi

per togliere a' Papi il diritto di giudicare i Vescovi privatamente in materia di fede. Al primo, il quale asserisce *contraria all' antico costume la decisione, con cui Pio VI. ha condannato il Sinodo di Pistoja, perchè quel giudizio non è stato fatto in un Concilio di Vescovi, come anticamente si costumava nella Chiesa Romana*, risponderà in mia vece S. Gelasio Papa, che sapeva meglio di noi gli antichi costumi della sua Chiesa. Egli adunque così scriveva ai Vescovi della Dardania. = Ma non (a) dee tacersi, che spesso l' Apostolica Sede, secondo il costume de' suoi Maggiori, ha avuta la facoltà di assolvere coloro, che erano stati condannati iniquamente, senza che prima si sia tenuto alcun Sinodo, e di condannar quelli, che dovevano essere condannati, benchè non esistesse Sinodo alcuno =. Il che prosiegue egli a provare coll' esempio di S. Atanasio, del Grisostomo, di S. Flaviano, che furono dalla sola Apostolica Sede assoluti contro la condanna de' Sinodi di Oriente; e condannò invece Dioscoro, e sciolse l' empio Sinodo Efesino colla sua autorità, e conchiude il Capo IV. con queste parole, le quali dimostrano quanto sia falso, che sia *contraria all' antico costume la decisione, con cui Pio VI. ha condannato il Sinodo di Pistoja*. = In qua ut ergo sola jus habuit absolvendi eos, quos Synodica Decreta perculerant, sic etiam sine Synodo in hac eadem causa plurimos etiam Metropolitanos damnasse cognoscitur. = E parlando della

(a) Sed nec illud praeterimus, quod Apostolica Sedes frequenter, more majorum, etiam sine ulla Synodo praecedente, et absolvendi quos Synodus inique damnaverat, et damnandi, nulla existente Synodo, quos oportuit, habuerit facultatem. S. Gelasius in ep. ad Episc. Dardaniae cap. IV. Vid. Thomassin. de vet. et nov. Eccl. discipl. Tom. I. lib. 1. cap. 8.

condanna di Acacio nella lettera ai Vescovi di Oriente Cap. VI., previene l'accusa, e le doglianze di quelli, che si lagnano di Pio VI. per aver condannato il Sinodo del Vescovo di Pistoja, senza aver prima ascoltate le sue ragioni. *An de uno dolet Acacio, quod speciali Synodo non fuerit confutatus, cum proprium crimen suis litteris ipse detexerit, nec audiri debuerit jam sponte confessus*. A voi poi ho già provato con S. Agostino, che sebbene adunato si fosse nella causa de' Donatisti un Sinodo in Roma, la sentenza non è attribuita che al Papa, e dovevate osservare voi pure, che sebbene adunasse un Concilio S. Celestino per giudicarvi la Nestoriana Eresia, pure vi spiega egli solo la persona, e il potere di Giudice: e se gli altri Vescovi entrarono a parte del suo giudizio, nol fecero che in virtù del potere, che ne avevano ottenuto da lui. Infatti qual diritto avuto avrebbero sopra Nestorio i Vescovi dell' Italia, e delle vicine Provincie, quali eran quelli, che radunò Celestino? Niuno senza dubbio, senza il consenso, e la commissione del Papa, a cui competeva un tal diritto in vigore del suo Primato. Per simil guisa niuna autorità avuta avrebbero gli altri Vescovi sopra quel di Pistoja, se non in virtù, e per commissione del Papa. Ma qualunque fosse su questo punto l'antica disposizione de' Canoni, la disciplina stabilita nel Concilio di Trento non è punto diversa da quella, che ha seguìta il Pontefice nella condanna del Sinodo di Pistoja.

Non nego che le Cause de' Concilj, e de' Vescovi sieno state esaminate altre volte da' Romani Pontefici in qualche Sinodo particolare da essi raunato. Ma non era questa una regola, da cui non potessero dipartirsi, e da cui non siensi dipartiti di fatto più di una volta. Il testo allegato poc' anzi di S. Gelasio, lo dice espressamente, e l' esempio di Sant' Innocen-

zo, che confermò la condanna della Pelagiana Eresia senza alcun Sinodo ve lo conferma. E' vero che il P. Garnerio, e Monsignor de Marca Arcivescovo di Parigi lib. 7. cap. 12. num. 3. son di parere, che il Papa Innocenzo tenesse in Roma un Concilio per questo effetto; ma niun degli Antichi ne ha mai parlato, e niun de' Moderni ne ha mai veduti gli Atti. E Sant' Agostino, che avuta avea tanta parte in questi affari, rispondendo a' Pelagiani, che appellarono al Concilio dopo la condanna del Papa, dice apertamente, che necessaria non era la Convocazione del Sinodo, quasi che niuna Eresia condannata si fosse senza di esso. E perchè non diciate, che ivi trattavasi d' un semplice Prete, come era Celestio, e non del Sinodo di un Vescovo, come era Monsignor Scipione, vi risovvenga, che fra i Pelagiani che erano stati condannati, e costretti a fuggir dall' Italia, e per questo appellarono al futuro Concilio, vi erano con Giuliano Vescovo di Eclana diciotto altri Vescovi. Che se Zosimo Successore d' Innocenzo raunò una specie di Sinodo per rispondere agli Africani, questo non fu composto, che dei Chierici, o Preti di Roma, e in tutto simile alla Congregazione, che ha tenuta avanti a se Pio VI. nella Causa del Sinodo di Pistoja.

IX.

Anticamente si esigevano dodici Vescovi, e settantadue Testimonj per formare la condanna di un Vescovo, e il giudizio si teneva da quelli della Provincia; ma si escludeva sempre il caso, in cui il Romano Pontefice chiamasse a se la cognizione della Causa. Ma questo antico costume è andato in disuso, anzi è stato abolito del tutto dalle nuove disposizioni del Concilio di Trento, come ho già detto, e vi farò vedere a suo luogo diffusamente. Nè in ciò vi

mancano illustri esempj e antichi, e moderni. E' celebre il titolo di *ecumenico*, che lo spirito di superbia avea suggerito a Giovanni detto il *Digiunatore* per la sua prodigiosa astinenza (esempio luminoso, che a nulla serve l' austerità della vita senza la verità della dottrina). Giovanni arrogato si era cotesto titolo in un Concilio da lui tenuto in Costantinopoli. Ma non sì tosto ne ebbe avviso Pelagio II. Romano Pontefice, che cassò di sua propria autorità gli Atti di quel Concilio, e raffrenò l' ambizione di Giovanni senza che radunasse per questo Sinodo alcuno. Ecco come ne parla S. Gregorio Magno nella sua lettera ad Eulogio Vescovo d' Alessandria, e ad Anastasio d'Antiochia animandoli ad unirsi in un medesimo spirito contro la superbia di lui: ,, Ante hos siquidem an-
,, nos octo sanctae memoriae Decessoris mei Pelagii
,, tempore frater, et Coepiscopus noster Joannes in
,, Costantinopolitana Urbe ex causa alia, occasionem
,, quaerens, Synodum fecit, in qua se Universalem
,, appellare conatus est, quod mox idem Decessor
,, meus, ut cognovit, directis litteris ex auctorita-
,, te Petri Apostoli ejusdem Synodi acta cassavit.
,, Lib. V. Epist. 43. ,,. Lo stesso ripete nella sua lettera ad Eusebio di Tessalonica, in cui aggiunge:
,, Cujus nos rectitudinis zelo per omnia inhaerentes
,, statuta ipsius sine refragatione, Deo protegente, ser-
,, vamus. Lib. IX. Epist. 68. ,,

Ma per farci a' tempi a noi più vicini, voi ben sapete la celebre controversia, che si era accesa fra i due famosi Vescovi della Francia Bossuet, e Fenelon. Sì l'uno, che l'altro riconobbero in essa per supremo giudice il Papa. Uscì appena dal Romano Pontefice Innocenzo XII. il Breve *Cum alias* (21. Marzo 1699.), in cui si condannano 23. proposizioni estratte dal libro di Fenelon, che questo chiarissimo Arcivescovo Duca di Cambray, e Precettore del Du-

ca di Borgogna, volle essere il primo a comunicare al popolo la sua condanna; e salito sulla sua Cattedra lesse Egli stesso il Breve del Papa, e proibì a ciascuno di ritenere presso di se, e di leggere il suo libro *delle Massime dei Santi*, in cui erano le proposizioni condannate. Non si lagnò egli de'Curialisti, come voi fate, nè attribuì a loro maneggi, d' avere carpita al Sommo Pontefice la sua condanna, nè si oppose al suo Breve col vano pretesto di essere giudicato a tenore dei Canoni, e delle libertà Gallicane; ma con voci piene di tenerezza, e di pietà, e con espressioni, che traevano le lagrime agli Uditori, che vi erano accorsi in gran numero, diede alla Chiesa un esempio tanto più bello, quanto più inusitato, accettando di buona voglia, e piegando la fronte alla solenne decisione del Papa. Eppure il Breve d' Innocenzo XII. non è in sostanza punto diverso dal giudizio, che ha fatto il Papa Pio VI. del Sinodo di Pistoja, e lo ha pubblicato colla sua Bolla *Auctorem fidei*.

Non ebbe è vero il S. P. Pio VI., come avuta l' aveva Innocenzo, la piacevole consolazione di veder subito ritrattati solennemente gli errori da lui condannati; ma l' ebbe in vece Pio VII. felicemente regnante. Il Dio delle misericordie ne' disegni inscrutabili della sua provvidenza, aveva riservato al Successore questo nuovo trionfo della grazia divina, e il piacere di accogliere amorosamente nel seno il già Vescovo di Pistoja, e di Prato, quasi in compenso dei molti disagj, a cui si era fatto incontro animosamente nel lungo viaggio da lui intrapreso per bene della Chiesa. Nè fa di mestieri, che vi esponga ora le lagrime di tenerezza, che versò in quella occasione il Santo Padre, e le sincere espressioni, con cui confessò ad un tempo, e proscrisse gli errori contenuti nel suo Sinodo Monsignor Scipione. Tutto que-

sto lo avrete letto ancor voi nella eloquente Allocuzione tenuta nel Concistoro secreto dal Santo Padre nell' atto di render conto agli Eminentissimi Cardinali di quanto avvenuto gli era nel suo viaggio. Che se non fu così pronta, come quella del Fenelon la ritrattazione di Monsignor Ricci, ha però anch' essa il suo gran merito presso Dio, e la sua gloria presso la Chiesa. Volesse il Cielo, che tutti quelli, i quali o lo sedussero colle lor massime, o presero a sostenerne gli errori, ne imitasser l' esempio, come prevenuto lo aveva prima della sua morte il P. Bartoli Domenicano.

Voi vi lagnate (*alla pag.* 16.), che siasi formata contro di lui una accusa assai grave, senza che vi si nomini accusatore alcuno: ma non era minor senza dubbio, o meno grave l'accusa, che formata si era contro a Giovanni, detto il Digiunatore, Vescovo di Costantinopoli, e contro al ch. Monsig. Fenelon. Del primo ci fa sapere S. Gregorio Magno (lib. IX. Ep.68.), che la sua ambizione era contraria a Dio, alla pace, alla Chiesa, che eccedeva i confini della modestia, ed era ingiuriosa agli altri Vescovi suoi Confratelli. Dell' altro ci dice Innocenzo XII., che insegnate aveva nel libro delle Massime dei Santi delle proposizioni *temerarie*, *erronee*, *scandalose*, e in pratica *perniciose etc.* Eppure non vedesi nominato accusatore nè dell' uno, nè dell' altro, e non si parla, che di notizia pervenuta alla Santa Sede Apostolica, la quale è stata più che bastevole per condannarli.

Del resto ignorate voi forse, che due sono le vie, per cui si procede contro a' perturbatori del pubblico bene da quei, che siedono al governo della Repubblica, o della Chiesa; quella cioè d' inquisizione, per cui vegliano sugli andamenti de' Cittadini, e ne reprimono l'insolenza, ove li trovino perniciosi alla patria, e alla pubblica tranquillità; l' altra

di denunzia, per cui procedono contro dei rei in virtù delle accuse, che portate vengono a' lor Tribunali? Ma se l' una e l' altra di queste vie servono a formarne il processo, non si viene però alla condanna definitiva del reo senza averlo prima ascoltato, e convinto di quei delitti, che gli vengono apposti. Così aveva fatto Pio VI. col Vescovo di Pistoja. Ma egli o perchè non si credesse innocente abbastanza, o perchè le pessime insinuazioni de' suoi Consiglieri, ne lo avevano dissuaso, o per altro qualunque siasi motivo, ha ricusato di presentarsi al Pontefice, che aveva tutto il diritto di giudicarlo.

Che se poi veder voleste i Testimonj, non avete che a scorrere il nome di tutti quelli, che intervennero al Sinodo; siccome il libello d' accusa son gli Atti, e i Decreti, che fatti furono, e pubblicati in suo nome. Quando il delitto è notorio a tutti, basta che il reo presunto sia citato a comparire innanzi del Giudice per dirvi le sue ragioni; e se egli ricusa di farlo, diviene l' accusatore di se medesimo. Abbiamo adunque negli Atti del Sinodo il corpo del delitto, e non fa d' uopo ricercare di più per vedervi legittima la condanna. Dovete però osservare, che sebbene il Santo Padre abbia condannata siccome erronea, e in alcune proposizioni siccome eretica, e scandalosa la dottrina del Sinodo, non ha proferita sentenza alcuna contro la Persona del Vescovo, che l' avea radunato.

X.

Nè è contraria una tale condanna (pag. 16.) alla equità naturale, *la quale esige*, che non si faccia alcun ,, caso di un accusa vaga, e indeterminata, e di quelle principalmente, che procedono da un romor popolare, che l' accusato ricono-

,, sca il nome, e la qualità di coloro, che l'accu-
,, sarono. ,,

Primieramente con qual coraggio chiamate vaga, e indeterminata un' accusa fondata sul corpo del delitto, che il mondo tutto attesta, che il Giudice ha tra le mani, e che il reo riconosce per suo? Gli Atti, e i Decreti del Sinodo pubblicati in suo nome, e da lui stesso riconosciuti nella sua lettera al Pontefice, in cui si scusa di portarsi a Roma a motivo di non so quale infermità; eccovi e il reo, che confessa, e il delitto e l'accusa. Nè questa può dirsi vaga e indeterminata, nè fondata sopra un romor popolare, siccome non può dirsi ch'ei non conosca il nome, e la qualità di se stesso, che è il vero accusatore, e il reo. Che se poi parlar volete degli altri accusatori, che non furono pochi, a torto voi vi lagnate, che non gli abbia riconosciuti. Come poteva conoscerli se ha ricusato di portarsi al Giudice, che avrebbe potuto indicarglieli?

Oltredichè; dove trovate voi ne' giudizj, a cui si procede per via d'inquisizione, che si manifestino all'accusato gli accusatori? Dove trovate che nella sentenza, in cui il supposto reo vien condannato in contumacia, si leggano i nomi di quelli sulle cui deposizioni secrete vien fondato il processo, per cui procedesi alla sentenza? Dovea forse il Santo Padre segnare nominatamente nella sua Bolla tutti coloro che ricorso avevano contro del Sinodo? Non basta ch'egli vi dica, che ha ricevute moltissime istanze, perchè ne venisse alla condanna, per ravvisare nelle sue parole una moltitudine di accusatori assai maggiore di quella, che poteva essere necessaria? Dove trovate nella condanna dell'Eresiarca Nestorio fatta da S. Celestino il nome de' Vescovi, e de' Chierici, che l'accusarono? Noi lo sappiamo, perchè l'antichità ci ha

conservate le lor memorie; e lo avrebbe saputo ancor' egli, se Pio VI. avesse voluto mostrargli le lettere, che ricevute avea contro di lui, e del suo Sinodo dal momento, che incominciò a uscir dalle tenebre, in cui l' avea confinato.

Ma voglio compiacervi io stesso i nomi indicandovi, e le qualità di quelli, che l' accusarono; anzi indicati si veggono nella Bolla: e resto sorpreso, che i vostri corrispondenti non ve n' abbiano prevenuto. Voi, che conoscete appieno l' accortezza, e la cabala del vostro partito, sarete, io credo, ben persuaso, che non sarà sfuggito alla sua avvedutezza alcun passo, che fatto siasi contro del Sinodo. Sanno benissimo i vostri Socj il nome, e la qualità d' ogni Vescovo, de' Teologi, de' Cardinali, di cui parla la Bolla: sono essi, che hanno esaminati con diligenza, e riferiti al Papa gli Atti, e i Decreti del Sinodo, ed egli dallo Spirito del Signore assistito ne proferì l' ultima definitiva sentenza; onde per questa parte non è stata punto diversa la condotta di Pio VI. da quella di S. Celestino.

Dopo di tutto ciò voi potete a ragione applicare ai nemici del Papa, e della sua Bolla *Auctorem* le parole dell' Apostolo Paolo, che (*alla pag.* 17.) applicate agli Estensori di essa. Ma perchè corra meglio il senso, fa d' uopo premetter quelle, che precedono le parole allegate da voi = *Si quis*, dice S. Paolo, *aliter docet* =; e vuol dire, chiunque insegna diversamente da quello, che insegna il Papa nella sua Bolla, e non si arrende alle sane parole di lui, che son parole del nostro Signor Gesù Cristo, di cui egli è Vicario, e alla sua dottrina, che è conforme alla pietà; costui è un superbo, che non sa nulla: „ Si quis aliter docet, et non „ acquiescit sanis sermonibus Domini nostri Jesu „ Christi, et ei, quae secundum pietatem est, do- „ ctrinae, superbus est nihil sciens „. Ma langui-

sce intorno alle questioni, e al contrasto delle parole, onde ne vengono le bestemmie, le invidie, i litigj, i mali sospetti, e le contese di uomini corrotti di mente, e privi di verità, i quali credono la pietà un guadagno. A queste ultime parole arrecate da voi permettetemi ch' io aggiunga gli ultimi versetti del Capo VI. con cui chiude la sua prima lettera a Timoteo S. Paolo: ,, Depositum cu-
,, stodi, devitans prophanas vocum novitates, et
,, oppositiones falsi nominis scientiae, quam quidam
,, promittentes circa fidem exciderunt: Gratia Do-
,, mini tecum. Amen ,,. Questo salutevole avviso che dava al suo Timoteo S. Paolo, potete voi sottoporlo alle serie meditazioni del vostro Partito.

Che se vi piacesse di applicare a' dì nostri, ed a' Fautori del Sinodo la predizione, che ne ha fatta S. Paolo, prendete il Capo III. della seconda sua lettera a Timoteo, e leggete: ,, Or sappi, che vi
,, saranno negli ultimi giorni de' tempi pericolosi,
,, in cui gli uomini amanti di se medesimi, cupi-
,, di, altèri, superbi, senza affezione, senza beni-
,, gnità, senza pace, che avranno una esteriore ap-
,, parenza di probità, ma non ne avran la sostan-
,, za; fuggi ancor questi. Imperciocchè vi sono fra
,, essi di que', che penetrano nelle case, e ne
,, traggono schiave le donniccinole cariche di pec-
,, cati, e da varj desiderj agitate, e che impara-
,, no sempre, senza che arrivino mai al conosci-
,, mento della verità. Come Janne, e Mambre re-
,, sistettero a Mosè, così costoro resistono alla ve-
,, rità corrotti di mente, e reprobi nella fede. Ma
,, non anderanno più avanti: la stoltezza loro sa-
,, rà a tutti palese, come il fu la stoltezza di quel-
,, li ,,. In questo voi avete da osservare in Mosè, dato da Dio al suo popolo per condottiere, e per Capo, il Romano Pontefice dato da Dio alla Chiesa

per condottiere, e capo de' suoi figliuoli; e nella verità, a cui resistevano Janne, e Mambre, la verità, che pose Iddio nella Cattedra di S. Pietro, a cui resistono tutti coloro, che alle Bolle si oppongono del suo Successore. Il resto si applica da se medesimo facilmente.

A scusare la resistenza del Vescovo, che ricusò di prestarsi agli inviti del Papa, che chiamavalo a Roma per ivi spiegare avanti di lui la sua mente, voi dite, che non ha stimato bene di farlo, *perchè esempj troppo famosi gliene facevano temere il pericolo*. E' falso adunque il motivo da lui addotto d' infermità. Ma qualunque ne sia stato il motivo, e qualunque gli esempj, che voi allegate senza citarli, e che per conseguenza non meritano alcuna fede; egli è certo, che Monsignor di Pistoja nulla aveva di che temere da Pio VI., per gli amorosi inviti, che gli aveva fatti. Il ristretto della condotta del Santo Padre nella condanna del Sinodo, de' motivi che ve l'hanno determinato, delle preghiere, che ha fatte, e fatte fare dalla Chiesa prima di proferire la sentenza, lo conchiudete con queste parole = *Piacesse al Cielo, che fossero state esaudite* =; parole le quali contengono assai più di malizia, che a prima vista non sembra. Con queste mettete in dubbio l' efficacia delle preghiere, e la promessa di Gesù Cristo, il quale ci assicurò, che quanto chiesto avremmo in suo nome al divin Padre, tutto accordato ci avrebbe: Con queste venite a rovesciare tutta la fabbrica della sua Chiesa, la quale si appoggia sull' assistenza dello Spirito Santo, e sulla promessa fatta da Cristo a' suoi Apostoli di essere con esso loro fino alla fine de' Secoli; e a Pietro principalmente di non permettere, che venga meno la sua fede, perchè possa al bisogno confermare in essa gli altri Vescovi suoi fratelli. Togliete dalla Cattedra di S. Pie-

tro, e da' Concilj anche ecumenici la pronta assistenza, e l' ajuto dello Spirito Santo, dopo che i Pontefici, e i Padri han fatto dal canto loro quant' è possibile per non ingannarsi, voi non ci lasciate, che gli uomini così facili ad ingannare come ad essere ingannati, nè più vi resta cosa alcuna di stabile nella Chiesa.

Digitized by Google

LETTERA III.

CONTINUA LA RISPOSTA ALLA LETTERA I. DEL DOTTOR LE PLAT.

ARGOMENTO.

I. *Pio VI. nella condanna del Sinodo ha seguìte le regole del Tridentino*. II. *Diritto, che aveva di chiamare a Roma il Vescovo di Pistoja*. III. *Errori che il Le Plat ha preteso di trovare nella Bolla del Papa*. IV. *Maniera impropria e scandalosa con cui parla di S. Gregorio VII.* V. *Accusa ingiustamente il S. Padre d' aver differita fino al* 1794. *la condanna del Sinodo*. VI. *L' Autore delle Riflessioni in Difesa di Monsig. Ricci si lagna a torto che non siasi osservata la regola rinnovata da Bened. XIV. per l' esame de' libri d' Autori Cattolici*. VII. *Anche l'Autore dell' Apologìa contro il Card. Gerdil attribuisce ingiustamente all' ambizione de' Curiali Romani la Bolla di Pio Sesto*. VIII. *Si lagna a torto della scelta de' Consultori*. IX. *Non era necessario, che si trattasse in Concistoro, o in un Concilio l' affare del Vescovo di Pistoja*. X. *La maniera tenuta dal Papa nello spedire ai Vescovi la sua Bolla non ha punto pregiudicato alla libertà, che è propria del loro grado*. XI. *Si cerca indarno d' interessare i Principi in questo affare*. XII. *Abuso, che si fa della Collezione d' Isidoro contro del Papa, e della sua Corte*.

I.

Il primo passo fuori di regola, di cui accusate il Papa nella condanna del Sinodo si è di non aver seguìta nel suo giudizio la condotta tenuta contro Ne-

storio da S. Celestino, che egli non era obbligato a seguire; il secondo si è di non aver trattata in un Concilio la Causa (il che non era obbligato di fare, come veduto abbiamo coll'esempio di altri Pontefici suoi Predecessori); il terzo perchè non ha inseriti nella sua Bolla, nè fatti sapere a Monsignor Scipione il nome, e la qualità de' suoi accusatori (ch' egli non ha voluto sapere, non avendo voluto portarsi a Roma, dove potevano essergli manifestati). Un altro difetto voi vi trovate nel non vedervi citati nè S. Ambrogio, nè S. Ilario, nè il Papa S. Damaso, che all' occasione avreste non curato ugualmente che Pio VI.

A tutto questo voi aggiungete (pag. 22. e 23.) *che gli Estensori non attribuiscono, che a lui solo il giudizio, e riducon la funzione di coloro, che diconsi Vescovi o Cardinali alla qualità di semplici Consultori. Nel che si pecca ancora più gravemente contro le regole Canoniche; poichè si pretende con questo di farsi giudice Sovrano, e immediato di tutte le controversie ecclesiastiche, anche nelle Cause dei Vescovi.*

Non sono gli Estensori della Bolla, che attribuiscono al solo Papa il giudizio del Vescovo di Pistoja, ma è il Concilio di Trento, come vedrete fra poco; non sono essi, ma il Primato di giurisdizione, che ha ottenuto da Cristo su tutta la Chiesa, che rende il Papa supremo Giudice immediato anche dei Vescovi. Questi sono sue pecore, come abbiamo di già osservato col Bossuet, ed ha egli sopra dei Vescovi una podestà ordinaria, e immediata, come fu definito nel Concilio IV. Ecumenico di Laterano; onde siccome i Vescovi sono il giudice immediato nelle cause delle lor pecore, così lo è egli di quelle dei Vescovi. Quindi anche gli antichi Canoni, che rimettevano al Concilio della Provincia le cause de' Vescovi, perchè non era possibile, che il Papa po-

tesse tutte deciderle per se medesimo, non gli negaron mai il diritto di riceverne, come legittimo superiore, l'appello, e per conseguenza di assumersene, quando il giudicasse opportuno, la cognizione, e il giudizio.

Lo stesso lamento, che fate voi contro di Pio VI. lo facevano alcuni del Clero, e del Popolo di Ravenna contro di S. Gregorio Magno: Ecco com' egli scrive nella sua lettera a Mariniano Vescovo di quella Città: *Scripta Fraternitatis vestrae suscepimus, in quibus indicastis quosdam de Clero, et Populo clamitasse: contra leges, et Canones esse, ut inter Ecclesiam vestram, et Claudium Abbatem causa hic examinari, ac judicari debeat* (lib. VII. Epist. 24.). L'accusa è in tutto simile alla vostra; sentite ora la risposta. =
,, Se costoro sapessero distinguere l'ordine ecclesia-
,, stico, e le persone fra cui si tratta, si asterreb-
,, bero senza dubbio da ogni lagnanza, principalmen-
,, te perchè ivi non potea trattarsi la causa, dove il
,, predetto Abbate si è lagnato d'aver ricevuta dal
,, vostro Predecessore un ingiustizia, e di soffrirla
,, tuttora. Questo forse si sarebbe potuto pretendere
,, se egli non ricorresse al Superiore, e non bramas-
,, se, che fosse da lui terminato il merito della causa.
,, Non sai tu forse, che la causa, la quale verteva tra
,, Giovanni Prete, e Giovanni di Costantinopoli no-
,, stro fratello, e Convescovo secondo i Canoni fu
,, portata alla Sede Apostolica, e fu da noi definita?
,, Che se dalla Città dov'è il Principe fu rimessa al-
,, la nostra cognizione la causa; quanto più dev'es-
,, ser qui terminato l'affare, che v'è fra voi dopo
,, d'averne conosciuta la verità? Nè vi muovano le
,, parole degli insensati; nè crediate, che sia per
,, soffrire alcun pregiudizio la Chiesa vostra: si ergo
,, de illa Civitate ubi Princeps est ad nostram
,, causa cognitionem deducta est; quanto magis nego-

„ tium, quod intra vos est, hìc est, veritate cogni-
„ ta, terminandum? Vos autem ibi stultorum verba
„ non moveant, nec per nos credatis aliquod dispen-
„ dium Ecclesiae vestrae fieri = „.

Ma voi andate avanti con dire: *si vuol dunque ignorare, che secondo i Canoni del più rispettabile de' Concilj, di quel di Nicea, le cause dei Vescovi devono esser portate al Concilio della Provincia, e da lui giudicate? Si vogliono far rivivere le imposture d' Isidoro, il quale per mezzo delle false decretali ne attribuisce la cognizione al solo Vescovo della Sede Romana.*

Mi faceva maraviglia, che non metteste ancor fuori il povero Isidoro colle sue Decretali, solito rifugio del vostro partito. Il bello si è, che avete il coraggio di accusar d' impostore quel pover uomo di cui non sappiamo, che il nome, nell' atto medesimo, che coll' impostura sulle labbra *ci venite dicendo: che secondo i Canoni del più rispettabile de' Concilj, di quel di Nicea, le Cause de' Vescovi devon essere giudicate dal Concilio della Provinicia?* Dove sono cotesti Canoni, che lo prescrivono? Citatene le parole. Anzi trovatene un solo tra i ventuno, che ne abbiamo, il quale non solo regoli il giudizio, ma che parli nè pure delle cause de' Vescovi. Si parla bensì delle cause de' semplici Preti nel Canone V. (*a*), che

(*a*) Can. V. De iis qui ab Episcopo suo excommunicantur.

De excommunicatis sive in Clero, sive in Populo in una quaque provincia sententia Synodalis obtineat, ut, qui ab aliis excommunicati Episcopis fuerint, non admittantur ab aliis. Requirendum tamen examinandumque est diligentius, ne levitate quadam, aut pusillanimitate Episcopi sui sit a communione remotus. Itaque ut harum causarum decenter examinatio ventiletur, bene placuit, singulis annis, in una quaque Provincia Synodum fieri bis in anno, ut omnium de eadem Provincia Episcoporum congregatione facta, inquisi-

troverete appiè di pagina, ma nulla si dice di quelle de' Vescovi. Il dire, che sotto nome di Preti, compresi vengono ancora i Vescovi, sarebbe una risposta troppo meschina, esclusa affatto dalle chiarissime espressioni del Canone, che distingue in tal maniera gli uni dagli altri, che non lascia luogo a confonderli. L' inferiore è contenuto bensì nell' ordine del Superiore, ma non così il Superiore nell' inferiore, se nominato non venga.

Ma qualunque fosse la disciplina, e la disposizione de' Canoni antichi, voi gli allegate fuor di proposito; poichè il Concilio di Trento, che non è meno rispettabile, nè avea minore autorità del Niceno, ha stimato bene di riformarli. Voi non potete negarne l' autorità, e la forza, giacchè lo citate voi stesso in conferma della vostra asserzione. Vediamo adunque, che cosa dice nel luogo allegato alla pag. 23., cioè *nel Cap. V. de Reform. della Sess. XXIV.*, di cui questo è il titolo = *Le Cause criminali maggiori contro dei Vescovi si conoschino dal Sommo Pontefice; le minori dal Concilio Provinciale* = .

,, Le cause criminali più gravi contro de' Vescovi, ,, anche di eresia (che il Ciel non voglia), le qua- ,, li di deposizione, o di privazione son degne, dal ,, solo Romano Pontefice si conoschino, e venghino ,, terminate. Che se è tale la Causa, che sia neces-

tiones hujusmodi peragantur. Atque ita si offendisse Episcopum manifeste deprehensi fuerint, rationabiliter ab omnibus communione priventur, donec aut simul cum omnibus, aut ipse solus Episcopus, cujus vel Clericus, vel Laicus excommunicatus fuerit, humaniorem de eo ferat forte sententiam. Synodi autem fiant, una quidem ante quadragesimam, ut omnis fatigationis excusatione sublata purissimum munus offeratur Altissimo: altera vero circa tempus Autumni = Ex veteri latina versione =: Tom. 3. Oper. S. Leonis pag. 583.

,, sario di commetterla fuori della Curia di Roma,
,, a ninno affatto sia ella commessa, se non che ai
,, Metropolitani, o a' Vescovi da eleggersi dal Beatissimo Padre. Questa commissione però sia speciale, e segnata per mano dello stesso Sommo
,, Pontefice, nè mai dia loro maggiore autorità,
,, che di prenderne la cognizione del fatto, e di formarne il processo, che sarà subito da essi trasmesso al Romano Pontefice, riservandone a lui solo la
,, definitiva sentenza ,, (a).

Si osservi quì di passaggio, che il Concilio di Trento dal numero de' Vescovi, a cui può commettere il Papa coteste cause criminali maggiori, non esclude i Vescovi, che si dicono *in partibus*. Infatti per prendere la sola informazione del fatto, e formarne il processo, non è necessaria nè la cura spirituale di un qualche popolo, nè che sieno in istato di render conto della fede delle lor Chiese. Si osservi in secondo luogo, che per la definitiva sentenza del Papa non esige il Concilio, che sia consultato ,, il Presbiterio Romano senza il di cui consi-

(a) Caput V. de Reform. Sess. XXIV. Criminales causae contra Episcopos majores a solo Summo Pontifice, minores a Concilio Provinciali cognoscantur.

Causae Criminales graviores contra Episcopos etiam haeresis (quod absit), quae depositione, aut privatione dignae sunt, ab ipso tantum Rom. Pontifice cognoscantur, et terminentur. Quod si ejusmodi sit causa, quae necessario extra Romanam Curiam sit committenda, nemini prorsus ea committatur nisi Metropolitanis, aut Episcopis a Beatissimo Papa eligendis. Haec vero commissio specialis sit, et manu ipsius Sanctissimi Pontificis signata, nec umquam plus eis tribuat, quam ut solam facti instructionem sumant, processumque conficiant, quem statim ad Rom. Pontificem transmittant, reservata eidem Sanctissimo sententia definitiva: Minores vero Criminales Causae Episcoporum in Concilio tantum Provinciali cognoscantur, et terminentur, vel a deputatis per Concilium Provinciale.

,, glio nulla d' importante intraprendevano gli antichi
,, Papi, nè il Collegio de' Cardinali, in cui si è co-
,, me trasfusa già da più secoli la rappresentanza
,, del Clero della Chiesa principale; e molto me-
,, no ,, esige il Tridentino ,, , che fosse convocato
,, dal Papa ad esaminare le questioni, che sono sta-
,, te il soggetto di una decisione, che tanti punti
,, comprende di disciplina, e alcuni ancora di dog-
,, ma, il Concilio de' Vescovi delle Provincie adia-
,, centi alla Romana Diocesi, col parere, e colla
,, approvazione de' quali sono emanate altre volte
,, quelle venerande decisioni dogmatiche de' Romani
,, Pontefici, che i Vescovi dell' altre Provincie, e
,, delle altre Nazioni hanno trovate degne di essere
,, riconosciute quai voci del Principe degli Aposto-
,, li ,, (Apol. P. II. pag. 4,).

Nulla di tutto ciò esige per la definitiva sentenza del Papa il Concilio di Trento, il quale distingue due sorti di Cause Criminali dei Vescovi, le une che chiama minori da ultimarsi dal Concilio provinciale, o da Vescovi deputati da esso; le altre maggiori, e fra queste egli indica principalmente quelle, in cui il Vescovo viene accusato di eresia, com' è avvenuto a quello di Pistoja; ed è palese da alcune proposizioni condannate nel Sinodo come eretiche; e in questo caso egli determina, che ne sia Giudice il solo Papa, e da lui solo si definiscano ad esclusione del Sinodo, e del Presbiterio: *ab ipso tantum Romano Pontifice cognoscantur, et terminentur*. Con che viene a dire, che non era necessaria come si vuole la convocazione del Sinodo a decider la causa di quel di Pistoja; e che quand' anche avesse stimato bene di adunarlo, come ha fatto nella causa di Nestorio S. Celestino, e in quella de' Donatisti Melchiade, e tanti altri suoi Predecessori, pure egli solo dovea esserne il giudice, e proferire contro del Vescovo la definitiva sentenza: *ab ipso*

tantum Romano Pontifice cognoscantur, et terminentur . . . . reservata eidem Sanctissimo sententia definitiva.

Questo medesimo vien confermato dalle savie disposizioni, che dà il Concilio nel caso, che fosse necessario di commettere fuori della Romana Curia la cognizione della Causa; la quale necessità non avea luogo riguardo al Vescovo, e Sinodo di Pistoja. S. Gregorio il Grande ad un Vescovo, il quale voleva, che fosse esaminata nel luogo in cui era, e decisa la sua causa, rispose, che *il supposto reo dee portarsi ove sono gli accusatori, e 'l Giudice, e non questi da quello*. Lo stesso dovea rispondere tanto più facilmente Pio VI., quanto non solo non era necessario, ma nè pure convenevole di commettere ai Vescovi della Toscana una tal causa: non solo perchè avevano di già manifestato il loro sentimento contro di lui nelle particolari Congregazioni tenute in Firenze, e nelle risposte a' Punti Ecclesiastici proposti loro dal Gran Duca Leopoldo; ma più ancora per non compromettere gli altri Vescovi e con lui, e col suo partito.

Fingiamo però, che fosse stato e necessario, ed espediente di commettere al Metropolitano, e agli altri Vescovi della Toscana la causa di quel di Pistoja. In tale supposizione qual parte avuta vi avrebbero secondo il Concilio? Niun' altra, che d' informarsi del fatto, formarne processo, e spedirlo subito al S. Padre: *nec unquam plus his tribuat quam ut solam facti instructionem sumant, processumque conficiant, quem statim ad Romanum Pontificem transmittant, reservata eidem sententia definitiva*. Adunque nelle cause criminali maggiori, in cui i Vescovi accusati vengono di eresia, il vero, e solo legittimo Giudice, secondo il Concilio di Trento, è il Papa; il quale o esamina per se medesimo, o per mezzo di altri Ve-

scovi, o Cardinali nella sua Curia la Causa, come ha fatto Pio VI., o ne commette ad altri fuor della Curia la cognizione e 'l processo, riservandone sempre a se solo la definitiva sentenza; Ma tale era la Causa del Vescovo di Pistoja accusato di avere insegnato nel Sinodo l' eresia: dunque Pio VI. secondo il Concilio ne era, e dovea esserne il solo, e vero, e legittimo Giudice, il solo, che dovea proferirne l' ultima definitiva sentenza.

Tutto questo è così chiaro, che non so capire come abbiate avuto il coraggio di citare il Concilio in favor vostro, e citarlo in quel luogo appunto, che forma la vostra condanna. E quello, che è più grazioso; lo citate per dimostrare, che la sentenza contenuta nella Bolla *Auctorem fidei è infetta d' una nullità radicale, essendo fatta da un Giudice incompetente, e col disprezzo delle regole più conosciute in materia canonica*. Lascio, che ognuno confronti queste vostre parole con quelle del Tridentino, e sia giudice delle vostra impudenza. Quando la passione si è spogliata d' ogni rossore, ed è cresciuta al segno, cui voi la portate, non ha più alcuna difficoltà di spingere la calunnia agli ultimi eccessi fino a dire: *che nella Curia del Papa si disprezzano tutte le leggi, e le regole ecclesiastiche, a cui si pretende, ch' egli sia superiore, attribuendogli la Monarchia assoluta di tutta la Chiesa* (pag. 24.). Io mi vergogno di confutare queste cose, che voi non vi vergognate di scrivere allo stesso Beatissimo Padre.

II.

Già udito l' avete da S. Bernardo, che il Papa può chiamare a se, e costringere a presentarsi avanti il suo Soglio i più sublimi Ecclesiastici Personaggi, e chiamarli non una o due volte, ma ogni qualvolta sarà necessario, e chiamarli anche dagli ulti-

mi confini della Terra : tanto più adunque poteva chiamare il Vescovo di Pistoja, che non era così lontano, e chiamarlo per ispiegar la sua mente, o abiurare gli errori di cui era accusato. Ma perchè non venga in capo ad alcuno, che sia questo uno di quegli errori, che falsamente introdotti si vogliono nella Chiesa per mezzo delle Decretali d' Isidoro, io vi porto ad udir S. Gregorio il Grande, che il precedette di due Secoli almeno. Ecco com' egli scrive a Massimo, che si era intruso per forza nella Chiesa di Salona nella Dalmazia, ed era stato accusato di eretica Simonìa, e d' altri delitti. Epist. 25. lib. V.
,, Mentre tu differisci con mendicati pretesti di
,, ubbidire a nostri Scritti, e mentre tante volte da
,, noi avvisato ritardi a venire per render conto
,, della verità, tu rendi più credibili quelle accuse
,, che fatte sono contro di te; e se pur vi manca-
,, va qualche cosa per aggravarle, fai in maniera che
,, la tua sola dilazione ti renda colpevole. Umiliati
,, una volta e ubbidisci, e affretta la tua venuta
,, senza alcuna scusa, affinchè, esaminata e rico-
,, noscinta la verità, ciò col divino timore si sta-
,, bilisca, che sarà canonico, e giusto. Sii certo,
,, che ti sarà fatta giustizia a tenore de' Canoni, e
,, colla divina assistenza sarà con giustizia ultimata
,, la tua Causa. La tua dimanda di spedire costì un
,, Soggetto, alla cui presenza si provi ciò che si di-
,, ce, sarebbe in alcun modo scusabile, se la ra-
,, gione imponesse all' accusato la necessità di pro-
,, vare. Ma perchè questo non a te, ma agli accu-
,, satori appartiene, non differire la tua venuta, co-
,, me ho già detto: altrimenti sarà pronto l' accu-
,, satore a sostenere con prove convenienti ciò, che
,, della Simoniaca eresia, e di altre cose si è detto:
,, o pure daremo quelle disposizioni coll' intervento
,, del Beato Pietro Principe degli Apostoli, ch' esi-

,, ge la qualità dell' affare per modo, che il nostro
,, silenzio, dopo avutane la notizia, non ci renda col-
,, pevoli avanti a Dio. ,,

,, Per quello poi, che tu dici aver comandato i
,, Serenissimi Signori, che ivi si faccia la cognizio-
,, ne della Causa, Noi non sappiamo altro loro co-
,, mando, se non quello che tu debba venire a Noi:
,, che se pure, mentre occupati erano in molti pen-
,, sieri, e in diversi affari pel bene della Repubbli-
,, ca, che hanno ottenuta da Dio, è stato loro sug-
,, gerito, o estorto, per *obreptionem*, un tal
,, comando; poichè a tutti è noto, che questi piis-
,, simi Signori amano la disciplina, conservano gli
,, ordini, rispettano i Canoni, e non si mescolano
,, nelle cause de' Sacerdoti: eseguiamo con ogni
,, istanza ciò, che è giovevole e alla Repubblica, e a
,, loro, e a cui il timore ci spinge del giudizio ter-
,, ribile del Signore. ,,

,, Lascia dunque ogni scusa, e vieni subito, af-
,, finchè conosciuta la verità, mettiamo fine alla tua
,, Causa: Ciò poi che tu temi, che siamo per casti-
,, garti, perchè senza nostro consenso ti sei inordi-
,, natamente introdotto nell' ordine Sacerdotale, è
,, una colpa intollerabile senza dubbio; ma questa,
,, se non sarai nell' errore ostinato, giusta gli ordi-
,, ni del Serenissimo Signore Imperatore, ti sarà per-
,, donata, nè è ciò, che ci muove contro di te.
,, Ci sono state dette altre cose, che non possiamo
,, lasciare senza esame. ,,

,, Ma poichè ti abbiamo già scritto, che ti asten-
,, ga dalla solenne celebrazione della Messa, finchè
,, sia nota la volontà del Serenissimo Signore, e tu
,, pien di te stesso hai fatto in maniera di non rice-
,, vere le nostre lettere, hai però saputa in qualche
,, modo la nostra sentenza; pertanto confermiamo il
,, già scritto: non ardirai di celebrare solennemente,

,, finchè le cose, che dette ci furono contro di te
,, siano esaminate minutamente, e discusse; che se
,, ardirai con presuntuosa audacia di celebrare, sap-
,, pi di non essere autorizzato alla comunione, che
,, ti è già stata interdetta. Quand' anche mancassero
,, altri eccessi, per questa sola colpa di superbia ti
,, priviamo della Comunione del Corpo, e del San-
,, gue del Signore. Pertanto ubbidisci, com' è di
,, dovere, e t' affretta moltissimo di venire a Noi,
,, come abbiamo detto, cosicchè tolta ogni scusa tra
,, l' apparecchio, e il viaggio in termine di trenta
,, giorni avanti a Noi ti presenti. ,,

,, Se poi nascerà qualche causa, per cui o da'
,, Giudici, o da' Soldati, o dal Popolo sia impedito
,, il tuo viaggio, sappiamo con quale astuzia sia fat-
,, to. Vedi dunque qual conto tu dovrai rendere o
,, quì agli uomini, o nel futuro giudizio a Dio, tu
,, che ti sei attirata col tuo disprezzo una sì rigoro-
,, sa sentenza ,, = Fin quì S. Gregorio.

Se Pio VI. scritto avesse in questi termini al Vescovo di Pistoja, non vi sarebbe ingiuria, di cui pieni non fossero i vostri libri contro di lui. Ma giacchè siamo entrati in questo argomento, voglio farvi sentire un altro squarcio di lettera scritta dal Santo allo stesso Massimo, che merita una singolare riflessione di tutti gli intrusi, e di quelli, che gli hanno ordinati e han preso a sostenerne la causa. La lettera è la XX. del lib. IV.: ,, Si aggiugne un
,, nuovo delitto non più inteso. Sei accusato di es-
,, sere stato condotto in mezzo de' Soldati dopo il
,, nostro divieto, che ti è stato fatto sotto pena di
,, Scomunica e tua, e dei tuoi Ordinatori, e dopo
,, che furono battuti i Preti, i Diaconi, il Clero
,, tutto. Questa non possiam dirla per verun mo-
,, do consecrazione, perchè fatta da Uomini scomu-
,, nicati. Poichè adunque hai violata una tale, e

,, tanta dignità del Sacerdozio, comandiamo (finchè
,, non ci sia noto dalle lettere Imperiali, o del no-
,, stro Legato, che non per surrettizio, ma per
,, vero comando sei stato ordinato), che nè tu,
,, nè quelli, che ti ordinarono, presumiate di fare
,, azione alcuna dell' officio Sacerdotale, e di acco-
,, starvi al Sacro Altare fino a nostr' ordine: che se
,, ardirete di operare in contrario, siete scomunica-
,, ti da Dio, e dal Beato Pietro Principe degli Apo-
,, stoli, affinchè la vostra condanna serva di esem-
,, pio alle altre Chiese. ,,

Contuttociò non fu minore il disprezzo, che fece Massimo delle lettere, e degli ordini di S. Gregorio di quello, che fate voi, e i vostri compagni della Bolla di Pio VI.. Del primo ne fa fede lo stesso Santo nella sua lettera a Sabiniano suo Nunzio a Costantinopoli, che è la 47. del lib. 4.; dell' altro ne fanno una fede, anche troppo patente, i vostri scritti. Vorrei peraltro, che imitaste nel pentimento colui, che imitato avete nella sua colpa. S. Gregorio pronto a morir piuttosto, che permettere di vedere venuta meno a suoi giorni l' autorità del Beato Apostolo Pietro, intimò a Massimo di portarsi a Roma fra 30. giorni, come veduto abbiamo; ma poi contentossi, che si fermasse in Ravenna, e commise all' Arcivescovo Mariniano la cognizion della causa (lib. VI. Epist. 79. 80.), avvisandolo però di seco usare quella dolcezza, che fosse compatibile col vigore dell' ecclesiastica disciplina. Ma giunto Massimo in Ravenna conobbe, e confessò il suo fallo. Indi gettatosi boccone per terra vi stette immobile per tre ore piangendo, e gridando continuamente: *ho peccato contro di Dio, e del Beatissimo Papa Gregorio*. Sparsasi di ciò la notizia per la città, e venuta alle orecchie dell' Esarca Callinico, e di Castorio, e dello stesso Arcivescovo Mariniano pronti accorsero per

sollevarlo; ma egli proseguì a piangere più amaramente (in Append. Epist. 2. 8.).

Come Massimo Vescovo di Salona ha insegnato a quel di Pistoja quello, che far doveva; così Sabiniano Vescovo di Giadera o di Zara insegna a voi, e a' vostri Consocj qual esser debba la vostra emenda. Sabiniano ad onta de' Pontificj divieti unito si era con Massimo, e lo stesso Pontefice S. Gregorio ordinato aveva a lui pure di portarsi a Roma, e condur seco quanti poteva e Vescovi, e Religiosi, per esaminare a puntino la sua Causa (lib. VII. Epist. 17.). Ma Sabiniano punto da vero spirito di penitenza si ritirò in vece in un Monastero a piangervi, ed espiar con sospiri la sua mancanza. Ciò risaputo da S. Gregorio gli scrisse una lettera piena di tenerezza non solo per consolarlo, ma per ordinargli eziandio d' uscire dal suo ritiro, e ripigliare il governo, e la cura della sua Chiesa.

Questi due esempj così luminosi basteranno, io credo, per confonder voi, e i nemici tutti del Papa, e per dimostrare, che nel chiamare a Roma il Vescovo di Pistoja non ha fatto, che seguire gli esempj di uno de' più Santi, e maggiori Pontefici, che abbia avuti la Chiesa. Iddio volesse, che come ha fatto Monsignor Scipione, così seguissero i suoi fautori l'esempio di Massimo, e di Sabiniano. Per quello poi, che voi dite, che il Papa non ha diritto di chiamare a Roma gli altri Sudditi del Gran Duca per rendervi conto della lor fede, siccome questo ci porterebbe troppo lontano dal nostro argomento, così mi contenterò di rimettervi alla lettera 43. del lib. 14. del medesimo Santo. Egli che sapeva meglio di voi i suoi diritti, ed era ben lungi dall' usurparsi quelli, che non gli spettavano come Pontefice, e Capo visibile della Chiesa, chiama dall' Africa a Roma con Bonifazio uomo magnifico, alcuni altri per rendergli con-

to della lor fede. E questo basti rapporto al diritto, che aveva Pio VI. di chiamare a Roma Monsignor Scipione Vescovo allora di Pistoja, e di Prato. Vengo agli errori, che sognato vi siete di trovare nella sua Bolla.

III.

Due sono gli errori secondo voi, di cui è rea; l'infallibilità del Papa, e il giuramento di fedeltà che gli prestano i Vescovi. Del primo ci dite (pag. 24.): *Vi si aggiunge il preteso privilegio della infallibilità, come si vede nella vostra Bolla medesima, in cui facendovi dire, che S. Pietro sempre vivente nella sua Cattedra vi presiede ne' suoi Successori, e mai non manca d' alzar la voce per annunziare le verità della fede a coloro, che lo consultano, v' insinuano, che siete infallibile allora almeno, che parlate* ex Cathedra.

Del secondo alla pag. 25.: „ *osservo di più Santissimo Padre, che vi fanno Apologista del giuramento di fedeltà, che vi fanno i Vescovi al tempo della loro ordinazione. Oso dire, che un tal giuramento è poco conforme alle regole Canoniche, e molto abusivo* „.

Quanto al primo devo avvertirvi, che le parole da voi censurate non sono degli Estensori della Bolla, ma di S. Pier Grisologo, che così scrisse ad Eutiche, e scritto lo avrebbe ugualmente a Monsignor Ricci, se trovato si fosse a giorni nostri: „ In omnibus autem hortamur te, Frater honorabilis, ut in his, quae a Beatissimo Papa Romanae Civitatis scripta sunt, obedienter attendas. Quoniam B. Petrus qui in propria Sede et vivit, et praesidet, praestat quaerentibus fidei veritatem „. Inoltre Pio VI. nella sua Bolla non ha detto nè più, nè meno di quello, che ha definito Alessandro VIII. il dì 7. Decembre 1690. nella condanna della proposi-

zione, che è la 29. espressa in questi termini: „ Fu-
„ tilis et toties convulsa est assertio de Romani Pon-
„ tificis supra Concilium Oecumenicum auctoritate,
„ atque in fidei quaestionibus decernendis infallibili-
„ tate „. Nè è stata arbitraria tale condanna, ma fondata sù tutti que' luoghi delle Scritture, in cui dicesi di San Pietro, = che non verrà meno la sua fede =, che la Chiesa è stabilita in modo sopra di lui, che non verrà meno giammai = che non potranno prevalere contro di lei le tenebre dell' errore, e le potenze del Secolo =; e simili altri testimonj delle Scritture, che gli danno un vero diritto sopra de' suoi fratelli, o sopra degli altri Vescovi, perchè li confermi nella fede: il che non potrebbe eseguire, come conviene, se fosse fallibile egli stesso, come abbiamo di già osservato.

Anche la Tradizione viene in conferma di queste verità, e tutti quasi i Cattolici hanno sempre riconosciuta cotesta prerogativa nel Santo Padre; e gli stessi Vescovi, e Teologi Francesi, che scrissero prima dell' anno 1682., se non tutti, moltissimi almeno ne hanno lasciata la più autentica testimonianza. Basti per tutti l' Assemblea generale del Clero tenuta l' anno 1626. „ Saranno dunque esortati i Ve-
„ scovi d' onorare la Santa Sede Apostolica, e la
„ Chiesa di Roma fondata sulle promesse di Dio in-
„ fallibili .... Rispetteranno eziandio il nostro Santo
„ Padre il Papa, Capo visibile della Chiesa universale,
„ Vicario di Dio in terra, Vescovo de' Vescovi,
„ e Patriarca in Roma, Successore di Pietro, in cui
„ ebbe principio l' Apostolato, e l' Episcopato,
„ e sopra di cui Gesù Cristo ha fondata la sua
„ Chiesa, lasciando in sua balìa le chiavi del Cie-
„ lo coll' infallibilità della fede, che si è veduta per-
„ severare miracolosamente immutabile ne' suoi Suc-
„ cessori fine al dì d' oggi „ *Petro cum clavibus da-*

tam infallibilitatem fidei, quam videmus divinæ potentiæ miraculo in Petri Successoribus ad hodiernum usque diem immobilem permanere (Art. 137.).

Ad eluder la forza di quest' Articolo, che ben si vede quanto è contrario al quarto della dichiarazione fatta dal Clero nell' anno 1682., l' Autore, che ha preso a difenderla, distingue l' infallibilità personale di Pietro dalla indefettibilità della fede nella sua Sede, e accordando questa in maniera, che mai non si rompa la serie, o la successione di essa, nega l' altra a S. Pietro, e a' suoi Successori. Ma quì non si tratta, che cosa abbia egli potuto immaginarsi per sostenere come che sia il suo impegno, ma qual fosse il vero sentimento dei Vescovi, e del Clero di Francia nel 1626. Questo non può rilevarsi che dalle parole, con cui essi medesimi lo hanno espresso. Ora è così chiaro, che parlano di una infallibilità personale tanto di Pietro, come de' suoi Successori, che bisogna negare l' evidenza, e il vero significato dei termini per asserire il contrario.

Dicono adunque, che Iddio ha data a Pietro colla podestà delle Chiavi l' infallibilità della Fede; e lo dicono senza eccezione alcuna, o distinzione: *Petro cum clavibus datam infallibilitatem fidei*. Ma la podestà delle Chiavi era in lui personale: dunque nel loro sentimento anche l' infallibilità della fede era in lui personale. Il dire che Pietro ha ricevute le Chiavi in nome della Chiesa, e conseguentemente anche l' infallibilità, quì non ha luogo. Anche nel sentimento di quelli, che voglion data alla Chiesa per mezzo di Pietro la podestà delle Chiavi, l' uso di esse, che è di sciogliere, e di legare, era in lui personale; così l' uso dell' infallibilità, che è di non errare nella fede, doveva essere in lui personale. Secondo essi ha ricevuta e l' una, e l' altra nella stessa maniera: *Petro cum clavibus datam infallibilita-*

tem fidei. Ma questa medesima infallibilità è passata ne' suoi Successori, e vi si è conservata immobile fino al presente per miracolo dell'Onnipotenza: *quam videmus divinae potentiae miraculo in Petri Successoribus ad hodiernum diem immobilem permanere*: dunque se era personale in Pietro dev' esserlo ancora ne' suoi Successori.

A meglio intendere il loro sentimento fingiamo, che alcun' de' Pontefici abbia errato nelle sue definizioni di fede, per esempio Clemente XI. colla sua *Unigenitus*, e Pio VI. coll' *Auctorem fidei*. In tal caso o convien dire, che Clemente XI., e Pio VI. non erano Successori di Pietro, il che è falso, o che non si è conservata immobile ne' Successori di Pietro l'infallibilità della fede; il che contraddice apertamente all' espressione del Clero del 1626. Il ricorrere all' indefettibilità della fede nella Chiesa, o nella Successione dei Papi presi in complesso, e non distributivamente, o sia di ciascuno di essi, quì non ha luogo, sì perchè e ormai un Secolo, che i Papi continuano nella medesima fede di Clemente XI. rapporto alle proposizioni di Quesnello; sì perchè l'espressioni del Clero non parlano della Chiesa in genere, ma dei soli Successori di Pietro, e non di alcuni soltanto, ma di tutti senza distinzione, cosicchè di chiunque di essi si verifica, che è Successore di Pietro, si dee verificar ugualmente, che si è conservata in lui per miracolo la infallibilità della fede: *quam videmus divinae potentiae miraculo in Petri Successoribus ad hodiernum diem immobilem permanere*.

Tale era il vero sentimento del Clero di Francia nel 1626., e se in materia di fede quello è falso che è nuovo, la posteriore dichiarazione del Clero contro a questa dee considerarsi, siccome è, insussistente. Quindi Alessandro VIII. nel 1690. condannò

a ragione la suddetta proposizione XXIX. anche a motivo della falsa, e temeraria nota, con cui si censura in essa la opposta sentenza; intorno alla quale stimo bene di avvisarvi, che tutti i nemici della S. Sede si uniscon con voi a negare infallibile nelle sue decisioni il Santo Padre; dal che si vede esser questa la pietra, su cui Gesù Cristo fondò la sua Chiesa, perchè non si credono di poter prevalere contro di Lei, finchè non tolgono la personale infallibilità al suo Capo. A ragione adunque la detta proposizione XXIX. fu dal Pontefice condannata. Lascio poi a voi di applicarle quella, che le conviene, delle Censure sotto cui vengono proibite le 31. proposizioni contenute nella Costituzione 36. del medesimo Papa. Devo però avvertirvi, che sostenendo come voi fate, e insegnando la suddetta proposizione condannata, avete incorsa la scomunica, da cui non potete esserne assoluto, che dal Romano Pontefice.

So che in questo, tanto voi, come il vostro partitò non fate alcun conto nè di scomunica, nè di condanna; ma non fece così Luigi XIV., il quale due anni dopo la Costituzione d'Alessandro scrisse al suo Successore Innocenzo, che avea dati gli ordini necessarj, perchè gli affari contenuti nel suo Editto de' 2. Marzo 1682. concernenti la dichiarazione fatta dal Clero del Regno, a cui le congiunture l'avevano obbligato, non avessero alcun effetto. Non fecero così i Vescovi della Francia nella lettera, che ciascuno di essi nominato al Vescovato dopo il 1682. fino al 1692. ebbe a scrivere a Innocenzo XII. per ottenere da lui le necessarie Bolle. Il loro sentimento intorno agli articoli della famosa dichiarazione del Clero, e principalmente intorno al quarto, che più d'ogni altro aveva scandalizzato i Vescovi Cattolici degli altri Regni, venne espresso in questi termini:

,, Cum in hac tanta exultantis Ecclesiae felicitate
,, omnes paternae providentiae fructus percipiant . . . .
,, nihil accidere molestius nobis potuit, quam quod
,, eo etiam nunc loco res nostrae sint, et aditus in
,, gratiam S. V. nobis interclusus hactenus videatur:
,, cujus quidem rei eam fuisse rationem percipimus,
,, quatenus Cleri Gallicani comitiis an. 1682. Parisiis
,, habitis, interfuerimus; idcirco ad pedes Beatitu-
,, dinis vestrae provoluti profitemur, et declaramus
,, nos vehementer quidem, et, supra id omne quod
,, dici potest, ex corde dolere de rebus gestis in
,, praedictis Comitiis, quae Sanctitati vestrae, et
,, ejus Praedecessoribus summopere displicebant, ac
,, proinde quidquid in iisdem Comitiis contra Eccle-
,, siasticam potestatem, et pontificiam auctoritatem
,, decretum censeri potuit pro non declarato habe-
,, mus, et habendum declaramus. ,, E perchè ninno dubiti della sincerità di questa ritrattazione convien riflettere, che questa lettera fu dimandata dal Papa, inviata, e ricevuta come un attestato, o un autentica testimonianza di una seria, e sincera ritrattazione in maniera, che in qualunque altra supposizione, non sarebbe stata accettata dal Santo Padre, nè sarebbe stata una conveniente soddisfazione per le offese di cui si lagnava, come si espresse nella sua Allocuzione al Sacro Collegio lo stesso Innocenzo XII.

Anche il Cardinale di Noailles nella sua lettera scritta al Papa Clemente XI. l'anno 1711. in ordine alla Bolla *Vincam Domini Sabaoth* lo assicura, che il Clero di Francia nel 1705., e 1710. non ha preteso di avere, o di arrogarsi il diritto d'esaminare le Pontificie Costituzioni per farsene giudice, ma solo per riconoscere in esse il sentimento della sua Sede, come scrissero un tempo al gran Pontefice S. Leone i Vescovi delle Gallie, e che su questo principio l'As-

semblea del 1705. avea inteso di ricevere le Costituzioni d'allora colla ubbidienza medesima, e colla medesima sommissione, con cui i loro Predecessori ricevute avevano, ed accettate le Bolle degli altri Papi contro Giansenio. Di questa accettazione parlando il Cardinal Pallavicini nella sua Storia del Concilio di Trento (lib. 12. cap. 9.) ci fa sapere, ,, che dagli ,, Atti dell'Assemblea celebrata l'anno 1653. innanzi ,, al Card. Giulio Mazzarini, i Prelati, che vi era- ,, no adunati con lettere piene di gravità, di zelo, ,, e di sommissione scritte al Pontefice, ricevette- ,, ro le sue definizioni siccome voci dello Spirito ,, Santo ,, .

Dopo di tutto ciò lascio a voi il decidere se i quattro articoli della famosa dichiarazione del Clero meritano tanto conto, quanto ne fa in più luoghi l'Autore dell'Apologia; e se voi avete avuto ragione di accusare la Bolla di Pio VI., perchè s'insinua da essa una dottrina, che i suoi Predecessori hanno insegnata, e che coloro medesimi, i quali sembravano più contrarj, hanno in fine riconosciuta. Al tempo stesso non saravvi io credo chi non detesti la temerità di colui, che osò di scrivere, e d'inserire ne' pubblici fogli di Genova = *essere un errore ridicolo l'infallibilità del Papa* = senza punto atterrirsi della scomunica fulminata da Alessandro VIII. contro di quelli, i quali insegnato avessero solamente, o pubblicato, o difeso essere un'opinione frivola, e tante volte abbattuta la sentenza della infallibilità del Pontefice nello stabilire, o decidere le questioni di fede.

Venendo ora al giuramento di fedeltà, e di ubbidienza, che prestano i Vescovi al Santo Padre nella loro Consecrazione, e che Pio VI. mette in vista a quel di Pistoja per ricordargli i doveri, che avea contratti colla Santa Sede, e con lui, voi dite in

primo luogo, che un tal giuramento è *poco conforme ai Sacri Canoni, e molto abusivo*. Per non ridire il già detto io vi rimetto al Concilio IV. di Laterano, ove dice, che i quattro Patriarchi nel ricevere il Pallio dal Papa dovran prestargli il giuramento di fedeltà, e di ubbidienza: *praestito sibi fidelitatis, et obedientiae juramento*, ed esigere una simil promessa da' loro Suffraganei. Vi rimetto inoltre al Concilio di Trento ove dice, e comanda (Sess. XXV. cap. 2. de Reformat.) ai Patriarchi, e ai Vescovi, e agli altri tutti, i quali o per consuetudine, o per diritto sogliono intervenire a' Concilj Provinciali, che nel primo Sinodo da tenersi dopo il fine di quel di Trento, riceveranno palesemente tutto ciò, che in quel di Trento fu definito, e prometteranno inoltre una vera ubbidienza al Sommo Pontefice *nec non veram obedientiam Summo Romano Pontifici spondeant*. Credo che questo basti per dimostrarvi, che il giuramento di fedeltà, e di ubbidienza, che prestano i Vescovi al Papa non è contrario ai Canoni.

A quello poi, che aggiungete, esser ,, molto abusivo un tal giuramento, e che contien degli articoli, i quali osservar non si possono da molti Vescovi, e che sarebbe meglio per ben della Chiesa, ,, che abolito un tal giuramento sostituita vi fosse la ,, semplice professione di fede ,,, rispondo, che non tocca nè a me, nè a voi di variare la disciplina da tanti Secoli stabilita per la Consecrazione dei Vescovi, e che quand' anche o il Romano Pontefice, o il Concilio Ecumenico da lui raunato stimasse bene di variarla, e sostituire al giuramento di fedeltà, e d' ubbidienza la semplice professione di fede, inchiuderebbe necessariamente il medesimo giuramento, com' è quella, che ha opposta agli errori de' Novatori, e stesa Pio IV. sulle tracce del Concilio di Trento in cui leggesi = *Romanoque Pontifici B. Petri Apo-*

stolorum Principis Successori, ac Jesu Christi Vicario, veram obedientiam spondeo, et juro.

Per quello, che riguarda gli articoli, che voi dite non osservabili da molti Vescovi, in primo luogo è facile il ricorso all'Apostolica Sede, la quale, ove sia ragionevole, non ne negherà la dispensa: in secondo luogo deve bastare a confondervi, che un tal giuramento non solo era noto a' due generali Concilj, che l'approvarono, ma da Gregorio VII. a questa parte innumerevoli furono i Vescovi, e dottissimi, e santi, i quali non ebbero la menoma difficoltà di prestarlo.

IV.

Dal giuramento, che prestano i Vescovi al Sommo Pontefice voi prendete motivo di sfogare la vostra bile contro di un Santo, come era Gregorio VII. Egli peraltro si ride di voi, e degli sforzi impotenti del vostro partito. E' vero che la formola di un tal giuramento trovasi presso a poco nella formola del giuramento, che prestò a Gregorio VII. Roberto Duca di Calabria e si trova fra le lettere di S. Gregorio (lib. 8. Epist. 1.); ma non è certo, che ne sia stato l'autore. Alcuni lo attribuiscono a S. Gregorio Magno, altri a Gregorio II., ed altri al terzo; e Pietro Molineo, benchè malamente, ne vuole autore Gregorio IX. Voi però avete scelto San Gregorio VII. per secondare le disposizioni di Monsignor Scipione, che cancellato lo aveva dal Catalogo dei Santi, togliendolo dal suo Breviario. Devo però avvertirvi, che l'odio, e la bile, che vi anima contro di lui è comune a tutti gli Eretici, e ai più vili adulatori della temporal podestà in ciò, che non devono.

Per altro quando non aveste voluto avere alcun riguardo a' suoi coetanei, che cel presentano come un

uomo di molta pietà e dottrina, pieno di prudenza, di equità, di costanza, di religione; un uomo, che era fra i Romani Pontefici, e Sacerdoti di un zelo, e di una autorità singolare; nella cui morte tutta la Chiesa ha provato un non ordinario rammarico secondo le espressioni di Otton di Frisinga nella sua Cronica al lib. VII.: dovevate almeno aver riguardo al titolo, e alla venerazione di Santo, ch' ei gode da duecento anni per l' autorità della S. Sede, che gli ha decretato l' onor degli altari; anzi che già godeva presso del popolo fino dall' anno 1084. com' è palese da una antica pittura. Io mi vergogno per voi, che abbiate avuta la temerità di asserire, che un Santo di tanto merito ha lasciato dietro di se una memoria disgustosa (ibid. pag. 25.) *Gregoire VII. de facheuse memoire*.

Non mi fermerò a provarvi quanto sia indegna di un uomo onesto, e di un Scrittore, che vuol essere creduto Cattolico, una tale espressione, e quanto meritino di essere cancellati dal ruolo di veri Cattolici coloro, che parlano di un Santo in una maniera sì obbrobriosa, e sì indegna. Io vi rimetto al gran Pontefice, e Canonista Benedetto XIV. (*a*). = Al colloquio XI. del Card. Gotti Domenicano = Al P. Gretsero Gesuita, e sopra tutti all' insigne opera di Francesco d'Enghien, in cui prende a sostenere l'autorità della S. Sede a favore di Gregorio VII. contro il chiarissimo Natale Alessandro suo Confratello, il quale dimentico della costanza, con cui il suo Ordine ha sempre sostenuti i diritti dell' Apostolica Sede, parla di Gregorio in maniera, che per avviso de' Continuatori del Bollando meritava per questo solo la più severa censura (*in Vit. Greg. VII. ad diem*

(*a*) De Serv. Dei Beatif. et Beat. Canoniz. lib. I. cap. 41. §. 10. num. 16. e 17.

7. *Martii*). Il suo zelo, e il petto Apostolico, con cui sostenne i diritti della Chiesa gli eccitarono mille nemici, i quali sparsero le maggiori calunnie contro di lui, dalle quali prese a difenderle S. Anselmo Vescovo di Lucca. Queste istesse calunnie rinnovarono gli Eterodossi del Secolo XVI., a cui ha risposto il Bellarmino (*de Rom. Pont. lib.* 4. *cap.* 13.) Agli Eterodossi del Secolo decimosesto fanno eco i Novatori de' giorni nostri, e tutti quelli del vostro partito, che si dicono i protettori della temporale Podestà de' Sovrani. Uno de' motivi, che gli animano contro Gregorio si è, perchè intimò la scomunica ai Chierici, che prendevano dai Secolari l' investitura dei benefizj Ecclesiastici, e ai Secolari, che ardivan di darla, fra i quali vi era Enrico IV. Imperatore, il quale aveva inoltre avuta la temerità di deporre Gregorio VII. dalla sua Sede. Onde non dee recar maraviglia, se Gregorio dopo aver tentate inutilmente tutte le vie della dolcezza per ricondurlo a migliori consiglj, col consenso di molti Vescovi in un Concilio, che adunò in Roma, lo scomunicò; e come scomunicato, e scismatico gli tolse il titolo di Re, e sciolse i Sudditi dal giuramento di fedeltà, che prestato gli avevano. Dee bensì recar maraviglia, che i vostri Socj, i quali declamano tanto contro Gregorio per aver deposto in un Concilio Enrico IV. reo di ogni genere d' iniquità, e sciolti i popoli dall' obbligo di ubbidire ad un Principe, che reo si rendeva con loro della più abbominevole simonia; sieno stati i primi a levar lo stendardo della ribellione contro i legittimi loro Sovrani, e i primi a farsi gli Apostoli della libertà, ed uguaglianza. Costoro che abbominano l' orazione, che si recita nella festa del Santo, perchè in essa si dice, che il Signore armato aveva della virtù della costanza il B. Gregorio per sostenere i diritti della Chiesa; *pro tuenda Ecclesiae*

libertate virtute constantiae B. Gregorium roboravit, non hanno avuta difficoltà di far inserire in una pubblica orazione quelle parole: *populus in sua jura redintegratus*, come se l'antico legittimo governo avesse spogliato il popolo de' suoi diritti, o se l'insubordinazione ad una autorità superiore fosse un vero diritto inalienabile, è imprescrittibile dell'uomo. E quello che è ancora più rimarchevole, si diceva a Dio, che il popolo era rimesso nei suoi diritti in un tempo, in cui gemeva sotto il peso dell'anarchia, e del dispotismo. Il Signore che ha date in ogni tempo ai Regnanti delle grandi lezioni, e terribili, ha fatto loro conoscere in questi ultimi tempi, che i nemici della S. Sede sono i nemici dei Sovrani, e con quella mano medesima con cui sottomettono al loro trono i diritti della Chiesa, perchè li calpestino, son pronti a rovesciare quel Trono, di cui sono gli adulatori. Il rispetto alla Religione, e a suoi ministri è stato in ogni tempo la base più stabile d'ogni governo.

Ma torniamo a Gregorio VII., che la Chiesa Romana onora qual Santo, e che voi lo chiamate di rincrescevole ricordanza. Non fu egli il primo a scomunicare i Sovrani, come pretende Ottone di Frisinga. Sappiamo, che Innocenzo I. scomunicò Arcadio Imperatore, perchè cacciò dalla sua Sede S. Gio. Grisostomo (*Nicef. lib. XIII. cap.* 24.); siccome sappiamo dagli Storici Greci, e Latini, che i due Gregorj II., e III. scomunicarono Leone Isaurico Iconoclasta, e lo privarono de' proventi, che ritraea dall'Italia. Si sa pure, che Simmaco l'anno 502. scomunicò l'Imperatore Anastasio, perchè favorevole alla memoria di Acacio, e a' nemici del Concilio di Calcedonia. Adunque Gregorio VII. non ha fatto che seguire l'esempio de' suoi Predecessori, i quali forse non avevano avuto motivi sì gravi,

come egli aveva contro d' Enrico IV. usurpatore sacrilego dei diritti della Chiesa. Costui tentò di deporre Gregorio, e introdurre lo scisma nella Chiesa di Dio, e l' obbligò se non altro a rifugiarsi in Salerno, dove morì. L' attentato di Enrico IV. si udì con orrore da tutti i buoni; e la sentenza di Gregorio contro di lui non solo fu approvata dal Sinodo, ma confermata da' suoi Successori fino a Callisto II.: sotto il Pontificato del quale fu ristabilita la pace tra il Sacerdozio, e l' Impero.

V.

Non sò, nè devò ricercare i motivi, per cui Pio VI. benchè conoscesse i gravi errori, e la dottrina pericolosa del Sinodo di Pistoja, abbia differita sei anni la pubblicazione della condanna; siccome non sò, nè voglio sapere i motivi, per cui Monsignor Ricci abbia tenuti occulti per due anni prima di pubblicarli gli Atti, e i Decreti del Sinodo. Potrebbe anch' essere un' oggetto delle più sottili ricerche per gli eruditi il sapere, perchè solamente vicino a cinquant' anni dopo la famosa dichiarazione del Clero sia uscita la sua Difesa, che pur contiene delle dottrine, le quali secondo voi sono la base della fede, e della morale di Gesù Cristo, come vedremo nell'esame della prima proposizione condannata.

Per quel che riguarda la condanna del Sinodo, il desiderio di procedere con somma cautela in un' affare di tanta importanza, in cui si trattava della riputazione di un Vescovo; la chiamata di lui a Roma, perchè o rivocasse i suoi errori, o spiegasse meglio la sua mente su quelle dottrine, che sembravano ambigue; l' aspettare se mosso in fine a pietà di se stesso si risolveva di prestare la debita ubbidienza agli inviti del Papa; e finalmente se guarito era dall' infermità, che addotta aveva in iscusa, e tanti altri prudenziali motivi hanno potuto esserne la giusta cau-

sa: ma veduto in fine inutile ogni tentativo, perchè è massima del partito di ostinarsi nella opinion sua, benchè pericolosa, piuttosto che confessare d'essersi ingannato: *ne exerratum fateatur mavult opinioni suae, quamvis periculosae, acquiescere*, venne alla pubblicazione della sentenza. Pio VI. poteva dire con S. Gregorio il Grande (lib. IV. Ep. 47.) esser suo costume il tollerare lungamente; ma quando ha risoluto una volta non soffre più; ma va incontro a tutti i pericoli con allegrezza.

Dopo d'aver rimproverato al Papa il suo silenzio passate a dire de' Curialisti, che non hanno tentata alcuna cosa contro del Sinodo, finchè regnava nella Toscana il Gran Duca Leopoldo. Questo riflesso quanto è insulso, e maligno, altrettanto è ingiurioso, e al Padre medesimo, e al figlio suo Successore. Nè l'uno, nè l'altro omesso avrebbero di proteggere il Sinodo, e il Vescovo di Pistoja se lo avessero creduto ben fatto per la felicità, e l'utile dello Stato. Se non l'han fatto, si dee credere, che ne hanno veduti i disordini, ed hanno giudicato in vece di dover secondare le mire paterne, e le savie disposizioni del Papa.

Voi chiudete la prima lettera chiedendo al Santo Padre la paterna sua Benedizione; e io dirò a voi in suo nome ciò che scriveva San Gregorio al Proconsole della Dalmazia Marcello, che lo pregava a rimetterlo nella sua grazia. Dopo d'avergli rimproverato d'essere stato l'autore di tutti i mali per la protezione, e il favore, che accordato aveva al Vescovo di Salona, lo ammonì: che la sua grazia, e la sua Benedizione, senza quella del Redentore a nulla gli servirebbero; e che per aver questa bisognava prima che tralasciasse di proteggere i traviati, e che emendasse il suo fallo placando con abbondevoli lagrime la divina oltraggiata Giustizia (lib. IX. Ep. 10.). Lo stesso vi dico ancor'io nell'atto che passo a esaminare quello, che dissero altri su questo punto.

VI.

A mio parere non riuscirono meglio di voi nella difesa della medesima Causa l'Autore delle *Riflessioni in difesa di Monsig. Scipione, e del suo Sinodo*, e quello dell'Apologia contro il Cardinale Gerdil. Delle *Riflessioni preliminari Storico-critiche*, non credo di dover farne alcun conto. Sono esse un vero libello infamatorio, dettato dalla passione, e dal fanatismo, e in cui l'Autore, ha versata senza discrezione tutta la sua bile, che non è poca, contro del Papa, e della sua Corte. Venendo al primo, oltre i motivi, che ha comuni con voi sulla irregolarità della Bolla *Auctorem*, presa in genere, a cui ho risposto fin' ora più del bisogno nelle precedenti mie lettere, egli si lagna, che non siensi osservate nell'esame, e nella censura del Sinodo tutte le regole, che furon prescritte, o rinnovate dal Pontefice Benedetto XIV. per l'esame de' libri d'autori Cattolici, quali erano certamente, e il Vescovo di Pistoja, e i suoi Cooperatori. Confessa è vero (cosa che non ha fatta alcun altro), *che non può negarsi, che fra tanti* (ch' egli dice) *ottimi regolamenti non vi trovino alcuni in quel Sinodo qualche neo, massime sul punto degli impedimenti matrimoniali, e della secolarizzazione de' Regolari, siccome dell' imprudenza nella esecuzione* (pag. 53.). Quello ch' ei chiama *qualche neo*, che alcuni trovano in quel Sinodo, sono, secondo altri, che l'esaminarono un poco meglio, ottantacinque proposizioni, altre proscritte, e condannate siccome eretiche, e prossime all' eresia; altre piene di temerità, e di scandalo. Pretende, che questo piccolo *neo poteva conciliarsi amichevolmente, e il bene che procurava una tal riforma poteva compensare con vantaggio quello, che fossevi di difettoso*. Non è questa una piccola confes-

sione in bocca di colui, che ha preteso di assumerne la difesa. Contuttociò finchè non si concilia la verità coll' errore, e non si opera per puro spirito di Religione, è ben difficile, che si conciliino amichevolmente cotesti *nei*, e che la riforma porti un tal bene, che compensi i molti difetti, che in se racchiude.

Uno de' motivi di riconciliazione lo trova in quella regola dell' indice de' libri proibiti, in cui si dice, che non si devono staccare le proposizioni, e intenderle separatamente una dall' altra; ma si deve esaminare tutto il contesto del libro, e lo scopo dell' Autore; *universum propterea Auctoris consilium, et institutum attente dispiciatur*. E questo appunto è ciò che si è fatto nell' esame degli Atti, e de' Decreti del Sinodo, come rilevasi dalla Bolla stessa del Papa, che sola poteva indicarci le traccie tenute nell' esame, e nel giudizio di questa causa.

Siegue a dire, la regola, che quello, che non è spiegato bene in un luogo, potrebbe darsi che lo sia in un altro (*a*). E in vigore di essa in vece di perdere il tempo in tante ragioni inutili per confutare la Bolla, si dovea mettere per contro a ciascuna proposizione condannata que' luoghi, o que' testi del Sinodo, in cui distintamente, e copiosamente, e con chiarezza si esprime la proposizione contraddittoria a quella, che fu estratta dagli Atti, e da' Decreti del Sinodo, come degna di essere censurata. Sarebbe stata questa la confutazione della Bolla più umiliante, e più efficace.

(*a*) Universum propterea Auctoris consilium, et institutum attente dispiciatur .... Saepe enim accidit, ut quod ab Auctore in aliquo operis loco perfunctorie, aut subobscure traditum est, ita in alio loco distincte, copiose, ac dilucide explicetur, ut offusae priori sententiae tenebrae .... penitus dispellantur, omnisque labis expers propositio dignoscatur.

Dopo le parole accennate la regola siegue subito a dire: che se saranno sfuggite alcune cose ambigue all' Autore, il quale altronde sia Cattolico, e d' intera fama in materia di dottrina, e di religione, sembra che l' equità medesima esiga, che, spiegate, quant' è possibile, benignamente le sue parole, si prendano in buona parte (*a*). Dopo queste espressioni della regola, ripiglia subito: *non è necessario esser Cristiano per sentire l' equità di questa regola: basta esser uomo: la sola equità e ragion naturale la fa conoscere* (p.69.).

Niuno dubita certamente dell' equità della regola fondata su quel principio stampato in cuor d' ognuno dalla natura, e rinnovato da Cristo nel suo Vangelo: *Quæcumque vultis ut faciant vobis homines, hoc facite illis*; ma tutti dubitano della retta applicazione della regola stessa, e dell' uso ch' egli ne fa. La regola dice: *Si ambigua quædam exciderint*; ma ottantacinque proposizioni contrarie al sentimento, e alla pratica della Chiesa, come vedremo in appresso, non pare che sian comprese in quell' *ambigua quædam*. La regola parlando dell' Autore soggiunge: *Qui alioquin Catholicus sit, et integra Religionis, et doctrinæ fama*. Io devo credere, che Monsignor Scipione de Ricci e sia, e fosse Cattolico, come credo, che 'l fossero tutti gli altri suoi Cooperatori. Ma non so se tutti saranno così creduli, come son io per persuadersi, che tanto egli come gli altri PP. del Sinodo fossero veramente d' intera fama in materia di Religione, e di fede: *integra Religionis, doctrinæque fama*. Io mi compiaccio di poter ora con verità asserire, che

(*a*) *Quod si ambigua quaedam exciderint* Auctori; qui alioquin Catholicus sit, et integra Religionis doctrinaeque fama, aequitas ipsa postulare videtur, ut ejus dicta benigne, quantum licuerit, explicata, in bonam partem accipiantur.

Monsig. Scipione Ricci ha reintegrata la sua fama di religione, e di fede, e ha riparato con suo onore lo scandalo, che dato aveva alla Chiesa. Ma prima di sottoscrivere la formola da lui richiesta, e presentatagli a nome, e per commissione di Pio VII., non era così. Le risposte date ad alcuni de' *Punti Ecclesiastici*, che correvano per le mani di ognuno, e avevano in fronte il suo nome: gli Opuscoli di perversa dottrina, fra quali merita un singolare abbominio quello di Gudvert Parroco di Laon = *Gesù Cristo sotto l' anatema* = che infettavano la Diocesi di Pistoja, e di Prato per le stampe di Atto Bracali suo Stampatore, le novità religiose, che vi si vedevano introdotte, non potevano a meno di eccitar tra fedeli una sinistra opinione contro di lui, e questa sinistra opinione si faceva udir tutto giorno anche dal Papa. La regola conchiude, che, stando le due accennate condizioni, l' equità esige, che i detti dell' Autore spiegati, e intesi quant' è possibile benignamente, si prendano in buona parte *in bonam partem accipiantur*. Ma la regola parla di un libro, e di un Autore privato, e di *ambigua quædam*, non di un corpo di dottrina insegnata in un Sinodo, che deve correre per le mani di tutti i Parrochi, e passare per essi nell' istruzione semplice, e piana di tutte le pecore della Diocesi. Il Papa in virtù dell' obbligo a lui imposto da Dio di reggere, e di pascere tutta la Chiesa, doveva invigilare sulla dottrina, che era per insegnarsi nella Diocesi di Pistoja; tanto più che si era già sollevato contro di essa un certo romore poco a lei favorevole. Trovò di fatti negli Atti, e ne' Decreti del Sinodo di Pistoja non solo *ambigua quædam*, ma 85. proposizioni, o erronee in se stesse, o facili a indurre altri in errore per la erronea intelligenza, di cui erano capaci. Dovea avvisarne il popolo, com' egli ha fatto

nella sua Bolla, e mancato avrebbe moltissimo agli obblighi del suo ministero, se operato avesse diversamente. Questo però non toglie, che alcune di esse non potessero intendersi in senso cattolico e sano, e a questo fine il Santo Padre aveva chiamato a Roma Monsig. Scipione Ricci, perchè spiegasse in qual senso avea voluto insegnarle. Ma non essendosi egli prestato agli inviti amichevoli del Santo Padre; nè avendovi mandati altri, che facessero le sue veci, s' egli era veramente impedito; che altro aspettar si doveva se non che si venisse alla condanna della dottrina, o della proposizione del Sinodo riguardata in quel senso, che conteneva l'errore, o che era capace di trar gli altri in inganno.

VII.

Per grande, che sia il rispetto, ch' io professo ad un Vescovo non so accordargli però, che *quella Pontificia Costituzione sia stata*, com' egli dice (Apolog. Part. II. pag. 3.) *un colpo violento dell' eccessiva ambizione, con cui tendono i Curiali Romani a tutta concentrare nella sola persona del Papa la podestà della Chiesa*.

Era troppo, a mio credere, chiamare *un colpo* la Costituzione del Papa senza aggiungervi *violento*; siccome era troppo l' attribuirla all' *ambizione de' Curiali* senza aggiungervi *eccessiva*. Le Dogmatiche Costituzioni del Papa non sono un *colpo*, e molto meno un *colpo violento*; ma il risultato delle più serie meditazioni, e consulte: sono i giudizj del cielo, e le decisioni di Pietro, che vive ancora, e giudica ne' suoi Successori. Non sono figlie dell' ambizione, e di una *ambizione eccessiva*; ma suggerimenti dello spirito del Signore, il quale permette è vero, che regoli il Papa in una maniera umana i suoi giudizj, ma non permette, ch' egli s' inganni allorchè parla

dalla sua Cattedra, come ho provato nella I. lettera con Sant' Agostino, e nella stessa lettera (p. 4.) ho fatto vedere, che non sono de' Curialisti, ma del Papa le Bolle, che portano in fronte il suo nome, e son pubblicate col consenso, e coll' approvazione di lui.

Che se nulla pregiudica, come veduto abbiamo con Sant' Agostino alle Dogmatiche Costituzioni de' Pontefici, il mal costume di coloro, che le intimano dalla lor Cattedra, che è Cattedra di verità, in cui è riposta la dottrina della salute, potrà pregiudicarvi l' ambizione, o l' interesse de' lor Ministri? non sono le mire ambiziose, nè le ree intenzioni de' Curialisti, ma l'assistenza dello Spirito Santo, che influisce, e che regola le dogmatiche decisioni del Papa, ove si tratta di costumi, o di fede.

Ma chi furon mai cotesti Curiali Romani così violenti, e ambiziosi da metter fuori una Pontificia Costituzione per concentrare nel solo Papa la podestà della Chiesa? Sono la parte più ragguardevole di quel Presbiterio Romano, *senza il di cui consiglio* (come afferma egli stesso) *nulla importante intraprendevano gli antichi Papi*. Sono una porzione di que' Vescovi col parere, e coll' approvazione de' quali *sono emanate altre volte quelle venerande decisioni dogmatiche de' Romani Pontefici, che i Vescovi dell' altre provincie, e nazioni hanno trovate degne di esser riconosciute quai voci del Principe degli Apostoli* (ibid. pag. 4.). A che dunque accusarli d' ambizione, e farli rei di un colpo violento, e di attentato contro la podestà della Chiesa. Nè è vero, che i Vescovi, i Cardinali, i Teologi, di cui si è servito Pio VI. per l' esame, e la Censura del Sinodo abbian preteso di concentrare nel solo Papa tutta l' autorità della Chiesa, ma di attribuirgli quella plenaria podestà, che ha ottenuta da Gesù Cristo su tutta la Chiesa,

secondo le espressioni del Concilio Ecumenico di Firenze, e che hanno in lui riconosciuta i Concilj, e i Canoni; quella in somma, che lo costituisce Pastor de' Pastori secondo l'espressioni di S. Bernardo, e del Bossuet.

E benchè questa autorità data da Cristo a S. Pietro abbia per oggetto principale e diretto il bene spirituale dei popoli, non ne siegue però, che non si estenda eziandio ai temporali, qualora senza di essi ottener non si possa il fine precipuo, e primario, che è la conservazione della Chiesa. Conviene stabilire come principio immobile e sicuro, che la fondazione, e la conservazione della Chiesa è stata fin da principio, e sarà fin alla fine de' secoli il fine ultimo voluto da Dio, a cui tendono gli altri tutti, e le disposizioni della divina Provvidenza nell' amministrazione del mondo. Laonde avendo Iddio dato a S. Pietro, e in esso a' suoi Successori la cura di estendere quant' è possibile, e conservare la Chiesa; ha dato loro eziandio una piena autorità sopra di tutto quello, senza di cui non è possibile, che sussista, e che si conservi. Come poi debba farsi, e con quali condizioni lo vedremo a suo luogo. Per ora mi contenterò di osservare, che l' Autore non ha ragione di lagnarsi della scelta de' Consultori.

VIII.

Infatti chi furono i Consultori, che ha scelti Pio VI.? Furono que' medesimi, che dovevano secondo lui essere consultati in un affare tanto rilevante: furono que' Vescovi, che vuole egli stesso si dovessero radunare a Concilio per decidere la Causa del Vescovo di Pistoja: furono que' Teologi, di cui si servirono in ogni tempo i Concilj, e i Papi per raccogliere le materie, ed esaminare le questioni prima di venire all' ultima decisione o sentenza.

Ma Pio VI. ha scelti di suo Capo de' Consultori, e de' Qualificatori, a cui ha rimessi gli Atti, e i Decreti del Sinodo di Pistoja (p. 3.). Ma col capo di chi dovea sceglierli se risiede presso di lui la somma autorità dell' Ecclesiastica Gerarchìa, se a lui appartiene il governo della Chiesa, e la decision degli affari? Chi mai rimproverò ad un Principe d' avere scelto di suo capo fra suoi Consiglieri quelli, che ha creduto più opportuni al suo intento, o al fine che si ha proposto? Dovea forse interpellare il Vescovo, o i Parrochi radunati a Pistoja per sapere da loro a quai Soggetti dovesse commettere la revisione del Sinodo? Poteva dunque scegliere Pio VI. que' Soggetti, che credeva opportuni per rimettere ad esso loro gli Atti, e Decreti del Sinodo di Pistoja, acciò gli esaminassero.

Soggiunge l' Autore, che *sul loro sentimento è stata decisa la condanna*. Ma non è questo ciò che facevasi ne' Concilj, e in quello di Trento principalmente? Ecco come ne parla il Padre Cristianopoli Autore della Lettera al Canonico Litta *Sulla nullità delle Assoluzioni ne' casi riservati* cap. 1. §. 1.
,, Ad ognuno, che sia mezzanamente istruito della
,, Storia del Concilio di Trento è noto il metodo,
,, che vi si tenne nell' esame, e nella decisione
,, delle dottrine di fede. Si raccoglievano in un
,, foglio da Soggetti a ciò destinati gli errori da con-
,, dannarsi sostenuti dagli Eretici di quella stagione,
,, e ad ogni errore si soggiungeva l' indicazione pre-
,, cisa degli Autori Eretici, e delle Opere loro,
,, dalle quali quel tale errore erasi estratto. Que-
,, sto foglio, o Elenco, che vogliam dire, si co-
,, municava a' Teologi, i quali dovevano esaminarne
,, gli Articoli, e proporre in Congregazione i loro
,, voti consultivi sopra di essi. In seguito del qual
,, esame fatto alla presenza dei Padri, che v' inter-

,, loquivano, e vi dicevano il loro sentimento, si
,, estendevano poi sì i Capitoli contenenti la dottri-
,, na della Chiesa Cattolica intorno alle rispettive
,, materie; e sì i Canoni, ne' quali gli errori alla
,, stessa dottrina della Chiesa opposti si rammenta-
,, vano insieme, e si condannavano; i quali Capito-
,, li, e Canoni per ultimo in piena Sessione Con-
,, ciliare da' Padri colla pluralità de' voti rimaneva-
,, no stabiliti come cose giudicate, e decise per l'au-
,, torità del Concilio Ecumenico ,,.

Mettete ora a confronto il metodo tenuto da Pio VI. nell'esame, e nella condanna del Sinodo di Pistoja, con quello, che tenne il Concilio di Trento nella condanna dell'Eresie, e degli Eretici di que' tempi, e vedrete, che non sono in sostanza per verun modo diversi. Sì nell'uno, che nell'altro vi sono. 1. L'estrazione delle proposizioni dalle Opere di coloro, che l'insegnarono. 2. L'esame, che si facea da' Teologi a ciò destinati. 3. Le Congregazioni particolari, che si tenevano. L'esattezza delle espressioni, e la precisione, con cui nelle Congregazioni medesime si lavoravano i Canoni da opporsi alle altrui eresie. Dopo di tutto questo si proponevano ai Padri, che, se gli approvavano, rimanevano stabiliti, come giudicati, e decisi dal Concilio; siccome dopo l'estrazione delle proposizioni erronee, e perniciose contenute negli Atti, e ne' Decreti del Sinodo, dopo l'esame fattone da' Teologi, dopo le Congregazioni de' Cardinali, e de' Vescovi, dopo la più precisa qualifica, e censura apposta a ciascuna di esse, ne venne la Dogmatica Costituzione, con cui fu decisa da Pio VI., e stabilita la vera dottrina della Chiesa.

Per quello poi, che si dice: *onde ferendo di fronte il Sinodo di Pistoja venisse indirettamente a ferire quelle dottrine, che all' interesse de' Curiali Romani con-*

veniva di render sospette, e odiose al popolo Cristiano, stimo bene di lasciarne il giudizio a Dio, che solo è scrutatore de' cuori, e ha riservato a se stesso le cognizioni delle buone, o ree intenzioni degli uomini. Son persuaso, che sia questa una falsità; ma quand'anche fosse vero, ho già stabilito un tal principio con S. Agostino, per cui le più perverse intenzioni degli uomini pregiudicare non possono alle dogmatiche decisioni dei Papi; siccome le contrarie opinioni, e le dissensioni, che regnarono talvolta anche ne' Concilj Generali, nulla pregiudicarono alla verità de' Canoni, che poi vennero stabiliti.

IX.

Benchè gli affari di maggior importanza si trattassero d'ordinario dai Papi in presenza, e col consiglio del loro Presbiterio, o in un Concilio de' Vescovi delle vicine Provincie, e talvolta di tutta l'Italia, se l'importanza, e la necessità dell'affare lo esigeva; non è questa però una regola indeclinabile, da cui non potessero dipartirsi, e da cui non siansi dipartiti di fatto i Pontefici anche più Santi. Oltre l'esempio, che abbiamo di già veduto di S. Innocenzo I. nella conferma del Sinodo di Cartagine fatta senza il Consiglio del suo Presbiterio, e d'alcun Sinodo, un altro ce ne somministra la deposizione di Antimo, e la sostituzione di Menna fatta dal Papa Agapeto. Di questa scrive il Natale Alessandro (Sec. VI. cap. 2. art. 7.), che il Romano Pontefice non potè esercitare con maggior gloria il suo Primato, che spogliando della sua autorità l'eretico Patriarca di Costantinopoli, con sostituirvi un altro in sua vece senza aver congregato alcun Sinodo: *idque nulla Synodo convocata*. Quello, che fece S. Innocenzo, ed Agapeto Romani Pontefici relativamente al Sinodo di Cartagine, e al Patriarca di Costantinopoli, potea

farlo Pio VI, riguardo al Vescovo, e al Sinodo di Pistoja.

Ma egli ha fatto assai di più. Le Congregazioni, ch' egli ha create per quest' affare non solo equivalgano al Concistoro, e al Sinodo, perchè composte di soggetti la maggior parte de' quali avrebbero avuto luogo, e nell' uno, e nell' altro; ma aprivan loro un campo più largo di esaminare minutamente, e trattare con maggiore esattezza le questioni. Nè è da credere, che fossero per avere un diverso sentimento nel Concistoro, e nel Sinodo da quello, che ebbero nelle Congregazioni. Del resto così nell' uno, come nell' altro, il vero Giudice è il Papa, e a lui solo ne appartiene l' ultima decisiva sentenza, siccome veduto abbiamo con S. Agostino, il quale attribuisce al solo Melchiade la sentenza proferita in un Sinodo contro de' Donatisti.

Era adunque indifferente pel Papa il sentire i Cardinali, e i Vescovi uniti assieme, e il sentirli separatamente. Anzi avendoli uniti in Congregazioni diverse, e trovati conformi i loro pareri, si è assicurato in tal guisa in una maniera più luminosa de' veri loro sentimenti. Ciò fatto ha proferita come doveva la sentenza, e l' ha pubblicata nella sua Bolla *Auctorem fidei*. Che se nel pubblicarla ha fatto uso *delle formole più idonee, non già ad ostentare* (com' egli dice), *la pretesa di lui infallibilità*, ma a far conoscere ch'egli era un Giudice, che parlava in nome di Dio, che non può ingannare, nè essere ingannato; un Giudice, che fa le veci del Principe degli Apostoli, i cui giudizj sono giudizj del Cielo; se *l' ha corredata di scomuniche*, e di altre pene spirituali, non ha fatto nè più, nè meno di quello, che fecero in simili occasioni i suoi Predecessori. Quanto alle maledizioni, e alle minaccie eziandio di *temporale persecuzione* (pag. 4.), di cui vuol correda-

ta la stessa Bolla, io confesso di non avervele ritrovate.

X.

Un nuovo motivo di accusa ritrova egli nella maniera, con cui ha spedita ai Vescovi la sua Bolla *da far ben sentire, che non era già il lor parere, ma la sommissione loro, che si richiedeva* (pag. 5.). Mi scusi però l'Autore, se mi sembra affatto inutile un tal lamento. Fra tante Bolle, che ho lette non mi è mai avvenuto di trovarne alcuna, in cui il Papa dopo d'aver proferita la sua sentenza, dimandi a' Vescovi il loro parere; anzi credo non sia possibile di ritrovarla ne' 14. tomi del gran Bollario dato in luce da Girolamo Mainardo. E poi dove si è inteso giammai, che un Giudice superiore sottometta al parere degl' inferiori la sua sentenza? Anche nell' opinione di quelli, che vogliono il Concilio superiore al Papa, ciascun Vescovo particolare è a lui soggetto, o giusta l'espressione del Bossuet è sua pecora. Ora il Papa non ha spedita a un Concilio la Bolla; ma a ciascun Vescovo particolare. E quand' anche spedita l'avesse a' Vescovi insieme uniti non gli mancavano illustri esempj per non sottomettere al parere de' Vescovi il suo giudizio. Non fa d'uopo, ch'io vi ripeta ora ciò, che disse a' suoi Legati San Celestino nello spedirli al Concilio di Efeso, di non permettere cioè, che fosse sottoposto ad esame ciò, ch' egli aveva stabilito. Non fa d'uopo, ch'io vi ripeta ciò, che scrisse all' Imperatore Costantino Pogonato il Papa Agatone di avere spediti al sesto Sinodo i suoi Legati, non perchè disputassero di cose incerte, ma perchè vi fossero in compendio definite le cose immutabili, e certe. Basti per tutti l'autorità di S. Zosimo, che così scrisse ai Padri del Concilio Cartaginese: *Patrum traditio Apostolicae Sedi auctoritatem*

tantam tribuit, ut de ejus judicio disceptare nullus audeat . . . . cum tantum nobis insit auctoritatis, ut nullus possit de nostra retractare sententia. Nè fu per questo una semplice sommissione, che da loro esigeva Pio VI., ma come S. Zosimo armò la destra di tutti i Vescovi colla sua Trattoria, secondo l'espressione di S. Prospero, per troncare con essa in tutto il mondo la Pelagiana Eresia; così Pio VI. armò quella de' suoi Convescovi, e Confratelli per combattere di unanime consentimento gli errori, che il Sinodo di Pistoja avea divulgati, chiamando così gli altri Vescovi ad eseguire seco lui i doveri del lor ministero.

La Causa del Sinodo era finita dopo la Bolla del Papa, come lo era quella de' Pelagiani dopo il Rescritto di S. Innocenzo. Contuttociò siccome S. Zosimo anche dopo finita la Causa spedì a tutti i Vescovi la sua Decretale, perchè vedessero quali erano i nemici, che infestavan la Chiesa, e quale dovea essere la vera regola della fede: così Pio VI. spedì a tutti i Vescovi la sua Bolla, non perchè ciascuno di essi dovesse proferire sopra di essa la sua sentenza; ma perchè e conoscessero gli errori, che tentavano di sollevarsi nella Chiesa di Dio, e riconoscessero in essa la vera dottrina, che insegnare dovevano alle lor pecore.

Indi però non ne venne pregiudizio alcuno *a quella libertà, che è propria del grado, che tengono i Vescovi nella Chiesa* (pag. 5.). La libertà, e il grado, che a loro compete non li sottrae all'ubbidienza, che devono al loro Capo, e molto meno gli autorizza a farsi giudici delle sentenze proferite da lui. Sarebbe questo un abuso della lor libertà, o piuttosto una vera insubordinazione contraria affatto al sistema istituito da Cristo nella sua Chiesa. Il grado, che vi hanno è quello di pecore riguardo al Papa, secondo

l'espressione del ch. Bossuet, com'è di Pastori riguardo a' fedeli alla loro cura affidati. Sono chiamati a parte della sollecitudine pastorale da eseguirsi, non come a lor piace, ma secondo gli ordini, e le disposizioni di quello, che ne ha la pienezza. La Chiesa è come un esercito ben ordinato, e benchè Iddio stesso dati le abbia i Vescovi come Capitani, che combattano per la sua gloria, non ha inteso di sottrarli dal Capo, che vi ha lasciato in sua vece.

Del resto quand' anche ammettere si volesse l' opinion di coloro, che esigono l' unanime consenso dei Vescovi, perchè sieno irreformabili i giudizj del Papa, non sarebbe difficile di provare, che la Bolla di Pio VI. *abbia acquistato il carattere di giudizio dogmatico della Chiesa Cattolica dalla significazione d' adesione data espressamente da molti Vescovi combinata col silenzio degli altri* (pag. 5. e 6.). Ma io non ho bisogno di questo per asserire dogmatica la Bolla *Auctorem* dopo gli esempj di altri Pontefici, i quali non aspettarono l' altrui consenso; dopo l'autorità di Sant' Agostino, che ha riconosciuto come dogmatico il Rescritto di Sant' Innocenzo prima ancora, che v' intervenisse il Consenso dai Vescovi, che sparsi erano pel Mondo; e dopo che ci assicura lo stesso Santo, che i Papi anche cattivi costretti sono a parlar bene quando parlano dalla loro Cattedra, poichè non sono essi che parlano, ma è Dio, che parla per mezzo loro: *non enim sua sunt, quae dicunt, sed Dei.* Onde si rimprovera a torto Pio VI. *di aver contato sull' autorità propria, e sul dono d' infallibilità, che presumeva di possedere*. Egli aveva tutta la ragione di presumerlo, come un dono proprio, e personale di lui, come un dono annesso alla sua Cattedra, da cui il Romano Pontefice come Maestro, e Dottore di tutta la Chiesa non può parlare ai popoli, che annunziando la verità: tale essendo la sovrana di-

sposizione di Dio; che pel bene spirituale della sua Greggia *in Cathedra unitatis doctrinam posuit veritatis*.

E' bensì un diritto annesso al ministero de' Vescovi d'esaminare le questioni dogmatiche pria che vengan decise dal Supremo Pastore, e di regolare intorno ad esse la credenza de' popoli, e di darne avviso al Capo di tutto l'Episcopato, quando sia necessario; ma non è diritto annesso al ministero de' Vescovi il sottomettere al loro giudizio le sentenze del Papa: Siccome è diritto de' Giudici inferiori l'esaminare, e decidere le Cause, che portate vengono al loro Tribunale; ma non è loro diritto di esaminare, e decidere le Cause de' Tribunali Superiori. Questo porterebbe un disordine grandissimo nell' amministrazione della giustizia; e lo porterebbe ancor maggiore nell' Amministrazione della Chiesa. I Vescovi sono chiamati a parte della pastorale sollecitudine, ed è ridicolo, che abbian ad essere giudici di quello, a cui commise Iddio la pienezza dell' ecclesiastica podestà. L' Episcopato però ben lungi dal perdere i suo diritti per la sua subordinazione al Papa, li vedrà anzi per la medesima ristabiliti; poichè l' unità, e l'ordine son la forza di tutto il corpo.

XI.

La potenza temporale dei Principi nulla ha che temere dall' autorità spirituale della Chiesa per ampia e illimitata, che sia. Ciascuna di esse ha il suo oggetto primario, e l'esperienza ha fatto conoscere abbastanza in questi ultimi tempi, che i Principi non hanno migliori Sudditi di quelli che sono i più sommessi alla Chiesa, e alle dogmatiche decisioni del Papa. Fatevi a riandar col pensiero le dolorose vicende, che han desolata a dì nostri la misera Europa; ascendetene alla sorgente, e ne trove-

rete gli Autori, o i principali ministri coloro, che scosso avevano il freno della Pontificia autorità. Ciò presupposto, non vedo come asserir si possa, che *il principato ancora, vale a dire ogni Governo civile qualunque ne sia la Costituzione, e l'amministrazione, e comunque in quella venga riguardata dalle leggi la Santa Religione, che venera nel Papa il Capo della sua Gerarchìa, ha in questa causa un grande, e sommo interesse* (pag. 6. e 7.)

In ordine a que' Governi, che non riguardano come unica, e vera la Santa Religione, che venera nel Papa il Capo della sua Gerarchìa non è necessario *de iis qui foris sunt judicare*. In ordine a quelli, che ammettono, e riguardano come Religion dello stato la Santa Religione, che venera nel Papa il Capo visibile della sua Gerarchìa, dico, che il sommo, e vero interesse, che hanno cotesti Governi in questa Causa si è di non permettere, che alcuno dei Sudditi di qualunque grado, e condizione egli sia, alzi la voce contro le dogmatiche Costituzioni del Capo dell'Ecclesiastica Gerarchìa; non solo per l'obbligo, che hanno avuto da Dio di vegliare alla difesa della sua Chiesa, e procurare quanto è da se l'adempimento delle sue leggi: ma anche pel loro particolare interesse, e pel bene della civile Società. Del primo diceva il grande Osio, citato da S. Atanasio nella sua lettera a' Solitarj „ che il Re „ de' Re, e Sacerdote de' Sacerdoti ha diviso in ma- „ niera tra Principi, e Sacerdoti il Governo della sua „ Chiesa, che quanto insegnano i Pontefici lo esegui- „ scano i Re, e 'l facciano eseguire da' loro Sudditi. „ Dell'altro è manifesto, che le massime dell'Ecclesiastica Polizia passano facilmente nella civile, e che se si permetta a' membri inferiori dell'Ecclesiastica Gerarchìa di non ammettere le leggi, e le decisioni del loro Capo, se prima non riportarono il loro

assenso, e la loro approvazione; passerà questa massima anche nei Sudditi, e ricuseranno ben presto di sottomettersi alle leggi, e agli ordini del Sovrano, finchè esaminate non le abbiano, ed accettate. Ho già provato in altra mia Operetta, intitolata *la Cattolica Religione considerata ne' suoi rapporti colla Civile Società*, e tornerò forse a parlarne ancora in questa, che le fatali vicende d' ogni Governo ebber principio dalle false massime di Religione, che sparse avevano nel popolo i Libertini. Si è nel veder disprezzato il giudizio, e l' autorità della Chiesa, che impararono i popoli a disprezzare i giudizj, e l' autorità dei Sovrani. Non hanno, che a estendere le conseguenze dei loro principj, e applicare a' Sovrani ciò, che pensato avevano de' loro Pastori. E' troppo facile l' illazione dalla insubordinazione dei membri della Gerarchìa Ecclesiastica al loro Capo, alla insubordinazione dei membri della Repubblica al Capo della civile Società. Ammesso una volta il principio, che quelli non sieno tenuti ad ubbidire senza una previa cognizione, e consenso alle decisioni del Papa, non tarderanno a dedurne la conseguenza, che anche le membra della Civile Società tenute non sono di ubbidire a' Sovrani senza una previa cognizione, e consenso alle loro leggi. Onde il sommo, e vero interesse de' Principi si è di non permettere, che niuno dell' Ecclesiastica Gerarchìa alzi la voce contro il suo Capo.

Penetrato da questa massima il Principato, non deve irritarsi contro la Bolla *Auctorem fidei*, perchè in essa si rammentano come autorevoli, e legali il Breve d' Innocenzo XI., e la Bolla di Alessandro VIII., in cui si riprova la celebre dichiarazione intorno alla podestà Ecclesiastica. Primieramente tanto Innocenzo XI. come Alessandro VIII. non hanno fatto nè più, nè meno di quello, che fece lo stesso

Luigi XIV. con sua lettera scritta da Versaglies al Papa Innocenzo XII. In secondo luogo non hanno fatto nè più, nè meno di quello, che fecero gli Eletti ai Vescovati di Francia nella loro lettera scritta in particolare allo stesso Innocenzo XII.; anzi se si parli precisamente della dottrina, che riguarda il temporale dei Principi, tutti e tre questi Papi non hanno detto, e fatto nè più, nè meno di quello, che fecero due generali Concilj quello cioè di Laterano l'anno 1215., e quel di Lione nel 1245. Non vedo poi perchè abbia a chiamarsi perniciosa questa dottrina nelle circostanze, e con tutte quelle condizioni, con cui s' insegna, che sia lecito al Papa di sciogliere i Sudditi dal giuramento di fedeltà. Io credo anzi, e lo proverò a suo luogo, che ninna ve n' è più opportuna di questa per far argine alle rivoluzioni de' popoli, e impedire la tirannìa, e il dispotismo di chi governa, e che per conseguenza non solo non è contraria, ma utile anzi alla pubblica tranquillità. Ma di questo mi riservo a parlarne più a lungo nell' esame delle ragioni, con cui preso avete a difendere la prima proposizione condannata. Per ora vi dirò sòlo ciò, che ho letto poc' anzi in un estratto delle opere di Leibnizio, della cui esattezza però nè devo, nè posso farmi mallevadore.

Dice egli adunque, che parlando il Filosofo dell' autorità, che compete al Papa nella Repubblica Cristiana si fa questa domanda. Il Papa ha il potere di deporre i Re, e sciogliere i Sudditi dal giuramento? Risponde: ,, E' questo un punto, che si è ,, messo più volte in questione. Gli argomenti del ,, Bellarmino, il quale dalla supposizione, che il Pa- ,, pa abbia giurisdizione sopra lo spirituale, ne in- ,, ferisce, che ha una giurisdizione almeno indiretta ,, sul temporale, non sono sembrati spregevoli al ,, medesimo Hobbes. Infatti è certo, che colui, il

,, quale ha ricevuto un pieno potere da Dio per pro-
,, curare la salute delle anime, ha il potere di re-
,, primere la tirannìa, e l'ambizione de' Grandi, che
,, fan perire un numero così grande di anime. Si
,, può dubitare, lo confesso, se il Papa abbia rice-
,, vuto da Dio un tal potere: ma niuno dubita, al-
,, meno fra' Cattolici Romani, che questo potere non
,, sia nella Chiesa universale, a cui tutte le coscien-
,, ze sono sottomesse. Filippo il Bello Re di Fran-
,, cia pareva, che ne fosse persuaso, allorchè in-
,, terpose l' appello al Concilio Generale dalla sen-
,, tenza di Bonifacio VIII., che l' aveva scomunica-
,, to, e privato del Regno; appello che è stato so-
,, vente interposto dai Re, e dagli Imperatori in si-
,, mili circostanze ,,.

Questo discorso di un Filosofo Eterodosso, e di un Filosofo così ragionevole, come era Leibnizio incomincierà io credo a convincere l' Autore dell' Apologia, che non era poi così necessario, come a lui sembra, di opporsi con tanto ardore alla Bolla *Auctorem fidei*, perchè autorizza la dottrina opposta agli articoli della dichiarazione del Clero Gallicano, che niuno ha mai riguardati come articoli di fede, e perchè autorizza la Podestà Papale di sindacare, e deporre le Podestà secolari in quelle circostanze, e con quelle condizioni, di cui parleremo a suo luogo. Per ora vi rimetto alla Storia di Luigi XIV. Parte II. pag. 124. dell' Edizion Veneta del 1724., in cui vedrete i motivi, l' occasione, i progressi della Dichiarazione suddetta. Non credo, che possiate trovare monumento più opportuno per disingannarvi.

XII.

Appena trovasi libro alcuno de' nemici della Chiesa di Roma anche Cattolici, in cui non s' incontrino ad ogni pagina le false Decretali come ree di tutti i

mali, che vennero dopo l' ottavo secolo nella Chiesa, e in cui non si esageri l' impostura del povero Isidoro (di cui non è ben nota nè la condizione, nè la patria), quasi che abbia voluto accrescere il lustro, e l' autorità della Chiesa di Roma con falsi, ed apocrifi monumenti. Ma questa Chiesa non riconosce da altri la sua grandezza, che dal suo Fondatore S. Pietro, che l' ha ricevuta da Gesù Cristo. Oltredichè ognuno sa, che nella Collezione d' Isidoro *sunt mala mixta bonis*, e che il vero, che in se racchiude, non deve esser pregiudicato dal falso, che vi è frammischiato. Onde l' accusare indistintamente le Decretali, senza indicare quali sieno, e il luogo particolare di esse, per vedere se sieno tra le apocrife o nò, o se il testo, che si adduce è veridico o adulterato, è un impostura maggiore di quella, che si rimprovera ad Isidoro, il quale non ha avuta forse altra colpa, che quella di raccogliere senza discernimento tutte le Decretali, ch' egli ha trovate o vere, o false, che fossero. Comunque sia succeduto l' affare, e chiunque ne sia stato l'autore, giacchè è questo uno de' soliti luoghi topici del vostro partito, e s' incontra ad ogni tratto ne' vostri libri, prima di chiudere questa lettera penso di dirvene qualche cosa, e conchiuder con essa la mia Apologia della Bolla *Auctorem fidei* considerata in generale.

Io dico adunque, 1. che non tutto è falso nella Collezione d' Isidoro, e che sebbene vi sieno in essa delle Decretali apocrife, o adulterate, ve ne sono ancora delle vere. L' Autore ha preso molto *dalla Collezione Spagnuola* de' Canoni, che fu ricevuta nel Sinodo di Berga nell' anno 675., e molto dall' *Adriana*, con cui ha supplito quel che mancava nella Spagnuola. Vi ha anche inserite non poche cose della vecchia Collezione resa poi pubblica dal *Quesnello*,

e della Istoria tripartita. Tutto questo convien separarlo dal rimanente. Per conseguenza quand' anche ciascuna delle Decretali Isidoriane non faccia da se autorità, il pretendere come fanno costoro, che la Collezione d'Isidoro, presa nella sua morale totalità, non formi una prova della disciplina de' tempi antichi, si è un volere inoltrare di troppo il rigor di una critica intemperante. 2. L' essere attribuite ad un Pontefice le Lettere, o le Decretali d' un altro; il vedervi cambiati i titoli di Vescovo, che erano in uso a quei tempi, in cui si vuole scritta la Lettera, in quelli d'Arcivescovi o di Primati, che furono introdotti di poi; il vedervi sostituiti all' antica versione della Scrittura alcuni tratti di quella di S. Girolamo, che non era ancor pubblicata: non dee pregiudicare alla sostanza, e alla verità della Lettera, o Decretale, che si riporta, siccome non dee pregiudicare a quello, che ha scritto veramente l' Autore, quello che vi è stato inserito, o introdotto da altri. Tutto questo nell' atto, che prova la dabbenaggine del Raccoglitore, tanto maggiormente lo scusa dalla rea intenzione d' aver voluto mutare in tal guisa la disciplina, e attribuire alla Romana Sede de' privilegj, i quali non le convenissero. Infatti non è credibile, che se egli avesse voluto sorprendere la buona fede dell' altre Chiese, e far loro adottare delle Lettere apocrife, e inventate da lui, non avesse osservata almeno la somiglianza della disciplina, che era in uso a quei giorni. Gli impostori non sono di così buona pasta, com' è necessario, che crediate Costni. Oltredichè non è credibile (come osserva l' Autore Anonimo del Trattato dell' Autorità delle due Podestà), che per mezzo d' una Serie di Decretali fino allora ignorate, abbia voluto persuadere a tutta la Chiesa Occidentale, ch' ella seguìto aveva fino a quel tempo un uso effettivamente contrario a quello, che

si era praticato sempre in addietro; e questo sopra un fatto così importante, e così pubblico, come era quello del Governo generale della Chiesa, di cui restarvi dovevano tuttavia molti autentici documenti. 3. Quando i Papi hanno inserito nelle loro Decretali qualche cosa di quelle, che trovansi nella tanto diffamata Collezione d' Isidoro, vi han dato quella autorità, che non avevano, siccome han fatto gli Apostoli San Paolo, e San Giuda, l' uno citando il detto del Poeta Arato, e l' altro un passo del libro apocrifo attribuito ad Enoc.

Ma sentiamo come ragionano su questo punto i due fratelli Ballerini nel Trattato delle antiche Collezioni premesso ai Canoni della Santa Sede nell' edizione Veneta delle Opere di S. Leone III. = Non pochi, dicono essi, si lagnano con troppa severità d' Isidoro, come se per le sue imposture siasi abolita l'antica disciplina, e introdotta la nuova; cosicchè abbandonati gli antichi Canoni, indebolita la disciplina, turbati i diritti dei Vescovi, e dei Concilj provinciali, tolte le leggi de' giudizj, molti danni ne sieno avvenuti alla Chiesa. Ognuno però capirà facilmente quanto sia insulsa cotesta accusa di cambiamento di disciplina, se osserverà due cose, cioè, che molte cose delle false Lettere d' Isidoro furono ricavate dalle Sentenze de' Santi Padri, e dalle genuine Costituzioni de' Pontefici dopo Siricio, e dai Canoni de' Concilj, e dalle Romane leggi; il che certo non appartiene al nuovo diritto, e alla nuova disciplina: le altre poi o presentano quella disciplina, che già da gran tempo si era introdotta nella Chiesa, o aveva già incominciato ad introdurvisi alquanto prima. L' impostura consiste in ciò, che il Pseudo-Isidoro attribuisce le Sentenze ad Autori, di cui non sono, e agli antichi Pontefici la disciplina de' tempi posteriori, come se fosse stata in vigore fino da' primi Secoli della Chiesa.

Del resto, per quel che si dice della introduzione della nuova disciplina, sarebbe stato un' impostore assai sciocco, se avesse creduto che fosse per essere ricevuta da tutti quella sua Collezione, la quale contenesse una nuova disciplina, e tutta contraria ai costumi, e alle consuetudini de' giorni suoi = .

Cessate adunque dalla solita indeterminata accusa delle false Decretali, e della impostura d' Isidoro, la quale non fa paura, che ai sciocchi: E' questa un' antica Cantilena, che tanto voi, come i vostri Consocj andate ripetendo ad ogni tratto, ma che è ormai venuta a nausea a tutti i Saggi. Se i diritti, e i privilegj della Santa Sede Apostolica sono appoggiati a qualche falsa Decretale, mettetela fuori: fatene conoscere la falsità, senza accusarle tutte indistintamente, come se l' autorità de' Pontefici, e la loro giurisdizione sopra tutta la Chiesa abbia a crollare da' fondamenti al solo proferire le false Decretali, e l'impostura del povero Isidoro.

La grazia del Signore sia con voi.

LETTERA IV.

RESPONSIVA ALLA SECONDA, E TERZA DEL DOTTOR LE PLAT.

ARGOMENTO.

I. *Costume antico degl' Eretici di far precedere a' loro errori un tempo di oscurità nella Chiesa*. II. *La prima Proposizione Gallicana non prova l' intento, e l' erronea dottrina del Sinodo*. III. *Lo stesso dee dirsi delle altre tre*. IV. *Breve Istoria della famosa Dichiarazione del Clero di Francia*. V. *Il Dottor Le Plat conferma, volendo impugnarla, la sentenza del Papa*. VI. *Difesa, che fa di se stesso S. Gregorio Settimo*. VII. *Si espone lo stato della Questione, e il vero senso della Proposizione condannata*. VIII. *Gli errori de' Casisti non provano il preteso oscuramento, di cui si parla nella prima Proposizione del Sinodo*. IX. *Non lo prova nemmeno il Probabilismo introdottosi nelle Scuole*. X. *Lo stesso si dee dire della sentenza, che ammette l' attrizione pel solo timor della pena*.

I.

E' un vecchio costume de' Novatori di far precedere alle lor novità degli anni d' oscuramento sulle verità della fede, e ricoprire sotto lo specioso titolo di riforma i loro errori. Fino da' primi Secoli, in cui la Fede era ancor nel suo fiore, le imputavano i Montanisti una tal decadenza, e Tertulliano affascinato da essi più non vedeva la Cattolica Fede, benchè sì pura, che come una fede animalesca, e carnale, ossia una fede oscurata dai desiderj della carne, e del senso; nè meno dedita alla moltiplicità delle nozze,

che a quella delle vivande: e indi ne venne il nome di Psichici, o animali onde era solito a chiamar per disprezzo i veri Cristiani. *Agnosco igitur animalem fidem, studio carnis, qua tota constat, tam multivorantiae, quam multinubentiae pronam* (*lib. de Jejun.*). Pretesero anche i Donatisti, che oscurata si fosse per le altrui colpe, e venuta meno nell'Orbe Cristiano la vera Chiesa, e che rifugiata si fosse, dirò così, e concentrata nella lor Setta, come scrive S. Agostino nella lettera 128. *Subito Ecclesiam Christi, nescio quorum, quos isti accusant, peccatorum periisse contagio, et in sola remansisse parte Donati* =. E nella asposizione del Salmo 101. spiega ancora più chiaramente il lor sentimento =. *Sed illa Ecclesia, quae fuit omnium gentium, jam non est; Periit. Hoc dicunt, qui in illa non sunt. O impudentem vocem!*

Sulle traccie degli antichi vennero camminando gli Eretici posteriori, gli Anabattisti principalmente, e i Poveri di Lione, e più di tutti i due Corifei della pretesa Riforma Lutero, e Calvino. Lutero, che fatto aveva un'elogio così magnifico della Chiesa di Roma, fino a chiamarla Sposa di Gesù Cristo, figlia di Dio, terror dell'inferno, madre di tutte le Chiese, e a cui applica le parole di Paolo = *Cujus sunt omnia, ipsa autem Christi, Christus autem Dei* = (*Praefat. in Epist. ad Galat.*); dimentico poi di se stesso, e di quanto scritto aveva in sua lode, non si vergogna di chiamarla nel suo libro della Schiavitù di Babilonia, la meretrice, e la Sinagoga di Satana, il lupanare de' Demonj, la tirannia dell'Anticristo, la Scuola delle bugie, l'abisso dell'Eresie, e dei Vizj.

Non convengono fra di loro i suoi seguaci nell'assegnare il tempo, in cui vogliono, che abbia incominciato a smarrirsi la vera fede nella Chiesa di Dio, e di Sposa, ch'ella era di Gesù Cristo, sia

divenuta la Sinagoga di Satana, e maestra di errore. Il Breitingero nel suo Opuscolo *de Sectis* vuole, che siasi smarrita, e ottenebrata la verità nel Papato pel corso di 1260. anni, e che siasi finalmente scoperta al tempo della Riforma, e per mezzo di lei. Al contrario Enrico Bullingero Zuingliano ha preteso di vedere oscurata la vera fede nella Chiesa di Roma verso la metà del Secolo ottavo, in cui Pipino, ed altri Principi Cristiani accordarono ai Romani Pontefici il dominio temporale dei beni (*Praefat. in Apocalyp. cap. XIII.*).

L'opinione però più comune fra loro si è, che siasi conservata la vera fede fino al principio del sesto Secolo, e che da indi in poi siasi ottenebrata, e perduta. E' degna di osservazione la ragione, che ne da il Jurieu (*Sistem. pag.* 226.), citato dal Cardinale Gotti nella sua vera Chiesa. ,, Quello, che ha portati alcuni Dottori Riformati a gettarsi nell' imbarazzo, in cui si sono impegnati, e negare la perpetua visibilità della Chiesa, è stato, perchè confessandola si trovavano in pena nel rispondere alla questione, che faceva sovente la Chiesa Romana, cioè: Ov'era la vostra Chiesa cento cinquant'anni fa? Se la Chiesa è stata sempre visibile, la vostra Chiesa Calvinistica, e Luterana, non è la vera Chiesa, non essendosi mai resa visibile prima di Lutero, e di Calvino ,,.

Nello stesso imbarazzo ben prevedeva di dovere trovarsi il Sinodo di Pistoja, nel rispondere alla domanda, che fatta sarebbesi ad esso? Se vi fu sempre nella Chiesa Cattolica, e non può non esservi la vera dottrina di Gesù Cristo, come venite ora a insegnarcene un altra tutta contraria a quella, che abbiamo succhiata fin da primi anni col latte, e che c'insegnarono i nostri maggiori? Sono essi, che c'ingannarono, oppur siete voi? Onde appresa avete

cotesta nuova dottrina, e cotesto nuovo genere di disciplina, che volete ora introdurre?

A sfuggire la forza di questa troppo naturale domanda, non eravi miglior mezzo di quello de' Dottori Riformati; e pare, che questo siasi adottato dal Sinodo di Pistoja; con questa differenza però, che ove i Dottori ripetevano dal principio del Secolo sesto il generale oscuramento delle verità della fede, il Sinodo lo ha ristretto a questi ultimi Secoli solamente: *Postremis hisce saeculis sparsam esse generalem obscurationem super veritates gravioris momenti spectantes ad Religionem, quae sunt basis fidei, et moralis Jesu Christi*. Sentite come parla di queste tenebre il P. Vittore Sopranzi nella Difesa di Monsignor Ricci, e del suo Sinodo Diocesano. ,, *La fede* (egli dice), ,, intorno alla grazia è quella de' Semipelagiani, i ,, costumi della Curia Romana corrotti, l'antica di- ,, sciplina abolita, la nuova piena d'abusi, l'impe- ,, nitenza è generale, le comunioni sacrileghe, e ,, profane, e 'l Sinodo, che ha tentato di introdurre ,, una salutare riforma, non ha potuto sfuggire la ,, condanna de' Curialisti di Roma, perchè contra- ,, ria alle carnali loro mire ,,. Tale era presso a poco l'oscuramento, che rimproveravano alla Chiesa Romana i Novatori del Secolo decimosesto. Onde considerata sotto di questo aspetto la prima proposizione del Sinodo dovea essere condannata, e qualificata colla censura di Eretica, cioè come un parto, e una invenzione degli Eretici. Non è però, che anche, considerata nel rigore dei termini, non meriti la condanna, e la censura di Eretica, e in questo senso fu condannata dal Papa.

II.

A difendere contro di voi la condanna della prima proposizione del Sinodo, non è necessario, che

m' impegni ora a discutere le particolari questioni, che mettete in opera per sostenerla. Mi basta di farvi toccar con mano, che le proposte questioni non entrano nel numero di quelle verità, di cui parla la Bolla, e che si vogliono in questi ultimi Secoli ottenebrate. La proposizione del Sinodo, e la Bolla di Pio VI., non parlano di quelle questioni, in cui, salva la fede, per cui siamo Cristiani, o può essere ignoto il vero, e sospesa la definitiva sentenza; o si può congetturare diversamente da quello, che è, come dice S. Agostino, *in quibus, salva fide, qua Christiani sumus, aut ignoratur quid verum sit, et sententia definitiva suspenditur, aut aliter, quam sit, humana, et infirma suspicione conjicitur*; ma parlano di quelle verità, senza delle quali non possiamo essere Cristiani; verità, che appartengono alla Religione, e alla fede di Gesù Cristo, di cui ne sono la base; o come dice lo stesso Santo, verità in cui propriamente consiste la vera fede Cristiana. *Ad ipsa fidei pertinent fundamenta, in quibus proprie fides Christiana consistit* (De Peccato Orig. c. 24.).

Ma fra le verità, in cui consiste la nostra fede, convien distinguerne di due sorti; le une, le quali e sono di fede *in se*, perchè da Dio rivelate, e lo sono riguardo *a noi*, perchè espresse nella divina rivelazione in maniera, che non possiamo non vederle: le altre, che sono di fede *in se*, ma nol sono *riguardo a noi*; perchè espresse nella divina rivelazione in maniera, che lasciano luogo a dubitarne. Le prime di buon grado vi accordo, che appartengono alla base della fede di Gesù Cristo; ma soggette non sono ad alcuno oscuramento, tanta è la luce, e la chiarezza, che le accompagna. Le altre non appartengono al deposito della fede, se prima non v' interpone il suo giudizio la Chiesa, a cui si appartiene di definire il vero senso della divina ri-

velazione: e allora quelle, che erano di fede *in se*, perchè da Dio rivelate, divengono di fede anche *per noi*, perchè proposteci dalla Chiesa, come rivelate da Dio. Finchè un tale giudizio, o definizione è sospesa, è lecito a chicchesia di sostener quella parte, che più gli piace, e non si può dire propriamente quale delle due contradditorie sentenze al deposito della fede appartenga; e se non è nel deposito della fede, molto meno può esserne il fondamento. La fede dev'essere una in tutti, e deve escludere ogni dubbio, e timore d'inganno, il che non avviene se non allora, che tutti costretti sono ad arrendersi alla infallibile autorità della Chiesa.

E quì sotto nome di Chiesa, oltre la pratica abituale, e costante di tutti i Cristiani fedele interprete delle verità rivelate, s'intendono principalmente i Concilj Ecumenici, e il Papa, o la Santa Sede Apostolica depositaria della sana dottrina, e maestra di verità. E siccome alla sola Chiesa appartiene il distinguere la parola di Dio da quella degli uomini, così a lei sola appartiene di fissarne l'intelligenza. Non tutte però le dottrine de' Concilj Ecumenici, e del Papa son sempre di fede; ma allora soltanto: 1. che condannano com' Eretica la contraria sentenza. 2. quando il Decreto de' Concilj, o del Papa ha annessa la clausula della scomunica = *Si quis aliter senserit, anathema sit* =: 3. quando si dichiarano *ipso jure* scomunicati coloro, che vi si oppongono: 4. quando dicono espressamente, che la dottrina da lor definita è un dogma di fede Cattolica, e l'opposta opinione contraria all'Evangelio, e alla Tradizione, e il dicono non per privata sentenza, ma per pubblico, e determinato Decreto. Conviene osservare peraltro, che sebbene non tutto quello, che insegnano i Concilj, e il Papa sia sempre di fede, è però di fede,

che nulla insegnar possono a' Fedeli, che sia contrario alla fede; o a dirla colle vostre espressioni, *un error manifesto, contrario all' Evangelio, e alla tradizione*.

Dopo di tutto questo io credo, che stabilire possiamo come principio, che tanto il Sinodo nella sua proposizione, come il Papa nella sua Bolla non parlono di quelle verità indecise, e che ancor non si sa quale delle due contraddittorie appartenga al vero deposito della fede: ma di quelle, che la Chiesa ha proposte a' suoi figlj da credere; e vuol dire, che non solo sono di fede *in se*, perchè rivelate; ma lo sono ancora *riguardo a noi*, perchè non è permesso di credere diversamente. Ma tali non sono gli articoli della famosa Dichiarazione del Clero di Francia: Dunque da voi si adducono male a proposito in difesa della proposizion condannata. Per ora ristringiamoci a parlare del primo, che forma quasi tutto il soggetto della vostra seconda lettera. Voi ci dite di esso, che è ,, un punto dogmatico certissimo, interessantissimo, ,, e necessarissimo nelle circostanze presenti: *Il punto si è*, che il poter sacro dato da Gesù Cristo a ,, San Pietro, e a' suoi Successori, e alla Chiesa ,, medesima non si estende, che alle cose spirituali. ,, Dal che ne siegue, che come un Curato non può ,, togliere a' suoi parrocchiani, nè un Vescovo a' suoi ,, Diocesani l'eredità, che possedono; così nè il ,, Papa, nè la Chiesa medesima non possono nè direttamente, nè indirettamente deporre i Sovrani, ,, nè dispensare i loro Sudditi dal giuramento di fedeltà. Questa verità dogmatica sì necessaria alla ,, pubblica tranquillità, sì importante, sì indubitabile non è stata disprezzata, combattuta, oscurata anche nel seno della Chiesa Cattolica, e messa dalla più parte fra gli error condannati ,, ? (pag. 30.),

Esposta così colle stesse vostre parole la proposizione d'assunto, ossia il mezzo termine, con cui vi gloriate di mostrare ingiusta, ed erronea la condanna della prima proposizione del Sinodo, vediamo se può aver luogo nel numero di quelle verità di cui parlano e il Sinodo, e il Papa: poichè in caso contrario dovete convenire ancor voi, che sarebbe affatto fuor di proposito. L'asserzion vostra ha due parti: Prima: ch'è stata data da Gesù Cristo la sacra podestà a S. Pietro, a' suoi Successori, *e alla Chiesa medesima*; e in ordine a questa, purchè non s'intenda nel senso di Marsilio di Padova, e del Richerio, non ho difficoltà d'accordarvi, ch'entri nel numero di quelle verità, di cui parla la Bolla. L'altra, che voi chiamate *una massima Cattolica, una verità dogmatica, un punto certissimo e necessario*, di cui provar volete l'oscuramento si è, *che questa podestà sacra data da Cristo a San Pietro è ristretta in maniera alle cose spirituali, che non si estenda per verun modo, nè possa estendersi in caso alcuno anche alle temporali*. Della certezza, e della verità di quest' articolo, siccome non interessa il mio argomento, così ne lascio ad altri il giudizio. Dell'oscuramento ne parleremo in appresso. Per ora io dico, che non è una massima Cattolica, una di quelle verità di cui parlasi nella Bolla, e che sono la base della fede di Gesù Cristo, nè voglio a provarlo altre ragioni che quelle addotte in contrario da voi.

Ripetiamo per maggior chiarezza il primo argomento. Le verità, che sono la base della fede di Gesù Cristo, devono essere da Dio rivelate, e proposte dalla Chiesa a' suoi figlj da credersi come di fede. Questo si è già provato più del bisogno. Ma tale non è il primo articolo della solenne Dichiarazione del Clero. E' questa la proposizione, che prendo a provare presentemente. E quì notate, che io non

entro a discutere se sia, o no nel deposito della divina Rivelazione: dico, che non si sa, se vi sia, perchè la Chiesa, che è il supremo Giudice infallibile delle verità rivelate, non l'ha mai proposto ai suoi figlj da credere, come di fede. E' celebre il detto di S. Agostino, che creduto non avrebbe al Vangelo, se mosso non fosse dalla autorità della Chiesa Cattolica. *Ego Evangelio non crederem, nisi me Ecclesiae commoveret auctoritas.* (*contra Epist.* Fundam. cap. V.).

Ora questa infallibile autorità della Chiesa, che muove a credere i figlj suoi, in tre maniere si manifesta: 1. nelle solenni decisioni de' Concilj confermati dal Papa: 2. nelle Dogmatiche Costituzioni de' Romani Pontefici confermate dall' unanime consenso dei Vescovi, secondo l' opinione de' Teologi Gallicani, o per se stesse, come vi ho fatto vedere nella prima mia lettera: 3. nella pratica universale e costante di tutti i fedeli, che in tal guisa dichiarano il lor sentimento, nè è possibile che tutti insieme, e ciascuno di essi s' inganni nelle verità della fede, perchè allora verrebbe ad estinguersi la vera luce nella Chiesa di Dio. Non parlo de' Concilj Nazionali, e Provinciali, i quali benchè meritino tutto il riguardo, la loro autorità però non è nè infallibile, nè universale senza il consenso de' Concilj Ecumenici, e della Chiesa.

De' Concilj Ecumenici voi non ne proponete, che due; quello cioè di Laterano dell' anno 1215., e il primo di Lione dell' anno 1245. Potevate aggiungervi senza scrupolo alcuno anche quel di Costanza. Questi Concilj non solo non proposero a' fedeli da credersi come di fede quella, che voi dite una massima Cattolica, una verità dogmatica, un punto essenziale, e certissimo, ma abbracciarono anzi, e colla dottrina, e col fatto la sentenza, che contraddice alla

vostra. Eccovi come ne parla il Concilio numerosissimo di Laterano al Canone III. ,, Si Dominus tempo-
,, ralis requisitus, et monitus ab Ecclesia terram
,, suam purgare recusaverit ab hac haeretica pravita-
,, te (Albigensium) excomunicationis vinculo inno-
,, detur, et si satisfacere contempserit, intra annum
,, significetur hoc Summo Pontifici, et ex tunc ipse
,, (*notate bene*) Vassallos ab ejus fidelitate denun-
,, tiet absolutos .... salvo jure Domini principalis ....
,, eadem nihilominus lege servata circa eos, qui non
,, habent dominos principales. ,, Ed eccovi un Concilio generale, ch' estende anche ai beni temporali la sacra podestà data da Cristo a S. Pietro, e a' suoi Successori. Quello, che insinuarono i Padri del Concilio di Laterano, lo misero in opera quelli del Concilio parimente Ecumenico di Lione. In esso fu deposto, come ognun sa, e privato della sua dignità l' Imperatore Federico Secondo; ed eccovi la sentenza, che col consenso, e coll' approvazione degli altri Vescovi proferì il Papa in tale occasione: ,, Do-
,, po avere maturamente deliberato co' nostri Con-
,, fratelli, e nel Concilio in vigore della facoltà di
,, sciogliere, e di legare dataci da Gesù Cristo nel-
,, la persona di Pietro, Noi denunziamo questo Prin-
,, cipe privato di tutti gli onori, e della dignità, di
,, cui si è reso indegno co' suoi delitti, e di cui lo
,, priviamo con questa nostra sentenza, assolvendo
,, per sempre dal loro giuramento tutti quelli, che
,, gli hanno promessa fedeltà ,, = *Racine Secol. XIII. Art. VI num. 26.* = . Dopo di questo possiamo a ragione conchiudere, che i Concilj generali non solo non hanno giammai proposta da credersi come di fede l' assoluta indipendenza degli Stati Sovrani, ma hanno insinuata più tosto, e colla dottrina, e col fatto la contraria sentenza.

Molto meno la proposero come di fede nelle dogmatiche loro Costituzioni i Pontefici, a cui siasi

mito l'unanime consenso degli altri Pastori; anzi insinuarono anch' essi e colla dottrina, e col fatto la contraria sentenza. Voi non ne citate, che alcuni de' Secoli posteriori, Gregorio VII., e Bonifacio VIII. nella sua Costituzione *Unam Sanctam*, e Paolo V. ne' suoi Brevi del 1606., e 1607., e Innocenzo X. nel suo Decreto de' 15. Gennajo 1648., ma potevate aggiungerne anche degli altri, e fra questi San Gregorio il grande, come veder potete dalle lettere 8. 9., e 10. del libro decimoterzo in cui scrive: „ Si quis „ Regum, Sacerdotum, Judicum personarumque Saecularium, hanc Constitutionis nostrae paginam agnoscens, contravenire tentaverit, potestatis, honorisque dignitate careat, rerumque se etc. „. Ma non fa d' uopo, ch' io mi dilunghi su questo punto, essendo più che persuaso, che voi non avete la menoma difficoltà di accordarmelo.

Resta adunque a vedere se sia stata proposta la vostra opinione dalla pratica universale, e costante, e dall' unanime sentimento di tutti i fedeli così pecore, come Pastori. Quanto al sentimento de' fedeli de' Secoli posteriori voi stesso ne convenite, ch' era contrario al vostro; onde è superfluo parlarne. Quanto a quello de' primi Secoli male si adducono in prova d' una questione, ch' essi non conoscevano, e che si è sollevata in seguito fra Teologi. Se si dee credere al Gramond celebre Presidente del Parlamento di Tolosa, non è più antica dell' eresie di Lutero, e di Calvino. „ Potestati Romanae Sedis in Reges „ haeretica labe infectos, Regumque sceptra subscripsisse quotquot ante Calvinum Theologica tractavere; contrariam sententiam novam esse Luthero, „ et Calvino Auctoribus natam. „ (*Nella sua Storia ec. ad an. 1615.*) Quei primi Cristiani vivevano sotto il comando d' Imperatori idolatri, sopra di cui non aveva alcun dominio la Chiesa; onde non pote-

vano nemmeno immaginarsi se la suprema podestà, che ben sapevano essere stata data da Cristo a S. Pietro, si estendesse a spogliarli del lor governo. Persuasi, che la Chiesa in que' primi Secoli trionfare doveva colla pazienza delle potenze del mondo, e dell' inferno, e convinti dalle Lettere degli Apostoli di dovere ubbidire a' Superiori anche malvagi, e rispettare in essi il potere, e la volontà del Signore, portavano con sommissione il peso dell' insopportabile loro giogo. Ma tutto questo nulla ha che fare colla questione, che si è agitata di poi, e che è il mezzo termine da voi assunto a provare la prima proposizione condannata, cioè se la sacra podestà data da Cristo a San Pietro si estenda o no in maniera sul temporale de' figlj suoi, che possa privare del regno un Sovrano suo figlio, che si abusasse contro di essa della temporale sua potestà. E' questa la proposizione, ch' io dico, che non è stata giammai proposta da credersi come di fede, e che per conseguenza non può aver luogo fra quelle verità, che ne sono la base.

I Padri de' primi Secoli o parlano in genere della suprema autorità de' Sovrani, e non del caso particolare, che si è agitato di poi: o parlano in maniera della sacra autorità di San Pietro, che han potuto dar luogo alla consecutiva persuasione dei popoli, e alle determinazioni de' due accennati Concilj. Riconoscono in Pietro quell' autorità medesima, ch' ebbe Cristo dal Padre, e che ninno può negare con verità, che si estendesse anche al temporale dei popoli. Così S. Cirillo (in lib. Thesaur.) „ Filius Dei „ quemadmodum ipse a Patre accepit Ecclesiae, et „ gentium sceptrum, et potestatem super omnem „ principatum, et super omne quodcumque est, ut „ ei genua cuncta curventur: ita eamdem amplissi- „ mam potestatem Petro, et ejus Successoribus ple- „ nissime commisit „.

Ma lasciamo questo da parte, e conchiudiamo: Perchè una verità possa essere la base della fede di Gesù Cristo dev' essere proposta dalla sua Chiesa, come rivelata da Lui: Ma l'assoluta indipendenza degli Stati Sovrani, o la prima delle quattro famose proposizioni del Clero non è stata giammai proposta da credersi come rivelata da Dio, nè da' Concilj Ecumenici, nè da' Pontefici, nè dall' unanime sentimento, e dalla pratica de' fedeli, e vuol dir dalla Chiesa: Dunque non può aver luogo fra quelle, che sono la base della fede di Gesù Cristo; e per conseguenza è affatto fuor di proposito per la difesa della prima proposizione del Sinodo.

III.

Quello, che detto abbiamo finora della prima, potete applicarlo con facilità alle altre. Queste non oltrepassano i limiti di semplici opinioni, come veduto avrete da quanto vi ho scritto nelle due prime Lettere; e son persuaso, e dovete esserlo ancora Voi, che se si dovesse ora portar la sentenza sulla infallibile autorità de' Pontefici, e sulla assoluta loro indipendenza dagli altri Vescovi anche raunati a Concilio, converrebbe per necessità definirla in favore del Papa. Voi m' invitate a provarvi colla divina rivelazione o tradita, o scritta, che *il Papa è infallibile, Superiore al Concilio, padrone de' Canoni, solo Giudice della Fede, e in una parola Monarca supremo della Chiesa*. Mi mettete avanti quei, che si opposero a Santo Stefano, e i Vescovi, che sottomisero al loro esame le Lettere di Celestino, e di Leone il Grande: ma a tutto questo si è già risposto più del bisogno nelle Lettere precedenti; nè è necessario di ridirlo di nuovo ogni qual volta vi viene in capo di rimettere in campo le stesse cose.

Vengo al Sinodo di Costanza, il quale *ha deciso*, secondo voi, che il Concilio è superiore al Papa, *e*

alla professione, che fecero i Papi di sottomettersi ai Decreti dello stesso Concilio per ricondurre i popoli alla loro ubbidienza. Del primo ne ho già parlato a lungo nella mia prima Lettera; pure aggiungerò qualche cosa. Voi lo dite un Concilio generale, e io dico, che alla quarta, e quinta sessione, in cui formati si vogliono i decreti relativi al Papa non era nè men Concilio, sì perchè si era già ritirato a Schiaffusa Giovanni XXIII., e ritirati si erano con lui non pochi Teologi, e Cardinali; sì perchè vi mancavano i Vescovi delle altre due Ubbidienze, cioè di Gregorio XII., e Benedetto XIII., come anche perchè ammessi erano a dar voto sulle materie controverse anche i Conjugati, e gl'indotti, del che lagnossi lo stesso Giovanni XXIII., e i voti non si davano personalmente da ciascun Vescovo, come si era sempre praticato in tutti i Sinodi precedenti, ma in confuso e per Nazione. Gli stessi Teologi, e i Cardinali, che vi erano presenti s' avvider benissimo, che il Concilio non poteva costringere Giovanni XXIII. a ritornare a Costanza, e che indarno affaticavansi senza di lui per la estinzione dello Scisma, e non vi volle di meno della focosa eloquenza, e della vivacità del Gersone per trarli nel suo sentimento. Contuttociò quando si presentarono in Costanza, a nome di Gregorio XII., Giovanni di Domenico Cardinal di Ragusa, e Carlo Malatesta Signore di Rimini, i Padri ivi raunati acconsentirono a una nuova convocazione di Concilio, e confessarono col fatto, che quanto operato avevano in fino allora, non l' avevano fatto *Conciliarmente*; rivocando così, quello, che detto avevano nella quinta Sessione, cioè di essere stati congregati nello Spirito Santo. Infatti i due Legati di Gregorio XII. non solo vollero convocare di nuovo il Concilio, come se non fosse stato giammai congregato, ma a dimostrare sempre più, che

non era stata la loro, che una semplice unione laicale priva affatto d' Ecclesiastica autorità, vollero, che nella Sessione decimaquarta vi presiedesse l' Imperatore Sigismondo. Indi lette le loro Credenziali, e intimato da essi con Apostolica autorità il Concilio, uscì l' Imperatore dall' adunanza dei Vescovi, e allora, come in Concilio legittimamente raunato, vi presiedettero i Legati del Papa, e vi eseguirono la Commissione, per cui eran venuti (a). Ed ecco il perchè nella conferma degli Atti del Sinodo chiesta al Pontefice dai Vescovi ivi raunati, Martino V. si dichiarò di confermare le cose fatte *Conciliarmente*, quali non erano senza dubbio, i Decreti della IV., e V. Sessione, su cui si fonda la dichiarazione del Clero del 1682. Leggete il P. Bernardo Desirant (*Consilium pietatis etc. Tom. II. cap.* 30. *p.* 125. *edit. Rom. an.* 1720.), e vi trovarete i documenti di questa istorica verità, ch' io son venuto accennando di volo.

E perchè non abbiate a ripetere coll' Autore dell' Apologia (*Part. III. pag.* 97.), che i Decreti del Sinodo di Costanza furono riconosciuti, siccome irrefragabili, da quello di Basilea; e questo fu confermato, e autorizzato da Eugenio IV.; io vi rimetto al lib. IV., e V. *De Romani Pontificis Auctoritate*, in cui il Padre Agostino Orsi Domenicano, risponde alle difficoltà, che si leggono nella Difesa della Dichiarazione del Clero, e che ripetono tutto giorno i nemici delle dottrine romane, senza mostrarsi neppure intesi delle armi vittoriose, con cui ne trionfò quell'uomo dottissimo Secretario allora della Congregazione dell'Indice,

(a) In eo autem Conventu primo quidem Concilium indixerunt ex Pontif. auctoritate, mox tali modo legitime indicto ipsi Pontificis nomine praesederunt, ac tum demum tamquam in legitimo Concilio legatione perfuncti sunt.

P. Cristianopoli De Potestate Ecclesiae Diatriba. Edition. 1774.

e poi Cardinale. Vi troverete gli autentici monumenti, da cui rilevasi, che i Padri del Sinodo di Basilea adulterarono i Decreti di quel di Costanza per autorizzare con essi la loro ribellione, e ostinata resistenza al vero, e legittimo Papa Eugenio IV. Nè già io parlo degli antichi Codici manoscritti, che ha estratti dalla Vaticana il celebre Emanuelle Schelstratz, che forse vi sarebbero sospetti, benchè ingiustamente, parlo di quelli, che ha prodotti dalle librerie del Principe Ridolfo Augusto di Brunsvvich, da quella del Principe di Sassonia-Goth, e dall' Accademia di Lipsia il non sospetto Ermanno Van-der-Hart, perchè alieno dalla Cattolica Religione. Il primo fu scritto, com' Egli dice, nello stesso Concilio di Costanza = *in ipso Constantiensi Concilio exaratum* =. Il secondo scritto anch' esso nella Città di Costanza; il terzo meno antico de' primi due, ma poco lontano dal Concilio di Basilea (*Acta Concil. Constantiensis Tom. IV. Prolegom. cap.* 3.). In questi, e in altri Codici antichi non si leggono quelle parole *ad Reformationem in capite, et in membris*, che forse vi furono introdotte dai PP. di Basilea, prendendole dagli atti delle Congregazioni particolari tenute su questo affare. Imperciocchè non si nega, che vi fossero di quelli, i quali pretendevano sottomettere a se medesimi la sovrana autorità del Pontefice, ma si nega, che sia stato definito. Infatti gli stessi Padri di Basilea dagli atti inediti di quel di Costanza ci fanno sapere (ap. Orsi lib. V. pag. 47.), che a motivo delle diverse opinioni sulla podestà del Concilio generale in ciò, che riguarda la riforma della Chiesa, fu ommesso nella prima definizione l'articolo, che ne facea menzione, come anche il secondo, il quale dipende dal primo; il che corrisponde a ciò, che ne dicono tre altri antichi Codici Manoscritti (*Acta Protonot. p.* 225.), dai quali sappiamo, che fuvvi non

piccolo alterco fra il Re, i Cardinali, e i Deputati delle Nazioni, e che convennero finalmente di stabilire soltanto nella suddetta Sessione gl' infrascritti Capitoli, che letti furono dal Cardinal Fiorentino coll' approvazione del Concilio. Ora fra i Capitoli, che vi si riferiscono, e letti furono dal Fiorentino, non vi sono nel primo le parole *della Riforma nel capo, e nei membri*, e mancavi interamente il secondo articolo della podestà coattiva del Sinodo sopra del Papa (*ib. pag.* 50.). Tolto così alla famosa Dichiarazione del 1682. quest' unico fondamento, restano in aria le tre ultime proposizioni, che introdurre volete nel numero di quelle verità di maggiore importanza, che alla Religione appartengono, e son la base della fede di Gesù Cristo.

Nè aggiunge a que' Decreti alcun peso la conferma, che ha fatta del Sinodo di Basilea Eugenio IV. Primieramente si dee considerar per non fatto ciò, che si fa per forza, e contro il proprio parere a solo motivo di eludere un maggior male. *Nam quae vi praeter priorem sententiam eliciuntur, non reformidantium, sed vexantium, sunt placita*, dice Santo Atanasio (Hist. Arian. num. 41.). Quale fosse il vero sentimento d' Eugenio sull' autorità del Concilio rapporto al Papa non meglio si può conoscere, che da lui stesso. Ecco come scriveva pochi mesi innanzi al Doge di Venezia Francesco Foscaro ☲. Primum, ,, ut paullo altius repetamus, cum institisset nobis- ,, cum litteris, et nunciis ut Concilio illi haereremus ,, omnino, hoc recusavimus. Potius enim hanc Apo- ,, stolicam dignitatem, et vitam ipsam posuissemus, ,, quam voluissemus esse causam, et initium, ut Pon- ,, tificalis, et Apostolicae Sedis auctoritas submittere- ,, tur Concilio contra omnes Canonicas sanctiones, ,, quod nunquam antea, neque aliquis nostrorum Prae-

,, decessorum fecit, nec ab ullo extitit requisitus. (ap. Orsi lib. VI. pag. 373.). =

Che se non pertanto si arrese Eugenio alle imperiose domande dei Padri di quel Concilio dalla secolare podestà sostenuti, il fece per non dar luogo a un nuovo scisma, essendo ancor vive, e grondanti le piaghe di quello, che afflitta aveva la Chiesa per tanti anni. Non vi citerò a provarlo alcun istorico Curialista, ma il Calviniano Jacopo Lenfant (*Istor. del Concilio di Basilea lib. 17. num. XXIX.*) = ,, Eugenio IV. stimolato vivamente in Italia dal Duca ,, di Milano, come nell' Alemagna dal Concilio di ,, Basilea, era ridotto alle più dure estremità .... ,, Quindi fu costretto a deporre il disegno di trasferirlo a Bologna; poichè il Duca di Milano per ,, una parte, i Veneziani per l'altra gli minacciavano una aperta rottura, se non rinunciava alla ,, suddetta traslazione, e non acconsentiva alla continuazione del Sinodo di Basilea ,,. Essendosi adunque ottenuta con violenza dal Papa per le minaccie del Duca di Milano la continuazione di quel Concilio, non se ne deve fare alcun conto, perchè contraria al vero suo sentimento. Nè giova per verun modo all' autenticità del Concilio una conferma, o la continuazione ottenuta da Eugenio in una maniera sì violenta, e sì indegna. *Cum, et ipsum nomen sententiae pereat, quando non illud dicitur, quod sentitur; unde nec aliquid praestat causae, de qua sic fuerit judicatum.*

Oltredichè il Papa Eugenio IV. non ha mai confermati i Decreti del Concilio di Basilea, e per esso quei di Costanza, nè avvi di questo una sola parola nel lungo tratto riferito dall' Autore dell' Apologia (Par. II. pag. 96., e 97.). I Padri di Basilea null' altro esigevano da lui, se non che dichiarasse, e decretasse, che il Concilio ,, legittimamente co-

,, minciato dall' epoca del suo principio era stato le-
,, gittimamente continuato, e sempre proseguito, e
,, doversi continuare, e proseguire per gli oggetti
,, prodotti, e le cose relative a' medesimi, come se
,, dissoluzione alcuna non ne fosse mai stata fatta ,, :
A questa loro pretesa, benchè di mala voglia, finalmente si arrese per evitare de' mali maggiori il Papa Eugenio IV., e a questo fine rivocò, e cassò le Bolle, e Lettere Apostoliche pubblicate per la dissoluzione del suddetto Concilio. Odorico Rainaldo ci fa sapere nella sua Storia (ad an. 1433. num. 18.), che il Papa scritto aveva nella sua Bolla coll' approvazione dell' Imperatore = *Volumus, et contentamur praefatum generale Basileense Concilium a tempore inchoationis suae continuatum fuisse, et esse .... perinde, ac si nulla commutatio, translatio, et dissolutio facta fuisset*; e che i Padri di Basilea hanno voluto, che in vece di *volumus, et contentamur*, vi ponesse *decernimus, et declaramus*. Ma in qualunque maniera si legga, nell' atto, che vi si vede la violenza, che usavano al Papa que' Padri, vi si conosce altresì il vero sentimento del Papa, che si teneva superiore al Concilio, e che tale lo dichiaravano gli stessi Padri, poichè non è l' inferiore e il suddito, ma il Superiore, e il Sovrano a cui si appartiene di fare le Dichiarazioni, e i Decreti, che riguardano gl' inferiori.

La conferma adunque voluta a forza, e ottenuta dai Padri di Basilea non si estende, che alla legittima continuazione del Sinodo: ma questa nulla ha che fare colla conferma, e l' approvazione de' suoi Decreti, e molto meno di quei di Costanza. Fingiamo, che Eugenio non avesse giammai disciolto il Sinodo di Basilea, e continuato avesse fino al fine ad esser legittimo: pure perchè validi fossero, e irreformabili i suoi Decreti, vi era necessaria l' autorità

di quello, a cui spetta determinare *finaliter* le cose, che sono di fede, perchè da tutti si credano senza contrasto. Ma questo spetta all'autorità del Sommo Pontefice, al cui giudizio si riportano le più difficili questioni della Chiesa, come dice S. Tommaso *Sec. secund. qu. 1. art. X.*, e come praticarono in ogni tempo i Concilj Ecumenici, come leggesi nella Sessione II. del V. Lateranense generale Concilio sotto Leone X. ,, Consueverunt antiquorum Conciliorum ,, Patres pro eorum, quae in suis Conciliis gesta ,, fuerunt, corroboratione a Romanis Pontificibus sub- ,, scriptionem, approbationemque humiliter petere, ,, et obtinere, prout ex Nicena, Ephesina, Chalce- ,, donensi, VI. Constantinopolitana, VII. Nicena, ,, Romana sub Symmacho Synodis habitis, eorum- ,, que gestis constat ,, e come scriveva di quello di Calcedonia il Papa Gelasio: ,, Totum est in Sedis ,, Apostolicae potestate ita, ut id, quod firmavit ,, in Synodo Sedes Apostolica, hoc robur obtinuit, ,, quod refutavit, habere non potuit firmitatem; et ,, sola rescindit, quod praeter ordinem Congregatio ,, Synodica putaverat usurpandum. ,,

IV.

Ma siccome venite tutto dì annojandoci colle quattro famose proposizioni Gallicane; sarà bene di farne conoscere la Storia, lasciando in libertà a ciascuno di farvi sopra quelle riflessioni, che il buon senso, e la pietà suggeriscono. E perchè non crediate, che io alteri in ciò qualche cosa, prendete la Storia di Luigi XIV., tradotta dal Francese, e stampata in quattro Volumi in Venezia l'anno 1742., e leggete Part. II. pag. 124. e seg. ,, La Regalìa è il diritto, ,, che il Re pretende di godere le rendite de' Ve- ,, scovati, finchè il Vescovo non abbia prestato il ,, giuramento di fedeltà. Benchè avesse luogo nel

,, Regno di Francia, alcuni Vescovi pretendevano di
,, esserne esenti, finchè il parlamento di Parigi di-
,, chiarò con decreto de' 24. Aprile 1608., che il
,, Re aveva un tal diritto nella Chiesa di S. Gio-
,, vanni di Belai, come in tutte le altre del suo
,, Regno; e proibì, a tutti gli Avvocati di soste-
,, nere il contrario. L' anno 1673. il Re fece una
,, Dichiarazione, che un tal diritto gli apparteneva in tutti i Vescovati del Regno trattine quelli,
,, che n' erano esenti a titolo oneroso. A dì 3. Aprile fece un' altra dichiarazione, in cui nomina
,, espressamente gli Arcivescovati, e i Vescovati
,, delle quattro Provincie, che si credevano esenti.
,, Pretese altresì di nominare le Superiore, e le
,, Badesse de' Monasterj; benchè le Monache fossero solite a farne l' elezione co' loro Voti; Tuttociò senza dubbio colla mira di tirare un maggior
,, numero di creature a' suoi voleri. L' impero assoluto, che avea preso sul Popolo col suo potere,
,, gli fece trovare pochi ostacoli a' suoi disegni.
,, I Vescovi d' Alet: e di Pamiers furono i soli,
,, che non potendo tollerare, che si usurpassero,
,, come dicevano, i diritti delle loro Chiese, trovarono il modo di resistere con un santo ardore
,, a quelli, che si valevano dell' autorità reale per
,, infrangerli. Portarono alla Santa Sede la loro appellazione dal Decreto del Consiglio di Stato. Innocenzo XI. allora Pontefice non trascurò niente
,, per far desistere il Re dalle sue pretensioni. Gli
,, scrisse in questo proposito molti Brevi, ne' quali gli fece conoscere, che ciò era contro la disposizione espressa nel Concilio di Lione, e il possesso immemoriale di dette Chiese confermato, e
,, autorizzato dalle ordinazioni de' suoi Predecessori,
,, da' decreti del Parlamento di Parigi, da' Registri
,, della Camera de' Conti, e dal sentimento unifor-

,, me de' più celebri Giureconsulti Francesi. Ecco
,, fra le altre cose ciò che gli aveva scritto fino
,, dall'anno 1679. ,,

PAPA INNOCENZO XI.

Al nostro diletto Figlio il Re Cristianissimo di Francia.

,, Noi abbiamo abbondantemente, e chiaramente
,, rappresentato a Vostra Maestà con due delle no-
,, stre lettere, e colla testimonianza unanime di qua-
,, si tutti gli Scrittori di Francia, come anche colle
,, scritture delle vostre Cancellarie Reali, che il de-
,, creto da Voi fatto sett'anni sono, in cui ordina-
,, te, che la consuetudine di custodire i frutti delle
,, Chiese vacanti si deve estendere altresì a tutte
,, le Chiese, che non sono mai state soggette a
,, questo aggravio, è in discapito della libertà della
,, Chiesa, ripugnante a tutti i diritti divini, ed uma-
,, ni, e lontano dagli esempj de' vostri maggiori.
,, Ma dopo il corso di tanti mesi, che abbiamo la-
,, sciato passare per far vedere la nostra pazienza,
,, non abbiamo ancora ricevuto risposta alcuna; nè
,, veduto alcun fatto. Vediamo bensì dalle lettere,
,, e da' discorsi, che ci sono diretti da molti, che
,, il male va sempre più peggiorando, e che sotto
,, colore di queste Regalie sono impedite le colla-
,, zioni de' Benefizj, e le istituzioni Canoniche, cal-
,, pestata l'autorità dei Vescovi, turbata la discipli-
,, na Ecclesiastica, e che finalmente per favorire il
,, guadagno illecito contro l'uso della Chiesa, ne
,, sono stati introdotti non di nascosto, ma senza
,, timore de' nuovi, che ripugnano alla istituzione
,, divina ,, (pag. 130.).

,, Queste rimostranze furono inutili. Il Re stette sal-
,, do nelle sue pretensioni: E siccome *bramava*, *che*

,, *fossero spalleggiate da qualche apparenza di diritto*: così
,, nominò primieramente gli Arcivescovi di Reims,
,, d'Ambrun, d'Alby, e i Vescovi della Rochella,
,, d'Autun, di Troyes per esaminare i Brevi del
,, Papa, e avendo essi rappresentato al Re l'impor-
,, tanza dell'affare, e la necessità d'un Concilio
,, nazionale, o un'Assemblea nazionale del Clero per
,, prendervi le risoluzioni convenienti alla conserva-
,, zione di ciò, che si chiama i diritti della Chie-
,, sa Gallicana; Sua Maestà ordinò, che fosse con-
,, vocata questa Assemblea, e discusse con diligenza
,, le pretensioni del Re.,,

,, Questo diritto fù il principal soggetto, su cui
,, si deliberò. I Prelati raunati avevano accordato
,, al Re con qualche restrizione quello, che do-
,, mandava, e l'avevano poscia fatto sapere al Papa.
,, Il Papa sorpreso, che in disprezzo della Santa
,, Sede fosse stato disposto dei diritti delle Chiese
,, di Francia senza la sua autorità, e saputa, ne ac-
,, cennò il suo risentimento ai Vescovi in un Bre-
,, ve, che loro spedì, e fece loro conoscere l'in-
,, giustizia del loro procedere, dichiarando nullo ciò,
,, eh'era stato decretato nella loro Assemblea, come
,, non rappresentando il Clero di Francia.,,

,, Questi Prelati non avevano cosa alcuna a rispon-
,, dere a così giusti rimproveri dalla parte di quel-
,, lo, che riguardavano come padre comune de' fe-
,, deli. Ma siccome il loro silenzio era una confes-
,, sione del loro fallo, così *s'immaginarono di com-*
,, *battere l'autorità del Papa per ordine del Re, che*
,, *avevano indotto a far questo passo*: intrapresa di-
,, licata, e che in ogni tempo ha avute delle pes-
,, sime conseguenze. Pubblicarono dunque queste
,, quattro proposizioni. 1. che Concilio generale è
,, sopra il Papa. 2. che nè il Papa, nè la Chiesa
,, universale hanno alcuna podestà sul temporale dei

,, Ro. 3. che la podestà del Papa dev' essere limi-
,, tata dai Canoni. 4. quantunque il Papa abbia la
,, principale autorità nelle cose, che riguardano la
,, fede, le sue decisioni però, non sono autentiche
,, senza il consenso universale della Chiesa. ,,

,, La cosa non si fermò quì. Fece il Re una
,, dichiarazione in forma di editto, in cui ordinò a
,, tutti i suoi Sudditi di ricevere queste proposizio-
,, ni, e a' Professori di Teologia, e in legge Cano-
,, nica d' insegnarle, con proibizione di dare alle
,, stampe una dottrina, che vi fosse contraria. Mol-
,, ti Dottori di Sorbona furono esiliati per non aver
,, voluto rispettare un ordine così risoluto, senza
,, riguardo alla loro età, al loro carattere, alla lo-
,, ro professione, e alle loro ragioni, che allegava-
,, no di non farlo. Il Vescovo d' Arras fu privato di
,, grazia per aver fatto conoscere, che le quattro
,, proposizioni non erano tutte sostenibili. Il Papa
,, sdegnato dell' audacia de' Vescovi li condannò in
,, un Concistoro tenuto a questo oggetto, e fece
,, abbrucciare ignominiosamente il contenuto di que-
,, ste proposizioni pubblicate. ,,

Fin quì lo Storico Francese, da cui avete potuto conoscere i motivi, l' origine, le conseguenze della famosa Dichiarazione dell' anno 1682.. Non so quale impressione fatta avrà questa Istoria sopra di voi; ma so bene, che per coloro i quali hanno i veri principj della Religione, nulla può dirsi di più convincente per dare a conoscere qual conto far si debba di una dottrina, in cui ebbe così gran parte la politica dello Stato, la prudenza del secolo, la speranza, il timore, la forza, e che può rignardarsi come un diversivo, o uno stratagemma militare di quel gran Capitano, che era Luigi XIV., il quale attaccato con vigore dal Papa sull' affare della Regalìa, si rivolse a combattere da un altro lato contro di lui, per di-

videre così le sue forze, e indebolirlo. Che se a tutto questo si aggiunga 1. la dichiarazione tutta contraria, che fatta aveva lo stesso Clero fino dall' anno 1626. 2. la lettera surriferita del medesimo Luigi XIV., in cui assicura il Pontefice di aver dati gli ordini opportuni, perchè non avessero alcun effetto i suoi Editti relativi alle quattro famose proposizioni. 3. La lettera scritta al Papa Innocenzo XII. dai nuovi Vescovi, in cui si protestano di esser pentiti della dichiarazione fatta in pregiudizio dell' autorità Pontificia, e vogliono, che si abbia per nulla. 4. La lettera del Cardinal di Noailles, che spiega la mente dell' Assemblea tenuta dal Clero nell' anno 1705., e per ultimo i Decreti del Papa, e il consenso de' migliori Teologi, e Canonisti Francesi da lui indicati nella sua lettera; se, dissi, tutto questo si aggiunga alla Storia da cui si rileva la vera origine, il progresso, i motivi della famosa Dichiarazione, farà maraviglia come un uomo pieno di cognizioni, com' è l' Autore dell' Apologia, siasi lasciato indurre a sospendere il corso, e denunziare alla Podestà Secolare la Bolla *Auctorem fidei* pel vano scrupolo, che sia contraria alla Dichiarazione suddetta; per cui il Re medesimo, che n' era stato in certa guisa l' Autore, e l' avea sostenuta co' suoi Editti, pentito in seguito di quanto avea fatto, diede gli ordini opportuni, perchè non fosse osservata.

V.

Ma io vado ancor più avanti, e dico, che se è vero ciò, che voi dite del generale oscuramento di quelle verità più importanti, che sono la base della Fede, Pio VI. non solo ha fatto bene a condannare, siccome eretica, la prima proposizione del Sinodo, ma non potea fare altrimenti.

Parlando dell' oscuramento sparso, secondo voi, sul dogma fondamentale dell' assoluta indipendenza degli Stati Sovrani, voi dite, che si è tentato di erigere in dogma della Chiesa un *error manifesto*, *una dottrina falsa*, *e assurda*, *contraria alla tradizione*, *e all' Evangelio* (pag. 34.) (*a*). Tutti quelli adunque, che abbracciarono la sentenza contraria alla vostra, abbracciarono *un error manifesto*, *una dottrina falsa e assurda*, *contraria alla tradizione*, *e all' Evangelio*.

Ora questo, che voi dite error manifesto, dottrina falsa, e contraria alla divina rivelazione l' abbracciarono secondo voi, non solo il popolo più minuto, e gl' idioti, i quali tenuti non sono a credere esplicitamente certi dogmi più astrusi della Cattolica Religione; ,, ma l'Imperatore Enrico IV., il quale non ,, aveva alcuno presso di se, che potesse fargli co- ,, noscere i suoi veri diritti, e i cui difensori ac- ,, cordavano, che nel caso in cui potesse essere, e ,, fosse scomunicato, doveva perder l'Impero (*pag.* 32. ,, *e* 33.); L' Imperatore Federico II., il quale ac- ,, consentiva di dover esser deposto nel caso, che ,, fosse convinto di eresia; i Consiglieri dei Re, an- ,, zi i Re medesimi anche più santi, com' era San ,, Luigi Re di Francia, il quale abbandonava Federi- ,, co nel caso, che trovato si fosse colpevole; I Chie- ,, rici ,, tutti, che studiato avevano nelle medesime Scuole, e appresa da' medesimi libri la stessa dottri-

(*a*) Bien plus les entreprises seditieuses de Gregoire VII., et de ses Successeurs, l' ambition, et l' ignorance de Clercs avojent portè une telle atteinte a ce dogme fondamental pour la tranquillitè publique, que peu apres Boniface VIII. tenta par sa fameuse Decretale *Unam Sanctam* d' eriger en dogme de l' Eglise *l' erreur manifeste*, la doctrine fausse, et absurde contraire a l' Evangile, et a la Tradition, que la puissance temporelle est dependante de l' autoritè spirituel.

na ; e quello , che è più , i Vescovi , a cui promise il Signore la sua assistenza fino al fine de' Secoli ; il Papa per la cui fede pregò Gesù Cristo il divin Padre , e a cui ha imposto l'obbligo di confermare in essa gli altri Vescovi suoi Fratelli ; e più ancora i Vescovi , e il Papa raunati a Concilio (a cui niun Cattolico ha mai negato di essere i Depositarj , e i maestri della vera dottrina), come apparisce da ciò , che è avvenuto ne' due Generali Concilj di Laterano l'anno 1215. , e del primo di Lione l'anno 1245. , il primo de' quali insinuò in un Canone , senza però definirla , la contraria dottrina , l'altro la pose in opera colla deposizione di Federico . Ma tutti questi , e facevano allora , e rappresentavano la vera Chiesa : Dunque si è potuto introdurre , secondo voi , e si è introdotto di fatti nella Chiesa di Dio *un' error manifesto , una dottrina falsa , ed assurda , contraria all'evangelio , e alla tradizione* . Dunque in quel tempo è venuta meno , secondo voi , la Fede di Gesù Cristo ; ma questo è un' errore contrario alla perpetuità della Fede , promessa da Cristo alla sua Chiesa . Dunque stando a quello , che voi dite , della oscurità generale sparsa sulle verità fondamentali della Fede di Gesù Cristo , il Santo Padre Pio VI. non solo ha fatto bene a condannare , siccome eretica, la prima proposizione estratta dal Sinodo di Pistoja , ma non poteva fare altrimenti .

Il dire , che ,, si è oscurata in quei Concilj la ,, verità , che non si è esaminata Canonicamente , ,, che non furono liberi i Padri , che il Papa nella ,, sentenza proferita nel Sinodo Ecumenico di Lione , ,, non dice , che fosse approvata dai Padri , ma so- ,, lamente , che venne letta in loro presenza : ,, Oltre all' esser falso , come veduto abbiamo dalle parole surriferite dell' Abbate Racine , è anche ingiurioso allo Spirito Santo , il quale presiedeva a quella San-

ta adunanza in nome suo congregata. Se la sentenza letta dal Papa in presenza dei Vescovi fosse stata *un error manifesto*, *una dottrina falsa*, *ed assurda*, *e contraria all' evangelio*, *e alla tradizione*, non solo non avrebber potuto approvarla, ma neppure restarsi in silenzio. La Chiesa di Dio fra molta paglia, e molta zizania stabilita, tollera molte cose, dice Sant' Agostino (Ep. 55. alias 119.); ma quelle cose, che alla fede si oppongono, e ai buoni costumi, nè le approva, nè tace, nè le fa. ,, Ecclesia Dei inter multam paleam, et multa zizania constituta, multa ,, tollerat; et tamen quae sunt contra fidem, et bo- ,, nam vitam, non approbat, nec tacet, nec facit ,,. Dunque o convien dire, che non v' era in que' due Concilj generali la vera Chiesa di Dio; o che nella Chiesa di Dio si era perduta in maniera la vera dottrina della fede, e de' costumi, fino a insinuare coll' insegnamento, e col fatto un' error manifesto, una dottrina contraria alla tradizione, e all' Evangelio. Ma sì l' uno, che l'altro è una vera Eresia. Il primo è palese dal Concilio generale di Nicea, il quale attribuisce a tutta la Chiesa la condanna da lui fatta degli Ariani: *Eos Anathematizat Catholica, et Apostolica Ecclesia*. L' altro fu condannato in Nestorio, in Wicleffo, in Lutero, e ne' loro seguaci. De' due suddetti generali Concilj, siccome di tutti gli altri, si può intendere a ragione ciò, che sta scritto nel Deuteronomio c. 17 ,, Si difficile, vel ambiguum ,, apud te judicium esse perspexeris inter sanguinem, ,, et sanguinem, causam, et causam, lepram, et ,, lepram, et judicum intra portas tuas videris ver- ,, ba variari, surge, et ascende ad locum, quem ,, elegerit Dominus Deus tuus, veniesque ad Sa- ,, cerdotes Levitici generis, et judicem, qui fuerit ,, illo tempore, quaeresque ab eis, qui judicabunt ,, tibi judicii veritatem, et facies quodcumque di-

,, xerint, qui praesunt loco, quem elegerit Domi-
,, nus, et docuerint te juxta legem ejus, seque-
,, risque sententiam eorum, nec declinabis ad de-
,, xteram, neque ad sinistram ,, .

VI.

Io nè devo, nè voglio entrare nel merito della Causa, la quale riguarda il primo Articolo della Dichiarazione. Mi basta d'avervi mostrato, che non ha luogo fra le verità, che sono la base della fede di Gesù Cristo per dimostrarvi, che è affatto fuor di proposito al vostro intento. Può per altro, e vuole difendersi dalle vostre censure, e dalle ingiuriose vostre espressioni Gregorio VII., di cui scrive lo stesso Launojo a Giacomo Malatesta, che se sottraggasi dalla sua vita ciò, che riguarda la deposizione d'Enrico IV., vi vedrà un Pontefice, a cui niuno si anteponga, e a cui o niuno, o assai pochi si abbiano a credere uguali. ,, Caeterum
,, si de vita Gregorii VII., quae ad Henrici IV.
,, depositionem pertinent detrahere velis, tunc vi-
,, debis Pontificem, cui anteferatur nemo, cui nul-
,, li, vel certe pauci pares putentur ,, . Tale era per confession di Launojo Gregorio VII., che la Romana Chiesa Madre, e maestra di tutte le altre ha riconosciuto per Santo, e di cui tanto voi, come i vostri compagni parlate in una maniera così poco religiosa. Io non dirovvi in sua difesa se non quello, che ha detto egli stesso, e che trovar potete in tutte le librerie, in cui sia la Collezione de' Concilj del P. Labbè, e Cossart.

Nella sua lettera al Re di Castiglia dopo di aver provato, che incorso aveva l'odio, e le maldicenze di molti per avere sostenuta la verità, conchiude con queste parole, che applicar potete a voi stesso ,, Un-
,, de, et pro nobis in notitiam dilectionis tuae ob-

,, trectantibus respondere non alienum putavimus,
,, Peccatorem me esse, sicuti verum est, confiteri
,, minime piget: Verum si causa odii, vel detractio-
,, nis eorum, qui in nos fremunt, utiliter investi-
,, getur, profecto non tam alicujus iniquitatis meae
,, intuitu, quam ex veritatis assertione, injustitiae-
,, que contradictione, illos in nos exarsisse pate-
,, bit ,, .

Quanto poi a quella, che voi dite, sediziosa intrapresa, eccovi come risponde a Ermanno Vescovo di Metz, che interrogato l'avea sull' autorità della Santa Sede Apostolica per fulminar la scomunica contro di Enrico = Che se San Gregorio Dottore senza dubbio mitissimo, decretò, che fossero non solo deposti, ma puniti colla scomunica que' Sovrani, che ardissero di violare i suoi Decreti relativi a un solo Ospedale, chi potrà redarguirmi di aver deposto, e punito colla scomunica Enrico, il quale non solo disprezza i giudizj Apostolici, ma calpesta, quanto è da se, la stessa sua Madre la Chiesa; ed è un rubatore malvagio, e un distruggitore crudele della Chiesa, e dell' Impero? Niun certamente, che non sia simile a lui.

Per quello poi, che dimandi di essere coadjuvato da me, e colle nostre lettere premunito contro la pazzia di quelli, che vanno tutto dì ripetendo, non avere potuto la Santa Sede Apostolica punire colla scomunica il Re Enrico disprezzatore della Legge Cristiana, e distruggitore della Chiesa, e dell' Impero, autore, e fautore degli Eretici, nè sciogliere alcuno dal giuramento di fedeltà, non ci sembra necessario parlarne dopo tanti, e così certi testimonj delle Scritture (a). Nè crediamo, che quelli,

(a) Benchè il Santo dica, che sono tanti, e così certi i testi delle Scritture, che asseriscono al Papa l' Autorità di

i quali con tanta impudenza si oppongono al vero per maggior loro condanna, lo desiderino per difesa della loro temerità. I cattivi, a difendere la malvagia loro vita, protegger sogliono i loro compagni, e non contare per nulla l'infamia, e la taccia di mentitori. Imperocchè, chi v'è, che non sappia aver detto nell'Evangelio il nostro Signor Gesù Cristo = Tu sei Pietro, e sopra di questa pietra edificherò la mia Chiesa, e, quello che tu scioglierai su la terra sarà sciolto nel Cielo = ? Forse che ne sono quì eccettuati i Regnanti? o non sono eglino fra le pecore, che il figliuolo di Dio ha commesse a San Pietro? Chi mai, io dimando, può essere escluso da questa universale concessione di sciogliere, e di legare se non se forse quello sciaurato, che ricusando di portare il giogo di Gesù Cristo si fa suddito del demonio, e ricusa di esser nel numero delle sue pecore? A lui però nulla giova lo scuotere dalla sua fronte la podestà data da Dio a San Pietro; poichè quanto egli maggiormente ricusa di sottomettervisi, tanto sarà maggior nel giudizio la sua condanna.

Per la qual cosa essendo stata riconosciuta, ed osservata da' Santi Padri questa istituzione del divi-

sciogliere i Sudditi dal giuramento; non si deve tenere per questo, ch'abbia deciso, o voluto decidere la questione. Quì bisogna aver presente la terza regola, che dà il Melchior Cano *lib. XII. de Loc. Theolog. cap. VII.*, in cui dice, = *Scripturarum vero interpretatio, cum in disceptationem illae veniunt, fidei judicium est: non ergo in Scripturarum intelligentia Sedes Apostolica errat, si eas ex praescripto interpretatur* =. Nam si non constanti judicio fixoque decreto; sed ex opinione sua quasi praeteriens, exposuerit, id quod alias saepe dictum est, nihil constituet omnino, quod certum exploratumque sit. Quare si tunc erret, Scripturam vel parum apte interpretando, vel in sensum etiam alienum detorquendo, nihil huic praeceptioni obstat etc.

no volere, questa base dell' Ecclesiastica dispensazione, questo privilegio accordato con singolare decreto del Cielo al Principe degli Apostoli Pietro, tanto ne'Concilj generali, come nelle loro opere riguardarono con molta divozione qual madre comune la Santa Romana Chiesa. Quindi, siccome ricevettero le sue istruzioni nella conferma della fede, e nell' ammaestramento della Religione, così abbracciarono i suoi giudizj, e stabilirono concordemente, che gli affari maggiori, e i principali negozj delle altre Chiese, a lei come a madre comune si riportassero, e che niuno appellar potesse dal suo giudizio, o richiamarlo ad esame, ed annullarlo. Perciò dalla divina autorità assistito il B. Gelasio Papa prese a scrivere all' Imperatore Anastasio, ed istruirlo in questa guisa sul Principato dell' Apostolica Sede.. = Che se i fedeli devono essere sottomessi a tutti generalmente i Sacerdoti, i quali trattano a dovere le cose sacre, e divine; quanto più devono uniformarsi al giudizio di quella Sede, la quale per divina disposizione a tutti presiede i Sacerdoti; e che fu sempre onorata dalla pietà di tutta la Chiesa. Indi dee conoscere apertamente la tua prudenza, che niuno, per qualunque umano consiglio, può sottrarsi dal privilegio a quella Sede concesso, che fu da Cristo preferita alle altre, e in cui la Chiesa ha sempre riconosciuto, e venerato il Primato.

Anche Giulio Papa così scriveva ai Vescovi dell' Oriente dell' Apostolica Sede parlando: Era vostro dovere, o Fratelli, di parlar con rispetto, e non ironicamente della Santa Romana Chiesa; imperciocchè anche il nostro Signore Gesù Cristo ne parlò con onore, dicendo: Tu sei Pietro, e sopra di questa pietra edificherò la mia Chiesa = Essa ha un potere con privilegio singolare concessogli di aprire a chiunque vorrà, e di chiudere le porte del Cie-

lo. Dunque non sarà lecito di giudicar della terra a quello, a cui diede Iddio il potere di aprire, e chiudere le porte del Cielo? Non sia così. Non sapete Voi forse ciò, che dice San Paolo? *Nescitis quia Angelos judicabimus, quanto magis saecularia*. Anche San Gregorio Papa ha voluto, che privi fossero del lor potere, e della loro dignità quei Regnanti, che ardissero di violare i decreti della Santa Sede Apostolica, siccome scrisse nella sua lettera all' Abbate Senatore: *Si quis vero Regum etc.*

Inerendo a questa Autorità i Pontefici punirono colla scomunica i Re, e gl' Imperatori. E se ne volete gli esempj: il Papa Innocenzo scomunicò Arcadio, perchè accondiscese alla espulsion del Grisostomo dalla sua Sede; il Papa Zaccaria depose un Re di Francia non tanto pe'suoi delitti, quanto perchè si era reso inetto al governo di un tanto Regno, e vi sostituì Pipino padre di Carlo Magno, e sciolse i Franchi dal giuramento, che prestato gli avevano, il che spesso fa Santa Chiesa sciogliendo i Soldati dal giuramento, che han fatto a quei Vescovi, ch' ella depone =.

Fin quì San Gregorio VII., il quale gli esempj seguendo de' suoi predecessori, si è creduto in dovere di riparare colla scomunica, e colla deposizione di Enrico i mali gravissimi, che recava alla Chiesa, facendo un vil mercimonio delle cose più venerabili, e più sacre, e avendo avuta la temerità di far deporre lo stesso Papa in un Concilio per suo Ordine radunato; e d' introdurre lo scisma nella Chiesa di Dio. Pertanto qualunque sia la vostra opinione, circa la podestà della Chiesa, dovevate almeno rispettare in lui il carattere di Sommo Vicario di Gesù Cristo, il quale ha operato per puro zelo nella causa di Enrico, e che sessant' anni appena dopo la sua morte fu riputato fra i Santi. Questo Santo Pontefice,

di cui parlate sì male, e Pio VI., che ha conservata la fede, e consumato gloriosamente il suo corso, sieno quelli, che vi ottengano dal Signore quella luce, che sola può dissipar quelle tenebre, le quali non sulle verità della fede, ma sparse si sono sul vostro cuore. Ma per meglio facciamoci a disaminare più da vicino la nostra questione.

VII.

Lo sapete benissimo ancora voi, che, ove si tratta di una sentenza, o proposizion condannata, non è lecito dipartirsi dalla più esatta precisione di termini, e dal senso proprio, e naturale, che ci presentano. Per conseguenza a provarne ingiusta, e irragionevole la condanna, non basta di provare il contrario in alcuna delle sue parti; ma tutta intera la proposizione contraddittoria dev' essere il risultato delle sue prove. Ma questo nè si è fatto, nè poteva farsi da voi. Che non abbiate potuto farlo io l' arguisco dal fatto; perchè son sicuro, che non avete lasciato intentato alcun mezzo per riuscire nel vostro impegno. Che poi non l' abbiate fatto, ne sarete convinto ancor voi, considerando per una parte ciò, che dice la proposizion condannata; ed esaminando per l' altra ciò, che detto ne avete in sua difesa.

Postremis hisce saeculis. Così comincia la prima proposizione del Sinodo, e determina il tempo, in cui dev' essere intesa la generale oscurità di cui parla: onde tutto ciò, che si dice della mancanza di fede nella passione del Redentore, e ciò che dite voi della futura consumazione dei Secoli, siccome non ha luogo nel periodo espresso colle parole *postremis hisce saeculis*; così a parlare propriamente *non est ad rem*. Può stare benissimo la condanna della proposizione suddetta colla incredulità degli Apostoli in un

tempo, in cui non erano ancora confermati nella fede, nè era disceso ancora lo Spirito Santo sopra di essi per insegnar loro ogni verità; siccome può stare la condanna col generale oscuramento degli ultimi tempi, in cui forse permetterà il Signore, che vada estinguendosi a poco a poco la sua Chiesa. Io peraltro son persuaso, che le espressioni delle Scritture, e dei Padri, che sembrano indicare l' oscuramento delle verità rivelate in quegli ultimi tempi, intender si debbano non della fede informe, o sia della interna persuasione delle verità della fede; ma della esterna professione di esse, o sia della fede formata, e animata dalla carità.

Sparsam esse generalem obscurationem, siegue la proposizione; e a meglio conoscere questa oscurazion generale osserviamolo nelle tenebre, che si spandono sopra la terra. Come la luce può considerarsi nel sole da cui deriva, nell' aria per cui si diffonde, nell' occhio, che ne riceve l' impressione, e la tramanda alla parte superiore dell' anima, ch' è il principio di ogni movimento, e di ogni sensazione: Così la dottrina della morale, e della fede, o le verità più importanti, che ne sono la base, considerare si possono. 1. nelle scritture, e nella tradizione, da cui derivano. 2. Ne' Concilj, e ne' Papi, che le propongono a' fedeli da credere, e da eseguire. 3. Ne' Fedeli medesimi, che le ricevono. Per conseguenza l' oscurità, e le tenebre, se si parli della luce materiale, e corporea, possono considerarsi o nel sole, che ritira i suoi raggi, siccome avvenne nella morte del Redentore; o nell' aria, la quale da densi vapori ingombrata non lascia libero ai raggi del sole il passaggio; siccome avvenne nelle tenebre così famose di Egitto; o nell' organo della vista, o guasto per cattaratta, o per altro qualunque siasi difetto, come avviene nei ciechi, o chiuso pel sonno, o per

la volontà, di chi vede. Che se poi si parli della luce spirituale, o sia delle verità della fede, e della morale, che illuminano la ragione, e l'intelletto dell'uomo, queste considerare si possono oscurate. 1. nelle Scritture, e nei Padri; 2. ne' Pontefici, e ne' Concilj, o perchè da lor non intese, e perdute di vista, o perchè non si tramandano, come dovrebbero alla moltitudine de' fedeli. 3. nella cognizione, e nella intelligenza degli uomini, o perchè la malizia acciecò il loro cuore, nè lascia loro vedere le verità, che potrebbero disingannarli, o perchè, sebbene le vedano fan mostra di non vederle, e chiudon gli occhj alla luce della morale, e della fede per non essere eccitati a far del bene, e per isfogare senza rimorso le malvagie loro passioni. Tutto questo viene espresso al vivo in quelle parole del Salmo, che il Signore ci ha lasciate, perchè in esse si specchino tutti gli Increduli, e quelli del nostro Secolo principalmente: *Noluit intelligere, ut bene ageret. Iniquitatem meditatus est in cubili suo: Adstitit omni viae non bonae; malitiam autem non odivit.*

Ora le verità della Fede, e della Morale di Gesù Cristo dir non si possono senza empietà oscurate in quest'ultimi Secoli nelle Scritture, e nei Padri; poichè vi sono sempre in quella maniera, in cui piacque al Signore di collocarvele; e neppure dir si possono senza eresia oscurate negl'insegnamenti de' Concilj, e dei Papi col maggior numero de' Pastori, perchè è contrario alla promessa, che fece Cristo ai suoi Apostoli di spedir loro lo Spirito Santo, perchè gl'istruisse in ogni genere di verità, così pratica, come teorica; e alla preghiera, ch'Egli fece per Pietro al Divin Padre, e che fu senza dubbio esaudita. Laonde la contraria sentenza, che distrugge le solenni promesse di Gesù Cristo non può non essere eretica, se riferisca l'oscuramento delle verità più

importanti della Religione o alla divina Rivelazione, che le contiene, o alla Chiesa Cattolica, che le insegna. Per ultimo considerare si possono tali verità nei fedeli, a cui proposte vengono dalla Chiesa; e in questi non v'è dubbio, che oscurare si possono, o per mancanza di attenzione, e di studio, o per la tirannia delle passioni, che li predominano, o per l'invecchiata loro malizia, che chiude gli occhi della mente per non vederle. Anzi non solo è possibile un tale oscuramento in molti Cristiani; ma lo permette tal'ora il Signore, in giusta pena del lor peccato. L'incredulità divenuta in oggi così comune, non solo fra gli uomini, ma ancor nelle donne è una prova assai chiara, che perdono di vista le verità più costanti, non sol della fede, ma ancora della ragione, come sono a cagion d'esempio, l'esistenza di Dio, e la certezza d'un altra vita.

Ciò presupposto: è palese, che la condanna della prima proposizione del Sinodo va a cadere principalmente sulla oscurazione delle verità fondamentali della morale, e della fede estesa col termine *generalem* al maggior numero de' Pastori, o anche agl'insegnamenti de' Concilj, e del Papa, allora singolarmente, che conferma i Concilj medesimi, e parla dalla sua Cattedra, come Maestro, e Dottore di tutta la Chiesa; non già come attribuita ai fedeli particolari; e val quanto dire alla Chiesa, che insegna, non alla Chiesa, cui vengono insegnate le verita più importanti, senza di cui non può sussistere la morale, e la fede. La stessa qualifica di *Eretica*, con cui fu condannata, lo fa conoscere chiaramente.

Super veritates majoris momenti spectantes ad religionem, quae sunt basis Fidei, et Moralis Jesu Christi, conchiude la proposizion condannata. Pertanto a provarne ingiusta, e irragionevole la condanna non ba-

sta, che siasi sparso un generale oscuramento sopra alcune verità importanti; ma queste verità esser devono la base della morale, e della Fede di Gesù Cristo. Di quelle della fede ne abbiamo di già parlato nel principio di questa Lettera: prendiamo ora a parlare delle altre.

Queste distinguer si possono in tre ordini, cioè 1. in *comunissime*, come son quelle: che si deve *amar Dio* = *Che non si dee fare ad altri ciò, che non vogliamo sia fatto a Noi*; e simili altri principj della legge impressa in cuor d'ognuno dalla natura; e di queste verità, dice San Tommaso (1. 2. qu. 99. art. 2.), che la ragione dell'uomo non può ignorarle, benchè nel ridurle in pratica possano essere oscurate dalla consuetudine di peccare. *Ratio autem hominis circa praecepta moralia, quantum ad ipsa communissima praecepta legis naturae, non poterat errare in universali; sed tamen propter consuetudinem peccandi obscurabatur in particularibus agendis*: 2. in *meno comuni*, ma che per altro si deducono con facilità dalle prime, come sono i precetti del Decalogo, sopra di cui non può tirarsi alcun velo dell'ignoranza, che sia incolpevole; Onde accusava i Gentili San Paolo, perchè operavano tali cose, che sconvenivano alla ragione, e alla natura dell'uomo, benchè tali peravventura non fossero riputate da essi. *Circa alia vero praecepta moralia, quae sunt quasi conclusiones deductae ex communibus principiis legis naturae multorum ratio oberrabat ita ut quaedam, quae sunt secundum se mala, ratio multorum licita judicaret*. Così parla San Tommaso di quelli, che precedettero la pubblicazione della Legge data da Dio a Mosè. 3. In verità *anche meno comuni*, le quali esigono uno studio maggiore, e un lungo discorso per dedurle dai primi principj della morale, e sopra di queste non ho difficoltà di concedere, che possa spargersi un tale oscuramento,

che dal maggior numero non si conoscano: ma siccome non sono la base della morale di Gesù Cristo, così non sono quelle, di cui parla la proposizion condannata.

Le verità fondamentali della morale sono le *communissime*, a cui aggiungerò, se vi piace, anche quelle, che discendono immediate da esse. Sì le une, che le altre, confermate da Cristo, e intimate di nuovo nell' Evangelio, si riducono ai due precetti dell' amor di Dio sopra ogni cosa, e all' amor del prossimo, come noi stessi. Eccovi i due principj, o le due verità, che sono la base di tutta la Legge: *In his duobus mandatis universa lex pendet, et Prophetae*. Queste adunque sono le verità, che provar dovete oscurate generalmente nella Chiesa così Maestra, come discepola. E quì notate, che non si parla della cognizion pratica, ossia dell' applicazione de' primi principj alle particolari azioni dell' uomo, essendo in pratica troppo certo quel detto del Poeta = *Video meliora, proboque, Deteriora sequor*: ma si parla della cognizione speculativa, ossia del generale oscuramento de' primi principj della morale di Gesù Cristo, tanto nella mente del maggior numero de' Pastori, come in quella del maggior numero de' semplici Cristiani.

Esposto così il vero stato della Questione, e il senso, che mi sembra il più legittimo della proposizion condannata ho già prevenute tutte le vostre difficoltà, ma non ricuso per questo di esaminarle più da vicino. Voi le riducete agli eccessi di alcuni Teologi, che approvarono l' omicidio, l' usura, le simonìe, i furti domestici, le calunnie, e simili altre iniquità: 2. al *Probabilismo*, che voi dite, *il più pernicioso di tutti gli errori*: 3. alla necessità d' un principio d' amore, per disporsi ad ottenere nel Sagramento della penitenza il perdon de' peccati: 4. all' Apostasìa maggiore

di tutte le precedenti, che viene annunziata nelle Scritture.

Incominciamo dal primo.

VIII.

Non nego, che possano esservi di quelli, che impazziscano colla ragione, e a forza di cavillazioni, e di sofismi possano oscurarsi nella lor mente l'idee fino a perder di vista le verità più palpabili della morale; ma nego, che possa essere generale una tale pazzìa. Che direste di un viaggiatore, ch'entrando in ogni Città negli spedali dei pazzi, e vedendone in ciascuna di esse un buon numero, volesse quindi conchiudere; che quasi tutti que' Cittadini son pazzi, e peggio ancora, che il sono generalmente tutti gli uomini? Voi direste, che è un pazzo maggior di quelli, che ha veduti nello Spedale.

Ora ciò è appunto, che fate voi. Dagli errori, o dalle pazzìe di alcuni Casuisti, voi volete inferirne, che ,, delle gran verità possono essere ignorate nel seno ,, della Chiesa, non da tutto il corpo, ma da un gran ,, numero di Cattolici (*pag.* 80.); e che possono ,, essere combattute, e messe nel numero degli er- ,, rori non solo da' Teologi, ma anche da un buon ,, numero di Pastori tanto del primo, che del se- ,, condo ordine. ,, Se vi foste contentato di dire, che si erano oscurate in quegli Scrittori le verità, che impugnavano co' loro errori, poco m' importerebbe di accordarvelo; ma che vogliate quindi inferirne un generale oscuramento in un gran numero di Cattolici, mi pare una pazzìa maggior di quella del viaggiatore, di cui vi ho parlato. Dovevate peraltro riflettere, che anche dopo la dottrina de' Casuisti da voi citati, che voglion lecito il furto domestico, che dispensano dalla restituzione coloro, che fecero ,, abbruciar l' altrui casa, o che acquistarono i

,, beni per una sentenza ingiusta, per un omici-
,, dio etc., o che sostengono lecito lo spergiuro,
,, e anche l'omicidio per una calunnia, per lo valo-
,, re di uno scudo, e anche per meno, ,, piene si vedono le galee, e le carceri di ladri, di omicidi, di adulteri, e spesso pagano colla morte il fio della loro temerità. Tutto questo doveva convincervi, che i loro errori non sono giunti ad oscurare la verità, che siede ne' tribunali, che formano la parte più riguardevole della Chiesa discepola, o sia de' laici Cristiani. Anzi se vi farete a interrogare gli stessi ladri, gli omicidi, gli adulteri, se credono lecito il lor delitto, e se vogliono, che gli altri facciano a loro ciò, che essi fecero agli altri; vedrete, che non han perduta di vista nè le primarie, nè le secondarie verità della morale di Gesù Cristo, benchè per pura malizia operato abbiano contro di esse.

Che se poi trasferire vorreste cotesto oscuramento alla Chiesa maestra, ossia al maggior numero de' Pastori, e al Pastor de' Pastori, che è il Romano Pontefice, sarebbe ancora più intollerabile la vostra pazzia. In fatti mettete da un lato tutte le erronee proposizioni del Baunì, del Filliucio, dell' Escobar, e di tutti gli altri da voi citati, e per rendere maggiori le tenebre, e più esteso l' oscuramento aggiungetevi quelli di Giovanni de Polliaco, con quelli de' Begnardi, e delle Begnine, le 45. proposizioni di Wicleffo, le 30. di Giovanni Hus, le otto estratte dal libro di Agostino da Roma Vescovo Nazianzeno, le nove di Pietro Oxomiense, le 41. di Lutero, le 79. di Bajo, tutte quelle, che non son poche estratte dai libri di Teologi rilassati, le sessantotto di Michele de Molinos, le 23. del Fenelon, le cinque di Giansenio, le 101. di Pascasio Quesnello; mettete dall' altro le Bolle di Giovanni XXII., di Clemen-

te V., di Martino V., di Sisto IV., di Leone X., di Pio V., e quelle principalmente, dei due Alessandri VII., e VIII., e dei due Innocenzi X., e XI., e per ultimo la famosa Bolla di Clemente XI., e vedrete, che tutti quegli errori non sono mai giunti ad oscurare la verità, che ha posta Iddio sulla Cattedra di San Pietro, quasi accesa face in un luogo eminente, perchè chiunque entra nella sua Chiesa, cammini sicuro allo splendore della sua luce. Che se alle Bolle de' Romani Pontefici, che condannarono le proposizioni suddette, unirete i Decreti degli altri Vescovi, che acconsentirono alla condanna, la Censura, che ha fatta di molte di esse il Clero di Francia nelle sue Assemblee, e tanti Ordini Regolari, che si son fatti un dovere di non dipartirsi un sol apice dalle proposizioni condannate dalla Chiesa di Roma; vedrete, che l' oscuramento delle verità non solo primarie, ma anche secondarie della morale, non è così esteso come voi dite, e come si asserisce nella prima proposizione condannata. A misura, che dal cuore d' uomini corrotti, e ingannati tentarono di sollevarsi le tenebre nel Cielo di Chiesa Santa, la verità, che vi regna, è venuta dissipandole colla sua luce; questo però non toglie, che possano esservi anche al presente di quelli, che chiudan gli occhj per non vederla.

Anche l' errore di que' Teologi, che sostituiscono la loro libertà alla legge di Dio per regola delle umane azioni, e di cui dite, che, „ la regola delle nostre azioni, non è, secondo essi, la legge di „ Dio in se stessa, ma quale è conosciuta dall' uomo, e adattata alla coscienza in maniera, che può „ trasgredirsi senza peccato, se la coscienza, non „ fa sentire sopra di essa chiara, e distinta la sua „ voce „; non ha potuto oscurare la verità che ha posta Iddio nella Sede di Pietro. A convincervi di

quanto io dico, voi non avete, che a mettere in confronto quanto insegnano essi secondo voi, e quanto ha insegnato Alessandro VIII. il dì 24. Agosto 1690. ,, *Dei primi ci dite* (*pag.* 68.), *che*, *secondo essi*, ,, l' uomo che non conosce la legge di Dio, non è ,, obbligato a osservarla, che se la viola, la viola ,, senza un peccato formale, e degno di essere pu- ,, nito; ma commette soltanto un peccato materia- ,, le ec. ,,. A queste tenebre ha opposti i suoi raggi per dissiparle per bocca di Alessandro VIII. la verità, nella censura della proposizione seguente condannata anche dal Clero di Francia, come erronea, e temeraria, e scandalosa. ,, Peccatum philosophi- ,, cum seu morale est actus humanus disconveniens ,, naturae rationali, et rectae rationi; Theologicum ,, vero, et morale est transgressio libera divinae ,, legis. Philosophicum quantumvis grave in eo, ,, qui Deum vel ignorat, vel de eo actu non co- ,, gitat, est grave peccatum, sed non est offensa ,, Dei, neque peccatum mortale dissolvens amici- ,, tiam Dei, neque aeterna poena dignum ,,. Del resto è involta in tante sottigliezze la questione sul principio della moralità delle umane azioni, che per questo solo non ha potuto offuscare generalmente la verità, per cui credono i Cristiani di dovere uniformare alla Legge di Dio le loro azioni, e rei si rendono di eterna pena, se non lo fanno.

Nulla vi dico di quelli, ai quali rimproverate d' aver voluto, che si accordi al penitente l' assoluzione in qualunque abito peccaminoso egli sia, e che gli permettono di restare volontariamente nelle prossime occasioni di peccato. Questo, oltre all' essere stato già condannato dalla Sede di Pietro, non può attribuirsi, senza una grave ingiuria, al numero maggiore de' Confessori, e a' Vescovi principalmente, i quali ammonirli sogliono nelle Patenti di non as-

solvere alcun penitente, che sia abituato nella colpa, o nella prossima occasione di peccato, finchè non abbia da se rimossa e l' uno, e l' altra.

Vengo alla dottrina della Probabilità, che voi chiamate figlia infelice della libertà moliniana, e il peggiore di tutti gli errori, detta anche da gravi Teologi, e Canonisti Commentum Diaboli, *una invenzion del Diavolo* (p. 69.).

IX.

Sarebbe una vera pazzìa il voler ora impegnarsi a sostenere o l' una, o l' altra delle contrarie opinioni. Sono tanti gli Autori, che han preso a scrivere su questo argomento per una parte, e per l' altra, che ne ridondano le librerie anche più vaste. Potete peraltro immaginarvi qual' è su di questo il mio parere; e non è necessario, che lo dichiari. E' bensì necessario avvertirvi, che confondete co' principj della morale la regola di metterli in pratica. Può stare benissimo l' oscuramento di questa, senza l' oscuramento delle verità, che ne sono la base. Il Clero di Francia nella Censura, che fece anch' esso della terza proposizione fra le condannate da Innocenzo XI. il dì 2. Marzo 1679. in cui dicesi „ Generatim dum probabilitate, sive „ extrinseca, sive intrinseca quamvis tenui, modo „ a probabilitatis finibus non exeatur, aliquid agi- „ mus, semper prudenter agimus „ la condanna bensì come temeraria, e scandalosa, ma non riguarda la dottrina della *probabilità*, che come un nuovo genere di prudenza, e una nuova regola di costumi. *Novam morum regulam, novumque prudentiæ genus statuit*.

Ma dato anche, e non concesso, che questa nuova regola di costumi spandesse le sue tenebre fin sulle verità fondamentali della Morale Cristiana, a

nulla vi servirebbe : poichè resterebbe ancora a provare, che cotesto oscuramento reso si fosse universale, *generalem obscurationem*. Ma, oltre il Romano Pontefice, e il Clero di Francia, che dissiparono subito quelle tenebre, che poteva spargere sulla morale la suddetta proposizion condannata, ci assicura il ch. Cardinale de Aguirre nella celebre sua Prefazione premessa alla Collezione de' Concilj dal num. 16. al 19., che dopo il Decreto d' Alessandro VII., il quale condannò molte erronee proposizioni contrarie al bene delle Anime, e al vigore dell' Ecclesiastica Disciplina, molti dotti uomini, e pii, ad insinuazione del medesimo Papa, presero a combattere quella dottrina, ch' egli avea condannata. Fu mirabile, Egli dice, lo zelo, l' erudizione, la costanza, con cui molti Vescovi si apposero quasi argine insuperabile a questa nuova dottrina. Fra quelli, che segnalaronsi in quest' impresa per commissione del Papa, soggiunge lo stesso Cardinale, alzò lo stendardo contro la moral rilassata l' Ordine di San Domenico per mezzo de' più dotti suoi Figlj. Lo stesso fecero e dentro, e fuori di Roma molti Religiosi degli altri Ordini Regolari di Sant' Agostino, di San Francesco, de' Carmelitani ec.

Anche il P. Lodovico Lopez nel suo Istruttorio pe' Confessori, scritto sei anni dopo la morte del P. Medina suo Confratello, che si vuole essere stato il primo a introdur l' uso delle Opinioni probabili, benchè non ne abbia prevedute le pessime conseguenze, che altri ne avrebbero dedotte; ci attesta (*Part. II. cap. XX.*,) che era comune a' suoi dì la sentenza, la quale voleva, che non bastasse a operar bene di seguir la sentenza, e l' opinione probabile solamente: ma doversi seguire la più probabile: *Scio communem esse sententiam, non satis esse probabilem opinionem sequi*: Questo *communem esse sententiam*, smentisce il generale oscuramento di cui parlate.

A quello poi che aggiungete di que' Teologi, i quali hanno conchiuso, che non erano riprensibili quelli della Compagnia, *i quali han seguito, e non han voluto condannare una dottrina così comune, così poco contraddetta, e per quanto credevano così male impugnata* = vi risponderà in mia vece il P. Tirso Gonzalez loro Generale, il quale avendo interrogato la Santa Sede =, come dovea regolarsi in mezzo alle dispute, che bollivano per ogni parte sull' uso dell' opinione probabile, sentì rispondersi d' ordine del Papa Innocenzo dal Nunzio Pontificio di Spagna, che dovea predicare liberamente, e insegnare, e difendere colla penna l' opinione più probabile, e impugnare al tempo stesso la contraria sentenza, e che facesse noto il suo ordine a tutti i membri della sua Compagnia.

Che se i Romani Pontefici, sull' esempio del Concilio di Trento, lasciarono indecisa la questione, che *hinc inde* agitavasi fra' Teologi, ove però alcuni di essi oltrepassarono i giusti limiti, non cessarono di condannarli, come veder potete nelle prime quattro proposizioni condannate da Innocenzo XI. col suo Decreto dei 2. Marzo 1679. E questo basti in ordine al Probabilismo, che fate reo del generale oscuramento di quelle verità, che sono la base della morale di Gesù Cristo.

X.

Vengo all' opinione di quelli, che ammettono l' attrizione concepita pel solo timor della pena: di cui non v' è cosa, secondo voi,, che dia meglio a co-
,, noscere fino a qual punto oscurata esser possa la
,, verità nella Chiesa, quanto ciò, che è avvenuto,
,, e avviene tutt' ora in ordine alla necessità dell'
,, amore di Dio nel Sacramento della Penitenza ,,.

,, Se avvi nella morale alcuna verità chiarissima in-
,, sieme e necessariissima è quella, la quale c' inse-

,, gna, che un peccatore non può ritornare in grazia
,, di Dio, se non è convertito, e che nol sarà mai,
,, se non cessa d'amare la creatura come suo ulti-
,, mo fine, per cominciare ad amare Dio con quell'
,, amore di preferenza, per cui ci uniamo a lui sin-
,, ceramente ,, (pag. 73. e 74.), e proseguite a provarlo coll'autorità. 1. della Scrittura, in cui leggesi, che chi non ama il Signor Gesù Cristo è anatema. 2. dei Padri, che dicono: Volete essere assoluti? Amate. 3. del Concilio II. d'Orange, che mette l'amor di Dio fra le disposizioni, che devono preceder la giustificazione dell'uomo: 4. del Concilio di Trento, il quale decide, che per ottenere nel battesimo la remissione delle colpe è necessario negli adulti un principio d'amor di Dio, come fonte d'ogni giustizia: e citate il celebre Domenico Soto come testimonio, che il Concilio non solo ha insegnata, ma definita questa dottrina. E quindi prendete motivo d'inveire contro di Alessandro VII., perchè ha vietato a chiunque di trattare ingiuriosamente, o di censurare l'una, o l'altra delle contrarie sentenze, finchè la Santa Sede non abbia definito su di ciò qualche cosa (*Donec ab hac Sancta Sede fuerit aliquid hac in re definitum*). E questo lo chiamate uno scandalo per gli fedeli, *e un' obbrobrio per la Corte di Roma* (pag. 77.). Dovevate per altro riflettere, che se fosse un obbrobrio per la Corte di Roma, lo sarebbe ancor più pel Concilio di Trento, di cui ella ne ha seguìto l'esempio.

Il Concilio ha veduta, e lasciata indecisa questa questione, com'è palese dalla Storia, che ne ha scritta il Cardinale Pallavicino: (*lib. XII. cap. X. num.* 25.) ,, Per quanto io scorgo dagli Atti, l'inten-
,, zione de' Teologi fu di condannare l'opinione de-
,, gli Eretici, che riprovavano come cattivo il ti-
,, mor della pena, e non di decidere la questione

,, Scolastica : se cosiffatto timore , non solo senza la
,, contrizione perfetta (del che appena fu lite , come
,, vedrassi) ; ma eziandìo senza veruno eccitamento
,, d' amore imperfetto , basti alla remissione de' pec-
,, cati nel Sagramento ,, .

,, Nella Congregazione de' Padri pochi toccarono
,, questo punto . Solo io trovo qualche cenno del-
,, la opinione , che non sia necessario l' amore nel
,, Voto dell' Arcivescovo di Granata ; laddove Giovanni
,, Emiliano Spagnuolo Vescovo di Tuy sostenne l' altra
,, estrema sentenza , che fosse di mestieri la con-
,, trizione perfetta ; nè perciò arguirsi , che il Sa-
,, gramento non rimettesse i peccati ; perchè li trova-
,, va rimessi dalla predetta contrizione . Imperciocchè questo medesimo si faceva in virtù del Sacramento , ch' ella contiene ,, .

Ma sarà bene di udire lo stesso Concilio , che così parla nel Capitolo IV. della Sessione XIV.
,, Quell' altra contrizione imperfetta , che si nomina
,, attrizione , perchè comunemente si concepisce o
,, dalla considerazione della deformità del peccato , o
,, dal timor dell'inferno , o delle pene , quando esclu-
,, da la volontà di peccare , non solo non fa l' uomo
,, ippocrita ; ma è un dono di Dio , e un impulso
,, dello Spirito Santo non ancora inabitante in noi ,
,, ma solo movente , *col quale il penitente ajutato* si
,, fa strada per ritornare alla giustizia . E benchè questa attrizione , senza il Sacramento della penitenza,
,, condurre non possa alla giustificazione ; dispone
,, però ad impetrare la grazia nel Sacramento . Im-
,, perciocchè scossi utilmente da un simile timore i
,, Niniviti alla predicazione di Giona , fecero una pe-
,, nitenza di terrore ripiena , e impetrarono con essa
,, dal Signore misericordia . ,, Onde a torto , e per calunnia si accusano alcuni Scrittori Cattolici , quasi abbiano tenuto , che il Sacramento della peniten-

za conferisce la grazia senza alcun movimento buono di chi lo riceve, il che la Chiesa non ha mai insegnato.

Quindi il ch. P. Drouin, dopo di avere trattata a lungo ne' libri *de Re Sacramentaria* questa stessa questione, conchiude essere fuor d'ogni dubbio, che i Padri del Concilio di Trento non han voluto definirla. *Itaque Patres Tridentinos quaestionem hanc decidere noluisse certissimum est*. Anzi lo stesso Pallavicini (ib. num. 16.), ci fa sapere, che dopo quelle parole = ,, *col quale il penitente ajutato* = posto era-
,, si nel Decreto surriferito = *poichè appena può essere senza un qualche movimento verso Dio* = ma il
,, Vescovo prenominato avvertì ch' era falso, appena
,, potersi mai dare il dolore senza l'amore, e intor-
,, no all'essere questa attrizione bastante alla costi-
,, tuzione del Sacramento, sicchè all'attrito si ri-
,, mettano i peccati in virtù dell'assoluzione sopra-
,, vegnente, erano varie le sentenze degli Autori; e
,, però doveva levarsi. Onde il Decreto fu riformato
,, come sta ora ,,.

Tutto questo è più che bastevole per mettere al coperto e Benedetto XIII., e il suo Concilio del 1726. dalla Censura, che ne fa l'Autore dell'Apologia (P. II. p. 62.), perchè si vide pubblicato d'ordine di quel Papa, e in esecuzione d'un Decreto di quel Concilio *un piccolo Catechismo, in cui insegnasi la dottrina, che esclude la previa necessità di qualunque amor di Dio per usare fruttuosamente del Sacramento della penitenza*. I Padri del Tridentino non avevano certamente alcuna *cieca prevenzione per tutti i Decreti Romani*. Eppure cancellarono dal loro Decreto sull'attrizione quelle parole, che potevano favorire la sentenza, che insegna la previa necessità dell'amore per usare fruttuosamente del Sacramento. Ma questo detto sia di passaggio. Io ne ricavo in vece un argo-

mento, che mi sembra fortissimo contro di voi. Il Concilio di Trento ha veduta, e lasciata indecisa la questione Teologica sulla necessità dell'amore per ottenere nel Sacramento la remissione dei peccati: Ma non avrebbe potuto farlo, se una tal questione appartenesse *alle verità, che sono la base della morale di Gesù Cristo*, dunque non vi appartiene; dunque non è a proposito per la difesa della prima proposizion condannata. Che l' abbia veduta, e non decisa, si è provato finora più del bisogno; Che poi non potesse lasciarla indecisa, se apparteneva *alle verità*, di cui parliamo, è palese dal proemio del Concilio medesimo premesso alla stessa Sess. XIV., in cui dopo aver detto, che nel Decreto della Giustificazione aveva parlato a lungo del Sacramento della penitenza per la necessaria connessione delle materie, promette di voler darne una più esatta, e più compiuta definizione a motivo dei molti errori, che suscitati si erano in quella età: „Tanta nihilominus circa illud (Poenit. Sa-
„ cram.) nostra hac aetate diversorum errorum est
„ multitudo, ut non parum pubblicae utilitatis retu-
„ lerit, de eo exactiorem, et pleniorem definitio-
„ nem tradidisse; in qua demonstratis, et conclusis
„ Spiritus Sancti praesidio, universis erroribus, Ca-
„ tholica veritas perspicua, et illustris fieret; quam
„ nunc Sancta haec Synodus Christianis omnibus
„ perpetuo servandam proponit „. Ora quale verità più importante per la religione, qual base più necessaria per la morale di Gesù Cristo, che la remissione dei peccati nel Sacramento della Penitenza: e d' altra parte qual' errore, secondo voi, più nocivo di quello, che nega la necessità dell' amore per ottenerla? Dunque o il Concilio non mantenne la sua parola, o non provvide abbastanza alla salute delle anime, se la previa necessità dell' amore nel Sacramento della penitenza è una di quelle verità, senza di

cui non può sussistere la morale di Gesù Cristo ; ma questo non può nemmeno immaginarsi senza temerità .

A non ingannarci però in un affare di tanta importanza convien distinguere due cose ; la disposizione cioè per ottenere il perdono dei peccati , e il perdono medesimo , o l' attuale remissione di essi . Riguardo alla prima vi son de' Teologi , i quali vogliono non esservi necessario altro dolore fuori di quello , che si concepisce per solo timor della pena , e ve ne sono di quelli , che il negano . Fino al Concilio di Trento la sentenza degli ultimi era la più comune , come veder potete presso Benedetto XIV. (de Synod. Dioeces. lib. VII. cap. 13. , e il Morino lib. VIII. de Poenit. cap. VI.) . In seguito Francesco Vittoria , Domenico Soto , e dopo di essi Melchior Cano incominciarono ad insegnare , con qualche dubbio però, che bastasse l'attrizione puramente servile : ma ciò , che essi dubitando , e con molta circospezione affermarono , i Teologi posteriori, e i Casisti fatti animosi pel loro numero l' abbraciarono senza alcuna riserva, fino a condannare come contraria al Tridentino la sentenza , che esige un principio almeno d'amore nel dolor necessario pel Sacramento . ,, Sed quod isti, tanta adhibita circumspectione , affirmarunt , posteriores Doctores ob auctum ,, sibi consentientium numerum animosiores facti non ,, solum absque ulla dubitatione , et limitatione asseruerunt , sed contrariam sententiam requirentem ,, in poenitente aliquem caritatis amorem saltem initialem carpere , et censura afficere non dubitarunt . ,, (Bened. XIV. ibid.) . E benchè vi riuscisse di provare con questo , che si è oscurata in essi una delle verità più importanti della Cristiana morale , non potreste provare però quella oscurazione generale , *generalem obscurationem*, di cui parliamo.

I Teologi più insigni d'ogni Ordine Regolare, di cui vederne potete il Catalogo numeroso presso il Witasse (Tom. V. de Poenit. quaest. 3. Sect. 3.). Le Università di Lovanio, e di Parigi, e più di tutti il Clero tutto di Francia, che condannò ne' Comizj dell' anno 1700. la contraria sentenza, saranno più che bastevoli a dimostrarvi, che non era generale l'oscuramento. E questo per riguardo alle disposizioni necessarie per ottenere nel Sagramento il perdono de' peccati.

Quanto poi al perdono, o all' attuale remissione delle colpe, non avvi alcun Cattolico, il quale neghi, che sia congiunta colla carità, e val quanto dire, che nell' atto, in cui l'uomo riceve da Dio il perdono delle sue colpe coll' assoluzione del Sacerdote, riceve eziandio il dono della carità per mezzo dello Spirito Santo, che passa ad abitare nel suo cuore; siccome fu definito dal Tridentino in quelle parole ,, Si quis dixerit hominem justificari vel sola imputatione justitiae Christi, vel sola peccatorum remissione, exclusa gratia, et charitate, quae in cordibus eorum per Spiritum Sanctum diffundatur, atque illis inhaereat; aut etiam gratiam, qua justificamur, esse tantum favorem Dei: Anathema sit ,, (Sess. VI. de Justific. Can. XI.). E' certo adunque, che senza la carità non si ottiene il perdono; e più che volentieri vi accordo, che sia questa nel numero delle verità di maggiore importanza, che sono la base della morale di Gesù Cristo, e in questo senso spiegare si possono tutti que' testi delle Scritture, e dei Padri, che da' Dottori si arrecano, i quali sostengono la necessità dell' amore per ottenere nel Sagramento la giustificazione, e la grazia.

Se poi per avere quella carità, che è inseparabile dalla giustificazione dell' uomo, e che si riceve nel

Sagramento, sia necessario, che l'uomo a piè si porti del Sacerdote spinto da un principio almeno d'amor di Dio, come fonte d'ogni giustizia, o se basti il solo timor della pena; questa è la questione, che non ha voluto decidere il Tridentino, e sopra di cui ha sospeso finora il suo giudizio la Chiesa, ed è una vera temerità il pretendere per questo, che siasi sparso un generale oscuramento sulle verità di maggiore importanza, che sono la base della morale, e della Fede di Gesù Cristo. Si verrebbe in tal guisa ad accusare il Concilio di non aver prevenuto un tanto male, quando poteva, e doveva farlo, se fosse stato necessario. Il Concilio null'altro esige nella contrizione imperfetta, la quale dispone l'uomo ad ottenere nel Sacramento la grazia divina, se non che sia: 1. un'atto soprannaturale, che abbia la fede per regola, la quale propone al peccatore un Dio premiatore de' buoni, e punitore de' malvagj: 2. che abbia per principio lo Spirito Santo, e che al timor del castigo, unisca la speranza di ottenerne il perdono per mezzo del Sacramento: 3. ch'escluda la volontà di più peccare in appresso, e vuol dire un atto, in cui il timore entrato in cuore dell'uomo, ne scacci gli abiti peccaminosi, e apparecchi il luogo alla carità, la quale entratavi al fine come padrona, egli si ritira, e ne lascia a lei il possesso, e il pieno dominio del cuore.

Ma lasciato questo da parte, veniamo al Papa Alessandro VII., a cui rimproverate di aver proibito a chicchesia di censurare, o trattare ingiuriosamente sì l'uno, che l'altro de' due pareri, tanto quello, ch'esige nel penitente un qualche principio d'amore, come quello, che il nega; e dice, che la prima sentenza era a que' dì, fra gli Scolastici la più comune: e quindi inveite contro di esso dicendo: ,, Quale scandalo per gli fedeli, che si agitino nella

,, Chiesa di tai problemi, che non si agiterebbero
,, fra' Giudei? Quale obbrobrio per la Corte di Roma
,, d'autorizzare questa licenza, accordando l'intera
,, libertà alla dottrina, che i Cristiani non hanno
,, alcun obbligo d'amare Dio; se non allora, che
,, trovandosi in peccato mortale, e in pericolo della
,, morte, non hanno un Sacerdote, che possa assol-
,, verli ec. ,,

Se mi fosse lecito di usare con voi dei termini ingiuriosi, che usate col Papa, quale insolenza io vi direi, e quale impostura è mai la vostra, di far dire al Papa quel, che non dice, per indi infierire contro di lui, e della sua Corte? Dove trovate nel suo Decreto dei 5. Maggio 1667., ch' Egli dia la libertà d'insegnare, che il Cristiano non ha l'obbligo d'amare Dio, se non nel Caso da voi indicato. Voi certamente o non l'avete letto, o leggendolo non avete voluto capirlo. Questa stessa calunnia gli fu imputata dal Protestante Giacomo Picenino, dicendo, che nella Religione Cattolica ,, si dà licenza d'inse-
,, gnare pubblicamente, che l'uomo può salvarsi sen-
,, za amare Dio, come fece un Papa in un Decreto
,, pubblicato per la Cristianità ,,. L'accusa è affatto simile alla vostra, e vi risponderà in mia vece il ch. Cardinale Gotti Domenicano ciò, che rispose al Picenino nella sua vera Chiesa ec. Tom. I. pag. 508.

= Costui intende quì del Pontefice Alessandro VII., il cui decreto Egli non ha mai letto, o se lo ha letto, con insoffribile malvagità gli addossa una cosa falsissima da lui stesso inventata. Dove mai dice Alessandro, o permette, che s'insegni, che l'uomo possa salvarsi senza amare Dio? La questione non era, se l'uomo possa salvarsi senza amare Iddio, ma se possa giustificarsi nel Sagramento del battesimo, o della penitenza senza un'atto espresso d'amor di Dio.

Bisogna distinguere tra il ricever la grazia, mediante il Sacramento del battesimo, o della penitenza, e tra il riceverla fuori di questi due Sagramenti. Chi de' nostri, non dirò Papi, ma Teologi ha mai detto, che possa l'uomo esser giustificato fuori di questi due Sagramenti senza una perfetta contrizione? Noi tutti col Concilio di Trento insegniamo, che per giustificarsi senza il Sagramento, col voto però di esso, ci si ricerchi per disposizione indispensabile un'amore di carità, e perfetto. Così fu giustificata Maria Maddalena, a cui Cristo disse (Luc. VII. v. 47.): *Remittuntur ei peccata multa, quia dilexit multum*. Così pure un Catecumeno può essere giustificato, anche prima del battesimo, se innanzi di riceverlo, al desiderio d'averlo abbia unito un' atto fervoroso d'amore di Dio, come crediamo, che accadesse a Cornelio Centurione (Act. X.), e senza quest' atto d'amor di Dio, niuno può essere giustificato appresso Dio, secondo il detto di S. Giovanni (Ep. I. cap. 3.): *Qui non diligit manet in morte*.

Se poi si parla della giustificazione, la quale si ottiene per mezzo de' Sagramenti del battesimo, e della penitenza, in tempo d'Alessandro VII., e oggi ancora, erano divisi i Dottori della nostra comunione, mentre alcuni volevano, che anche quì si ricercasse, per disposizione necessaria a ricevere col Sagramento la grazia giustificante, un' atto d'amor di Dio nascente, o incipiente, non però bastante a giustificare da se solo. Questa opinione tuttavia corre massime nella Francia. Altri poi erano di sentimento, che per ricevere la grazia giustificante per mezzo del Sagramento del battesimo, o della penitenza, fosse disposizione bastevole un' atto di pura attrizione, soprannaturale però, con cui il peccatore si dolga sopra ogni cosa d'avere offeso Dio, non come sommo bene in se stesso, ma come o rimuneratore

de' meriti, o punitore delle colpe, cioè con un dolore eccitato, e promosso non dall' amore, ma dal timor di Dio, poichè il penitente così disposto (dicevano essi), resta giustificato per virtù del Sagramento, con cui infondendosi la grazia, e la carità, egli stesso di attrito, che era, passa ad essere contrito, e comincia ad amare Iddio. Queste due sentenze portate con istrepito dalle parti, non essendo l'una, nè l'altra contraria alla parola di Dio, mossero l'animo di Alessandro VII. a ordinare, che niuno ne censurasse alcuna di esse, e fu una prudente economìa per mantenere la pace nella Chiesa, lasciando ognuno in libertà di opinare ciò, che più gli piace, quando non pregiudichi alla vera credenza. =

Così rispose al Picenino quel dotto Teologo, che fu poi Cardinale, così rispondo a Voi, e a ciò che si legge nell' Apologia (Par. II. pag. 61.): ,, L'oscu-
,, ramento in questo punto era già assai diffuso,
,, quando il Pontefice Alessandro VII. col suo De-
,, creto mettendo, per così dire, in equilibrio l' erro-
,, nea opinione de' Probabilisti colla sana dottrina,
,, ha addensate le tenebre, che oscuravano quella
,, verità, alla quale peraltro, poche ritrovansi in
,, tutta la morale, che possansi paragonare nell'evi-
,, denza, e nell' importanza. ,, Nò: Alessandro VII. non ha messo a livello la verità coll' errore, nè addensate le tenebre, che l'oscuravano, quando non si voglia incolparne anche il Concilio di Trento. Egli ha lasciate le cose su questo punto, come le ha lasciate il Concilio, e rigetta solo, siccome inutile, l'attrizione detta servilmente servile, quella cioè, che col timore della pena ritiene la medesima volontà di peccare ,, L' attrizione (*egli dice*), che si esige
,, a ricevere il frutto del Sacramento della Peniten-
,, za, benchè non debba essere puramente servile,

,, ma debba avere per oggetto l' amor di Dio, non è ,, però necessario, che per parte del soggetto o del ,, principio importi l' amor di Dio ancor nascente, o ,, imperfetto. ,, In somma: quì non si tratta, se nella giustificazione del peccatore vi sia necessario l' amor di Dio, nel che tutti convengono i Cattolici contro Lutero, e di cui non ho difficoltà di asserire, che sia questa una delle verità più importanti, che sono la base della morale di Gesù Cristo: ma si cerca solo, se per disporsi alla giustificazione, vi si esiga, come condizione necessaria, un principio di amore; oppure se basti il timore della pena eccitato dalla fede, animato dalla speranza, che escluda la volontà di peccare. Questa è la questione, che anche oggidì si dibatte, salva la fede, questione, la quale non è stata decisa nè nel Concilio di Trento, nè dalla Santa Sede Apostolica, che è la madre, e maestra di tutte le altre; e però il Papa Alessandro VII. ha saviamente vietato all' uno, e all' altro de' contrarj partiti di censurarsi a vicenda, finchè non v' abbia interposto il suo giudizio il Papa, che parla in nome della Chiesa, la quale non è possibile, che s' inganni secondo la dottrina di San Tommaso, il quale insegna (Quodlib. IX. art. 16.), che il giudizio di quelli, che presiedono alla Chiesa, può errare in qualunque cosa, se si riguardi soltanto la loro persona; ma se si riguardi la divina provvidenza, che dirigge la sua Chiesa collo Spirito Santo, acciò non s'inganni, siccome ha promesso egli stesso (Joan. 14.), che venendo lo Spirito Santo insegnata avrebbe ogni verità, che è necessaria alla salute; è certo, essere impossibile, che la Chiesa universale s' inganni nel giudizio di quelle cose, che appartengono alla fede. Onde (notate la conseguenza, che ne deduce S. Tommaso), si deve stare assai più alla sentenza del Papa (a cui appartiene di determina-

re intorno alla fede), ch'ei proferisce nel suo giudizio, che all' opinione di qualunque saggio nelle Scritture. ,, Certum est, quod judicium Ecclesiae ,, universalis errare in his, quae ad fidem perti- ,, nent, impossibile est. Unde magis est standum ,, sententiae Papae, ad quem pertinet determinare ,, de fide, quam quorumlibet Sapientum in Scriptu- ,, ris opinioni. ,,

Resterebbe a dire qualche cosa dei testi della Scrittura, i quali parlano della generale apostasìa, che precederà la venuta dell' Anticristo, e delle autorità da voi allegate di San Tommaso di Cantorberì, di Pietro de Blois, di Roberto de Lincolne, e di altri. Ma l' apostasìa non è un oscuramento; è un abbandono delle verità della fede, e della morale; ed è una cosa veramente singolare di voler provare il passato per l' avvenire, di cui non abbiamo idea chiara, e precisa. Quanto agli Autori da voi allegati, voi ben vedete dalle parole di San Tommaso, qual conto si debba farne dopo la sentenza del Papa, quand' anche fosser contrarj. Ma da quanto sono per dirvi nella prossima lettera, in cui esaminerò la difesa, che altri ne fanno, vedrete apertamente, che non favoriscono la vostra causa. Provano la corruzione de' costumi, non l'oscuramento delle verità, che ne sono la base.

Se siete attaccato, come voi dite, alla fede della Chiesa Cattolica, e alla comunione colla Santa Sede, che non può essere indefettibile senza essere infallibile, fatelo ora conoscere piegando la fronte alla Dogmatica Costituzione di Pio VI.; e a questo fine vi auguro dal Signore quella grazia, che vince anche le ribelli nostre volontà.

LETTERA V.

IN CUI SI RISPONDE A QUANTO AGGIUNGONO DEL PRETESO OSCURAMENTO L' AUTORE DELLE *RIFLESSIONI IN DIFESA DI M.* RICCI, E QUELLO DELL' *APOLOGIA* CONTRO IL FU CARD. GERDIL.

ARGOMENTO.

I. *Il primo si lagna a torto, che preso siasi letteralmente un tale oscuramento.* II. *Ricorre indarno ad alcuni Testi delle Scritture, e dei Padri.* III. *La Storia della Chiesa non gli è punto favorevole.* IV. *L' Opinione del Molina sulla Grazia, e il libero arbitrio non prova l'oscuramento di cui si parla.* V. *E' ingiusta l' accusa fatta ad Innocenzo III. d' avere oscurata colla sua Decretale* Quanto te novimus (*de Divortiis*) *una delle verità più importanti della Cristiana morale.*

I

Se mi fossi trovato presente al P. Vittore, allorchè affannoso si studiava di tessere una lunga serie di testi delle Scritture, e dei Padri, per provare, che il Sinodo di Pistoja, parlando del generale oscuramento, non ha inteso parlarne a tutto rigore dei termini: Caro Padre, Io gli avrei detto, Voi vi affannate fuor di proposito. Tutto il Mondo è più che persuaso, che il Sinodo, non ha voluto involgere in queste tenebre così profonde, il vostro, e suo partito. Troppo gli premeva di esimerne questo picciolo drappello di Eletti, per poi dire, come voi fate, ch' essi soli conservata avevano la verità, essi soli erano i veri credenti, i soli adoratori del vero Dio in ispirito, e ve-

rità ; mentre tutti gli altri piegavano le ginocchia avanti all' idolo dell' ignoranza , e dell' interesse . Sappiamo , che il Signore riservati aveva alla Sinagoga sette mila uomini , che non piegarono le ginocchia avanti di Baal , e voi non ne lasciate alla Chiesa , che pochi pochissimi ,, seminati quà , e là, ,, come grappoli rammentati dal Profeta rimasti a ,, sorte dopo la vendemmia , i quali approvano la dot- ,, trina del Sinodo , e vorrebbero , che fosse ad- ,, dottata da tutta la Chiesa . Tutti gli altri segu- ,, no la folla dei Pastori , e il torrente de' comuni ,, pregiudizj . Questi pochi pochissimi , che non so- ,, no due o tre mila , sono uniti di massima , e ,, d' inclinazione col Vescovo di Pistoja ,, (*a*) . Ma intanto voi venite a confessare con questo , *che presa a rigore de' termini metafisici* la prima proposizione del Sinodo , merita la censura , e la condanna di Eretica .

Nè indi ha luogo l' alternativa , che voi dite , inevitabile . Non nego , che *le espressioni delle Scritture* da voi addotte sieno *più forti , e più precise della proposizione del Sinodo dannata per eretica* ; ma non ne viene la conseguenza = *Dunque o tutte queste espressioni sono Eretiche , o sono Eretici quelli , che l' hanno censurata per tale* . Dovete distinguere i soggetti , che parlano , e la materia di cui parlano . Dovete distinguere l' enfatiche espressioni de' Profeti , e dei Salmi , e le rettoriche declamazioni de' Santi Padri contro la corruzione de' costumi, dalle semplici e precise espressioni di un Sinodo , che prende a pascere il popolo colla dottrina , a istruirlo nella morale , e nella fede . Certe espressioni iperboliche , le esagerazioni , le figure , di cui fan uso sì spesso , senza che possano esserne redarguiti , i sacri Oratori , sarebbero un vizio

(*a*) Rifless. in difesa di M. Ricci pag. 23.

intollerabile nella istruzione semplice, e piana di un Catechista, che insegna al popolo la Dottrina Cristiana. Le frasi, e le espressioni de' Poeti, non convengono ad un Istorico, che vuol essere inteso al rigore dei termini, e certe espressioni de' Profeti non convengono agli Atti, e ai Decreti dei Sinodi. Onde non ha luogo l'alternativa, che in questo caso, voi dite, inevitabile. Così avrei detto al P. Vittore Sopranzi.

Che se egli mi avesse soggiunto, come fa alla pag. 127. = *Ma forse che la proposizione condannata non può intendersi in senso morale*? Appunto gli avrei risposto: Anche intesa in questo senso, merita di essere condannata, senza punto atterrirmi della sua esclamazione: *Dio buono! se così pretendessero i Censori, io direi, che son giunti a quel segno di acciecamento spaventoso di palpare nel bel meriggio.*

Anche preso in senso morale il generale oscuramento, di cui si parla, non esclude però, come avete osservato voi pure, che siete entrato meglio di lui nelle viste del Sinodo, non ne esclude i Re, gl'Imperatori, i Consiglieri, i Giudici, e quello che è più rimarchevole, i Vescovi, i Papi, i Concilj generali, tutti quelli per conseguenza, che rappresentano tutta la Chiesa. Quelli, a cui promise il Signore la sua assistenza fino al fine de' Secoli; quelli, per cui Gesù Cristo ha pregato il divin Padre, acciò non venga meno la loro fede; quelli in somma a cui ha promesso lo Spirito Santo, che insegni loro ogni verità così di morale, come di fede. Ora l'acciecamento nelle verità di maggiore importanza, che sono la base della morale, e della fede, esteso, col termine *generalem*, anche a tutti questi, siccome contrario alle parole, e alle promesse di Gesù Cristo, è stato a ragione condannato siccome eretico.

Ma per rendere più palpabile l' equità di una tale condanna, riduciamo il supposto generale oscuramen-

to al solo Corpo dell' Episcopato. Tutti convengono, anche i vostri, che l' unanime morale consenso dei Vescovi, unito alla decisione del Papa, fa che si debba credere di fede Cattolica ciò, che prima non si credeva; così per la ragione de' contrarj, l' unanime morale acciecamento dei Vescovi, unito a quello del Papa, per cui non vogliono, che sia di fede una qualche verità, fa, ch' ella nol sia. Ma è un errore in materia di fede, che quello, che è stato creduto una volta, come di fede, cessi in seguito di esser tale; dunque è un errore in materia di fede l'unanime morale acciecamento dei Vescovi uniti al Papa; ma questo unanime morale acciecamento dei Vescovi uniti al Papa, viene compreso nella prima proposizione del Sinodo; dunque contiene un errore in materia di fede, e come tale doveva essere condannata.

II.

Voi mio caro Signor le Plat, perdete spesso di vista nelle vostre lettere il vero stato della questione; ma il P. Vittore non burla. In prova del suo assunto, che ha comune con voi, egli adduce quelle parole del Redentore = *Filius hominis veniens putas inveniet fidem in terra* (Luc. IV.), e quelle altre di San Matteo: *Multi Prophetae surgent, et seducent multos . . . . surgent enim pseudo-Christi, et Pseudo-Prophetae, et dabunt signa magna, et prodigia, ita ut in errorem inducantur, si fieri potest, etiam electi*. Alle parole dell' Evangelio quelle aggiunge degli Apostoli Pietro, e Paolo, il primo de' quali ci avvisa, che vi saranno negli ultimi tempi de' maestri, i quali insegneranno delle dottrine piacevoli, e lusinghiere. L' altro scrive a Timoteo. *Erit tempus cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros prurientes auribus, et a veritate*

quidem auditum avertent, ad fabulas autem convertentur. Da tutto questo egli conchiude così: *E una tale seduzione dee venire dai falsi Cristi, cioè a dire dai ministri del Santuario, e dai maestri della Chiesa*; e questa seduzione non sarà possibile senza un oscuramento generale nelle cose spettanti alla fede (pag. 104.).

Se fosse ancor vivo il P. Vittore, io credo, che gli si potrebbe fare quella dimanda, che fece Filippo all' Eunuco; *Intelligis quae legis*? In tutti questi testimonj delle Scritture, dove trovate, che si parli dei tempi, di cui parla la prima proposizione condannata? Come provate, che la fede, di cui parla Gesù Cristo in San Luca, sia quella fede speculativa, che è un fermo assenso alle verità rivelate, le quali sono la base della sua fede, su di cui cade la questione nostra, e non la fede pratica, la quale si manifesta colle opere? Voi stesso ci assicurate, che dicono i Padri averci indicata il Signore in quelle parole, non già *l' estinzion della fede*, *ma la rarità di questa fede operativa*, e val quanto dire, l' esterna confessione della fede, non l'interna persuasione delle verità rivelate. L' una può stare senza dell'altra. Nè è vero ciò, che voi dite, che *una tale rarità di fede operativa, non può avvenire senza un generale oscuramento*. Niente v' è di più falso di questa vostra asserzione: siccome niente vi è di più vero di quel detto del Poeta = *Video meliora proboque, Deteriora sequor* =.

Come provate, che quel *multi*, e *multos* di S. Matteo, voglia dire la generalità morale de' Cristiani? e che i Pseudo-Profeti, e i Pseudo-Cristi siano per essere il maggior numero de' Pastori uniti al Papa? Eppure tutto questo provar dovevasi per dimostrare ingiusta la sentenza di Pio VI. La Censura, che vi è annessa va a cadere principalmente sull' acciecamento esteso col termine *generalem*, non solo al maggior

numero de' credenti, ma anche del Papa, e de' Pastori.

I due Apostoli Pietro, e Paolo non parlano dell' oscuramento della verità: ma della corruzione de' costumi, la quale può star benissimo col conoscimento del vero. Anzi San Paolo nel luogo stesso, in cui dice, che saravvi un tempo, in cui gli uomini non sosterranno la sana dottrina, ma si rivolgeranno a seguir delle favole, insegnate da' maestri compiacenti, e benigni, e condiscendenti alle loro passioni, soggiunge, che ricuseranno di udir la verità: *A veritate quidem auditum avertent*, il che suppone, o de' maestri esteriori, che la insegnino, o il maestro interiore, che è la coscienza, la quale non cessa di predicarla ne' loro cuori.

Passa dalle Scritture ai Padri, e ha scelto fra essi alcuni testi di Santo Agostino, in cui il Santo interpreta della Chiesa quelle parole della Scrittura: *Sol obscurabitur*. Ma egli medesimo ci dichiara in qual maniera l'intende, delle persecuzioni cioè, e degli scandali, per cui sembrerà venir meno la Chiesa; ma non dell' oscuramento delle verità rivelate in coloro, i quali devono insegnarle. *Ipsa est, quae aliquando obscuratur, et tamquam obnubilatur multitudine scandalorum . . . . sed etiam tunc in suis firmissimis eminet* (Ep. 93. num. 30.)

Nella stessa maniera si deve intendere S. Ambrogio, qualora parlando della Chiesa la rassomiglia alla luna. In somma sì l'uno, che l'altro parlano della fede pratica, non della speculativa, e ammettono bensì, che oscurare si possa in alcun modo, e annuvolare la beltà della Chiesa per le opere malvagie, e anticristiane de' figli suoi; ma non già, che si possa oscurar la sua fede per l'ignoranza delle verità, che ne sono la base, e che pose Iddio nella Cattedra di San Pietro, affinchè chiunque entra nella sua Casa possa esserne illuminato.

III.

Impegnatosi nelle sue riflessioni in difesa del Sinodo il P. Vittore a difendere la sua Causa colla Storia della Chiesa, incomincia dalle tenebre, che sparse si sono sopra la terra nella morte del Redentore. Ci dà come certo, che la Chiesa da lui chiamata nascente, ma che forse non era ancor nata (poichè secondo la comune opinione uscì dal seno aperto di Gesù Cristo già morto), siasi oscurata da un'ecclisse generale; e dice, a provarlo = che ,, eccettuatane la Santissima Vergine, la fede degli Apostoli, e de' Discepoli di Gesù Cristo, se non rimase affatto estinta, come pretendono molti, rimase al certo profondamente ottenebrata = e conchiude = ora quel, che avvenne nel principio della Chiesa, e perchè non può disporre Iddio, che avvenga negli ultimi Secoli della Chiesa? ,,

Ma cosa ha che fare tutto questo colla nostra questione? Quì non si tratta di quello, che poteva disporre; ma di quel, che ha disposto il Signore. Si tratta del fatto, e non del potere. *Sparsam esse*, che leggesi nella proposizione condannata, è ben diverso da *spargi potuisse*. Del resto se fosse vero, siccome è falso, che siasi estinta del tutto, o almeno ecclissata da un generale oscuramento nel suo nascimento la Chiesa, non ne seguirebbe per questo, che siasi ottenebrata ugualmente negli ultimi secoli, e quasi estinta. Quello, che di potenza assoluta, e può, e ha potuto permettere il Signore, secondo il presente ordine di Provvidenza, e vuol dire, dopo la solenne promessa fatta agli Apostoli, e in essi a' loro Successori di assisterli fino al fine de' Secoli, non può più permetterlo; non perchè egli non sia onnipotente, ma perchè non può mancare di sua parola. Il testo, o le parole di Salomo-

ne: *Quid est quod fuit, nisi quod futurum est*, vi hanno che fare, come i cavoli a merenda. Sarebbe bella, che dir si dovesse di un uomo già fatto ciò, che si diceva di lui, quand'era ancor bambino. Quello poi, che dice il P. Vittore della fede degli Apostoli, e de' Discepoli, o estinta affatto nella morte del loro maestro, o profondamente ottenebrata, pare, che non si accordi colla storia Evangelica, da cui sappiamo, che alcuni da' prodigj eccitati, che avvennero nella morte di Gesù Cristo, in lui riconobbero il vero figlio di Dio: *Vere filius Dei, erat iste*, nè deve negarsi agli Apostoli ciò, che venne accordato a' Gentili. Sappia adunque, che sebbene San Pietro abbia negato tre volte di conoscerlo per suo maestro, non fu mancanza di cognizione, ma di coraggio, e di forza per resistere all'occasione, in cui era andato a mettersi da se medesimo. Se gli altri Discepoli si nascosero nel tempo della sua prigionia: morto però, ch'egli fu, si presentarono pieni di coraggio a Pilato a dimandargli il suo corpo, per dargli onorevole sepoltura. E quello, che è più rimarchevole, insieme si unirono persuasi, ch' egli avesse a risorgere fra tre giorni, e giunto appena il terzo dì, si portarono frettolosi al sepolcro: il che è il vero fondamento di nostra fede, al dire di S. Paolo: *Si Christus non resurrexit, vana est fides nostra*. Finalmente non dee recar maraviglia, che gli Apostoli vacillassero alquanto nella fede in un tempo, in cui non era disceso ancora sopra di essi lo Spirito Santo, che doveva renderli insuperabili contro gli assalti del mondo, e dell'inferno.

Ma il P. Vittore non si contenta di questo. Fa un passo ancora più indietro, e a provare l'oscuramento di questi ultimi Secoli, *colla Storia della Chiesa*, lo comincia dal Sommo Pontefice degli Ebrei. *L' escuramento*, ei dice (pag. 107.), *allora si*

formò, che il Sommo Sacerdote condannò la verità senza conoscerla nella persona di Gesù Cristo; e un simile oscuramento dovrà aspettarsi nella Chiesa, qualora avvenga, che i Sommi Pontefici condannino o direttamente, o di riflesso, anche per ignoranza, la stessa verità nella dottrina di Cristo. Mille graziose riflessioni far si potrebbero sull' oscuramento, ch' ebbe origine nel Sinedrio di Gerosolima, e sulle Profezie di questo nuovo Caifasso, che predice un simile oscuramento ne' Secoli posteriori. Credo però, che di tutto quello, che dicesi di Caifasso nel Testo della Scrittura, null' altro a lui convenga, che il *nesciens*. Convien dire, che sia disperata da vero la sua Causa, che ha bisogno di tali inezie per sostenerla.

Il P. Vittore dopo d' aver fatto il Profeta, si leva *a volo*, e si fa a scorrere i Secoli della Chiesa, per vedere, *se gli si presentano altri esempj di simile oscuramento. Benchè gli si presentino in folla l' un dopo l' altro*, ha però la discrezione di non lasciarcene vedere, che pochi. Il primo fu quello, *che avvenne dopo i due Concilj di Rimini, e di Seleucia; quando presso a seicento Vescovi, sottoscrissero la formola Ariana, già stata sottoscritta poc'anzi da Liberio* (è questa una calunnia, come vi ho già dimostrato), *quando obbligaronsi alla stessa sottoscrizione con promesse, lusinghe, e minaccie, tutti gli altri Vescovi della Chiesa*. Anche questa è una vera impostura; ma meniamogliela pure buona. Che cosa se ne ricava? Null' altro, se non che non erasi oscurata in loro la cognizione della verità. In fatti se non l' avessero conosciuta, e non ne fossero stati intimamente persuasi, non vi sarebbero state necessarie, per ottenere da essi la bramata sottoscrizione, nè promesse, nè lusinghe, nè minaccie. Niuno ha bisogno di essere lusingato per sottoscrivere quello, di cui è persuaso. Credevano adunque una cosa que' Vescovi, e ne sottoscrissero un altra; ma questo

non prova, che oscurate si fossero in loro le verità di somma importanza, che sono la base della Fede di Gesù Cristo; prova anzi tutto il contrario. Costui non capì senza dubbio, che le verità riguardano l'intelletto, che non può esser vinto nè da lusinghe, nè da minaccie; e la sottoscrizione dipende dalla volontà, la quale può esser corrotta dalle minaccie, e dai premj: l'uno può stare senza dell'altra.

Ma checchesiasi di tutto questo: è fuor d'ogni dubbio, ch'Egli non ha capito quel testo, che arreca di San Girolamo, in cui dice: *Ingemuit totus Orbis, et Arianum se esse miratus est*. Dalla maniera, in cui lo riporta il Padre Vittore scrivendo, *et ingemiscens etc.*, ben si conosce, che non ha avuta la pazienza di leggerlo in fonte. Che se letto lo avesse, come doveva, avrebbe potuto disingannarsi, e capire dal contesto, che il Santo non ha voluto far altro in quel luogo, ch'esprimere il dolore, e la sorpresa dei Vescovi Cattolici, allorchè s'avvidero, che i Vescovi Ariani, i quali ingannati gli avevano co' loro equivoci, e colle loro menzogne, trionfavano dell'impostura, ed insultavano alla loro ingenuità. Eccovi le parole medesime di S. Girolamo, quali si leggono, nel suo Dialogo contro ai Luciferiani (*post med.*): ,, Coeperunt postea Valens, et Ursacius, caeterique ,, nequitiae eorum Socii (Egregii videlicet Christi ,, Sacerdotes), palmas suas jactare dicentes, se fi- ,, lium non creaturam negasse, sed similem caeteris ,, creaturis. Tunc usiae nomen abolitum est. Tunc ,, Nicenae fidei damnatio conclamata est. Ingemuit ,, totus orbis, et Arianum se esse miratus est ,,. E spiegando in seguito il motivo de' loro gemiti, e della lor maraviglia dice apertamente, e in maniera da confondere il P. Vittore, che non si era oscurata in loro la verità, che può ben dirsi la base della Fede di Gesù Cristo: ,, Contestabantur corpus Do-

,, mini, et quidquid in Ecclesia sanctum est, se ni-
,, hil mali in hac fide suspicatos. Putavimus, aje-
,, bant, sensum congruere cum verbis, nec aliud in
,, corde clausum esse, aliud in labiis proferri timui-
,, mus. Decepit nos bona de malis existimatio ,,. Le parole adunque di S. Girolamo, provano anzi contro di lui. Se il Mondo *piangeva*, *e piangendo si maravigliava di essere riputato Ariano*; Se i Vescovi si protestavano, per quanto avvi di più venerabile nella Chiesa, di non avere sospettato alcun male nella formola da loro sottoscritta, e di essere stati ingannati, è un' indizio il più evidente, che non avevano perduta di vista, nè si era oscurata per loro la verità. Niuno piange, nè si maraviglia di credere ciò, che crede; e molto meno ei si protesta di essere stato ingannato. Si maravigliava il Mondo di essere riputato Ariano, e si lagnavano i Vescovi di essere stati traditi dagli Ariani; dunque e l'uno, e gli altri conservavano ancora scolpita in cuore la vera fede del Concilio Niceno.

E poi: dov' è la sincerità del P. Vittore, che ad accrescere il numero de' Vescovi, che sottoscrissero, confonde i Vescovi Semi-Ariani radunati a Seleucia, co' trecento Vescovi Cattolici, ch' erano a Rimini? Quando si tratta di tutto il corpo dell' Episcopato, non devono computarvisi quelli, che nè sono disgiunti per l' eresia, e per lo scisma. Onde dai seicento Vescovi, che insieme unisce, per rendere maggiore l' oscuramento, convien dedurne tutti gli Eretici. E quand' anche fossero stati seicento, come può dirsi generale l' oscuramento, anche preso in senso morale, se non formavano a quei giorni nè meno la terza parte dei Vescovi? L' Africa sola non ne aveva meno di cinquecento per avviso del Signor Fleury. E se si dee credere a Monsig. Languet Vescovo di Soissons, sei mila erano i Vescovi in tutta la Chie-

sa nel tempo del Concilio di Rimini, ed era per conseguenza assai minore il numero dei Vescovi prevaricatori di quelli, che stettero fermi nella fede, che professavano. Dal che si vede, quanto sia falso il generale oscuramento, che indi pretende inferirne. Oltredichè la sottoscrizione non si è fatta tutta in un tempo, così che dirsi possa avere in un tempo medesimo sottoscritta sei cento Vescovi la formola di fede Semi-Ariana; ma i primi, ch' erano caduti, già si erano sollevati, mentre pensavasi a sedurre, e vincere gli altri. E questa seduzione non si estese oltre i confini dell' Impero Romano, fuori di cui moltissimi erano i Vescovati, nei quali la fede conservò sempre la sua luce.

Questa stessa ragione è da se sola più che bastevole a convincerlo, non esser vero, che sparso si fosse un generale oscuramento sopra la Chiesa, *quando cinquecento Vescovi sottoscrissero l' Enciclica di Basilisco contro il Concilio Calcedonese*; tanto più, che la sottoscrissero in un tempo, in cui il Concilio medesimo spandeva una luce ammirabile in tutta la Chiesa, e il medesimo Imperatore fu indi costretto a rivocarla.

Dai Vescovi, che sottoscrissero l' Enciclica di Basilisco, passa a quelli, che *adottarono in Oriente con numerosi Concilj il Monotelismo, e quando il Copronimo fece condannare le immagini da un Concilio di presso a trecento quaranta Vescovi Orientali, e quando tutta la Chiesa Greca dopo qualche Secolo si separò dalla Latina* (pag. 105.). Non mi arresto a confutarlo, perchè non reca altre prove di questa sua asserzione, che queste poche parole: *Come non fu oscuramento generale ec.*

Del resto ognun sa, che gli errori dei Greci giammai non giunsero ad oscurare la fede della Chiesa Romana, che è la Madre, e Maestra delle altre

Chiese; siccome l'ignoranza, e la pervicacia dello Scolare, non può oscurare la dottrina del suo Maestro. L'oscuramento generale, di cui si parla, dee giudicarsi principalmente dall'ignoranza, o dalla cognizione di quelli, che pose Iddio al governo della sua Chiesa. Finchè arde la Lampada in Israello, non potrà dirsi giammai, che venga meno la luce nella Casa di Dio, benchè molti accecare si lascino dalle loro passioni, e chiuder gli occhi per non vederla.

A quello poi, ch'egli aggiunge, che i Vescovi Orientali furono autorizzati ad adottare il Monotelismo dalle Lettere di Onorio, oltre a quello, che ne ho già detto nella I. Lettera, vi risponderà in mia vece un Autore Francese, che non è de' più appassionati per la Chiesa Romana. Dopo aver detto, che i nemici della infallibilità Pontificia vogliono, che Onorio sia stato condannato, siccome Eretico, dal terzo Concilio di Costantinopoli, e sesto generale: ma che i più riverenti verso la Santa Sede asseriscono, non essere stato condannato, perchè aderisse agli errori de' Monoteliti, ma perchè colla sua negligenza diede luogo agli Eretici di spargere più ampiamente il veleno, e dilatare il pernicioso loro dogma; si fa la dimanda ,, Ma le sue lettere scritte a Sergio ec. non lo dichiarano del loro sentimento? *e risponde*: *No*: perchè le lettere, ch'ei scrisse a Sergio, e per cui dicesi condannato da quel Concilio, sono Cattoliche, ed escludono ogni ombra, o sospetto di Eresia. Amendue chiaramente testificano, avere egli insegnato, e tenuto essere in Cristo due operazioni, e due volontà, e aver voluto soltanto, che astenersi potessero, per bene della pace, dai vocaboli di una, o di due, per togliere in tal guisa lo scandalo, e le contese. Inoltre Onorio, non propose allora, come Pontefice, un

,, dogma a tutti i Fedeli, ma scrisse solo come pri-
,, vato Dottore lettere private a Sergio, nelle quali
,, non approva il dogma di Sergio, ma il suo silen-
,, zio ec. . ,, Aggiungasi a tutto questo un altra prova, la quale benchè negativa, è però di gran peso. Nel Concilio Lateranense sotto Martino I., tenuto contro i Monoteliti, si fa menzione di tutti gli Eretici, e mai non si parla di Onorio. E' egli credibile, che se Onorio fosse stato Monotelita tanto il Papa Martino I., come i Padri di quel Concilio avrebbero ommesso il suo nome?

Quanto più spiega il suo volo ne' Secoli della Chiesa il P. Vittore, tanto più crescono avanti a lui l'oscurità, e le tenebre sulle verità della fede, e della morale. = L'ignoranza dei Laici, o degli Ecclesiastici, che appena sapevano leggere, com'egli dice, sulla autorità di Raterio Vescovo di Verona, il concubinato de' Chierici, le simonie dominanti, i Secoli, ch'egli chiama dell'interdetto, quando intere Provincie, e Monarchie restavano prive dell'uso esterno di Religione per anni, e per lustri, e più di tutto gli scismi, e quello in ispecie dell'Occidente, quando tre Papi si disputavano l'un l'altro il diritto di essere legittimo Successore di Pietro, e finalmente l'eresia di Lutero, e di Calvino, sono per lui come altrettanti pozzi di abisso, da cui sollevasi un fumo oscurissimo a ottenebrare il bel sereno di Chiesa Santa, senza punto riflettere, che il concubinato, le simonie, l'ignoranza delle umane scienze, e l'interdetto, star possono colla cognizione delle verità più importanti della religione, e della fede. Le verità della fede, io torno a ripeterlo, sono oggetti dell'intelletto, e il concubinato, le simonie, i delitti, che si puniscono coll'interdetto, si riferiscono alla volontà, siccome vi si riferisce la corruzione de' costumi, che egli c'invita a

vedere in una lunga bellissima descrizione estratta dai libri del P. Luigi Granata Domenicano. Al sentirlo gridare nel suo fanatismo: *Veni, et vide*, io corsi subito per vederlo, ma 'l vidi ch' era lontano mille miglia dal nostro argomento. A provare l' oscuramento della verità, ch' è oggetto dell' intelletto, dalla corruzione de' costumi, ch' è oggetto della volontà, dovea provar prima, che questa non può sussistere senza di quella, e che è falso quell' antico proverbio confermato dalla quotidiana esperienza di ciascun uomo:

Vedo il migliore, ed al peggior m' appiglio; e che è falso ciò, che di se medesimo ci lasciò scritto San Paolo della legge delle membra, ch' egli sentiva contraria, e ripugnante alla legge della sua mente. La vita de' moderni Cristiani è anche troppo discorde dalla lor fede: eppure non può inferirsi da questo, che non conoscano il vero spirito del Cristianesimo, e i principj della lor fede, benchè operino diversamente da quello, che credono.

Quanto alle tenebre, che si sparsero nella Germania, nell' Inghilterra, e in Francia per l' eresie di Lutero, e di Calvino, il loro oscuramento non può dirsi generale, sì perchè vi rimasero, e in Germania, e in Francia tante vastissime provincie immuni da' loro errori: sì perchè appena incominciarono a divulgarsi, furono da Leone X. condannati colla sua Bolla *Exurgat Deus, et dissipentur inimici ejus*: sì perchè, mentre veniva meno in alcune parti d'Europa la Cattolica Religione, gli aprì il Signore un nuovo mondo nell' occidente, e risplender si vide più luminosa in quelle regioni, ove regnato aveva in fino all' ora l' Idolatria.

Anche il culto religioso *in ispirito, e verità*, ch'ei dice, ,, da pochi pochissimi riconosciuto, e la giu-
,, stificazione del peccatore, di cui vuole, che la

,, comune de' Cristiani abbia una idea falsissima ,
,, perchè crede esser sufficiente ad acquistarla una
,, istorica relazione delle proprie colpe , preceduta
,, da una recita materiale di qualche atto di contri-
,, zione , e seguita dall' assoluzione del Sacerdote ;
,, l' illusione sul valore delle Indulgenze , e sulle
,, disposizioni necessarie per conseguirle ; l' infinita
,, varietà di sentimenti , fra que' , che sono maestri
,, in Israello ; l' ignoranza generale sul punto mas-
,, simo dell'amor di Dio , ,, sono per lui altrettante
sorgenti , per cui si spandono nel Cristianesimo delle
tenebre ancor più dense , e più palpabili di quelle
d' Egitto (pag. 112. , e seg.) .

Io non sono così pazzo da tener dietro ad un uomo , che corre fuori di strada , e che in ogni questione , che incontra , va sollevando de' globi di polvere , per poi conchiudere , che avvi nel Cielo di Chiesa Santa una oscurità così grande , che toglie di vista a' suoi figlj i principj della morale , e della fede . Forse , non è così vero , come pretende , che regni ne' Cristiani ignoranza sì grande sullo spirito della loro Religione , e sulle verità più importanti della giustificazione dell' uomo , e dell' amor di Dio . Se si farà a interrogare delle anime semplici , che vivono nelle capanne , e sulle cime dei monti , lontane dai pregiudizj del Secolo , le troverà assai bene istruite , quanto alla sostanza , nei doveri di Religione : ma quand' anche nol fossero , non ne seguirebbe per questo , che non s' insegnino pubblicamente , e non conservino nella Chiesa tutta la loro luce quelle importantissime verità , ma solo , che o non ne furono istruite da' loro Pastori , o ricusarono d' istruirsi . Qualunque ne sia la cagione , e qualunque l' ignoranza del popolo , e la varietà de' pareri in coloro , che sono maestri in Israello ; tutto questo nulla ha che fare colla condanna della prima pro-

posizione del Sinodo. Abbiamo di già osservato più d'una volta, e torno ora a ripeterlo, che l'oscuramento preso di mira dal Papa nella condanna della prima proposizione è quell'oscuramento, ch'è un'errore nella fede, e per questo la condannò come eretica; ma l'oscuramento, anche generale, di alcune verità, considerato nel popolo non è un'errore nella fede: poichè non abbiamo dalla divina Rivelazione, che il popolo non possa perdere giammai di vista le verità fondamentali della sua fede. Dunque un tal oscuramento, considerato nel popolo, nulla ha che fare colla prima proposizione condannata. E' bensì un errore in materia di fede l'oscuramento esteso col termine *generalem*, anche alla S. Sede Apostolica, a' Concilj, e all'unanimità morale dei Vescovi, perchè è contrario alle promesse fatte da Cristo agli Apostoli, e in essi a' loro Successori, com'è contrario alle preghiere, che fece per Pietro, e per cui gli ha ottenuta dal divin Padre la indefettibilità nella fede, acciò possa confermare in essa i suoi fratelli. Onde a provare ingiusta la condanna della prima proposizione fatta dal Papa, non basta l'oscuramento di alcune verità o ignorate del tutto, o non bene intese dal maggior numero de' credenti.

Il P. Vittore, dopo aver detto, che allora formossi il generale oscuramento, quando Caifa condannò, senza conoscerla, nella persona di Gesù Cristo, la verità, e che un simile oscuramento aspettare dovrassi, qualora avvenga, che i Sommi Pontefici condannino direttamente, o di riflesso la verità medesima nella dottrina di Cristo (può star sicuro, che questo non avverrà mai), soggiunge = *Ora si esaminino fedelmente le ferite recate alla verità in tutte le Bolle, e Decreti favorevoli al Molinismo, e poi si dica, se la verità non è stata flagellata, coronata di spine, spulacchiata, posposta a Barabba, e fors' anche crocifissa* = (pag. 108.)

Io punto non dubito, che abbiate riconosciuto in queste sì graziose espressioni tutto lo spirito di quell' empio libercolo di Gudvert Parroco di S. Pietro di Laon, che ha per titolo = *Jesus Crist sous l' Anatheme* = *Gesù Cristo sotto l'Anatema* = Or sappiate, che questo libercolo condannato in Francia, riprodotto ottant' anni dopo nella Diocesi di Pistoja fra gli altri infami opuscoli, che uscirono dai Torchj di Atto Bracali Stampator Vescovile, denunziato da quattordici Vescovi della Toscana al gran Duca Leopoldo, come un opera *empia*, *sostanzialmente sediziosa*, *e fanatica*, fu proposto da leggersi ai Parrochi, benchè la censura fattane in Francia fosse stata confermata dal Papa. Ho stimato bene d' avvisarvene, perchè sappiate con quai dottrine andavano preparandosi al Sinodo que' Reverendissimi Padri, che dovevano sedere col Vescovo, e farsi giudici delle verità della Fede.

IV.

Abbiamo di già veduto, che non sono *ad rem* nè gli Articoli della Dichiarazione fatta dal Clero di Francia nel 1682., nè gli errori de' Casuisti, nè il Probabilismo, nè l' Attrizione conceputa pel solo timor della pena, nè i testi delle Scritture, e de' Padri, di cui si abusa il P. Vittore: l' unico esempio, che potrebbe aver luogo su questo punto, e che forse ha preso di mira il Sinodo di Pistoja, sono le verità della grazia, verità fondamentali della religione, e della fede, che oscurate si vogliono dalla opinione del Molina, che insegnasi tuttavia in alcune Scuole Cattoliche. L' Autore dell' Apologia, che ha trattato meglio degli altri questo argomento, e che aveva insegnata egli stesso in una pubblica Università la contraria sentenza, capiva benissimo, ch' era impossibile di provare il generale oscuramento asserito nella

sua proposizione dal Sinodo; Per moderarla, vi ha aggiunto, un *quasi*, con dire, che l'opinione del Molina ha sparso un *quasi generale oscuramento sulla dottrina della grazia efficace per se medesima, e della gratuita predestinazione dei Santi alla gloria* (P. II. cap. 13. pag. 58.). Ma neppur questo è opportuno all' intento.

Ognuno sa i validi oppositori, che trovò a principio; il giudizio, che ne portarono le principali Università; l' esame, che se ne fece nelle famose Congregazioni *De Auxiliis*; nè è necessario di quì ripetere ciò, che trovasi in tutti gli Autori, i quali trattarono con qualche precisione cotesto argomento. Che se il Romano Pontefice Paolo V. non venne all' ultima definitiva sentenza, nè pubblicò il Decreto, che fatto si vuole nelle Congregazioni suddette, non ha fatto, che seguire l' esempio de' suoi Predecessori, i quali, ove videro riscaldati gli animi, e accesi i contrarj partiti, ne differirono prudentemente a tempo più opportuno la decisione della causa: Così avvenne nella causa de' Semipelagiani, i quali benchè combattuti vittoriosamente fino dal principio della loro origine dal Santo Padre Agostino; benchè San Prospero, e Ilario preso avessero la difesa del Santo, e il Papa San Celestino lagnato si fosse co' Vescovi delle Gallie, perchè soffrivano, che i loro Sacerdoti parlassero male della dottrina del Santo: anzi benchè il Papa Gelasio, e Ormisda condannati avessero i libri di Fausto, che favorivano gli errori de' Semipelagiani: pure non ebbe fine una tale contesa, se non cent' anni dopo la morte di S. Agostino nel Concilio d' Oranges tenuto l' anno 529., e confermato dal Papa Felice.

Nè si può dire per questo, che Paolo V. abbia *messo a livello il Molinismo colla dottrina della Grazia per se efficace*. Egli ha lasciata ciascuna delle opposte

sentenze in quel grado di probabilità, che avevano dopo l' esame, e il giudizio, che se n' era fatto nelle Congregazioni predette. Onde se il vantaggio riportato dall' una sopra dell' altra era, per esempio, come uno a cinque, tale è rimasto anche dopo, dal che ne siegue, che non può dirsi nè generale, nè quasi generale l' oscuramento.

Che se vietò, come doveva, a ogni privato di prevenire il giudizio definitivò della Santa Sede Apostolica; Se il Papa Innocenzo X. dichiarò (23. Aprile 1654.) non autentici gli Atti di quelle Congregazioni, cioè non pubblicati d' ordine, e per commissione del Papa; se come l' opposta sentenza, così ancora *si predica, e s' insegna con eguale libertà la dottrina Moliniana della grazia per se stessa indifferente, che prende dal consenso dell' uomo la sua forza, e la sua efficacia*; e l' altra opinione dello stesso Autore, che fa dipendere dalla previsione divina del buon uso di quella grazia versatile la scelta, che Dio ha fatta degli eletti alla sorte dei Santi nella gloria (ibid. cap. 13. pag. 59.), non ne siegue per questo, che siasi oscurata una di quelle verità, che sono la base della fede, e della morale di Gesù Cristo. Fra le verità della grazia, ve ne sono di quelle, che negare non si possono salva la fede; e ve ne sono di quelle, che sostenere si possono, e *pro*, e *contra* salva la fede; finchè non v' interpone il suo giudizio la Chiesa. Le prime dire si possono verità, *quæ sunt basis fidei, et moralis Jesu Christi*; le altre nò. Tali sono d' ordinario tutte quelle, che riguardano la maniera, con cui la grazia opera in noi senza toglierci o ledere la libertà dell'arbitrio: e tale è l' opinione del Molina sulla conciliazione della Grazia divina col libero arbitrio dell' uomo.

Non nego, che la dottrina di S. Agostino sopra la Grazia fu sempre riconosciuta dai Papi come dottrina della Chiesa Romana; e fu un peccato di vanagloria in Molina, il vantarsi di averlo contrario; ma questo non è passato ne' suoi seguaci, i quali anzi si studiano, e si studiarono in ogni tempo di trovare nelle Opere di Sant' Agostino i più forti argomenti della loro opinione. Se poi vi sieno riusciti, non è di questo luogo il parlarne.

Del resto non tutto ciò, che insegnò sulla Grazia Sant' Agostino, è dottrina della Romana Chiesa in maniera, che non sia lecito di sostenere il contrario. In quello, che fu definito, come sono i Canoni del secondo Concilio d' Oranges approvato dal Papa, e alcuni del Concilio di Trento formati colle parole di S. Agostino, è questa la dottrina della Chiesa Romana, e da questa non è lecito allontanarsi: Ma in quello, che non fu definito, ella lascia, che ognuno abbracci quella sentenza, che più gli piace. Eccone un esempio nella questione sulla qualità della grazia necessaria nello stato della natura innocente. Gli Agostiniani, che combattono con tanto ardore contro de' Molinisti per difendere la necessità della grazia di sua natura efficace nello stato della natura corrotta, ove si tratti della natura innocente, insieme si uniscono a sostenere la grazia versatile, e dipendente dal libero arbitrio dell' uomo. I Tomisti per lo contrario, i quali riconoscono la necessità di una grazia efficace, non tanto per la debolezza dell'umana natura sanciata dal peccato del primo uomo, quanto dal supremo dominio, che ha Iddio sopra tutte le creature, le quali non possono da se medesime rendersi migliori di quello, che furon fatte da lui, riconoscono la necessità di una grazia per se stessa efficace, tanto nello stato della natura innocente, come in quello della corrotta. Sì gli uni, che gli altri vogliono, che

la loro sia la sentenza insegnata da S. Agostino nei libri *de Correptione, et Gratia*. Di queste due contraddittorie sentenze S. Agostino non ne ha insegnata sicuramente, che una; ma qual sia di esse non è definito: e io credo di poter seguire sicuramente la dottrina di S. Tommaso, senza oppormi per questo a quella della Chiesa Romana; e questa persuasione, che ho io, l'avranno ugualmente i seguaci della opposta sentenza.

Ciò presupposto: è facile la risposta al dilemma, che ci fa l'Avversario, dicendo: ,, Basta considera-
,, re, che la Chiesa Romana, ha costantemente pro-
,, fessato, che la dottrina di S. Agostino sulla gra-
,, zia, e sul libero arbitrio è la dottrina sua propria:
,, e che nondimeno i moderni Sommi Pontefici o non
,, sanno qual sia la dottrina del Santo Dottore, o
,, non vogliono dirlo per non apportar pregiudizio
,, agli errori contrarj. ,, I moderni Sommi Pontefici sanno benissimo la dottrina della Chiesa Romana, e per conseguenza la dottrina di S. Agostino sulla grazia, e sul libero arbitrio in quello, che è di fede, e fu definito: ma in quello, che non è di fede o lo sappiano, o nò, o, sapendolo, non vogliano interporvi il loro giudizio per non pregiudicare alcuna delle opposte sentenze, come di quelle della grazia o versatile, o efficace nello stato della natura innocente, non può inferirsene a ragione: *tanto nella prima, che nella seconda supposizione l'oscuramento quasi generale della cognizione de' Fedeli rapporto a que' dogmi*.

Per chiarezza maggiore di quanto si è detto, conviene distinguere la necessità di una grazia preveniente per le opere buone, e per la giustificazione dell'uomo, dalla natura della grazia medesima; e parimente l'esistenza del libero arbitrio, benchè piagato dopo la caduta del primo uomo, dalla maniera

con cui opera sotto il dominio, e sotto l'azione della grazia, senza perdere la sua libertà. La necessità della grazia per le opere buone dell'uomo, e l'esistenza del libero arbitrio, anche dopo il peccato di Adamo, appartengono a quelle verità più importanti, senza di cui non può sussister la fede: Ma la natura della grazia, e la concordia del libero arbitrio con lei, ossia la maniera con cui la grazia agisce nell'uomo, e l'uomo esercita la sua libertà, benchè prevenuto, e ajutato dalla grazia divina, è nel numero di quelle questioni, che si dibattono tra' Teologi, e in cui è lecito ad ognuno di seguire quella sentenza, che gli sembra più ragionevole, finchè non v'interpone il suo giudizio la Chiesa. Tale è finora l'opinione del Molina sulla concordia della grazia divina col libero arbitrio dell'uomo.

Nè deve recar maraviglia, che la maggior parte del popolo sia affatto all'oscuro in questo genere di questioni. Siccome non interessano la fede, così divengono un oggetto indifferente per lui. Che se vi farete a interrogarlo, se crede, che gli sia necessario l'ajuto di Dio a operar bene, e se facendo il bene, lo fa in maniera, che può non farlo, o fare anche il contrario, voi lo troverete istruito a dovere. Ma di certe più sottili questioni, che si agitano nelle scuole, non è necessario, anzi non è neppure bene, che ne sia informato. D'ordinario gli confondono la testa, e ne ricava delle conseguenze, che non sono nè le più sane, nè le più ragionevoli, principalmente ove si tratta della efficacia della grazia, e della predestinazione di Dio. Che se giudicar si dovesse delle Cattoliche verità dalle cognizioni del popolo, appena ve ne sarebbe alcuna, che non dovesse dirsi oscurata. Interrogatelo sulla Trinità delle Persone Divine; Egli vi risponderà prontamente. Andate avanti alla generazione eterna del Verbo, e alla

processione dello Spirito Santo dal Padre, e dal Figlio, e alla maniera, con cui e l'una, e l'altra si spiegano da' Teologi: Egli non ne sa più nulla; onde anche per questa parte non può dirsi oscurata generalmente dal Molinismo la verità della grazia, e della predestinazione alla gloria; e per conseguenza, non può addursi, come una prova della prima proposizione condannata.

V.

Verso la metà del Secolo scorso si convertì alla fede un certo Levi giudeo. Costui, a cui non piaceva la vita celibe, tentò più volte d'indurre sua moglie a fare lo stesso, e a seco rimanersi in matrimonio congiunta; ma la moglie ostinata nel giudaismo non volle acconsentirvi. Pertanto Egli pensò di prevalersi del privilegio, che, secondo l'opinione allora comune, accorda S. Paolo a' Fedeli convertiti, e passare ad altre nozze con una certa Anna Thevard; ma il curato della Parrochia, in cui era, ricusò di unirli. Ricorse per questo al Prefetto, o al Giudice Secolare di Soissons, da cui ebbe contraria sentenza. Appellò al Parlamento di Parigi, il quale dopo avere udita a trattar per più giorni dalle parti contrarie la causa, sulla relazione dell'avvocato generale Seguier, confermò la sentenza dell' Ufficiale di Soissons, e decise in favore del primo matrimonio da lui contratto.

Questo avvenimento, siccome ha dato motivo a molti di scrivere, e pro, e contro la comune opinione de' Teologi, e de' Canonisti, che accorda ai Fedeli convertiti un tal privilegio; così porge all'Autore dell' Apologia motivo di credere *quasi* generale l'oscuramento intorno al vero senso del testo di S. Paolo (I. Cor. 7.), *e che si prosiegue a combattere colla torta interpretazione delle parole Apostoliche*

il dogma morale della legge divina, che vuole onninamente indissolubile il vincolo del matrimonio (Part. II. pag. 65.). Sarebbe desiderabile, che l'Autore, insieme alla sua lettera *De vinculo matrimonii ante baptismum initi ec.* avesse pubblicato l'opuscolo del P. M. Trevisani contro di cui era scritta. Forse avremmo da quel dotto Domenicano, e Professore di Torino de' nuovi lumi per dimostrare, che non era così oscurata, come pretende, la vera sentenza. Contuttociò, siccome io sieguo la dottrina di San Tommaso (Supplem. Part. III. qu. 59. art. V.), così son sicuro di non ingannarmi; e aggiungerò alcune riflessioni, che mi sembrano opportune al mio scopo.

L'Autore dell'Apologia distingue due epoche di questa opinione, una da Graziano fino alla decisione di Soissons, confermata dal Parlamento di Parigi. L'altra dalla conferma del Parlamento fino a Noi. Dice della prima, che Graziano fu il primo ad inserirla nel suo Decreto, che fu in seguito abbracciata da Innocenzo III. nella risposta data ad un Consulto del Vescovo di Ferrara, e che dopo la Raccolta fatta per ordine di Gregorio IX. delle Decretali, ,, venne considerata universalmente per una regola sicura ,, di gius Ecclesiastico dai Canonisti, dai Teologi, ,, dai Missionarj, e fino all'epoca di una decisione ,, contraria della Curia Ecclesiastica di Soissons, ,, confermata dal Parlamento di Parigi, il sentimento ,, di Graziano è stato tenuto, e seguitato senza con- ,, traddizione ,, (pag. 64.). Quanto alla seconda ei soggiunge, ,, Continua nondimeno, anche ,, quarant'anni dopo la decisione di Soissons, e di ,, Parigi, ad essere quasi generale l'oscuramento in- ,, torno al vero senso del testo di S. Paolo. ,,

Se ho a dire quel, ch'io ne sento intorno alla prima, prova 1. un poco troppo, perchè se l'opinione di Graziano fu considerata universalmente, come

una regola sicura di gius Ecclesiastico, da' Canonisti, da' Teologi, e da' Missionarj; se il suo sentimento è stato tenuto, e seguitato senza contraddizione; se i Teologi, e gl' Interpreti dell' Apostolo si erano tutti accordati a riconoscere in quel Capo della prima Lettera ai Cristiani di Corinto la dispensa Apostolica dalla legge divina, che asserisce indissolubile il legame del matrimonio; quando questa dispensa sia falsa, non dovrebbe dirsi oscurata, ma estinta affatto nella Chiesa di Dio, una delle verità assai importanti chiaramente insegnata nelle evangeliche, e nelle Apostoliche Scritture. 2. Pare, che provi tutto il contrario di quel, che dovrebbe; poichè prova, che si è rischiarata in questi ultimi tempi una verità, che era finora oscurata, quando la proposizione del Sinodo importa, che in questi ultimi Secoli si sono oscurate generalmente delle verità importanti, che prima erano conosciute. 3. Non vedo, come c' entri in questo luogo a rischiarare la verità assai importante, la Decisione dell' Ufficiale di Soissons, e la Conferma del Parlamento di Parigi. Dico la decisione dell' Ufficiale, perchè dalla relazione, che ho letta io, non si trattò questa Causa nella Curia Ecclesiastica di Soissons, ma avendo ricusato il Parroco di congiungerli in matrimonio, ricorse all' Ufficiale, che faceva le parti del Re, e dall' Ufficiale appellò al Parlamento. Ma dato anche, che trattata si fosse nella Curia Ecclesiastica di Soissons, la conferma del Parlamento è affatto fuor di proposito, perchè uscita da un Tribunale incompetente in questo genere di cause. Noi abbiamo il Canone XII. della Sessione XXIV. del Concilio di Trento, che riserva a' *Giudici Ecclesiastici le Cause Matrimoniali* = *Si quis dixerit causas Matrimoniales non spectare ad Judices Ecclesiastices: Anathema sit* =. E benchè il Matrimonio, di quei due Giudei non fosse elevato alla dignità del

Sagramento, dipendeva però lo scioglimento di esso dalla retta intelligenza del testo di S. Paolo, che niuno ha mai accordata a' Giudici secolari: e aveva relazione al nuovo matrimonio di Levi con Anna Thevard, e vuol dire a un matrimonio, che doveva elevarsi alla dignità di Sagramento. Onde è affatto incompetente in questa Causa il giudizio del Parlamento, la cui ispezione non si estende oltre le cause, che riguardano gli effetti civili del matrimonio.

Quanto alla seconda epoca io rispondo, che non solo continua da 40. anni, ma continuerà fino al fine ad essere considerata la dottrina d' Innocenzo, come regola sicura di Gius Ecclesiastico. Egli stabilisce nella sua Decretale cap. *Gaudemus*, che il marito, il quale si converte, non può abbandonare la moglie, che resta infedele, fuorchè nel caso, in cui ricusasse di star con lui, o di non istarvi, che per indurlo a peccare mortalmente, e fare ingiuria al Creatore. Dice inoltre, che se la donna, dopo di essersi ritirata si converte, e voglia ritornare al marito, prima che questo ne prenda un altra, è obbligato di ripigliarla, e vuol dire, che il maritaggio fra gl' Infedeli ha una specie d' indissolubilità, e quanto al vincolo, non si scioglie, se non allora, che una delle parti convertendosi, l' altra si separa, o non vuole coabitare con lei senza ingiuria del Creatore, e che la dissoluzione non si consuma, che col nuovo matrimonio, che contrae la parte fedele.

Tale è la decisione di questo Papa fondata sull'autorità de' libri santi, che insegnano per una parte l' indissolubilità del matrimonio, considerato nella prima sua istituzione, e indipendentemente dal Sagramento; dall' altra l' eccezione in favore della Religione Cristiana insegnata dall' Apostolo Paolo (1. Cor.

cap. 7. v. 15.), il quale, come interprete di Gesù Cristo, mette una eccezione alla regola generale della indissolubilità del matrimonio, ed è il caso, in cui una delle parti essendosi convertita alla fede, l'altra vuol separarsi. Quindi non dee recar maraviglia, se anche dopo la decisione della Curia di Soissons, e del Parlamento di Parigi, i Teologi, e i Canonisti, nulla curando il giudizio incompetente di que' due Tribunali, prosieguono ad attenersi alla Decretale d'Innocenzo, seguìta nelle sue decisioni dalla Sagra Congregazione del Concilio, ogni qual volta, ha avuta occasione di parlarne (Ved. Thesaur. Resolut. Tom. III. pag. 355. e 393., e segg., ibid. Tom. II. pag. 117.), e confermata dalla pratica de' Romani Pontefici Gregorio XIII., e Benedetto XIV., il primo de' quali accordò ai Vescovi, ai Parrochi, ai Missionarj della Compagnia di Gesù esistenti in Angola, nel Brasile, nell'Etiopia, la facoltà di dispensare qualunque de' Conjugati infedeli, che si converte alla fede, dall'obbligo d'interpellare l'altra parte, che rimane nella infedeltà, se vuole rimaner seco senza ingiuria del Creatore, quando costi, che far non si possa legittimamente: l'altro, cioè, Benedetto XIV. accordò al Nunzio Apostolico di Venezia la facoltà di dispensare in simili circostanze i Conjugi convertiti, ed esistenti nel Luogo Pio de' Catecumini di Venezia dall'onere d'interpellare la parte, che resta infedele, se vuole convertirsi ancor essa; o convivere in pacifica unione col consorte senza pericolo di peccato (Vid. Constitut. 3. Tom. II. Bullar. Benedict. XIV.)

Mi è sempre piaciuta moltissimo la ragione, che adduce su questo proposito S. Tommaso. Dopo di avere stabilito, che l'uomo non deve coabitare colla moglie infedele, la quale ricusa di stare con lui senza ingiuria del Creatore, ne inferisce, che se a quel-

lo, che si converte non fosse lecito di sposarsi di nuovo, sarebbe costretto a conservare la continenza, il che sembra inconveniente, perchè in tal guisa la conversione sua gli servirebbe d' incomodo (in Suppl. q. 59. art. V.), e si chiuderebbe a moltissimi la strada della salute: Onde siccome Mosè ha dispensato cogli Ebrei sulla legge della natura, la quale vieta la moltiplicità delle mogli, e permise loro la Poligamìa, perchè crescesse di più il popolo del Signore: Così S. Paolo, interprete di Gesù Cristo, dispensò coloro, che si convertono, dalla legge di natura, la quale vuole indissolubile il matrimonio, affinche gli infedeli non fossero ritardati dall' abbracciare la sua fede. In fatti per una parte insegna S.Tommasso, che l' uomo non dee coabitare colla moglie infedele, la quale non è disposta a viver con lui senza ingiuria del Creatore: *Vir non debet cohabitare uxori infideli nolenti cohabitare sine contumelia Creatoris* (Supplem. qu. 59. artic. V. in arg. *Sed contra*). Per l' altra stabilisce San Paolo come principio, che chiunque non si sente di restare celibe, si mariti; poichè, è meglio maritarsi, che ardere di un fuoco vietato, e carnale. *Quod si non se continent, nubant. Melius est enim nubere quam uri*. Ora: se non fosse lecito alla parte congiunta, che si converte, di passare ad altre nozze nel caso, che il Conjuge infedele ricusasse di coabitare con lei senza ingiuria del Creatore, ne seguirebbe, che o dovrebbe ardere continuamente nel fuoco di una carnale concupiscenza, o ritornare alla sua infedeltà, e si renderebbe quasi impossibile la conversione de' Conjugati.

Ma poichè si legge nell' *Apologia* (pag. 66. Par. II.), *che un passo mal' inteso di S. Paolo ha potuto servir di regola ai Romani Pontefici, per fare delle decisioni in materia morale, le quali non sono conformi al precetto di Gesù Cristo: Quod Deus conjunxit homo non separet;*

mi permetta l'Autore, che io anteponga al suo giudizio quello di San Tommaso, il quale non ha inteso diversamente il passo di San Paolo da quello l'intesero, e Innocenzo III., e gli altri Pontefici, che vennero dietro di lui, fra i quali è degno di singolare memoria Benedetto XIV., il quale di quel *passo* parlando dell'Apostolo S. Paolo, ci fa sapere, che è certo il privilegio accordato da Gesù Cristo a' conjugati, che si convertono, e dall'Apostolo promulgato. *Certum est infidelium conjugium ex privilegio a Christo Domino concesso, et per Apostolum promulgato dissolvi, cum conjugum alter Christianam fidem amplectitur, altero remanente in sua infidelitate obdurato* (Lib. VI. de Synod. Dioecesan. cap. IV.).

Quello poi, ch'egli dice, *che questo passo mal' inteso ha servito di regola ai Papi per fare delle decisioni non conformi al precetto di Gesù Cristo*, non saprei, se sia più ingiurioso a Cristo medesimo, o al suo Vicario il Romano Pontefice. Cristo Signor nostro, che promise la sua assistenza, e quella dello Spirito Santo alla sua Chiesa, acciò non s'inganni nelle verità così di morale, come di fede; siccome è fedele nelle promesse, così non può permettere, che quelli, ch'Egli le diede per Dottori, e Maestri, facciano delle decisioni contrarie a' suoi precetti, le quali divengano una fonte inesausta di continui adulterj. I Francesi medesimi più impegnati a sostenere fallibili, e reformabili le decisioni dei Papi, tutti convengono, che il Signore non può permettere, che si perpetui l'errore nella Chiesa di Roma, e che l'errore di un Papa viene corretto o subito, o quasi subito da un altro. Ma se l'intelligenza di quel passo di S. Paolo è un'errore, non solo vi si è perpetuato da Graziano fino a Noi, senza, che alcuno vi si sia opposto fino al caso surriferito di Soissons; ma non ostante la decisione di Soissons, e del Parla-

mento di Parigi, è disposto a perpetuarvisi fino al fine de' Secoli.

Del resto non dee maravigliarsi, che le decisioni dei Romani Pontefici nel caso, di cui si tratta, non sieno conformi a quel precetto di Gesù Cristo: *Quod Deus conjunxit homo non separet*. Dovrebbe maravigliarsi, se il fossero. Le decisioni dei Papi non riguardano la regola stabilita da Gesù Cristo, ma l' eccezione di essa promulgata dal suo Apostolo.

San Paolo nella sua prima Lettera a' Corintj rispondendo nel capo settimo ad alcune questioni, che proposte gli avevano que' fedeli, venuto a parlare de' conjugati li distingue in tre Classi: 1. di quelli i quali professano la medesima Religione così l' uomo, come la donna, e a questi intìma il precetto di Gesù Cristo di non separarsi nè quanto al vincolo, nè quanto al toro; e nel caso, che la donna si dipartisse dall' uomo, le intìma o di riconciliarsi col suo marito, o di restarsi com' è, senza poter passare ad altre nozze: siccome intìma al marito di non fare uso del libello di repudio, che per divina disposizione un tempo era lecito fra gli Ebrei, e non licenziar la sua donna: *Iis autem, qui matrimonio juncti sunt, praecipio, non ego, sed Dominus, uxorem a viro non discedere, quod si discesserit, manere innuptam, aut viro suo reconciliari, et vir uxorem non dimittat*: E a questi si riferisce il precetto di Gesù Cristo: *Quod Deus conjunxit homo non separet*.

2. Viene in seguito a parlare della seconda Classe, di quelli cioè, uno de' quali si converte alla fede, e l' altro nò; e dice, che se la parte infedele acconsente di convivere in pace colla fedele non la licenzj, nè l' allontani da se; e ne dà la ragione, perchè è avvenuto, che l' uomo infedele è stato santificato dalla donna fedele, ossia indotto dalla donna a santificarsi ricevendo il battesimo, e la

fede di Gesù Cristo; e lo stesso è avvenuto talora alla donna infedele per mezzo del suo marito già convertito. *Si quis frater habet uxorem infidelem, et haec consentit habitare cum illo, non dimittat illam. Et si quae mulier fidelis habet virum infidelem, et hic consentit habitare cum illa: non dimittat virum. Sanctificatus est enim ec.* Indi secondo l'antico assioma: *Exceptio firmat regulam in contrarium*, ne nasce la prima eccezione dalla regola generale, cioè che nel caso, in cui la parte infedele invitata a rimanere colla fedele ricusi di farlo, o tenti d'indurla al peccato, e ricondurla alla infedeltà; allora la licenzj, e l'abbandoni. Tale è la dottrina di S. Agostino, che così scrive contro Adimanto al capo terzo: ,, Fides autem ,, vera, et Ecclesiae Catholicae disciplina utrumque ,, verum, et a Domino dictum esse confirmat, et ,, nullo modo esse contrarium, quia et conjunctio ma- ,, riti, et uxoris a Domino est, et relictio uxoris pro- ,, pter regnum coelorum est a Domino . . . . sic ergo ,, quamvis Dominus dederit uxorem viro, relinquen- ,, da est tamen, quando opus est propter regnum ,, coelorum. Non enim hoc semper necesse est, si- ,, cut Apostolus dicit: Si quis fidelis habet uxorem ,, infidelem, et haec consentit habitare cum illo, non ,, dimittat eam. Significat utique, quod si non con- ,, sentit habitare cum illo, idest, si execratur in ,, illo fidem Christi, et non eum patitur, quod Chri- ,, stianus est, relinquenda est propter regnum ,, coelorum. Sicut idem Apostolus in sequentibus ,, dicit: Quod si infidelis discedit, discedat: Non ,, enim subjectus est servituti frater aut so- ,, ror in hujusmodi, In pace enim vocavit nos ,, Deus ,. . Questo testimonio di Santo Agostino è ben più a proposito di quello, che arreca l'Autore dell'Opuscolo *aggiunto al Dizionario Francese delle materie Ecclesiastiche del P. Richard Domenicano*, a cui ci

rimette l' Apologista nella nota annessa alla pag. 64. Le parole, che sono il principal fondamento della sua asserzione, e di cui fa sì grand'uso sono le seguenti prese dal lib. I. *de Conjungiis adulterinis* diretto a Pollenzio da S. Agostino = ,, Propter quodlibet tamen ,, fornicationis genus, sive carnis, sive spiritus, ubi ,, et infidelitas intelligitur, et dimisso viro non licet ,, alteri nubere, et dimissa uxore non licet alteram ,, ducere: Quoniam Dominus, nulla exceptione facta, ,, dicit: Si uxor dimiserit virum suum, et alii nu- ,, pserit, moechatur, et omnis qui dimittit uxorem ,, suam, et ducit alteram moechatur ,,. Bisogna ben essere acciecato del tutto per non vedere, che ivi parla S. Agostino 1. del matrimonio di già contratto, a cui sopravviene la fornicazione di spirito, o l'infedeltà; non del matrimonio a cui sopravviene la vera fede. 2. Del precetto generale a tutti intimato da Gesù Cristo; non della eccezione del precetto appostavi da San Paolo, come interprete di Gesù Cristo in favore di quelli, che si convertono alla fede. Ma dove parla e dell' uno, e dell' altra, come veduto abbiamo poc'anzi, egli dice, che l'uomo può abbandonare la moglie, e questa il marito, senza che si oppongano al precetto di Gesù Cristo. Per conseguenza anche i Romani Pontefici parlando de' convertiti, possono fare delle decisioni non conformi al precetto di Gesù Cristo: *Quod Deus conjunxit homo non separet*, senza che vi sieno contrarie. L' uno parla della primaria istituzione del matrimonio, considerato secondo le leggi della natura; gli altri della dispensa accordata a coloro, che si convertono. E indi ne nasce una seconda eccezione, e una terza classe di Conjugati, di coloro cioè, che non solo abbandonano la Consorte quanto all' abitazione, e al toro: ma passano ad altre nozze, e sciolgono il primo legame Conjugale.

3. Della prima ha parlato San Paolo nel versetto 12., di cui dice: *Si quis frater habet uxorem infidelem, et haec consentit habitare cum illo etc.*, e della seconda ne parla nel v. 15. in queste parole: *Quod si infedelis discedit, discedat, non enim servituti subjectus est frater, aut soror in hujusmodi*. E' questo il gran passo, *che mal inteso*, secondo lui, *ha potuto servire di regola ai Romani Pontefici per fare delle decisioni in materia di morale, che non sono conformi al precetto di Gesù Cristo: Quod Deus conjunxit etc.* Ora, due sono gli obblighi principali, che nascono da questa congiunzione fatta da Dio. L' insolubilità del matrimonio quanto al vincolo; e l'inseparabilità de' conjugati, quanto alla coabitazione, e al toro. Così due sono i precetti di Gesù Cristo.

Del primo ha detto: *Quod Deus conjunxit homo non separet*: dell' altra: *Quicumque dimiserit uxorem suam nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, moechatur*: e in queste parole di Gesù Cristo tutti i Teologi, e i Canonisti riconoscono un vero diritto nella parte innocente d'abbandonare la parte colpevole, ma allora soltanto, che, è rea di fornicazione, e ha mancato alla fedelà conjugale. E quì notate, che parla della fornicazione della carne, e non dello Spirito: E quand' anche volesse estendersi anche alla fornicazione di Spirito, ossia alla infedeltà: questa non avrebbe luogo nel caso nostro, poichè non sopravviene al matrimonio di già contratto; ma vi sopravviene soltanto la conversione alla fede del Conjuge, che diventa fedele. Dunque o convien dire, contro la comune intelligenza di tutta la Chiesa, e l' evidenza delle espressioni dell' Apostolo, che San Paolo nulla stabilisce di particolare intorno a' Conjugati, che si convertono, o conviene ammettere per necessità delle decisioni non conformi al precetto di Gesù Cristo. Poichè se si decide in favore dello scioglimento del vin-

colo conjugale, si decide secondo lui contro il precetto di Gesù Cristo: *Quod Deus conjunxit ec.* Se si decide in favore soltanto della separazione dal toro, si decide contro l'altro precetto di Gesù Cristo: *Quicumque dimiserit uxorem suam nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, moechatur.*

Quanto adunque è più ragionevole, e conforme all'espressione dell'Apostolo l'intelligenza de' Romani Pontefici, i quali riconoscono nelle parole di Paolo una vera dispensa dalla legge del matrimonio, accordata da Cristo, e promulgata da Paolo in favore di quelli che si convertono: E siccome questa legge, ch'egli chiama col nome di *servitù*, abbraccia non solo la convivenza de' conjugati, ma anche il vincolo, che li congiunge; così le decisioni de' Romani Pontefici possono estendersi e all' uno, e all' altra, senza che sieno contrarie ai precetti di Gesù Cristo. E tutto questo sta benissimo colla esposizione che ne fa Monsig. Martini nella sua celebre italiana versione della Bibbia, ammessa dallo stesso Autore dell' Apologia (pag. 66.), in cui dice: ,, Se per esem-
,, pio il marito infedele rifiuta di convivere, e coa-
,, bitare colla moglie fedele, faccia egli quello, che
,, vuole, in tal caso non è soggetta la donna fedele
,, alla legge, o come dice l'Apostolo alla servitù
,, del matrimonio: può stare separata dal marito. ,, Che se vi si aggiungano, quelle parole: *E può anche, volendo, passare ad altre nozze*, che erano nella più antica edizione di Torino, e dopo di esserne state escluse nella seconda, e in quella di Firenze, vi furono riposte, com' era di dovere, in quella di Roma, vedrà l'Apologista quanto è contrario al suo il sentimento di quel dotto Arcivescovo. Il dire poi, che *se questa giunta si è fatta coll' assenso di Monsignor Martini, è però assai chiaro, che deve principalmente attribuirsi ai Revisori di Roma*; è

una cosa troppo ingiuriosa per lui, quasi che abbia voluto acconsentire, che si divulgasse per suo sentimento quel, che non l'era, a solo fine di compiacere i Revisori di Roma. E quand' anche un tale articolo inserito nella Edizione Romana, fosse stato l'effetto di una vile compiacenza per quei Revisori, il che peraltro non è credibile per verun modo; non si vede, come abbia potuto introdursi nella prima Edizione di Torino, se tale non fosse stato il sentimento del Traduttore.

L' Apologista, dopo aver detto, che un passo male inteso di San Paolo ha portati i Pontefici a fare delle decisioni non conformi al precetto di Gesù Cristo, viene a scoprire ,, un altro interesse non indifferente ,, per la Curia Romana, il quale si oppone alla luce, che i moderni Teologi hanno fatta risplendere sopra il ridetto testo di S. Paolo. *Questo interesse non indifferente* è la facoltà asserita alla Chiesa di stabilire impedimenti valevoli a rendere invalido il matrimonio de' fedeli ,, (ib. p. 67.). Quindi dopo aver riferito l'argomento di que' Teologi, che ricavano da quel passo di Paolo una tal facoltà; e aver detto, che il loro raziocinio cade insieme alla supposizione, cui è appoggiato, prosiegue così ,, Non ,, può pertanto scoprirsi l'insussistenza di quella suddetta interpretazione delle parole di S. Paolo = Quod ,, si infidelis discedit, discedat; non enim servituti ,, subjetus est frater, aut soror in hujusmodi = e ,, mostrarsi la falsità della pretesa dispensa dal medesimo accordata in quel passo della sua Lettera, ,, senza ferire in qualche maniera l'autorità comunemente attribuita alla Chiesa di stabilire per essenziale suo diritto impedimenti dirimenti il matrimonio, e senza mettere a pericolo il lucroso possesso, di cui gode la Dataria Romana di concedere in nome del Sommo Pontefice le dispense da ,, quegli impedimenti ,, (ibid. pag. 67. 68.).

Io confesso ingennamente di aver sempre creduto essenziale alla Chiesa il diritto di stabilire degl'impedimenti dirimenti il matrimonio; e se mi sono ingannato, amo di essermi ingannato con San Tommaso, che lo insegna nel Libro IV. contro a Gentili, e nel IV. delle Sentenze Dist. 34. quest. 2. art. 1. ad 4. ,, Matrimonium in ,, quantum est in officium naturae, statuitur jure ,, naturae: in quantum est in officium comunitatis, ,, statuitur jure civili; in quantum est Sacramen- ,, tum, statuitur jure divino; Et ideo ex qualibet ,, dictarum legum naturae, humanae, et divinae po- ,, test persona effici ad matrimonium illegitima ,,. Ed eccovi come S. Tommaso non dalla falsa intelligenza del versetto surriferito di Paolo, ma dalla natura stessa del matrimonio e elevato da Cristo alla dignità di Sagramento, asserisce alla Chiesa il diritto di render illegittimo il matrimonio de' fedeli, ossia di stabilire degl' impedimenti, che lo dirimano.

Ciò stando: avrei desiderato, che il ch. Autore dell' Apologia avesse messa al coperto la sua asserzione dai due Canoni terzo, e quarto della Sessione XXIV. del Concilio di Trento, in cui si condannano quelli, i quali o dicono, che la Chiesa ha errato nello stabilire gl' impedimenti del matrimonio; o le negano il diritto di stabilirli: Can. III. ,, Si quis dixerit ,, eos tantum consanguinitatis, et affinitatis gradus, ,, qui in Levitico exprimuntur posse impedire ma- ,, trimonium contrahendum, et dirimere contractum, ,, nec posse Ecclesiam in nonnullis illorum dispensa- ,, re, aut constituere ut plures impediant, et diri- ,, mant: Anathema sit. *Can. IV.* Si quis dixerit Ec- ,, clesiam non potuisse constituere impedimenta ma- ,, trimonium dirimentia, vel in iis constituendis erras- ,, se: Anathema sit ,,.

Ora se la facoltà asserita alla Chiesa di stabilire impedimenti valevoli a rendere invalido il matrimonio

de' fedeli è appoggiata alla falsa intelligenza di quel passo di S. Paolo: *Quod si infidelis discedit etc.*, pare inevitabile la conseguenza, e che la Chiesa non abbia una tal facoltà di stabilire gl'impedimenti, e che abbia errato nello stabilirli, e quello principalmente, che nasce dal matrimonio di colui, che dopo la sua conversione passa a stringere un altro vincolo conjugale, nè gli è più permesso di ritornare al primo. La falsità del principio porta seco naturalmente l'insussistenza di tutto quello, che sopra di esso si appoggia. E' vero, che la mala intelligenza del testo di Paolo, si attribuisce a'Pontefici: ma egli è vero altresì che anche nella sentenza del Clero Gallicano da lui ammessa, le Decisioni de' Pontefici comuni divengono a tutta la Chiesa per l' unanime consenso de'Vescovi, e de' fedeli. D' altra parte ci assicura Egli stesso (pag. 67.), *che v' ebbe un tempo, in cui nessuno diffidava, che in quel testo fosse dall' Apostolo stata concessa la pretesa soluzione del vincolo conjugale.*

Credo, che sarete omai stanco, e io lo son più di voi, di sentirvi a parlare di oscurità, e di tenebre. Aprite dunque gli occhi alla luce della verità, e prendete il mio consiglio, che non è mio, ma di Santo Agostino. Siate tenace di tutte quelle dottrine, che la Chiesa per mezzo de' suoi Pastori vi propone da credere, come di fede; e in quelle, che non vi propone da credere, come di fede, lasciate che ognuno pensi, come a lui piace; senza o accusar lui d'eresia, o accusare i Maestri, e i Dottori di tutta la Chiesa di non conoscere, o d'ignorare le verità, che son la base della fede, e della morale di Gesù Cristo. La carità soprattutto domini nel vostro cuore, e ne' vostri scritti, ma quella carità, la quale non pensa, nè parla male d' alcuno. Così otterrete quella benedizione, che siete solito dimandare a Pio VI. nel chiudere le vostre Lettere, e ch' Egli vi otterrà dal Signore, ora che è a parte, come crediamo, della celeste sua gloria.

LETTERA VI.

RESPONSIVA ALLA QUARTA DEL DOTTOR LE PLAT.

ARGOMENTO.

I. *Savia condotta di Pio VI. nella condanna della seconda e terza Proposizione del Sinodo*. II. *La dottrina di esse era stata già condannata in Marsilio di Padova, in Richerio, e in altri*. III. *Si esaminano, e si confutano le ragioni degli Avversarj*. IV. *Differenza fra il governo Ecclesiastico, ed il Civile*. V. *Esame della seconda Proposizione del Sinodo*. VI. *Si risponde alle difficoltà, che promuove col Tridentino, e con San Tommaso*. VII. *In quai senso dir si possano i Sacerdoti Ministri della Chiesa e Vicarj di Gesù Cristo*. VIII. *Si ribatte la calunnia, che impone a' Curialisti per la condanna delle due predette Proposizioni*.

I.

Che la seconda, e la terza proposizione del Sinodo nel senso intese, in cui si spiegano nella Bolla, meritino la qualifica, e la condanna di eretiche, non avvi, io credo, chi possa metterlo in dubbio. Voi stesso lo confessate, lagnandovi solo, che siasi cercato di affiggervi un senso, che non avevano, per indi prender motivo di condannarle; o com' altri dice con molto fiele, *si sono vestite colle pelle di fiera per farle sbranare dai cani, come fece Nerone delle primizie dei Martiri Cristiani* (Riflessioni etc. p. 123.). Secondo voi questa maniera di condannarle l'appresero i Censori Romani dal famoso Gesuita Rainaud; e

a rendere odiosa la censura del Papa, ci presentate quella, che aveva ideata sugli articoli stessi del *Credo* quello Scrittore bizzarro (p. 120. e seg.).

Ma non è da lui (di cui non voglio, nè devo sostenere le pazzie), che apprese il Pontefice a intimare alla Chiesa la vera dottrina della salute. E' questo un dovere del suo Ministero di scoprire nelle ambigue proposizioni quel senso, che potrebbe essere velenoso, e d'avvisarne i fedeli, perchè stiano guardinghi nell' addottarlo. Così fecero altre volte, e la Teologica facoltà di Parigi nella condanna di alcune proposizioni dell' Apostata Marc' Antonio de Dominis, e i Concilj medesimi anche ecumenici. Posto il Papa nel più alto della specola pastorale, e destinato da Dio a pascere, reggere, e governare tutta la Greggia, non deve invigilare soltanto sulla condotta degli altri Pastori, che siedono sotto di lui; ma deve levar la voce, e farsi sentire come Dottore, e Maestro di tutta la Chiesa, ogni qualvolta si avvede, che vi si spargono delle dottrine, le quali servir possono, se non altro, a meno accorti d' inciampo; e deve farlo singolarmente, quando si spargono da' Pastori, a cui Gesù Cristo, per mezzo suo, affidò una parte della sua Greggia, e chiamati furono ad eseguir seco lui gli alti disegni delle divine misericordie.

Questa vigilanza, che aver devono in ogni tempo i Successori di Pietro, doveva averla sopra di ogn' altro, a nostri dì, Pio VI. Le due propozizioni del Sinodo avevano troppa affinità con le dottrine, che sparse si erano fra 'l popolo, e introdotto vi avevano un fermento sì grande, che portato lo aveva agli eccessi i più detestabili e più funesti. La rovina del regno di Francia, e il rovescio degli altri Governi, che si succedevano l' un l' altro, erano un effetto di quella massima sediziosa, che i Politici senza Reli-

gione, e gli Eretici nemici della Cattolica, sparsa avevano fra'l popolo. ,, Il Re (dicevano essi) non ,, è che il Depositario della pubblica autorità, la ,, quale risiede essenzialmente nel popolo. Si è il ,, popolo, che fa il Re: tutto il potere è emanato ,, da lui. E' un deposito, che il popolo ha posto nelle ,, mani del Principe, e può ripigliarselo ogni qual- ,, volta mal soddisfatto della sua condotta sembragli ,, di vedere, che il Re non adempie le condizioni, ,, e'l fine per cui è stato collocato in quel luogo; ,, che anzi il semplice disgusto, che ha per la per- ,, sona del Principe, lo autorizza abbastanza a levar- ,, glielo poichè tale è il bene del popolo, e il Re ,, non è, che l'uomo del popolo ,, .

Con queste massime si regolano i Calvinisti nel governo delle loro Chiese, nè riconoscono altra autorità ne' Ministri, che quella avuta dal popolo. Non vi citerò a provarlo, che l'attestato del Cittadino Portalis nel suo rapporto sugli Articoli Organici de' culti Protestanti. ,, Tutte le Comunità Protestanti, ,, egli dice, sono d'accordo sopra certi principj. ,, Non ammettono alcuna Gerarchia tra i poteri, ,, ne' quali non riconoscono alcun potere emanato dal ,, culto. Non hanno Capo visibile. Elleno insegnano, ,, che tutti i diritti, e tutti i poteri sono dalla So- ,, cietà de' fedeli, e ne derivano. Se hanno una po- ,, lizia, e una disciplina: questa polizia, e questa di- ,, sciplina non sono riputate, che semplici stabilimenti ,, di Convenzione. Nulla v' ha in tutto ciò, che si ,, riguardi di diritto divino ,, .

Con queste massime adunque così civili, che religiose operarono essi la Rivoluzione d' Inghilterra l'anno 1688.; con queste sparsero il disordine in tutta la Francia, e con queste rovesciarono il suo Trono. A fronte di questa massima, così funesta, ponete la dottrina del Sinodo, in cui si dice, che l'eccle-

siastica giurisdizione, e la podestà delle Chiavi è stata data alla Chiesa, per essere comunicata a' Pastori, che sono suoi Ministri per la salute delle Anime, e che il Papa è il Capo ministeriale di essa: aggiungetevi quello, che dite voi per difenderla (p. 104.), ,, che sotto nome di Chiesa, a cui fu donata la ,, podestà, non s'intende il solo Corpo de' Pastori, di ,, cui S. Pietro era il Capo, ma il corpo composto ,, de' Pastori, e de' semplici fedeli, ch' Egli raffi- ,, gurava ugualmente, essendo e Cristiano, e Apo- ,, stolo ,, e vedrete se non viene a dire in sostanza ciò, che insegnano i Protestanti. A convincervi di questa verità, voi non avete, che a leggere la Lettera Pastorale del Ministro Jurieu, pubblicata nel 1689., la difesa della Riforma del M. Claudio pag. 350.; e la memoria de' quaranta Avvocati condannata dal consiglio il dì 30. Ottobre 1730. Io non farò, che citarvi alcune parole del primo, il quale ripete il diritto, che ha il popolo, secondo Lui, di crearsi i Pastori, dall' essere stata data alla Chiesa la podestà delle Chiavi. ,, Si è la Chiesa, egli dice, ,, cioè il popolo, che hà ricevuta una tal podestà. ,, Questa podestà è quella propriamente, che gover- ,, na la Chiesa. La predicazione della parola, l' am- ,, ministrazione de' Sagramenti, e delle Censure il ,, popolo Cristiano non può farle da se medesimo .... ,, bisogna dunque, che 'l faccia per mezzo de' Pastori ,, autorizzati da lui; e che agiscono in nome suo. ,, Se il popolo ha ricevuta la podestà delle Chiavi, ,, egli è palese, che si amministra in suo nome; e ,, a lui si appartiene di creare i suoi ministri ,,.

In tanta affinità di dottrina, e in mezzo alle ampie rovine, che operavano in ogni lato le massime sediziose de' Calvinisti, e involsero in quel vortice rovinoso lui stesso, era un dovere indispensabile di Pio VI. di avvertire il popolo Cristiano: 1. che il

governo, e il potere stabilito da Cristo nella sua Chiesa, non era a lui, che confidato lo aveva; 2. Che i Ministri di essa non erano Ministri stabiliti dal popolo, come lo erano nei nuovi governi democratici, che andavano sollevandosi sulle rovine delle antiche Repubbliche, e dei Regni; 3. che erano ministri stabiliti da Gesù Cristo, perchè gli formassero un popolo accettevole, e santo, e seguace di sante operazioni; 4. che vi erano i Ministri, e il primo di essi San Pietro, prima che fossevi il popolo Cristiano; 5. che avevano fin da principio quel potere medesimo, e quella autorità, ch'esercitarono in seguito sopra i fedeli; 6. che l' unione de' fedeli, la quale ancora non esisteva, non avea potuto comunicare a S. Pietro, e agli altri Apostoli la podestà delle Chiavi; 7. che la podestà del governo indicata da Cristo sotto il nome di Chiavi, la diede egli immediatamente al solo Pietro, e in seguito agli altri Apostoli, da esercitarsi sotto il comando, e la disposizione di lui; 8. che in somma il popolo era il termine, e non la fonte di una tale autorità; 9. che data era per benefizio del popolo, ma senza che il popolo vi avesse la menoma parte nel conferirla: E che per conseguenza il Romano Pontefice Successore di S. Pietro, non era un semplice Capo ministeriale, com' erano quelli de' Protestanti; ma che otteneva da Cristo immediatamente sopra tutta la Chiesa la pienezza di podestà, per chiamar altri a parte della sua pastorale sollecitudine, assegnando loro una porzione della Greggia, dopo che Egli sollevati gli avrebbe nel consecrarli alla sublime dignità, e al carattere di suoi Ministri.

Tutto questo far doveva Pio VI., e il fece nella condanna delle due proposizioni del Sinodo, di cui parliamo, affinchè il popolo ingannato, e furioso non portasse nel santuario le abominazioni, e i disordini,

che portati aveva sul trono; e perchè non si desse a credere di esser padrone ugualmente della Ecclesiastica podestà, come gli avevano persuaso, che lo era della Civile. Il Governo democratico, ch'è il peggiore di tutti i governi, come dimostra il Conte d'Albon (Discours Politiques Tom. I. pag. 9.), fu sempre il più favorito a tutti i nemici della religione, e dello stato. ,, Questa forma di governo piace alla moltitudine; ma è prossima all' Anarchìa; ,, quel mostro, che è troppo informe per vivere lungamente, e sembra sfidare i Secoli a cancellare le ,, piaghe profonde delle sue rovine, nascendo squarcia lo stato, che l' ha fatto nascere, mentendo l'abbandona agli errori della Tirannia, se non vomita ,, sopra di lui la distruzione per le sue intestine discordie. Non bisogna dunque, che il popolo governi. La saviezza non risiede nella moltitudine; e senza saviezza non può sussistere, nè esser felice. ,,

II.

Non vi volea, che un animo male affetto contro del Papa, e un vero prurito di dirne male, per censurare in questo la sua condotta. Egli non ha fatto nè più, nè meno di quello, che fecero prima di lui, e Giovanni XXII. contro Marsilio da Padova, e il Sinodo di Costanza contro Wicleffo, e l' Università di Parigi contro Marc' Antonio de Dominis, e Richerio medesimo contro se stesso. A meglio conoscerlo: prescindiamo per un momento dalla spiegazione apposta nella Bolla alle due proposizioni del Sinodo, e facciamoci ad esaminarle per se medesime.

Dicesi nella prima, che è stata data da Dio la podestà delle Chiavi alla Chiesa. *Potestatem datam Ecclesiae*. Se si fosse contenuta fra questi termini, nien-

te eravi di più sicuro : poichè si dice dato alla Chiesa quello, che fu dato al suo Capo pel bene, e la conservazione di essa, siccome si dice dato all' impero o al regno, quello, che donasi all' Imperatore, o al Re. E parimente si dice data alla Chiesa la podestà delle Chiavi, perchè vi è in essa quel Magistrato, che la esercita, e che ne fu investito : Siccome si dice data all' uomo la facoltà di vedere, di ragionare ec., non perchè convenga a ciascuna parte del corpo suo, ma perchè vi è in esso la facoltà, che ragiona, e che vede. E in questa maniera intender si devono le espressioni dei Padri, allorchè dicono, che è stata data alla Chiesa la podestà delle Chiavi, che diede Cristo a San Pietro; e che la Chiesa in lui ricevette la facoltà di sciogliere, o di legare, perchè vi sono in essa coloro, ch' esercitano questo potere sovrano, che accorda loro il Signore. Adunque, presa da se la proposizione in cui dicesi : *Potestatem datam Ecclesiae*, nulla ha di contrario alle espressioni dei Padri, e alla verità della fede. Ma avendovi annesso, che questa podestà era per essere comunicata ai Pastori, i quali sono suoi Ministri : *Ut communicaretur pastoribus, qui sunt ejus Ministri pro salute animarum*, il nome di Chiesa viene a prendere un altro senso. Più non s' intende pel Corpo de' Pastori aventi per Capo il Romano Pontefice, che pose Iddio al governo della sua Chiesa, e a cui confidò il deposito dell' Ecclesiastica Autorità, si intende, come dite voi stesso (pag. 104,) : *Il Corpo composto di pastori, e di semplici fedeli, ossia il ceto di tutti i veri seguaci di Gesù Cristo*. Altrimenti verrebbe a dire, che i Pastori hanno avuta la podestà delle Chiavi per comunicarla a se stessi, e che sono ministri di se medesimi, il che è un' assurdo.

Posto adunque, che per nome di Chiesa ivi s' intenda, come confessate ancor voi, il ceto di tutti i

fedeli, voi vedete rinnovato nella proposizione del Sinodo il sistema già condannato di Marsilio da Padova, il quale asseriva, che in ogni genere di governo la sovranità apparteneva alla Nazione, che il solo popolo Cristiano era il proprietario dell' Ecclesiastica giurisdizione, e che per conseguenza aveva solo il diritto d' istituire i suoi Capi, o i suoi Pastori per esercitare la sovranità, o l' Ecclesiastica giurisdizione in suo nome; che il popolo ha conferita immediatamente a' Pontefici, i quali non avevano per loro istituzione, che il potere dell' Ordine con una semplice autorità di direzione, e di consiglio, senza alcun diritto di giurisdizione nel governo Ecclesiastico, il qual diritto gli era poi comunicato dal popolo.

Da questo empio sistema, che senza disapprovare apertamente la podestà Ecclesiastica, tende di sua natura a distruggerla, tutti gli Eretici, che vennero dietro di lui, appresero a stabilire per principio, e per fondamento de' loro errori, che i Vescovi, non erano al di sopra degli altri, che pel solo ministero Sacerdotale, e non potevano stabilire cosa alcuna senza il consenso del popolo. Su questo principio, che attribuisce al popolo la proprietà del potere Ecclesiastico venne fabbricando la sua Repubblica il famoso Marc' Antonio de Dominis; e fra gli altri errori insegnò, *che non era stata istituita immediatamente da Gesù Cristo la forma di Monarchia nella Chiesa*; su questo principio fondò il suo sistema il Richerio, il quale insegnava 1. ,, che Cristo nel fondar la sua Chie-
,, sa, prima che a Pietro, e agli altri Apostoli,
,, diede a tutta la Chiesa più immediatamente, e più
,, essenzialmente la giurisdizione, o la podestà delle
,, Chiavi, 2. che tutta l' Ecclesiastica giurisdizione
,, conviene primieramente, propriamente, ed essen-
,, zialmente alla Chiesa, e al Romano Pontefice, e
,, agli altri Vescovi come ad istrumenti e ministri,

,, e quanto all' esecuzione solamente, come conviene ,, all' occhio la facoltà di vedere ,,. In questo sistema date furono immediatamente da Cristo alla sola Chiesa le Chiavi, e mediatamente soltanto, ossia per mezzo della Chiesa, a S. Pietro, e a gli altri Apostoli, e loro Successori; il che in sostanza viene a dire lo stesso, che dicesi nella proposizione = *Potestatem datam Ecclesiae, ut communicaretur Pastoribus* =. Da un tale principio ne inferisce il Richerio, che il Papa è un semplice *Capo ministeriale*, e accidentario, con cui *la Chiesa* può far divorzio, e sussistere senza di lui; e dallo stesso principio, è derivata la terza proposizione in cui dicesi: *Papam esse caput ministeriale* = ch' è stata condannata siccome eretica. Infatti stabilito una volta, che la Chiesa, o la unione de' fedeli riceve immediatamente da Cristo l'autorità del Governo, e la comunica a' suoi Pastori, ne seguirebbe necessariamente, che il Papa che è il primo fra essi, non ha per gius divino, come insegna la fede, il primato di giurisdizione sopra tutta la Chiesa, ma solamente per gius umano comunicatogli da' fedeli =. In conferma di questo non recherovvi, che la dottrina del Sinodo di Basilea contraria affatto alla dottrina di quel di Pistoja. Il Sinodo si protesta di credere, che la podestà, e la giurisdizione, che ha il Papa, e il diritto di Capo, e di Primate di tutta la Chiesa, non l' ha ricevuta dagli uomini, o da' Concilj (ossia dalla Chiesa), ma dal nostro Salvator Gesù Cristo, il quale a lui diede le Chiavi, e colle Chiavi la pienezza di podestà: ,, Jurisdictionem, et potestatem Summi Pontificis, et ,, Capitis rationem, et primatum Ecclesiae a Christo, non ab hominibus, et Synodis (hoc est ab ,, Ecclesia) manare, qui Servator Christus Claves ei dederit, vocaritque in plenitudinem potestatis ,,.

Veduta l' uniformità della dottrina conviene vederne eziandìo la condanna. La Teologica facoltà di Parigi censurò nell' anno 1521. come eretica, e distruggitrice dell' Ordine gerarchico la proposizione di Marsilio da Padova, in cui dice, *che le Chiavi, o la podestà della Chiesa è comune a tutti*. La stessa Università condannò l' anno 1617. sotto la stessa censura di eretica, e di scismatica, e perturbatrice dell' ordine, e della tranquillità della Chiesa la proposizione di Marc' Antonio de Dominis, in cui asseriva, = che Gesù Cristo non ha istituito immediatamente la forma di Monarchia nella Chiesa = *Monarchiae formam non fuisse immediate a Christo in Ecclesia institutam* (Lib. 1. de Rep. Eccl. Prop. 11. n. 33.)

Quanto poi al Richerio, oltre i Vescovi radunati a Parigi dal Cardinale du Peron, che condannarono siccome eretica la sua dottrina; oltre l' Assemblea del Clero Gallicano, che condannò il Libro del P. De la Borde, = *Du Temoignage de la verité dans l' Eglise* = pieno degli stessi principj; è bene di sentire il Richerio medesimo nella ritrattazione, ch' egli ne fece.

Egli confessa liberamente, che la prima sua proposizione in cui dice, *che la podestà delle Chiavi è stata data immediatamente a tutta la Chiesa* = è contraria alla dottrina della Chiesa Cattolica, esposta con fedeltà dagli antichi, i quali asseriscono, che Cristo Signor nostro ha dato a Pietro immediatamente ed essenzialmente le Chiavi dell' Ecclesiastica giurisdizione, e per mezzo di Pietro agli altri Prelati, o Pastori della Chiesa =. Ei cita a questo proposito l' autorità di Ottato Vescovo di Milevi, che così scrive nel lib. 7. contro Parmeniano „ Bono unitatis B. Pe-
„ trus, cui sat erat si, postquam negavit, solam
„ veniam consequeretur, et praeferri omnibus Apo-
„ stolis meruit, et Claves regni Coelorum commu-

,, nicandas caeteris, solus accepit. ,, Nè ha voluto dire con questo, come alcuni pretendono col Dupin, che le Chiavi date da Cristo al solo Pietro, fosse per comunicarle in seguito agli altri Apostoli, ma non per mezzo di Pietro. Il che quantunque sia vero, se si parli della via straordinaria, in cui diede Cristo agli Apostoli la podestà di sciogliere, e di legare: si vede apertamente, che è falso, se s' intende della via ordinaria stabilita da Cristo nella Chiesa. Ecco quale è su di questo la dottrina di San Tommaso, il quale non ha fatto, ch' esprimere i sentimenti, e la dottrina dei Padri = Benchè, dic' egli, a tutti comunemente gli Apostoli sia stato conferito il potere di legare e di sciogliere: pure perchè in questa podestà fosse significato un qualch' ordine, prima che agli altri, è stata data al solo Pietro, per dimostrare, che una tal podestà deve da lui discendere negli altri = *primum soli Petro data est ut ostendatur, quod ab eo in alios debet ista potestas descendere*: o come dice S. Leone. Serm. IV. (alias III.): ,, De toto Mundo Petrus eligitur etc. . . . . et si quid cum eo ,, commune caeteris voluit esse principibus, nunquam, nisi per ipsum dedit, quid quid aliis non ,, negavit. ,,

Quindi vogliono alcuni, che gli altri Apostoli ricevessero da lui il carattere, e la dignità Vescovile. Di Paolo, e di Barnaba, che furono ordinati in Antiochia, dov' era allora il solo, e proprio Vescovo San Pietro, lo afferma nella sua Storia Apostolica il Suddiacono Arato, che così cantava verso la metà del Secolo sesto.

Spiritus accensam verbo radiante lucernam
Sub modio latere vetans; secernite Saulum
Dixit, in oris opus: quem mox sacravit euntem
Imposita Petrus ille manu, cui sermo Magistri
Omnia posse dedit etc.

Da quanto detto abbiamo finora è palese, che la suprema podestà del governo non è stata conferita alla Chiesa, e dalla Chiesa comunicata al Papa(a), e agli altri Pastori; ma data da Cristo immediatamente a S. Pietro, e da Pietro trasmessa a' suoi Successori i Romani Pontefici, e per conseguenza non è la Chiesa, che comunica al Papa la sua podestà, nè può chiamarsi per questo il *ministeriale* suo Capo.

Poco dissimile da quella del Sinodo è la seconda proposizione del Richerio, in cui dice, che *l' Ecclesiastica giurisdizione conviene al Pontefice, e agli altri Vescovi instrumentalmente, e ministerialmente, e quanto all' esercizio soltanto, come compete all' occhio la facoltà di vedere*. E' bene adunque di sentirne il giudizio, che ne formò egli stesso. = Questa proposizione (ei dice), o piuttosto *eresia*, confesso d'averla estratta dalle fetide fonti di Lutero, e di Calvino, l' uno, e l' altro dei quali empiamente, e falsamente pretendono, che la giurisdizione è stata data propriamente, e immediatamente alla Chiesa: a Pietro poi, e agli Apostoli, e ai Vescovi, e stata data a caso soltanto, come istromenti, che agiscono in nome della Chiesa. La pienezza dell' Ecclesiastica podestà, dice il Gersone (De Potest. Eccl. Consid. X.), presa nel proprio suo significato, non esiste per legge ordinaria, che nel solo Romano Pontefice, come nel suo formale soggetto; altrimenti il governo della Chiesa non sarebbe monarchico, ma aver potrebbe più capi uguali, il che è una manifesta eresia = ,, Plenitudo potestatis Ec-
,, clesiasticae sic propriae sumptae, de lege ordinaria

(a) Ho detto altrove (*La verità dei fatti ec. p.* 149.): *La Chiesa, che accorda al Papa la podestà ec.* Da tutto il contesto di questa Lettera è chiaro, che non ho voluto dir altro, se non che, *la Chiesa, che riconosce nel Papa ec.* Stimo bene di avvertirlo in questo luogo, perchè niuno l'intenda in senso diverso dal mio.

,, non est nisi in unico Summo Pontifice formaliter ,
,, et subjective : alioquin ecclesiasticum regimen non
,, esset monarchicum , et habere posset multiplex ca-
,, put ex aequo , quod est aperte haereticum ,, . Con che viene a dire il Gersone , che Cristo Signor nostro il quale diede a tutti gli Apostoli , per via straordinaria l' ecclesiastica giurisdizione ; in maniera più eminente , e principesca la diede a S. Pietro , e a' suoi Successori , e che la contraria sentenza è una vera eresìa .

III.

Voi cominciate la vostra Lettera dalla condanna fatta dal Tridentino degli errori di coloro , che danno un potere uguale a tutti i fedeli , e restringono il potere spirituale alla sola commissione di predicare l' evangelio , e vogliono , che sieno nulle le sagre ordinazioni fatte senza il consenso del popolo , venendo così a distruggere l' Ecclesiastica Gerarchia . Dite benissimo , che niun Cattolico ha mai insegnati cotesti errori , ma non so se sia vero ugualmente , che niuno di quelli , che pur si credono Cattolici , abbia tentato di mettere in pratica così empie dottrine . Dite benissimo , che è *una follia il sostenere , che questo poter sagro , essendo soprannaturale , possa derivare dal popolo* , ma è una follìa ugualmente , o a dir meglio, una vera eresìa , il sostenere , che possa essere dal *popolo comunicato ai Pastori* . Essendo , come confessate ancor voi , soprannaturale il potere , fa di mestieri , che sia sollevato al di sopra della natura il soggetto , che dev' esserne investito . Questo lo fa Iddio nella consecrazione de suoi Ministri ; ma non lo fa , nè l' ha mai fatto riguardo al popolo , o alla moltitudine de' Credenti . Pertanto non essendo eglino sollevati al di sopra della natura , secondo il presente ordine della divina Provvidenza , non possono essere in-

vestiti di quella, che chiamasi podestà delle chiavi; e se non ne sono investiti, come possono comunicarla a' Pastori? E' adunque una vera eresìa il sostenere: *Potestatem datam Ecclesiae, ut comunicaretur Pastoribus:* Pure questa pazzìa, e l' ha insegnata il Sinodo di Pistoja, e voi preso avete a difenderla.

Postovi per umiltà nel numero de' Cattolici meglio istruiti, distinguete nel poter delle Chiavi, il poter medesimo, dall' esercizio di esso; e lasciando questo a' Pastori, volete venderci come una verità costantemente attestata dai Padri, e dagli antichi Teologi: *che la Podestà delle Chiavi, fu donata da Cristo all' unità della Chiesa, ossia a tutto il Corpo di essa, per essere esercitata da soli Pastori.* Lo avete veduto anche voi l' assurdo gravissimo, che ne veniva, dal sostenere, che il Popolo comunichi a' Pastori un potere, che Egli non ha, e però prosegnite dicendo, che lo ricevono immediatamente da Dio nella loro ordinazione, senza punto distinguere il carattere, e il potere dell' Ordine dalla Giurisdizione, la quale non è essenzialmente, che nel Romano Pontefice, come nel Capo, e da lui si comunica a tutto il Corpo. E poichè questo Corpo è animato dalla Carità, e vive dello Spirito di Gesù Cristo, e si sostiene colle sue leggi, così di buon grado vi accordo, che i Pastori devono esercitare il potere delle Chiavi tanto dell' ordine, come di giurisdizione a nome di Gesù Cristo, e di tutto il suo corpo mistico colla debita dipendenza dal capo, ch' egli ha lasciato in sua vece. Di questo ne parleremo altra volta. Per ora mi affretto a vedere la tradizione, la quale attesta, secondo voi, che il poter delle Chiavi è stato dato alla Chiesa presa nel senso di tutti i Fedeli, e di questa tradizione, voi dite, che il celebre Launojo ne ha tessuta la catena dagli Apostoli fino a noi. A dirvela, com' io la sento, credo, che tanto voi, che il Lau-

nojo non avrete dovuto faticare molto per tessere la catena dei Padri, e di Santo Agostino principalmente. Dio volesse, che gli aveste intesi a dovere. Sono gli stessi testi, di cui si servono e Lutero, e Calvino per difendere i loro errori: gli stessi, che furono proposti, a nome del Sinodo di Basilea, avanti il Papa Eugenio IV. nel Concilio Ecumenico di Firenze, e sciolti vittoriosamente dal celebre Domenicano de Torquemada; e si trovano in tutti i Teologi, che han preso a trattare questo argomento. Quello peraltro, che dee sorprendere si è, che avendo tanto voi, che i vostri compagni formato un corpo di dottrina dalle altrui obbiezioni, a cui è stato risposto già mille volte, proseguite a dir sempre lo stesso, senza mostrarvi neppure intesi delle risposte, che si son date. Onde non vi faccia maraviglia, se alle antiche cantilene risponderò all' antica.

Nella vostra lettera la catena dei Padri è quasi invisibile. Contento di citarne una serie appiè di pagina, vi ristringete a Santo Agostino, ch' io venero al par di voi, e che mi lusingo di avere inteso meglio di voi. E perchè possiate intenderlo ancora voi, dovete osservare col Torquemada, che due errori si sollevarono contro la podestà delle chiavi, i quali essendo perniciosissimi, si studiò di sradicare per ogni modo il Santo Padre Agostino. Il primo era de' Novaziani, i quali negavano la penitenza a' caduti dopo il battesimo, dicendo, come abbiamo da S. Tommaso (Part. III. quest. 84. art. X.), che non eravi ne' Sacerdoti alcun potere di assolvere da' peccati. A sradicare cotesto errore Sant' Agostino, come acutissimo argomentante, cercò sempre di dimostrare, che la podestà delle chiavi ossia il potere di assolvere, non fu data da Cristo al solo Pietro, ma in Pietro alla Chiesa, cioè a tutta la posterità della Chie-

sa ne' suoi Prelati: Onde nel Capo V. *De ver.*, *et falsa Poenit.* introduce contro di loro quelle parole di S. Giovanni (XX.): *Accipite Spiritum Sanctum etc.*, e dice: ,, Noi sappiamo, che in ogni tempo la Chie-
,, sa di Dio rimette i peccati settantasette volte,
,, e vuol dire, che continua sempre a rimetterli;
,, la quale podestà costoro toglier vorrebbero alla
,, Chiesa ,, E nel libro de Agone Christiano cap. 31.
,, Nè dee farsi conto alcuno di quelli, che negano
,, alla Chiesa di Dio il potere di rimettere ogni pec-
,, cato. Pertanto questi miserabili, che non inten-
,, dono Pietro nella Pietra (che è Cristo), e cre-
,, der non vogliono, che le chiavi del regno de' Cieli
,, date furono alla Chiesa: se le lasciarono fuggire di
,, mano. ,,

L'altro errore è di quelli, i quali pretendevano, che fossevi nell'eresìa, e nello scisma la podestà di sciogliere, e di legare. A distruggere pertanto cotesto errore, dicea Sant' Agostino, che le Chiavi date non furono ad uno, ma all' unità; volendo dire con questo, che per essere a parte della podestà delle Chiavi, vi era necessaria l'unità, o l'unione alla Chiesa Cattolica, che sola ricevuta l'aveva ne' suoi Pastori.

Veduto il fine, per cui si era impegnato Sant'Agostino a dimostrare contro gli Eretici, e Donatisti, che vi era nella Chiesa Cattolica, e vi era in lei sola la podestà delle Chiavi, resta ora a vedere l'abuso, che fate di sue dottrine. Benchè molti sieno i testi del Santo da voi addotti, tutti però si riducono a dire lo stesso, cioè, che quando promise a Pietro le Chiavi del Cielo, e quando le ricevette, le ricevette Egli con tutti, perchè facea la figura dell'unità, e intanto l'ha ricevute un solo per tutti, perchè l'unità è in tutti: *hoc pro omnibus tamquam personam gerens ipsius unitatis acceperit. Ideo unus pro*

omnibus, *quia unitas est in omnibus* (Tract. 118. in Joan.). 2. che si trovano certe espressioni nelle Scritture, che sembrano non riguardare che Pietro, ma che non s' intendono chiaramente, se non si riferiscono alla Chiesa, ch' egli rappresentava a motivo del suo Primato, come sono quelle *Tibi dabo Claves etc.* (Serm. sup. Psalm. 108.). 3. Che siccome San Pietro facea figura della Chiesa, quindi ciò, che è stato dato a lui solo, è stato dato alla Chiesa; ,, Quoniam in significatione Petrus figuram gestabat ,, Ecclesiae, quod illi uni datum est, Ecclesiae da- ,, tum est (Serm. 149., e nel Trat. 124. in Joan.). ,, Quando dictum est ei, Tibi dabo Claves etc. Uni- ,, versam significabat Ecclesiam. Ecclesia ergo, quae ,, fundatur in Christo, claves ab eo regni Coelorum ,, accepit in Petro. ,, E da tutto questo pretendete inferirne, che non fu il solo corpo de' Pastori, ma il corpo di tutti i Fedeli figurati ugualmente da Pietro, che ricevette la podestà delle Chiavi (p. 104.).

Se non avessi paura di offendere un pubblico Professore di sagri Canoni, come voi siete, vorrei ora domandarvi se lette avete, o intese a dovere le parole da voi citate del Santo Padre Agostino. A me sembra sicuramente di nò. Imperciocchè se v' è luogo, in cui Sant' Agostino sia contrario alla proposizione da voi difesa, quei sono appunto, che avete citati. Se la Chiesa, secondo Sant' Agostino ha ricevuta in Pietro la podestà delle Chiavi; se Pietro nel riceverle figurava la Chiesa; se non è Pietro solo, che l' ha ricevuta, ma l' ha ricevuta in lui l' unità; ne viene per legittima conseguenza, che Pietro e non la Chiesa è stato il primo a riceverla, e che da lui sono state comunicate alla Chiesa, e non al contrario, come asserisce la seconda proposizione condannata. Infatti o l' ha ricevute come deputato della Chiesa, o come Capo di essa, a motivo

del suo Primato, secondo le espressioni da voi riferite di Sant' Agostino. Non come deputato, perchè non poteva essere deputato di una Chiesa, che ancora non esisteva quale fu istituita da Gesù Cristo. Le ha ricevute adunque come Capo di essa; e vuol dire, come Capo di quelle membra, che dovevano generarsi in virtù di quella podestà, che aveva in lui posta il primo fondatore della Chiesa, perchè la comunicasse fino al fine de' Secoli alle altre membra per mezzo de' suoi Successori. Io non dico in tutto questo nè più, nè menò di quello, che insegna il Gersone, di cui non potete non ammettere l' autorità, essendo uno dei Padri, che venera maggiormente il vostro Partito, e che basta per rompere la gran catena della tradizione, che voi dite tessuta dal famoso Launojo. Ecco com' egli parla nel suo lib. de Jurìbus Ecclesiae Considerat. X.: ,, La pienezza nell' ,, Ecclesiastica Podestà, è la Podestà dell' ordine, ,, e della giurisdizione, la quale (notate bene tutte ,, le sue parole) fu collocata da Cristo soprannaturalmente in San Pietro, siccome nel suo Vicario, ,, e Primo Monarca, per se, e per i suoi Successori legittimi fino al fine de' Secoli, a edificare la ,, Chiesa militante pel conseguimento della eterna ,, felicità. Plenitudo Potestatis Ecclesiasticae est potestas ordinis, et jurisdictionis, quae a Christo collata est supernaturaliter Petro, sicut Vicario suo, ,, et MONARCHAE, PRIMO PRO SE, ET SUIS ,, SUCCESSORIBUS LEGITIMIS, USQUE IN FINEM SAECULI ad aedificationem Ecclesiae militantis pro consecutione felicitatis aeternae. ,,

A Pietro adunque e a' suoi Successori fino al fine de' Secoli (secondo il Gersone), non è comunicata dalla Chiesa la Podestà dell' Ordine, e della Giurisdizione, ma l' hanno soprannaturalmente da Gesù Cristo. E perchè non crediate, che sieno sfuggite al

Gersone le parole di Sant' Agostino, eccovi come ne parla nella Considerazione seguente. Dopo aver detto, che l' Ecclesiastica podestà è nella Chiesa, non come nella fonte da cui deriva, e si comunica a' suoi Pastori; ma come nel fine, e come in quella, che regola l' applicazione, e l' uso della piena Ecclesiastica podestà per mezzo del legittimo generale Concilio, che abbastanza la rappresenta: Torna a ripetere, che la pienezza della Ecclesiastica Podestà è stata data da Cristo al solo Pietro, per la edificazione della sua Chiesa; e alle espressioni di Sant' Agostino, e degli altri i quali asseriscono, che le Chiavi della Chiesa date non furono ad uno, ma all' unità, e che date furono alla Chiesa, risponde, che questo può convenientemente spiegarsi nella maniera indicata nella Considerazione: Poichè le Chiavi date furono per la Chiesa, e per la sua unità, come ,, pel fine. Propterea lo-
,, quitur Augustinus, cum aliis quibusdam, quod Cla-
,, ves Ecclesiae datae sunt non uni, sed unitati, et
,, quod datae sunt Ecclesiae, et hoc convenienter po-
,, test intelligi modis, quos explicat consideratio: Quo-
,, niam Claves datae sunt propter Ecclesiam, et uni-
,, tatem ejus, tamquam propter finem ,,. Se adunque la Chiesa, e la sua unità sono il fine della Ecclesiastica Podestà, se il fine non dà l' essere al suo principio, nè l' effetto alla Causa, conviene conchiudere necessariamente, che non è la Chiesa, come distinta da' suoi Pastori, che ha ricevuta la podestà delle Chiavi per comunicarla ai Pastori medesimi, ma questi la ricevono altronde per la edificazione della Chiesa, e la conservazione della sua unità.

Affinchè possiate intendere una volta il vero senso di Sant' Agostino, e a convincervi al tempo stesso, che è falso quanto voi dite degli antichi Teologi, voglio recarvi un lungo tratto di due di quegli Scolastici, di cui parla sì male il vostro Sinodo, ma che ne

sapevano, senza paragone, assai più, e di voi, e del Sinodo. Il primo è il Card. Gaetano Domenicano, il quale nel suo Opuscolo della divina Istituzione del Pontificato del Papa sopra tutta la Chiesa prende a provare nel Capo VI., come sia vero, che il solo Pietro abbia ricevuta la podestà delle Chiavi, e come le abbia ricevute anche la Chiesa.

= La Chiesa Cattolica si riferisce a Pietro in due maniere, e come significata da lui, e come incominciata in lui; poichè Pietro fu la figura, e il principio di essa, come il Capo è il principio del Corpo. Fra queste due relazioni avvi una doppia differenza; 1. che la figura appartiene al senso mistico, e il principio al senso letterale con cui Pietro fu istituito Pastore di tutta la Chiesa. 2. Nella significazione, o figura non si riguarda la dipendenza di una cosa dall' altra, come sarebbe tra Gesù Cristo, e Isacco, ch' erane una figura; ma la dipendenza del figurato dalla figura, come il sagrificio di Cristo da quello d' Isacco. Nel principio al contrario si riguarda la dipendenza di una cosa dall' altra, come quella del corpo dal capo.

In due maniere adunque la Chiesa ha ricevute in Pietro le Chiavi; e come indicata da lui, e come principiata in lui; ma sì nell'una, che nell' altra conviene supporre questa prima verità: che Pietro solo, secondo il senso letterale, ha ricevute le Chiavi. Quanto alla significazione, o figura, siccome questa non è succeduta per modo di parabola, ma per via di fatto, conviene confessare, che il solo Pietro, secondo la Storia, ha ricevute le Chiavi, per indicare col fatto, che la sola Cattolica Chiesa le aveva; . . . Imperciocchè se il solo Pietro non avesse secondo la Storia ricevute le Chiavi, non avrebbe figurata col fatto la sola Chiesa Cattolica. La figura adunque, che facea Pietro della Chiesa Cattolica nel ricevere le Chiavi dipende dalla veri-

tà del fatto, ch' egli solo le ha ricevute. Onde queste due proposizioni il solo Pietro ha ricevute le Chiavi come figura della Chiesa, e la Chiesa le ha ricevute in Pietro come figurata da lui non si oppongono fra di loro. Quanto poi al cominciamento egli è chiaro, che il corpo dipende dal Capo, e ciò, che conviene al Capo, conviene al corpo in lui. Onde il dire, che il solo Pietro ha ricevute le Chiavi, è lo stesso, che dire: la sola Chiesa le ha ricevute nel suo Capo; onde uno non esclude l' altro; ma ed è vero, che il solo Pietro ha ricevuta da Cristo la podestà delle Chiavi immediatamente; e che la Chiesa le ha ricevute da Cristo per mezzo di Pietro come significata da lui, e come principiata in lui. Queste due diverse relazioni, che ha la Chiesá a S. Pietro le ha espresse eziandio S. Cipriano in quelle parole: *Super unum aedificat Ecclesiam*, e soggiunge, *unitatis ejusdem originem ab uno incipientem auctoritate sua disposuit*. Inoltre, *exordium ab unitate proficiscitur, ut Ecclesia una monstretur*. =

Il raziocinio del Gaetano è alquanto sottile, ed astratto; ma per poco, che vogliate riflettervi, vedrete, che è sodo, e incontrastabile. Più piana peravventura vi sembrerà la dottrina di Onofrio Panvinio Agostiniano, che è l'altro Teologo, che vi ho annunziato, celebre anch' esso per la sua erudizione Ecclesiastica, e per le molte sue opere. Nel suo Trattato del Primato di Pietro, ch' è assai dotto ed esatto prende a provare al Cap. V., che le Chiavi della Chiesa, ossia dell' ordine, e della giurisdizione date furono a Pietro principalmente, e per mezzo di Pietro alla Chiesa, e dice, che quantunque tutti gli Apostoli abbiano avuta da Cristo la podestà di sciogliere, e di legare, pure a conservare l' ordine, e a dimostrare, che la potestà delle Chiavi dovea passare agli altri per mezzo di Pietro, per conservare l'unità

della Chiesa, prima fu data al solo Pietro, indi agli altri per mezzo suo. Così deve intendersi Sant' Agostino (Tract. 50. in Joan.), ove dice: *Quaecumque ligaveritis etc. Si hoc Petro tantum dictum est, non facit hoc Ecclesia; si autem in Ecclesia fit, Petrus quando Claves accepit, Ecclesiam sanctam significavit*. L'avverbio *tantum* spiega abbastanza il vero senso del Santo, avendo voluto dire con questo, che Pietro ricevendo la podestà delle Chiavi non l' ha ricevuta per se solamente, quasi che sia morta con lui; ma l' ha ricevuta come principio, e figura della Chiesa, e che per conseguenza, anche dopo la sua morte, è passata, e rimasta in lei per mezzo de' suoi Successori. Così quando dice Sant' Agostino in Psalm. 108.: ,, Sicut ,, enim quaedam dicuntur, quae ad Apostolum Pe- ,, trum proprie videntur pertinere, nec tamen ha- ,, bent illustrem intellectum, nisi cum referuntur ad ,, Ecclesiam, cujus ille agnoscitur in figura gestas- ,, se personam propter primatum, quem in Discipu- ,, los habuit: sicut est: Tibi dabo etc.. ,, Non ha voluto dire con questo, che il vero, e legittimo senso di quelle parole sia quello, che il solo Pietro ha ricevuto le Chiavi, ma che avvene un altro ancor più nobile, e più sublime, cioè, che in Pietro le avea ricevute anche la Chiesa da lui figurata pel suo Primato; poichè date furono a Pietro per ragione della Chiesa, principalmente però, e primieramente a Pietro, come nel suo principio. La Causa adunque per cui San Pietro, secondo Agostino, figurava la Chiesa, e perchè in lui, e per lui data le venne la podestà delle Chiavi si è, perchè aveva il Primato sopra gli Apostoli, perchè era Capo, perchè era Principe: onde benchè figurasse la Chiesa, non siegue per questo, ch' egli non abbia ricevuta e in se, e per se la podestà delle Chiavi.

Nè a ciò si oppone quello, che dice lo stesso Santo, che non un uomo solo, ma l'unità ha ricevute le Chiavi: *has Claves non homo unus, sed unitas accepit*; poichè ha voluto dire con questo, che non le ha ricevute un uomo solo in maniera, che niun altro le abbia avute fuori di lui; ma che queste Chiavi, che ricevute aveva egli solo, per conservare l'unità della Chiesa, le aveva da lui ricevute questa medesima unità. L'esempio del Sole, di cui si serve anche il Gersone, servirà a spiegarmi più chiaramente: Si dice di lui, che non è solo a risplendere, perchè comunica ad altri i suoi splendori. Pure si dice solo, e indi prese il nome di Sole, perchè, è il solo, che risplende per luce propria, e per propria virtù. Così Pietro solo ha ricevute le Chiavi, perchè in una maniera singolare, e senza altrui mezzo le ha ricevute; gli altri al contrario le han ricevute per mezzo suo.

Dopo di tutto questo è bene di udire il giudizio, che fa il Richerio della quinta sua proposizione, in cui viene a dire in compendio quanto voi dite in tutta la vostra lettera. La sua proposizione è concepita in questi termini: ,, Petrus Claves jurisdictionis ac-
,, cepit a Christo Domino non pro se, sed pro
,, Ecclesia, et nomine totius Ecclesiae non ut Pa-
,, stor Oecumenicus, et Princeps; sed ut Mini-
,, ster tantum, et executor Decretorum Eccle-
,, siae. ,,

Ora sappiate, che nella ritrattazione da lui fatta de' suoi errori, condanna questa sua proposizione, come già condannata dal Sinodo di Costanza fra le eresie di Giovanni Hus, ch'ebbe la temerità di asserire = *che il Papa non è Capo della Chiesa, nè ha ricevuta la podestà delle Chiavi, che in nome suo* =. Imperciocchè, sebbene S. Pietro a motivo del suo Primato, e del suo Ministero facesse la figura della Chiesa nel rice-

vere da Gesù Cristo le Chiavi; le ricevette però, non come Vicario, o semplice Ministro di lei, ma come supremo Pastore, e Principe, e Governatore di tutta la Chiesa, benchè ricevute non le abbia per se, ma per la Chiesa, e pel governo di lei. Non altrimenti, che il Monarca riceve da Dio in persona del popolo la spada, ch' ei porta. Da questa Cattolica verità non è punto lontana la scuola Teologica di Parigi, la quale insegnò per mezzo di San Tommaso, il quale ne fu il più bel sole = che il Signore promise al solo Pietro le Chiavi del celeste suo regno, a dimostrare, che la podestà delle Chiavi, doveva da lui trasmettersi agli altri per conservare l'unità della Chiesa = .

IV.

A meglio intendere quanto son venuto dicendo finora, e sono ancora per dirvi, fa di mestieri osservare la differenza grandissima, che passa tra la podestà delle Chiavi, che si esercita nella Chiesa da' suoi Pastori; e la sovrana autorità, che si esercita nella Repubblica, o nel regno da quei, che siedono al suo Governo. L' una, e l'altra vengono da Dio, ma la prima da Dio immediatamente, l' altra viene da Dio mediante il consenso, o la elezione del popolo. La via, per cui la Chiesa è per ricevere fino al fine de' Secoli la podestà delle Chiavi è stata da Dio disposta in una maniera non meno ammirabile, che soave. Siccome la Chiesa è composta di Capo, e di membra: così è diverso il modo in cui riceve una tal podestà. Nel Capo la riceve per successione, nelle membra per partecipazione. Nel capo la riceve in tutta la sua estensione, tanto per riguardo all' Ordine, quanto alla giurisdizione. Nelle membra, ossia nelle Chiese particolari, la riceve in tutta la sua estensione quanto all' Ordine, ma non quanto alla ec-

clesiastica giurisdizione, di cui non ne ha, che una parte.

Nè sarebbe opportuno il rilievo, che anche la podestà del Papa dipende dall' elezione de' Cardinali, come quella de' Principi dall' elezione del Popolo. I Cardinali non danno la podestà, ma disegnano la persona, a cui viene conferita da Dio. Epperò il Papa eletto non riceve la missione, o la giurisdizione da alcuno; come fanno gli altri Vescovi, i quali anticamente la ricevevano dal Sinodo della Provincia, e in mancanza di questo, dal Metropolitano, e ora la ricevono dal Papa, il quale ora fa da se stesso quel, che faceva una volta per mezzo de' Sinodi, e de' Metropolitani. Il diritto di chiamar altri a parte della sua sollecitudine pastorale è un diritto inalienabile, e annesso al Primato in maniera, che il Papa può esercitarlo per mezzo altrui, ma non può privarne nè se medesimo, nè la sua Sede. Al contrario la sovrana civil Podestà, considerata in genere o in astratto, è da Dio, per cui regnano i Re, e i Legislatori decretano il giusto: Ma considerata in concreto è dagli uomini i quali si eleggono quel genere di Governo, che è più conforme a loro costumi, e ai loro paesi. Per conseguenza la Podestà civile del Principe deriva da Dio mediante il consenso, e la disposizione dell' uomo: quella del Papa deriva solo da Dio, perchè ha per principio immediato il nostro Signor Gesù Cristo. Come l' anima ragionevole è infusa da Dio immediatamente nel corpo, sebbene vi concorrano le previe disposizioni, che il rendono atto a riceverla: così il Papa riceve immediatamente la podestà delle Chiavi, o l' Ecclesiastica giurisdizione da Dio, benchè l' elezione de' Cardinali il renda atto a riceverla. In quella maniera (servata la dovuta proporzione), che i Genitori preparano la materia, cioè il corpo umano, perchè sia capace di essere informato dall' anima

ragionevole, che gli è infusa da Dio. Ma l'elezione di quei, che eleggono un Principe Secolare, quando non vi sieno costretti dalla forza, gli dà veramente la Sovrana Autorità, e il potere; o la successione trasfonde in lui quello, che diede da principio il popolo al suo Sovrano. Fanno, come l'agente naturale, il quale non solo dispone la materia, ma v'introduce inoltre anche la forma. Contuttociò può dirsi per alcun modo, che ancora i Principi ricevano immediatamente da Dio l'autorità del comando, non perchè gli stabilisca Superiori di questo, o di quel popolo; ma perchè comanda in genere a tutti i Sudditi di ubbidire a quelli, che li governano.

L'esempio dell'anima ragionevole, e del corpo, ch'ella anima, e che la contiene, ci spiega per alcun modo, come si può dire col Tostato, che la podestà Ecclesiastica è originariamente, e radicalmente nella Chiesa, cioè perchè è nella Chiesa l'Episcopato a cui Dio ne diede il governo, com'è nel corpo l'anima ragionevole, che lo sostiene; e perchè vi sono nella Chiesa i Soggetti, che possono essere investiti di una tal podestà, come è nel corpo la potenza generativa, per cui, e si producono i corpi, e si dispongono ad essere atti di ricevere l'anima ragionevole. Ma siccome sarebbe un errore il dire, ch'v'è nell'uomo, il quale risulta dall'unione dell'anima, e del corpo, il potere di produrre l'anima ragionevole; così sarebbe un errore il dire, che v'è nella Chiesa, considerata per l'unione de' semplici fedeli, e de' Pastori, la podestà delle Chiavi, e che la comunica a' suoi ministri. Vi è senza dubbio nella Chiesa di Dio la podestà di ordinare de' Sacerdoti, e de' Vescovi, dietro a cui ne viene la spirituale autorità. Ma sotto nome di Chiesa non s'intendono in questo caso, che i soli Pastori posti da Dio al governo di essa; e sotto nome d'*autorità* non s'intende, che quel-

la dell'Ordine, e il carattere Sacerdotale; quella che dicesi di *giurisdizione*, non si riceve insieme coll' Ordine, e molto meno dalla moltitudine de' fedeli; ma conviene averla dal Capo, in cui la pose Iddio a principio, affinchè si comunicasse per esso alle altre membra per conservare così l' unità della Chiesa. S. Cirillo Alessandrino assicura, che Cristo Signor nostro, siccome ebbe dal Padre lo scettro della Chiesa di tutte le genti, così lo commise in tutta la sua pienezza a S. Pietro, e a' suoi Successori, e a niun altro = *Sicut Christus accepit a Patre sceptrum Ecclesiæ gentium, sic et Petro, et ejus Successoribus plenissime commisit, et nulli alii* =. In lib. thesaur. Anzi lo stesso Concilio di Basilea, che niuno accuserà certamente di essere stato troppo propizio al Papa, confessa espressamente, che la giurisdizione, e la podestà del Sommo Pontefice, e il diritto di Capo, e il Primato su tutta la Chiesa, non deriva dagli uomini, nè da' Concilj, cioè dalla Chiesa, ma dal nostro Signor Gesù Cristo, il quale gli ha date le Chiavi, e con esse la pienezza dell' Ecclesiastica Podestà = ,, Jurisdictionem, et potestatem Summi Pontificis, et ,, capitis rationem, et Primatum Ecclesiae a Christo ,, Domino, non ab hominibus, et Synodis (hoc est ab ,, Ecclesia), manare, qui Servator Christus Claves ei ,, dederit, vocaritque ipsum in plenitudinem potes- ,, tatis =. ,, Ponete a' fianchi di questa del Concilio di Basilea la seconda proposizione del Sinodo di Pistoja, e vedete se il Papa Pio VI., ha avuta tutta la ragione di condannarla, e di condannarla siccome eretica; poichè la pienezza dell' Ecclesiastica Podestà, la quale si comunica a tutti i Pastori non può essere di legge ordinaria che nel solo Romano Pontefice formalmente, e come nel suo soggetto; altrimenti il governo della Chiesa non sarebbe Monarchico, e aver potrebbe più capi uguali; il che è una vera eresìa, dice il Gersone.

Quando adunque diciamo, che il solo Pietro ha ricevuta la podestà delle Chiavi, si escludono altri uguali a lui; non si esclude il suo Corpo: che è la Chiesa, nè i suoi Successori: anzi e l' uno, e l' altra inchiusi sono nel solo Pietro; imperciocchè dall' aver ricevute il solo Pietro le Chiavi, ne siegue, che le ha ricevute eziandio la Chiesa indicata, e cominciata nel Capo, e che la Chiesa medesima le conserva per sempre, nel Capo cioè, per successione, e per participazione, nelle membra. Onde tutta la Chiesa sia veramente un sol corpo, con un sol Capo; Pietro però è Capo della Chiesa sotto un titolo assai diverso da quello di Gesù Cristo. Cristo lo è per se stesso, Pietro per ragione di Cristo, che lo ha lasciato in sua vece. E tutto questo dev' essere più che bastevole per ispiegare l' autorità del Tostato; che è il solo da voi addotto per tessere la catena de' Teologi antichi; il quale, quand' anche ci fosse contrario, non dovrebbe metterci in molta apprensione; non ostante la sua vasta erudizone, e il gran numero di volumi, che ha scritto.

Non devo dissimularvi una difficoltà, che promuove in favor vostro il P. Vittore, il quale pretende contro l' unanime sentimento di tutti i Padri, e come si è dimostrato finora, che Pietro non abbia ricevuto separatamente dagli altri Apostoli la podestà delle Chiavi: e sapete perchè? Perchè Gesù Cristo disse a Pietro *Tibi dabo Claves Regni etc.*, e non gli disse *Tibi do*. *La parola dabo*, così egli (pag. 116.), *a chi intende il latino non vuol significare una collazione presente, ma una promessa futura*: avrà voluto dire (io credo) la promessa di una cosa futura; poichè la promessa fatta a Pietro da Cristo in quelle parole, era veramente presente. *La Sapienza incarnata* (prosiegue) *sapeva bene il valore delle parole, e sapeva parlare con precisione*. Per questo appunto,

che Gesù Cristo sapeva benissimo il valore delle parole, e sapeva parlare con precisione, dovea dire in quella circostanza *Tibi dabo*, *e non Tibi do*: poichè la promessa di una collazione, non è la collazione medesima; la prima è presente, l' altra è futura = *Se avesse voluto conferire a Pietro attualmente il poter delle Chiavi, non avrebbe detto. Tibi dabo, ma Tibi do E se non ha voluto dirlo, è segno, che non ha voluto farlo* =. E' segno, che non ha voluto farlo in quel momento, ma non è segno, che non abbia voluto farlo, e non l' abbia fatto in appresso. *Non est Deus ut homo, ut mentiatur, dicono le Scritture*, nè manca egli di sua parola. Quand' anche non avessimo altro monumento, che questo della collazione delle Chiavi fatta a S. Pietro, non ci lascerebbe luogo a dubitarne. La divina promessa non è meno sicura della collazione attuale.

Per altro avrebbe dovuto riflettere il P. Vittore, che non conveniva, che Pietro fosse istituito supremo Pastor della Chiesa, vivendo ancor Gesù Cristo, e che per conseguenza era bensì convenevole, che fosse promessa a Pietro in quel momento la suprema Autorità della Chiesa; ma non era convenevole, che ne fosse investito. Questa non l' ebbe Egli se non allora, che Gesù Cristo già vicino per ritornarsene al Padre, lo stabilì in sua vece al governo della sua Chiesa, con quelle parole, che gli ripetè tre volte: *Pasce oves meas*: *Pasce agnos meos*: parole, che dette non furono a verun altro, che a lui.

E benchè detto abbia agli altri Apostoli: *Quorum alligaveritis etc.*, non ne siegue per questo, che data loro abbia una podestà uguale a quella di Pietro. Perchè detto avendo a lui solo, e a nessun altro de' suoi Apostoli: *Pasci le mie Pecore*, *Pasce oves meas*; al solo Pietro, come a Pastore di tutti, fu data la podestà di reggerli, e di governarli; e agli altri, sic-

come a pecore, fu imposta una vera necessità di ubbidire: i quali benchè fossero già Sacerdoti, e Vescovi, e in virtù dell' Apostolato predicar potessero ovunque la parola di Dio, stabilire Vescovi, fondare Chiese, e pascere il Gregge del Signore, niuno di essi però fu istituito nominatamente Pastore da Gesù Cristo, ne aveva alcuna autorità sopra gli altri, fuori di Pietro. E' falso adunque, che *abbia voluto conferire le Chiavi a Pietro insieme cogli altri*, *allorchè* disse loro non già: *dabo vobis*; ma bensì: *Quaecumque alligaveritis*. Tutti gli Apostoli erano uguali fra loro, nel Sacerdozio, nell' Apostolato, nell' Ordine; ma erano disuguali nella dignità, nella giurisdizione, nell' amministrazione della Chiesa; per le quali cose fu Pietro preferito da Cristo agli altri Apostoli. Con che si spiegano facilmente quelle parole di San Cipriano. *Hoc erant utique, et caeteri Apostoli, quod fuit Petrus, pari consortio praediti honoris, et dignitatis*. Le quali intendere si devono della podestà giudiziaria di legare, e di sciogliere nel foro interno, o della coscienza, la quale podestà appartiene piuttosto alla giurisdizione nel foro esterno, che aveva Pietro sopra degli altri, e niuno aveva sopra di lui.

Veduto il doppio senso in cui può esser preso, e si prende difatti da' nemici della Cattolica Chiesa il termine di *Capo ministeriale*: Veduta la necessità di spiegarlo in tempi di rivoluzione, e di torbidi, e di prevenire il popolo, perchè nol prenda nel senso, in cui lo prendono gli Eretici, e veduta la giusta censura della proposizione condannata nel senso indicato dal Papa nella sua Bolla, censura confermata coll' autorità de' Concilj, e dei Padri, e riconosciuta per giusta dallo stesso Richerio nella sua Ritrattazione, restano ora a vedere le nuove ragioni, con cui pretendete il sostenerla, e il fine malvagio, che attribuite a' Curialisti nella condanna di essa. Prima però esaminiamo

tra noi la seconda proposizione condannata, prescindendo dalla spiegazione, che leggesi nella Bolla.

V.

La seconda proposizione del Sinodo dice così: *Potestatem a Deo datam Ecclesiae, ut communicaretur Pastoribus, qui sunt ejus Ministri pro salute Animarum.*

Due sono le podestà nella Chiesa. Una dell' *Ordine* per cui moltiplicano i Ministri del Santuario, e si separano, colla imposizione delle mani, dal rimanente del popolo per destinarli al servizio di Dio: l' altra di *giurisdizione*, la quale altro non è, che una pubblica podestà di Governo, di cui vengono investiti coloro, che furono segregati dal popolo, e furono destinati al servizio di Dio per la salute delle anime. Non credo, che il termine *Potestatem* siasi inteso dal Sinodo di quella dell' *Ordine*; poichè è troppo chiaro, che nell' atto in cui si conferisce, non ha parte alcuna il rimanente del popolo; ma di quella di *giurisdizione*.

Ciò stando, tre diverse questioni formare si possono sulla seconda proposizione del Sinodo; 1. se la pubblica podestà di Governo, dir si debba data alla Chiesa, perchè fu data al suo Capo, oppure se debba dirsi data alla Chiesa, perchè fu data a Pietro, che ne facea la figura; a cagione d' esempio, un diritto si dice dato a tutto il regno, perchè fu dato al suo Re, o si dice dato a tutto il popolo, perchè dato a colui, che il popolo ha eletto a fare le sue veci; 2. se questa podestà data alla Chiesa, intendendo con questo nome tutti i fedeli, sia comunicata a' Pastori da' fedeli medesimi, e se fra' Pastori che ricevono dal popolo la loro podestà, vi sia compreso il Capo di essi, cioè il Sommo Pontefice; 3. se i Pastori dirsi debbano Ministri

della Chiesa per la salute delle anime, perchè la Chiesa presa nel senso di tutti i fedeli gli ha costituiti suoi Ministri, o perchè il loro Ministero abbia per termine il bene spirituale, e la salute delle anime.

Quanto alla prima, voi dite, che la pubblica podestà di Governo fu data in Pietro alla Chiesa, di cui Egli facea la figura; con che voi venite a stabilire nella Chiesa di Dio quel governo popolare, che si è tentato introdurre a dì nostri nelle Repubbliche, e nei Regni, senza riflettere, che è questo il governo delle Chiese de' Protestanti, governo riconosciuto dallo stesso Gersone, di cui non potete ricusare l'autorità, come una vera eresìa. Ecco com' egli parla della pubblica podestà di governo istituita da Cristo nella sua Chiesa ,, In uno Monarca ,, supremo per universum fundata est a Christo Ec- ,, clesiastica potestas, praeter quam nullam aliam po- ,, litiam instituit Christus immutabiliter Monarchicam, ,, et quodammodo regalem; et oppositum, sentien- ,, tes, si pertinaces maneant, judicandi sunt haere- ,, tici (Gerson. de Auferibil. Pont.). Plenitudo le- ,, gis ecclesiasticae sic semper non potest esse de ,, lege ordinaria, nisi in unico Summo Pontifice for- ,, maliter, et objectivè, alioquin Ecclesiae regimen ,, non esset Monarchicum, ac habere posset multi- ,, plex Caput ex aequo, quod aperte est haereticum. ,, (Gerson. de Potest. Eccles. Consid. X.), e S. Tommaso nel lib. IV. contr. Gent. cap. 76.. ,, Exigitur ,, ad unitatem Ecclesiae conservandam, quod sit ,, unus, qui Ecclesiae praesit. Manifestum est au- ,, tem, quod Christus in necessariis Ecclesiae non ,, defuerit; ergo non est dubitandum, quod ex or- ,, dinatione Christi unus toti Ecclesiae praesit. ,,

Quanto alla seconda voi dite, che il Corpo de' Fedeli comunica a' Pastori la pubblica podestà di gover-

no, comprendendo fra essi il Romano Pontefice, senza punto riflettere, che è questo un' errore già condannato dal Concilio Ecumenico di Firenze, con quelle parole, *et ipsi (Rom. Pontif.) in Beato Petro pascendi, regendi, et gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse = In Decreto Union. etc.*. Questo medesimo è manifesto dalla costante consuetudine, in cui il Romano Pontefice non riceve da alcuno la Missione, ed è conforme alle espressioni delle Scritture, da cui si vede, che a Pietro solo ha data il Signore la pubblica podestà di governo, con quelle parole: *Pasce oves meas: Pasce agnos meos*. Quindi gli stessi Scrittori, che pur vogliono il Papa inferiore al Concilio Ecumenico, non negano, che sia di fede, che il Romano Pontefice non dal popolo, o da tutta la Chiesa composta di popolo, e di Pastori; ma da Gesù Cristo Signor nostro riceva una piena podestà di governare la Chiesa universale.

Distinguono è vero quelle parole *piena*, e *universale*; dicendo la *piena*, ma non la *sola*, a fine di conservare in solido agli altri Vescovi la loro porzione, e la Chiesa universale presa in senso distributivo, e non collettivo. *Summam, licet non solam. Distributive quidem pro omnibus Ecclesiis per Orbem diffusis, non tamen collective, idest pro Concilio generali*. (Vid. Defens. Declarat. Part. I. lib. 1. cap. 1. 2. 3.). Dovrebbero per altro riflettere, che Cristo, e il suo Vicario non sono due Capi, ma uno solo, siccome il Vescovo, e il suo Vicario non fanno, che un solo tribunale, come insegnano i Canoni: E siccome la podestà di Cristo non era soggetta ad alcuno, così l'Autorità medesima considerata in San Pietro, che fa le sue veci, non riconosce alcuna autorità superiore alla sua.

Per molte ragioni avea bisogno la Chiesa, che sottraendosi da lei il suo Sposo Celeste le lasciasse un Capo sommo, e indipendente, che facesse le sue veci; e che fosse della sua autorità investito, e come una legge viva, che invigilasse sull'osservanza della legge, che è scritta; della qual legge viva, che è il Principe, ha bisogno ogni regno per conservare la sua unità. Imperciocchè molte cose vi sono, che è necessario di trattare nella Chiesa, di conoscerle, di definirle, per le quali se non vi fosse un Giudice sommo, e infallibile nella Chiesa, tutto sarebbe confusione, e disordine. Tutto questo è così chiaro, che non può negarsi senza negare il senso comune, e la ragione. Infatti chi radunerebbe i Concilj universali? chi approverebbe i Dottori, e le dottrine, che insegnano? chi definirebbe i dubbj, che nascono intorno alla fede? chi giudicherebbe le cause dei Vescovi, e li punirebbe nel caso, che attentassero qualche cosa contro la Chiesa? chi sarebbe più atto a creare, o confermare i Pastori delle Chiese? chi più idoneo a sedare le discordie, che si eccitano fra regnanti, e a reprimerne la tirannia? chi potrebbe insegnare, e stabilire l'uniformità dei riti, e delle cerimonie nel divin culto, e fare in maniera, che fossimo, come dice il Salmista, *unius moris in domo*? Tutte queste, e simili altre cose fanno conoscere la necessità di un sommo Sacerdote, che presiedesse invece di Cristo agli altri tutti, e per contenere ciascuno di essi ne' suoi doveri, e nella sana dottrina (Vide Ambros. Cather. in lib. cui titulus: *Claves Duae et.*-). Che se l'istituzione della Chiesa esigeva un Capo, che facesse le veci di Gesù Cristo, e che avesse quella autorità medesima per conservarla, che Cristo ricevuta aveva dal divin Padre; egli è evidente, che questo Capo doveva ricevere da Gesù Cristo, e non da altri, e la sua autorità, e il

suo grado. Onde la contraria proposizione, che il nega, fu condannata a ragione, e dovea condannarsi siccome eretica.

VI.

Ex verbis inordinate prolatis incurritur haeresis. Questo detto di San Tommaso si è avverato a puntino nelle due proposizioni di cui parliamo. Ciascuna parte se si prende separata dalle altre, non può dirsi un errore. Imperciocchè ed è vero, che è stata data la podestà alla Chiesa; ed è vero, che questa podestà medesima è comunicata a' Pastori; siccome è vero, che i Pastori sono ministri della Chiesa, e che il Romano Pontefice ne è il Capo. Anzi il Card. Gotti nella *vera Chiesa dimostrata dai segni, e da' dogmi contro Giacomo Picenino*, non ha difficoltà di aggiungere *Capo ministeriale* dicendo ,, che San Pietro, e ,, dopo di lui il Papa, portano la luogotenenza, e ,, la rappresentanza di *Capo ministeriale* quì in terra, ,, perchè Cristo dispose così. Infatti qual contraddi- ,, zione si trova in dire, che Cristo sia Capo, e ,, che sia Capo ancora San Pietro; Cristo Capo prin- ,, cipale, di cui, in proprietà, è corpo la Chiesa, e ,, Pietro Capo ministeriale per governare questo ,, Corpo ,, (Tom. II. p. 41.). Si può dire adunque cattolicamente, che il Papa è Capo ministeriale della Chiesa; ma in un senso assai diverso da quello del Sinodo. L' errore nasce dalla inordinata disposizione delle parole, o sia dalla unione di due proposizioni, che prese separatamente sono vere. Imperciocchè dicendo, il Sinodo, che la podestà delle Chiavi, e la pubblica autorità di Governo, è stata data alla Chiesa per essere comunicata a' Pastori, viene a stabilire due diversi partiti, uno della Chiesa, che riceve da Cristo la sua podestà, l' altro de' Pastori, che la ricevono dalla Chiesa; il che dà luo-

go, come abbiamo osservato, agli errori già condannati in Marsilio da Padova, in Richerio, e in altri; e voi, nel difendere le due proposizioni del Sinodo, non avete fatto, che confermare la sentenza del Santo Padre. Infatti alla pag. 104. voi dite, che sotto nome di Chiesa ivi *s' intende il Corpo tutto non solo de' Pastori, ma de' semplici fedeli altresì, a cui fu data una tal podestà*; e alla pag. 108. asserite, che questo corpo composto di Pastori, e di pecore, o sia di Vescovi, e Sacerdoti, e di semplici fedeli, è il proprietario della Ecclesiastica podestà rapporto a' suoi Ministri, che sono appunto i due errori condannati in Richerio, come distruttivi della Gerarchia della Chiesa.

Quindi le autorità da voi addotte (pag. 108., e 109.) del Concilio di Trento, e di S. Tommaso, sono affatto fuori di proposito al vostro intento: poichè servono bensì a provare ciascuna parte delle proposizioni indipendentemente dall' altra; ma non servono a togliere l' errore, che nasce dalla inordinata disposizione di esse, che è quello avuto in vista dal Santo Padre nella sua Bolla. A meglio intendere però e il vero senso del Tridentino, e San Tommaso dovete riflettere 1. che nei soggetti, i quali risultano da due sostanze diverse, si prende sempre la denominazione di essi dalla parte più nobile, e più riguardevole. Così si attribuisce a tutto l' uomo l' essere ragionevole, benchè non convenga, che all' anima sola, che ne è una parte. Ciò che dicesi de' soggetti fisici, e naturali, siamo soliti attribuirlo anche ai morali: e così il Concilio attribuisce a tutto il corpo mistico di Gesù Cristo quello, che propriamente non appartiene, che a una parte di esso, cioè a' Pastori, ch' egli ha posti al governo della sua Chiesa.

2. Il nome di Chiesa anche nell' uso comune di favellare si prende spesso in più modi; 1. per l'unio-

ne di tutti i fedeli sotto il medesimo Capo, ch' è il Romano Pontefice, e colla professione de' medesimi dogmi, e de' medesimi Sagramenti; e allora vi si aggiunge per l' ordinario il termine *universale*; 2. si prende per ceto di tutti i Pastori uniti al loro Capo, che sono la parte più riguardevole della Chiesa, e distinta dalle altre, com' è distinto il Pastore dalle sue pecore; 3. si vuole prendere eziandio per qualche Chiesa particolare, cioè pe' fedeli co' loro Pastori; come la Chiesa di Corinto, la Chiesa Gallicana ec. 4. per la fabbrica materiale del tempio, in cui si radunano i fedeli, o per farvi le orazioni da se, o per unirsi coll' animo ai sagri Ministri, che vi esercitano le sagre funzioni, come destinati principalmente da Dio al divin culto. Quest' ultima, nulla ha, che fare col nostro argomento.

Ciò presupposto; voi ben vedete quanto sieno alieni dal vostro intento i testi allegati del Tridentino. Il primo di essi è preso dal Canone XV. della Sessione quintadecima, in cui si dice, che le Chiavi date furono alla Chiesa, tanto per legare, come per sciogliere. Questo è verissimo, ma non serve per verun modo in favore della proposizione condannata. Nella proposizione il nome di Chiesa si prende nel primo senso, cioè per l' unione di tutti così pecore, come Pastori, e nel Canone del Tridentino si prende nel secondo, cioè per l' unione de' soli Pastori: e lo avreste capito benissimo ancora voi, se presa aveste l' intelligenza del Canone dall' ottavo Capitolo dottrinale. Imperciocchè le Chiavi, che nel Canone XV. si dicono date alla Chiesa, nel Capitolo, da cui intendere si devono, e spiegare i Canoni, si dicono Chiavi de' Sacerdoti: *Nam Claves Sacerdotum non ad solvendum dumtaxat etc.*, colle quali parole esclude il Concilio dalla proprietà delle Chiavi tutti quelli, che non sono Sacerdoti, e per conseguenza

i semplici fedeli. Che se sono esclusi dalla proprietà delle Chiavi, lo sono eziandio dal diritto di conferirle.

Nella stessa maniera si deve intendere l'altro testimonio del Tridentino, in cui definisce, che Gesù Cristo ha conferito alla Chiesa il potere di accordare le Indulgenze (*Sess. XXV. Decret. de Indulgent.*). Ivi sotto nome di Chiesa intende i soli Pastori, e il Romano Pontefice principalmente; e lo avreste capito benissimo ancora voi, se in vece di arrestarvi alle prime linee di quel Decreto, vi foste fatto a leggerlo fino alla fine. Infatti il Concilio ivi comanda a tutti i Vescovi di raccogliere con diligenza tutti gli abusi, che introdotti si fossero nelle particolari loro Chiese, e riferirli al primo Sinodo provinciale, che tenuto sarebbesi; affinchè dopo il giudizio degli altri Vescovi, se ne faccia immediata relazione al Pontefice, il quale colla sua autorità, e prudenza stabilire dovrà, e decretare tutto ciò, che è espediente al bene della Chiesa universale; perchè sia così dispensato a tutti i fedeli in una maniera e pia, e santa, e incorrotta il dono delle Sante Indulgenze (*a*). I semplici Fedeli adunque sono il termine, a cui si riferisce il dono delle Sante Indulgenze, non il principio, da cui deriva ne' Sacerdoti il diritto, e il potere di conferirle. Epperò il Concilio dice espressamente, essere nella Chiesa, e non della Chiesa, intesa nel senso di tutti i fedeli, il potere di conferirle:

(*a*) Mandat omnibus Episcopis, ut diligenter quisque hujusmodi abusus Ecclesiae suae colligat, eosque in prima Synodo provinciali referat, ut aliorum quoque Episcoporum sententia cogniti, statim ad Romanum Pontificem deferantur, cujus auctoritate, et prudentia, quod universali Ecclesiae expediet, statuatur, et ita sanctarum Indulgentiarum munus piè, sanctè, et incorruptè omnibus fidelibus dispensetur.

siccome è nel corpo umano, ma non del corpo la facoltà d' intendere, e di volere. *Eosque anathemate damnat, qui eas aut inutiles esse asserunt, vel eas concedendi in Ecclesia potestatem esse negant.*

Così sotto nome di Chiesa intende il Concilio i Pastori di essa, ove dice, che vi fu sempre, e vi sarà nella Chiesa la podestà di stabilire, e di cangiare tutto quello, che stimerà opportuno nell' amministrazione de' Sagramenti, a riserva di ciò, che ne fa la sostanza. E quì notate, che non dice il Concilio ciò, che gli fate dire voi, ch' egli attribuisce alla Chiesa l' autorità di cangiare, o stabilire quello ec. *C' est à elle, qu' il attribue l' autoritè di statuer ou de changer etc.*; ma dice, che vi fu sempre questa podestà nella Chiesa, perchè vi furono fin da principio i Sacerdoti, o gli Apostoli, che ne erano investiti. *Praetereà declarat hanc potestatem perpetuo in Ecclesia fuisse* (Sess. XXI. cap. 2.), dal che avreste dovuto capir benissimo ancor voi, ch' eravi nella Chiesa un tal potere, pria che vi fossero i semplici Fedeli, e che per conseguenza non hanno potuto comunicarla a' Pastori.

Parimente qualora si dice, che giudica ne' suoi Concilj, e pronunzia la Chiesa; non vengono significati con questo nome, che i soli Vescovi, o Pastori di essa. In fatti unite pure, se vi piace, tutti i semplici Cristiani, unitevi eziandìo un buon numero di Pastori, non faranno mai un giudizio, e una pronunzia, che dir si debba il giudizio, e la decisione della Chiesa, come la fanno i soli Pastori insieme uniti al loro Capo.

Quanto poi al Canone decimo della Sessione XIV. in cui dichiara, che i *Sacerdoti sono Ministri dell' assoluzione, e condanna, come opposta all' Evangelio, ogni dottrina, ch' estende il ministerio delle Chiavi a tutt' altri, che ai Vescovi, e ai Sacerdoti* (pag. 109.);

dovevate riflettere, che il Concilio detto avea, poco prima, de' soli Sacerdoti, che avevano una tal podestà: *Si qius dixerit Sacerdotes potestatem ligandi, atque solvendi non habere etc.*; ma non dice, che avuta l'abbiano dalla Chiesa, intesa pel Corpo di tutti i fedeli. Anzi se presa aveste, com'è di dovere, l'intelligenza del Canone dai Capitoli dottrinali, che lo precedono, veduto avreste, che secondo la dottrina del Concilio, ai soli Apostoli, e ai loro Successori, e non al Corpo di tutta la Chiesa, fu una tale autorità conferita. Nel Cap. 1. della Sessione suddetta, in cui si parla della necessità, e della istituzione del Sagramento della penitenza, e dice il Concilio, che allora principalmente fu istituito un tal Sagramento, quando Gesù Cristo risuscitato soffiò sopra i Discepoli, e disse loro: *Accipite Spiritum Sanctum etc.*, e che secondo la comune intelligenza dei Padri, con tal fatto sì luminoso, e con parole sì chiare, fu comunicata agli Apostoli, e ai legittimi loro Successori la podestà di rimettere, e ritenere i peccati, per riconciliare i fedeli, i quali caduti fossero dopo il battesimo. E dopo aver dichiarato al Cap. sesto, essere false, e aliene affatto dalla verità del Vangelo quelle dottrine, ch' estendono perniciosamente a tutti i Fedeli, oltre i Vescovi, e Sacerdoti, la podestà delle Chiavi; passa ad insegnare, poco dopo, che anche i Sacerdoti, benchè rei di mortale peccato; pure per la virtù dello Spirito Santo, nella ordinazione ricevuta, esercitano la funzione di rimettere i peccati, come Ministri di Gesù Cristo, e che quelli s'ingannano, i quali pretendono, che non siavi ne' Sacerdoti perversi una tale podestà.

Vengo al Cap. 1. della Sessione XXII., e al Can. decimo della Sessione XIV nel primo de' quali si dice, che la *Chiesa offre Gesù Cristo pel ministero de' Sacerdoti*; e nell' altro, *che i Sacerdoti sono Ministri*

dell' Assoluzione. Dal che ne inferite, che la Chiesa si è quella, che assolve, che battezza, che conferisce tutti i Sagramenti, poichè non possono amministrarsi validamente senza intenzione di fare quello, che fa la Chiesa. Pretendete di confermare tutto ciò colla dottrina di San Tommaso, ove dice, che il Ministro del Sagramento, benchè malvaggio, agisce in persona di tutta la Chiesa (Part. III. quaest. 64. art. 8.), e che l' intenzione della Chiesa opera l' integrità del Sagramento. Anche in virtù di questa intenzione della Chiesa, il Ministro, o accorda, o nega l' assoluzione de' peccati, malgrado la sua perversità, e i cattivi disegni, che gli si aggirassero per la mente. Da tutto questo voi conchiudete = *Ora come può esser vero, che l' intenzione della Chiesa abbia una preminenza così singolare, e un' influenza così efficace nell' amministrazione de' Sagramenti etc., se la podestà delle Chiavi non è stata data a tutto il Corpo della Chiesa, e se questa podestà non risiede in tutto il Corpo* (pag. 110.)?

Benchè il detto finora, sia più che bastevole a sciogliere le vostre difficoltà: pure per maggiore chiarezza aggiungerò alcune riflessioni, che devono disingannarvi.

I. Quando Gesù Cristo ha data agli uomini la podestà di offerire in sagrificio il suo corpo, e il suo sangue sotto le specie del pane, e del vino, non v' erano, che i soli Apostoli, e ai soli loro Successori nel Sacerdozio è passata, e passa continuamente una tale potestà, come insegna lo stesso Concilio nel Capo da voi citato: ,, Corpus, et sanguinem ,, suum sub speciebus panis, et vini Deo Patri, ac ,, sub earumdem rerum symbolis Apostolis, quos ,, tunc novi testamenti Sacerdotes constituebat, ,, ut sumerent, tradidit, et iisdem, eorumque in Sa- ,, cerdotio Successoribus, ut offerrent, praecepit.

II. Sebbene i Successori degli Apostoli nel Sacerdozio, in virtù del comando, e del potere avuto da Gesù Cristo, offeriscano ora al divin Padre in sagrificio il suo corpo, e il suo sangue; pure il primo, e principale offerente non è la Chiesa, considerata pel corpo di tutti i fedeli così Laici, come Sacerdoti; ma è Gesù Cristo medesimo, come insegna il Concilio nel Capo seguente con queste parole; *Una enim cademque est hostia, idem nunc offerens Sacerdotum ministerio, qui se ipsum tunc in Cruce obtulit, sola offerendi ratione diversa*. Lo stesso avviene negli altri Sagramenti, di cui Gesù Cristo è il principale Ministro, come dice San Paolo: *Paulus baptizat ille est, qui baptizat etc.. Ministri Christi sunt*.

III. La Chiesa non è, che un solo Corpo, *unum corpus multi sumus*. E questo corpo è composto di Sacerdoti, e di Laici, di Pastori, e di pecore. Quindi, come abbiamo di già osservato, si attribuisce talora a tutto il composto ciò, che non appartiene, che a una parte di esso. Così si dice di tutta la Chiesa, che offre al divin Padre in sagrificio il suo Figlio, perchè vi sono nella Chiesa i Sacerdoti, che l'offeriscono. Si dice di tutto l'uomo, che è ragionevole, perchè vi è nel corpo umano lo spirito, che ragiona, che intende, e che vuole. Si dice dell'umana natura, unita al Verbo in unità di persona, che è omniscia, onnipotente, infinita, benchè questo non convenga propriamente, che alla divina.

IV. E' assai diverso il modo, con cui concorre al sagrifizio di Gesù Cristo il suo Ministro, da quello, con cui vi concorrono gli altri Fedeli. Egli vi concorre effettivamente in virtù del potere, che ne ha avuto da Cristo, qualora lo ha stabilito a far le sue veci, come Sacerdote della nuova alleanza; gli altri vi concorrono colla carità, e colla fede, per cui

divengono spiritualmente un corpo solo, ed una sola vittima con Gesù Cristo, e per questo si può dire per alcun modo, che tutta la Chiesa offre al Divin Padre il suo Figlio; o come dice di tutti i Fedeli S. Pietro, che sono il genere eletto, il reale Sacerdozio, trascelto per offerire a Dio, non già il Corpo, e il Sangue di Gesù Cristo, ma Ostie spirituali, ed accettevoli per Gesù Cristo.

V. L' intenzione della Chiesa, intendendo con questo nome tanto i Laici, che i Sacerdoti, serve bensì a rettificare, e determinare l' intenzione del Ministro; ma per se sola, anche col rito esterno del Sagramento, non basta, perchè sia valido. Che per se sola non basti, è manifesto dalla proposizione condannata da Alessandro VII. ,, Valet baptismus collatus ,, a Ministro, qui omnem ritum externum, formam- ,, que baptizandi observat, intus vero in corde suo ,, apud se resolvit: non intendo facere, quod facit ,, Ecclesia ,,. La quale condanna è conforme alla dottrina del Concilio Ecumenico di Firenze, il quale nel Decreto per la unione degli Armeni insegna, che è necessaria alla perfezione del Sagramento l' intenzione del ministro, che il conferisce, ed è conforme eziandio al Canone XI. della Sessione VII. del Tridentino, in cui leggesi: ,, Si quis dixerit, in mi- ,, nistris, dum Sacramenta conficiunt, et conferunt, ,, non requiri intentionem saltem faciendi, quod fa- ,, cit Ecclesia. Anathema sit ,,: L' intenzione adunque di tutta la Chiesa, senza l' intenzione del Ministro nell' atto, che compie, o conferisce il Sagramento, a nulla serve, perchè sia valido. Serve però a determinare l' intenzione del Ministro, il quale uniforma la sua volontà, in quella occasione, alla volontà della Chiesa, e determina il rito esterno, e l' azione, che fa, al fine, per cui è stato istituito da Cristo, siccome spiega Benedetto XIV. *lib. VII.*

cap. 4. de Synod. Dioec., il qual fine, e s' intende dagli altri Ministri, qualora conferiscono il medesimo Sagramento, e s' intende da tutti i Fedeli, che lo ricevono. Onde l'intenzione della Chiesa influisce nella intenzione del Ministro, ma non influisce nella validità del Sagramento, se non è dal Ministro medesimo determinata. E questo è quello, che insegna S. Tommaso negli Articoli da voi citati (pag. 64.).

In fatti nell' Articolo VIII., in cui cerca se l' intenzione del Ministro, sia necessaria alla perfezione del Sagramento, dopo avere stabilito, che quelle cose, le quali aver possono diversi effetti, fa di mestieri, che siano ordinate a quello, che s' intende di ottenere con esse, come a cagione di esempio, l' acqua, di cui si fa uso nel santo Battesimo, può essere ordinata, e a risanare il corpo, e a mondarlo delle corporali immondezze, e a simili altri usi; che per conseguenza è necessario, che sia determinata ad uno, cioè all' effetto del Sagramento per la intenzione di colui, che battezza, la quale viene espressa colle parole: *Ego te baptizo, in nomine Patris etc.*; passa a rispondere alla difficoltà, che è troppo facile, e naturale: Se è necessaria l' interna intenzione del Ministro, perchè sia valido il Sagramento, come sono io sicuro di avere ricevuto il battesimo validamente? E a questo argomento risponde, che basta per quiete, e sicurezza del battezzato, che il battezzante abbia intenzione di fare quello, che fa la Chiesa, espressa colla formola del battesimo; purchè o il Ministro del Sagramento, o colui, che lo riceve, non diano a conoscere esternamente, che il fanno per un fine contrario a quello inteso dalla Chiesa. In questa occasione riferisce San Tommaso, ed approva l' opinione di quelli, i quali dicono, che il Ministro del Sagramento agisce in persona di tutta la Chiesa, di cui è Ministro: *Et ideo*

alii melius dicunt, quod Minister Sacramenti agit in persona totius Ecclesiæ, cujus est Minister. Ma non ha voluto dire con questo, che agisca in persona di tutta la Chiesa, come suo Delegato, o che abbia ricevuta da lei la sua autorità, o che sia stato da lei stabilito per suo Ministro; ma solamente, che agisce in persona della Chiesa, perchè rende sua propria la volontà della Chiesa; ed è suo Ministro, perchè in quella circostanza a lei genera de' nuovi figlj: altrimenti ne seguirebbe, che anche le donne, i Pagani, gli Eretici, che battezzano validamente, fossero Ministri della Cattolica Chiesa, il che non può dirsi senza una manifesta empietà. Ed ecco come può esser vero, che l' intenzione della Chiesa abbia una preminenza così singolare, e una influenza così efficace nell' amministrazione de' Sagramenti, senza che il potere delle Chiavi sia stato conferito a tutto il corpo della Chiesa, e senza che questo potere risieda in tutto il corpo. L' intenzione della Chiesa non ha alcuna preminenza, nè alcuna efficacia nell' amministrazione de' Sagramenti, se non in quanto diviene l' intenzione di colui, che l' amministra: o come dice S. Tommaso (ibid. art. 10. ad 1.), in quanto conforma l' intenzione sua a quella della Chiesa, ossia, che s' intendano con questo nome i Sacerdoti, e i Vescovi, che li amministrano, ossia, che s' intendano anche coloro, che li ricevono.

Del resto, la vera mente di San Tommaso su questo proposito, non dovevate prenderla dall'art. 8. della quest. 64., in cui riferisce l' altrui sentenza, e l' approva soltanto quanto all' effetto di cui si tratta in quell' argomento, cioè la sicurezza del battezzato di avere ricevuto il battesimo, che può amministrarsi validamente anche fuori della Chiesa: ma dall' articolo 3. e 4. della questione decima ottava, in cui

parla della podestà delle Chiavi, e dice, che i Sacerdoti nell' uso di essa sono Ministri di Dio, e non della Chiesa: *Operatio Sacerdotis in usu Clavium est conformis Dei operationi, cujus minister est*. E nell' art. terzo, e quarto della quest. decimanona, in cui cerca: se i soli Sacerdoti abbiano la podestà delle Chiavi: e se questa convenire possa anche agli uomini Santi, non Sacerdoti. Risponde alla prima affermativamente, fondato sull' autorità di S. Ambrogio: *Hoc jus (scilicet ligandi, et solvendi) solis Sacerdotibus convenit*: e all' altra risponde negativamente con questo argomento: *Cujus est potentia, ejus est actio; Sed Clavis, quæ est potentia spiritualis, est tantum Sacerdotum; Ergo, et usus ejus nonnisi Sacerdotibus convenire potest*. Dal che vedete, quanto sia contrario il Santo Dottore alla proposizione, in cui dicesi: che è stata data a tutta la Chiesa, compresi anche i non Sacerdoti, la podestà delle Chiavi per comunicarla ai Pastori (in Supplemen. Part. III. qu. XVIII., et XIX. art. 3., e 4.

VII.

Poichè alla pag. 110. tornate a ripetere, come ,, dottrina costante, che la Chiesa ha ricevuto nel- ,, la persona di Pietro, e degli altri Apostoli la po- ,, destà delle Chiavi, per esercitarla pe' suoi Mini- ,, stri, e che i Pastori, e i Successori degli Apo- ,, stoli non l' hanno ricevuta da Gesù Cristo, che ,, come Ministri della Chiesa, a cui sono responsa- ,, bili degli abusi, che commettere possono nell' eser- ,, cizio del loro potere, che non esercitano, che ,, in nome suo, ,, mi obbligate a ripetervi ancor io alcune di quelle cose, che ho di sopra indicate.

Primieramente la *dottrina*, che voi dite, *costante*, tutta si fonda, su quel detto di S. Agostino, che è stato dato alla Chiesa ciò, che diede Cristo a S. Pie-

tro, che ne facea la figura. *Quoniam in significatione Petrus figuram gestabat Ecclesiae, quod illi uni datum est, Ecclesiae datum est* (Ser. 149. To. V. p. 706.). Ora sappiate, che due sono le relazioni, che ha la Chiesa a San Pietro, cioè, e come significata da lui, e come incominciata in lui. San Pietro, e rappresentò la Chiesa, come il Principe rappresenta il suo popolo, e la incominciò, come il capo è principio del corpo. Fra queste due diverse relazioni avvi una doppia differenza. Prima, che la figura appartiene al senso mistico, che nulla dà al soggetto, che raffigura; Seconda, che il cominciamento, o principio appartiene al senso letterale, per cui Pietro è stato istituito Pastore di tutta la Chiesa, e ha ricevuta da Cristo la podestà necessaria per governarla: siccome il Principe, che riceve dal superiore l' autorità per farne uso sopra il suo popolo, e figura il suo popolo, ed è capo di esso; ma non per questo trasmette al popolo la sua autorità. San Pietro adunque e figurava la Chiesa come il Principe figura il suo popolo, benchè egli non sia il popolo, ed era Capo della Chiesa, e investito per questo dell' autorità necessaria per governarla; siccome il Principe è Capo del popolo, ed ha il potere necessario per governarlo. Ma siccome il potere del Principe non passa nel popolo; così il potere di Pietro non passò nella Chiesa, quasi che ella lo esercitasse per mezzo suo, e degli altri Apostoli, e Successori. Ma siccome, ed essi erano nella Chiesa, e la Chiesa era il termine, su cui esercitare dovevano la loro podestà, tanto Pietro, che avuta l'aveva immediatamente da Cristo, quanto gli Apostoli, e i loro Successori, i quali secondo l'ordine stabilito da Cristo la ricevono da Pietro, così dice S. Agostino, ch'è stato dato alla Chiesa ciò che fu dato al solo Pietro. Onde non è la Chiesa, che esercita per mezzo di Pietro la podestà

delle Chiavi; ma è Pietro, che esercita sopra la Chiesa una tale podestà, di cui fu investito da Cristo come suo Capo, e suo Pastore per governarla.

Quindi i Sacerdoti, e i Vescovi solo impropriamente dire si possono ministri della Chiesa, perchè la Chiesa è il termine del loro ministero, ma propriamente, e sono, e devono dirsi ministri di Gesù Cristo, e a lui solo, e alla Chiesa che governa, non alla Chiesa presa per tutto il corpo de' fedeli, sono responsabili degli abusi, che commettono nell' esercizio di quel potere, ch' egli, e non la Chiesa esercita per mezzo loro in beneficio di essa. E questo e non altro ha voluto dire San Paolo nella sua lettera agli Efesj (Cap. IV. v. 11, 12.), in cui scrive parlando di Gesù Cristo, ch' egli ha stabiliti alcuni Apostoli, alcuni Profeti, altri Evangelisti, altri Pastori, e Dottori, per travagliare alla perfezione dei Santi, colle funzioni del loro ministero per la edificazione del corpo di Cristo. Se adunque ha Iddio stabiliti gli Apostoli, i Predicatori dell' Evangelio, i Pastori, i Profeti per la edificazione del corpo mistico di Gesù Cristo, non è il corpo, ch' esercita per mezzo loro la podestà delle Chiavi, nè la esercitano in nome suo; ma sono i ministri, che la esercitano in nome di Gesù Cristo per la edificazione del corpo, di cui egli è il Capo. Quindi voi non troverete nelle Scritture, che gli Apostoli, e i loro Successori si chiamano ministri della Chiesa; ma solamente ministri di Gesù Cristo, come veder potete nelle Lettere di S. Paolo (Rom. XV. v. 16. I. Corinth. III. v. 5., IV. v. 1.) *Sic nos existimet homo, ut ministros Christi, et dispensatores mysteriorum Dei.* Parimente nella seconda ai Corintj XI. v. 23. *Ministri Christi sunt*. Lo stesso ripete (Ephes. III. v. 7.) (Coloss. I. v. 7.) (Thessalon. III. v. 2.) (I. ad Ti-

moth. IV. v. 6.) Anzi se letto aveste un poco meglio il tesimonio di Paolo nella sua lettera a' Colossensi, veduto avreste, che le parole: *Cujus factus sum ego Minister*, che voi riferite alla Chiesa, di cui volete, che fosse ministro San Paolo, non si riferiscono alla Chiesa, ma a Cristo, come rilevasi da tutto il contesto; e avreste anche osservato, che la podestà delle Chiavi non è stata data alla Chiesa per essere comunicata a' Pastori, come dice la proposizione condannata, ma data a' Pastori per esercitarla sopra la Chiesa = *Adimpleo ea, quae desunt Passioni Christi in carne mea, pro corpore ejus (quod est Ecclesia) cujus factus sum ego minister secundum dispensationem Dei, quae data est mihi in vos; ut adimpleam verbum Dei etc.*. Due cose dovevate riflettere in queste parole di Paolo, 1. che: *quod est Ecclesia*, non entra nel suo discorso, che come una spiegazione del *corpore ejus*, e deve scriversi fra due linee, e che per conseguenza, le parole che seguono, *cujus factus etc.* non si riferiscono alla Chiesa, ma all' *ejus*, che vuol dire Gesù Cristo, 2. che non dice S. Paolo *secundum dispensationem Dei, quae data est mihi per vos*: così che possa intendersi, che gli fosse comunicata da tutta la Chiesa, o che la Chiesa la esercitasse per mezzo suo, ma dice *in vos*, per denotare, che la Chiesa, intesa per tutti i fedeli, non era che il termine sopra cui esercitare doveva la sua autorità. Da quel che vedo, voi non avete fatto, che seguire il Febronio, che si abusa di questo testo, come fate ancor voi, senza punto riflettere, ch'egli è un cattivo Teologo, e un peggiore interprete delle Scritture.

Come si dicono i Sacerdoti, e i Vescovi ministri di Gesù Cristo: così si dicono suoi Vicarj, cioè persone stabilite per far le sue veci, o come leggesi nel Prefazio della Messa da voi citato, perso-

ne date alla Chiesa, perchè facciano le sue veci nel perfezionare la grand' Opera da lui incominciata, e perchè in essa presiedano come Pastori: *Quos Operis tui Vicarios, eidem contulisti praeesse Pastores.* E poichè a tutto questo si riferisce la podestà delle Chiavi, dovevate riflettere, che i Sacerdoti, e i Pastori, secondo la dottrina della Chiesa, non fanno le veci sue, ma quelle di Gesù Cristo, e che Gesù Cristo gli ha messi al comando di essa, perchè le renda conto de' suoi mancamenti, non perchè sieno responsabili a' fedeli, alla loro cura affidati, delle mancanze commesse nell' esercizio del loro Ministero. Inoltre dovevate riflettere, che il Vicario, per esempio del Re, non è il Regno, che lo da a se stesso; ma è il Re, che gli comunica la sua autorità, e la esercita in nome del Re, e non del Regno. Così è Gesù Cristo, e non la Chiesa, che ha stabilito il suo Vicario, ed esercita per mezzo di esso la podestà delle Chiavi; onde le parole medesime del prefazio da voi riferite servono di condanna alla vostra asserzione.

Queste parole, che la Chiesa non è solita di proferire, che in onore degli Apostoli, volete stenderle anco a quelli, che dite pastori di second' Ordine, cioè i Parrochi. Vi sarebbe anche su questo a dire qualche cosa: ma a me poco importa di accordarvelo; poichè concorrono anch' essi in qualche modo al fine, per cui Gesù Cristo fu spedito dal Padre sopra la terra. Dovete però riflettere, che molti sono i Vicarj del Vescovo nella Diocesi; ma il solo Vicario generale ha un solo Tribunale col Vescovo, ed esercita tutta la sua podestà. Così, benchè molti siano i Vicarj di Gesù Cristo, e del primo ordine de' Pastori, e del secondo, Uno solo però è il Vicario, che ha lo stesso Tribunale con lui, e succede nella pienezza della sua podestà. Questo non è altro, che

il Romano Pontefice; e però l'uso costante della Chiesa ha limitato già da gran tempo il termine *di Vicario di Gesù Cristo* al solo Pietro, e a' suoi Successori, per dinotare, che Pietro solo è quello, ch' egli ha lasciato per sostenere le sue veci, qualora ha dovuto ritornarsene al Padre; Pietro a cui ha affidata tutta la Greggia co' suoi Pastori, che devono governarla sotto il comando, e la direzione di lui; Egli, a cui solo ha lasciata la pienezza di Podestà, che ottenuta aveva dal Padre, come fu definito nel Concilio Ecumenico di Firenze, parlando del Papa: *Successorem esse Beati Petri, Principis Apostolorum, et verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesiæ Caput*. Quindi benchè convenga anco agli Apostoli, e ai loro Successori il titolo di Vicarj di Gesù Cristo; a niuno però conviene nella maniera, che conviene a San Pietro, e ai suoi Successori. Onde non si può dire, senza errore, che il Papa *è il primo de' Vicarj di Gesù Cristo*, perchè *il primo* ne suppone degli altri nello stesso ordine. Per l'istessa ragione non può dirsi *il primo de' suoi Ministri*, cioè *il capo ministeriale* (pag. 114.); poichè Egli è Capo, e Ministro di Gesù Cristo in una maniera, la quale non conviene a verun altro, che a lui. Il che come avvenga, uditelo dal Niccole, che così scrive (Tomo II. pag. 401.) = Nella potenza medesima può esservi un Primato. Questo Primato è stato in San Pietro, ed è in tutti i suoi Successori a riguardo di tutta la podestà della Chiesa; così il Papa non è solo il primo Vescovo, ma ha il primato in tutto, per conseguenza in giurisdizione, come in Autorità; poichè la giurisdizione è qualche cosa nella podestà Vescovile, di cui il Papa possiede il primato; e tutto non eccettua cosa alcuna. Bisogna dunque, che questo Capo abbia anche l' Autorità, che gli è necessaria per la conservazione dell' unità. Epperò il Grisostomo riconosce, che S. Pietro poteva eleg-

gere da se solo Mattìa, invece di Giuda; così benchè il Romano Pontefice (d'ordinario) non faccia uso di un tal potere, che secondo la disposizione, e la determinazione dei Canoni: E' vero nondimeno, essere di diritto divino, per l'istituzione di Gesù Cristo, ch' egli abbia tutti i diritti, e le prerogative necessarie, per travagliare con efficacia a mantenere l'unità, l'ordine, e la disciplina della Chiesa, che a lui furono in ispeciale maniera affidate. Iddio ha voluto, che i Vescovi fossero tutti sottomessi all' Autorità di un solo Capo, che è il Papa. =

VIII.

Nella condanna della seconda, e della terza proposizione del Sinodo, i Curialisti secondo Voi: ,, hanno ,, voluto erigere in dogma di fede la nuova dottrina, ,, secondo la quale il poter delle Chiavi, la giurisdizione spirituale, e l'autorità infallibile date non ,, furono da Gesù Cristo a tutta la Chiesa, ma al ,, solo Papa Monarca assoluto sù tutta la Chiesa per ,, modo, che secondo il loro Evangelio il solo Papato è di gius divino, e tutta la podestà delle Chiavi risiede inseparabilmente nel Papa, a cui la ,, Chiesa è soggetta, e la governa per mezzo dei Vescovi, i quali non sono, che suoi Vicarj, e suoi ,, Delegati, di cui può arbitrariamente ristringere, ,, o sopprimere la podestà, avendo Egli solo di gius ,, divino il potere delle Chiavi, come solo Pastore, ,, e comunicandola ai compagni del suo Ministero, i ,, Vescovi, i quali non sono, che di semplice diritto umano, o Canonico. E' questo (secondo voi) ,, l'Evangelio, e la dottrina dei Curialisti Romani ,, sulla Gerarchia Ecclesiastica. E questo Evangelio ,, ha avuto origine dall' impostura d' Isidoro, ed è ,, cresciuto a segno di degradare il Vescovato, e ,, oscurare la tradizione della Chiesa; e si è in se-

,, guito propagato per tutto il mondo per mezzo del-
,, la Società Gesuitica ,, (pag. 128. , e seg.) . A provarlo voi ci arrecate la dottrina del P. Lainez , dell' Ozorio , del Bellarmino , del Valenza, del Pererio , del Vasquez ; e dopo alcuni altri della Compagnia di Gesù , le Tesi sostenute dai Padri Francescani in Lovanio nella Canonizzazione del loro Confratello S. Giovanni da Capistrano .

Non è mio impegno di sostenere le Opinioni de' Teologi particolari, e molto meno quelle sentenze , che meritarono la censura della Sorbona . Dalle prime Lettere , che vi ho scritte sulla infallibile autorità de' Pontefici , e su i privilegj , che loro accordò Gesù Cristo , e alla loro Sede ; avete dovuto conoscere ancor Voi , che gli Autori suddetti convengono almeno in parte colla dottrina de' Concilj , e dei Padri, e dei principali Autori Francesi ; e che il Bellarmino con alcuni di essi da Voi si accusano ingiustamente . Senza entrare nella nojosa discussione de' loro testi , esaminiamo a parte a parte quello , che voi dite il Vangelo de' Curialisti , e la dottrina degli Autori suddetti .

,, Han voluto erigere in dogma di fede la nuova
,, dottrina ; secondo la quale il poter delle Chiavi ,
,, la giurisdizione spirituale , l' autorità infallibile non
,, sono state date da Gesù Cristo a tutta la Chiesa ,
,, ma alla sola persona del Papa . ,,

La dottrina , la quale insegna , che la podestà delle Chiavi non è stata data a tutta la Chiesa , intendendo per nome di Chiesa i fedeli tutti , così Pecore , come Pastori , non è nuova , come voi dite , ma così antica come S. Pietro . Per non ripetere tutto quello, che vi ho già detto di sopra , vi trascrivo ciò , che ne dice il P. Natale Alessandro , il quale non era nè Curialista , nè Gesuita . Egli così risponde a quelli , i quali vogliono , che San Pietro abbia ricevuta da Cri-

sto la podestà delle Chiavi, non come persona particolare, ma come rappresentante tutta la Chiesa. ,, Illius itaque propositionis duplex potest esse sensus. ,, Primus quod Sanctus Petrus Ecclesiae nomine Claves acceperit, quemadmodum regius Orator, nomine ,, Regis, alicujus civitatis Claves accipit, in quam propterea nullam habet potestatem. At nequaquam ita ,, est. Secundus, quod Ecclesiae nomine Claves acceperit ut illius Rector, et moderator, quomodo ,, Princeps, populi nomine, gladium accipit, et ad ejus ,, tuitionem totum regni splendorem convertere tenetur: Quo sensu S. Petrum Claves nomine Ecclesiae accepisse dixit S. Augustinus ,, (Tom. III. Dis. IV. §. 3.). E in questo senso intendere si devono e il P. Ozorio Gesuita, e gli altri Teologi della Società; il primo dei quali insegna nel testo da voi addotto (Serm. sur la Ch. de S. Pierre pag. 69.), che il governo della Chiesa è monarchico, e che non vi ha, che un solo principe sovrano, che è il Papa .... che il Papa non può regolare male, perchè Gesù Cristo vi ha provveduto colla sua onnipotenza; facendo il Papa la regola infallibile della fede, e de' costumi ne' decreti, ch' egli fa come Papa, che San Pietro ha ricevuta la podestà delle Chiavi per se, e pe' suoi Successori, che per questo hanno il potere di governare la Chiesa universale, di spedire de' Vescovi in tutte le parti, di predicare il Vangelo in tutto il mondo, di dare tutta la giurisdizione, di toglierla, di moderarla, di creare i Re, di spogliarli del loro regno se abbandonano la fede, o se impediscono di predicarla. Possono ancora molte altre cose, e nulla vi è finalmente, su cui non abbiano una suprema autorità.

In tutto questo ragionamento del P. Ozorio non vedo, che cosa possiate opporgli, che detto non abbiano i migliori Teologi e prima, e dopo di lui.

Che il disegno di Gesù Cristo nel fondare la sua Chiesa sia stato di mettere nel solo Pietro tutta l'autorità del governo, che voleva in seguito mettere in molti, lo dice apertamente il ch. Bossuet nel suo famoso sermone recitato nell' apertura dell' Assemblea del 1681. Questa prima parola, egli dice: *Tuttociò, che tu legherai ec.*, detta ad un solo, ha già sottomesso al suo potere ciascuno di quelli, a cui dirà: *Tuttociò, che voi rimetterete ec.* Le promesse di Gesù Cristo, come i suoi doni, sono senza pentimento; ed è irrevocabile ciò, che ha donato una volta in una maniera indefinita, e universale. Oltre di che la potenza data a molti nella sua divisione, si ristringe; ma quella data ad un solo, e su tutti, e senza eccezione, porta seco la sua pienezza, e non avendo a dividersi con verun altro, non ha altri limiti, che quelli, che dà la regola . . . Tutti ricevono lo stesso potere dalla stessa sorgente, ma non tutti nel grado medesimo, nè colla stessa estensione. Gesù Cristo si comunica come gli piace; ma sempre nella maniera più convenevole all' unità della Chiesa. Per questo comincia dal primo, e in lui forma il tutto, e viene in seguito sviluppando, con ordine egli stesso, ciò, che ha posto in un solo. Pietro, dice S. Agostino, che nella dignità del Primato rappresenta tutta la Chiesa, riceve altresì il primo, e solo le Chiavi, che devono, in appresso, essere comunicate anche agli altri: affinchè impariamo, secondo la dottrina di S. Cesario, che l'autorità della Chiesa, stabilita primieramente in un solo, non si è diffusa, che a condizione di essere ricondotta mai sempre al principio della sua unità, e che tutti quelli, i quali ne avranno l'esercizio, devono essere uniti inseparabilmente alla Cattedra stessa.

Quanto all' avere ricevuta S. Pietro, e in esso i suoi Successori la podestà delle Chiavi, non come De-

legato, ma come Principe di tutta la Chiesa, secondo il Natale Alessandro, è il sentimento di S. Agostino, siccome è di S. Agostino, che il Papa ne' Decreti, ch' egli fa come Papa, è la regola infallibile di morale, e di fede data da Cristo alla sua Sposa. Nè fa di mestieri, che vi ripeta ora ciò, che egli dice della Cattedra dell' unità, in cui anche i malvagj costretti sono a parlar bene, qualora parlano, come Papi, o come maestri di tutta la Chiesa. Quanto all'autorità, che attribuisce al Papa di spedire de' Vescovi in ogni luogo, e di predicarvi il Vangelo, egli non dice nè più, nè meno di quello, che ha fatto S. Pietro, e i primi suoi Successori, i quali spedirono de' predicatori, e de' Vescovi in tutta l' Europa, e in gran parte dell' Africa, siccome scriveva a Decenzio Vescovo di Gubbio S. Innocenzo: ,, Praesertim cum sit ,, manifestum in omnem Italiam, Gallias, Hispanias, ,, Aphricam, atque Siciliam, Insulasque adjacentes ,, nullum instituisse Ecclesias nisi eos, quos vene- ,, rabilis Apostolus Petrus aut ejus Successores, con- ,, stituerunt Sacerdotes. ,, Quanto all' autorità, che riconosce nel Papa di dare, o togliere, o moderare la giurisdizione dei Vescovi, egli dice ancora meno di quello, che scrisse S. Bernardo nella sua lettera a quei di Milano, che vi ho trascritta verso il fine della I. Lettera Num. XIII p. 91., a cui vi rimetto.

L' unica cosa, che aver potrebbe qualche difficoltà è ciò, ch' egli dice dell' autorità di creare, e deporre i Re, che abbandonano la fede, e impediscono, che si dilati. Io avea risoluto di non parlarne, ma poichè non cessate tutto dì di ripetere cotesta cantilena, a chiudervi una volta la bocca, vi dico, che il P. Ozorio non ha insegnato nè più, nè meno nel 1593. di quello, che insegnava in quel tempo il Collegio della Sorbona contro il Re Enrico III. Il Decreto della Sorbona è conceputo in questi termini, e

potete vederlo presso lo Spondano Autore Francese ad an. 1589. num. 3.

Congregata a' dì 7. Gennajo nel Collegio della Sorbona la facoltà Teologica, dopo le pubbliche preci di tutti gli Ordini, e la celebrazione della Messa dello Spirito Santo, udita la seria, e accurata, e libera determinazione di tutti, e di ciascuno de' maestri, che erano 70., e udite le molte, e varie ragioni, prese in gran parte dalle Scritture, dai Canoni, e dai Decreti dei Papi, il Decano della medesima Facoltà, senza opposizione alcuna, conchiuse per modo di consiglio, e per liberare la coscienza del popolo. ,, 1. Populum solutum esse a Sacramento fidelitatis, ,, et obedientiae Henrico praestito: 2. eum posse li- ,, cite, et tuta conscientia armari, uniri, et pecu- ,, nias colligere etc. hancque Conclusionem visum est ,, eidem Facultati transmittere ad Papam, ut eam San- ,, ctae Sedis auctoritate confirmare, et Ecclesiae ,, Gallicanae laboranti opem ferre dignaretur. ,,

Andate ora ad accusare di novità, e di errore il P. Ozorio, e i suoi Confratelli per avere riconosciuta nel Papa l' autorità di deporre i Sovrani, che si abusano del loro potere contro la Chiesa. Sappiate però, che i Papi, in quella occasione, accorsero in difesa di Enrico III. Sisto V. dichiarò temerario il Decreto della Sorbona, e Clemente VIII. ne ricusò la conferma, benchè vi fosse dalla Sorbona medesima stimolato (Ved. Stor. di Paolo IV. Tom. II. pag. 31., e seg.). E questo basti in difesa di quei Teologi della Compagnia, che da voi furono accusati. Ma lasciate queste odiose questioni, e venendo alla Bolla di Pio VI., nè Egli, nè i Curialisti, per mezzo suo, hanno preteso di stabilire un nuovo Vangelo, e una nuova dottrina. La censura delle due proposizioni suddette fa conoscere abbastanza, che il Papa non ha fatto altro, che met-

tere in vista il senso erroneo, che aver potevano, e ch' era stato già condannato in Marsilio da Padova, in Richerio, e in altri.

,, Il solo Papato è di gius divino, e tutta la po-
,, destà delle Chiavi risiede inseparabilmente nel Papa,
,, a cui la Chiesa è soggetta, e la governa per mez-
,, zo dei Vescovi, i quali non sono, che suoi Vicarj
,, e suoi Delegati, di cui può arbitrariamente ristrin-
,, gere, e sopprimere la podestà, avendo egli solo
,, di gius divino il potere delle Chiavi, come solo Pa-
,, store, e comunicandole a' compagni del suo mini-
,, stero, i Vescovi, i quali non sono, che di sempli-
,, ce diritto umano, o canonico. ,,

E' questa, secondo voi, un altra parte dell'Evangelio, e del *Credo* de' Curialisti. Esaminiamone di grazia gli Articoli. *Il solo Papato è di gius divino*. Se si consideri l' Episcopato in genere, ossia il complesso di tutti i Vescovi, in quanto compongono quel Magistrato, che pose Cristo al Governo della sua Chiesa, allora tanto è di gius divino l' Episcopato, come il Papato, perchè se disse a S. Pietro *pasce oves meas*, sta scritto altresì: *posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei*. Ma se si contrapponga il Papa a ciascun Vescovo particolare, è la sua Cattedra a quella di ciascuna Chiesa particolare, allora è di fede, *che il solo Papato è di gius divino*; gli altri non sono, che di semplice diritto umano, e canonico; perchè possono, e non possono sussistere, senza che venga meno per questo la Chiesa di Dio. L' esempio l'abbiamo recente nella variazione dei Vescovi, e dei Vescovati di Francia.

Tutta la podestà delle Chiavi risiede inseparabilmente nel Papa, a cui la Chiesa è soggetta.

Non v' ha dubbio, che tutta la podestà delle Chiavi risieda nel Papa, e che tutta la Chiesa gli sia soggetta. E' questo un articolo già definito nel Decreto di unione della Chiesa Greca colla Latina, in quel-

le parole : ,, Item definimus . . . . Pontificem Roma-
,, num Successorem esse B. Petri . . . . et ipsi in
,, B. Petro pascendi , regendi , et gubernandi univer-
,, salem Ecclesiam a D. N. J. C. plenam potestatem
,, traditam esse . ,,

La governa per mezzo dei Vescovi , i quali non sono , che suoi Vicarj , e Delegati , di cui può arbitrariamente ristringere , o sopprimere la podestà .

Due diversi poteri conviene distinguere nell' Episcopato ; l' uno d' Ordine , per cui le sue membra , ossia ciascun Vescovo viene segregato, come Barnaba , e Paolo dal rimanente del popolo , e sollevato ad azioni d' un Ordine Superiore ; e in questo non è diverso il potere del Papa da quello di ciascun Vescovo particolare : l' altro di giurisdizione , la quale altro non è che una pubblica autorità di governo ; e questa è maggiore nel Papa , che in ciascun Vescovo, il quale è come pecora riguardo al Papa , come abbiamo di già osservato . Il primo lo ricevono i Vescovi immediatamente da Gesù Cristo col carattere Episcopale nella loro consecrazione . L' altro il ricevono da Gesù Cristo mediante il Romano Pontefice Successore di San Pietro , in cui ha riposta tutta la pienezza di una tal podestà : 1. perchè da lui , come *Capo* di tutto l' Episcopato , si diffondesse nelle sue membra secondo i bisogni di ciascun membro : 2. perchè da lui , come *centro* dell' unità , partissero tutte le linee dello spirituale governo , affinchè non vi nascesse alcuno scisma : 3. perchè da lui , come Pastore de' Pastori chiamati a parte della sua sollecitudine , fosse assegnata a ciascuno di essi una porzione della Greggia , di cui ne aveva Egli l' universale governo , e colla assegnazione della Greggia anche la podestà , che eragli necessaria per governarla .

Tutto questo è conforme alla dottrina di S. Tommaso, il quale osserva, che sebbene Gesù Cristo data abbia immediatamente agli Apostoli la podestà delle Chiavi, pure la promise prima a San Pietro, per dare a conoscere, che secondo la via ordinaria dovea passare negli altri per mezzo suo: *Christus soli Petro promisit Claves Regni Caelorum, ut ostenderetur potestas Clavium ad alios per ipsum derivanda* (Cont. Gent. lib. 4. cap. 76.). Lo stesso insegnarono S. Ottato Milevitano nelle parole, che abbiamo altrove esaminate; San Leone Magno nel Sermone III., in cui dice = ,, De toto mundo unus Petrus eligitur, qui ,, et universarum gentium vocationi, et omnibus ,, Apostolis, cunctisque Ecclesiae Patribus praeponatur; ut quamvis in populo Dei multi Sacerdotes ,, sint, multique pastores, omnes tamen proprie regat Petrus, quas principaliter regit et Christus. ,, Magnum, et mirabile, dilectissimi, huic viro ,, consortium potentiae suae tribuit divina dignatio; ,, et si quid cum eo commune caeteris voluit esse ,, principibus, numquam nisi per ipsum dedit, quidquid aliis non negavit = . ,,

I quali non sono, che suoi Vicarj, e suoi Delegati.

I Vescovi non sono, nè si dicono Delegati, e Vicarj di Pietro; perchè non esercitano l'autorità, e il potere di Pietro: ma si dicono Delegati, e Ministri di Gesù Cristo perchè esercitano il suo ministero, e la sua autorità, la quale però quanto alla giurisdizione non ricevono, che per mezzo di Pietro. *Numquam nisi per ipsum dedit, quidquid aliis non negavit.*

Ciò presupposto è facile la risposta a quanto voi dite. Se si parla della podestà dell' Ordine, il Papa non può nè ristringerla, nè sopprimerla per verun modo, ma può per giuste ragioni sospenderne l' uso, perchè *omnes proprie regit Petrus, quos principaliter*

regit et Christus. Se poi si parli della giurisdizione, può darla, e non darla come a lui piace, può anche ritoglierla dopo di averla già conferita, quando il bene della Chiesa lo esiga; siccome ha fatto il Santo Padro Pio Settimo felicemente regnante: e vuol dire, che può chiamare a parte della sua sollecitudine Pastorale quelli, che vuole; e può anche dimetterli dal loro impiego, quando sia necessario; e sostituirne degli altri, secondo le espressioni di San Bernardo: ,, Potest, si utile judicaverit, novos ordinare Epi-
,, scopos ubi hactenus non fuerunt; potest eos, qui
,, sunt, alios deprimere, alios sublimare, prout ra-
,, tio sibi dictaverit; ita, ut de Episcopis creare Ar-
,, chiepiscopos liceat, et e converso si necesse fue-
,, rit. ,,

Questo argomento mi porterebbe naturalmente a parlar di que' Vescovi, che nella funesta Rivoluzione di Francia, senza il consenso, o piuttosto contro il volere di Pio VI. andarono al possesso delle altrui Chiese: Ma io mi riservo a farlo in altra occasione. Per ora io prego il Signore che v' illumini, e vi faccia conoscere il male, che dite di Pio VI., e della sua Bolla, e vi dia il dono delle lagrime per cancellarlo.

Digitized by Google

IMPRIMATUR

Candidus M. Frattini Archiepiscopus Philipp. Vicesgerens.

Digitized by Google

INDICE

LETTERA I.

IN RISPOSTA ALLA PRIMA DEL DOTTOR LE PLAT

SULLA BOLLA

AUCTOREM FIDEI.

ARGOMENTO.

I. *Condanna del libro di Eybel* = Cosa è il Papa? *pag.* 1.

II. *Antica impostura di tutti gli Eretici. Arte maligna di contribuire alla Curia, quello, che si vuole sia inteso del Papa.* 3.

III. *Onde ebbe origine la distinzione di Curia, e di Chiesa Romana. Abuso continuo di questi termini.* 6.

IV. *Non sono i Curialisti, ma è Iddio, che parla nelle Dogmatiche Costituzioni del Papa.* 12.

V. *Senza di questo nulla vi sarebbe di stabile nella Dottrina della Fede, e de' Costumi.* 28.

VI. *E' necessario, che siavi nella Chiesa una Regola viva, universale, infallibile, perentoria, la quale decida inappellabilmente le questioni, che si eccitano tutto giorno intorno alla Fede, e alla Morale.* 38.

VII. *Questa Regola l'ha posta Iddio nelle Decisioni del suo Vicario.* 42.
VIII. *Gli antichi ve l'hanno sempre riconosciuta.* 56.
IX. *Quindi le Dogmatiche Costituzioni del Papa non sono, nè possono essere soggette al Giudizio dei Vescovi.* 64.
X. *Obbedienza dovuta al Papa, e a suoi Giudizj.* 71.
XI. *Vani pretesti degli Avversarj.* 77.
XII. *Famosa distinzione del diritto, e del fatto.* 81.
XIII. *Appello Scismatico al Concilio per sottrarsi al giudizio del Papa.* 85.

LETTERA II.

ARGOMENTO.

I. *Maniera impropria, con cui parla del Papa, e della sua Bolla.* 94.
II. *Elogj, che fa del Vescovo di Pistoja. Soggetti scelti da questo per la riforma de' pretesi abusi della Corte di Roma.* 102.
III. *Vano pretesto preso dalla pubblicazione del libro dell' Ab. Spedalieri.* 106.
IV. *Abuso, che fa dell'opposizione di San Cipriano al Papa San Stefano, e della correzione di San Paolo a San Pietro.* 108.
V. *Elogio fatto da un Ginevrino a Pio Sesto.* 113.
VI. *Afflizione cagionatagli dal Vescovo di Pistoja.* 116.
VII. *Savia condotta da lui tenuta nell' esame, e nella condanna del Sinodo, e nel*

distinguere il senso legittimo dal pernicioso. 121.

VIII. *Viene accusato ingiustamente di irregolarità.* 125.

IX. *Illustri esempj seguiti da Pio VI. nella condanna del Sinodo.* 134.

X. *A torto si accusa, come contraria alle prime nozioni della Giurisprudenza la sua condotta.* 138.

LETTERA III.

ARGOMENTO.

I. *Pio VI. nella condanna del Sinodo ha seguite le regole del Tridentino.* 144.

II. *Diritto, che aveva di chiamare a Roma il Vescovo di Pistoja.* 152.

III. *Errori, che il le Plat ha preteso di trovare nella Bolla del Papa.* 158.

IV. *Maniera impropria, e scandalosa, con cui parla di S. Gregorio VII.* 166.

V. *Accusa ingiustamente il S. Padre d'aver differita fino al 1794. la condanna del Sinodo.* 170

VI. *L'Autore delle Riflessioni in Difesa di Monsig. Ricci si lagna a torto, che non siasi osservata la regola rinnovata da Bened. XIV. per l'esame de' libri d'Autori Cattolici.* 172.

VII. *Anche l'Autore dell'Apologia contro il Card. Gerdil attribuisce ingiustamen-*

te all' ambizione de' Curiali Romani la Bolla di Pio Sesto. 176.
VIII. *Si lagna a torto della scelta de' Consultori.* 178.
IX. *Non era necessario, che si trattasse in Concistoro, o in un Concilio l'affare del Vescovo di Pistoja.* 181.
X. *La maniera tenuta dal Papa nello spedire ai Vescovi la sua Bolla, non ha punto pregiudicato alla libertà che è propria del loro grado.* 183.
XI. *Si cerca indarno d'interessare i Principi in questo affare.* 186.
XII. *Abuso, che si fa della Collezione d'Isidoro contro del Papa, e della sua Corte.* 190.

LETTERA IV.

ARGOMENTO.

I. *Costume antico degli Eretici di far precedere a loro errori un tempo di oscurità nella Chiesa.* 195.
II. *La prima Proposizione Gallicana non prova l'intento, e l'erronea dottrina del Sinodo.* 198.
III. *Lo stesso deve dirsi delle altre tre.* 207.
IV. *Breve Istoria della famosa Dichiarazione del Clero di Francia.* 214.
V. *Il Dottor le Plat conferma, volendo impugnarla, la sentenza del Papa.* 219.

VI. *Difesa, che fa di se stesso S. Gregorio Settimo.* 223.

VII. *Si espone lo stato della Questione, e il vero senso della Proposizione condannata.* 228.

VIII. *Gli errori de' Casisti non provano il preteso oscuramento, di cui si parla nella prima Proposizione del Sinodo.* 234.

IX. *Non lo prova nemmeno il Probabilismo introdottosi nelle Scuole.* 238.

X. *Lo stesso si dee dire della sentenza, che ammette l'attrizione pel solo timor della pena.* 240.

LETTERA V.

IN CUI SI RISPONDE A QUANTO AGGIUNGONO DEL PRETESO OSCURAMENTO L'AUTORE DELLE RIFLESSIONI IN DIFESA DI M. RICCI, E QUELLO DELL' APOLOGIA CONTRO IL FU CARD. GERDIL.

ARGOMENTO.

I. *Il primo si lagna a torto, che preso siasi letteralmente un tale oscuramento.* 253.

II. *Ricorre indarno ad alcuni Testi delle Scritture, e dei Padri.* 256.

III. *La Storia della Chiesa non gli è punto favorevole.* 259.

IV. *L' Opinione del Molina sulla Grazia, e il libero arbitrio non prova l'oscuramento, di cui si parla.* 270.

V. *E' ingiusta l'accusa fatta ad Innocenzo III. d'avere oscurata colla sua Decretale* Quanto te novimus (*De Divortiis*) *una delle verità più importanti della Cristiana Morale.* 276.

LETTERA VI.

RESPONSIVA ALLA QUARTA DEL DOTTOR LE PLAT.

ARGOMENTO.

I. *Savia condotta di Pio VI. nella condanna della seconda, e terza Proposizione del Sinodo.* 291.

II. *La Dottrina di esse era stata già condannata in Marsilio di Padova, in Richerio, e in altri.* 296.

III. *Si esaminano, e si confutano le ragioni degli Avversarj.* 303.

IV. *Differenza fra il Governo Ecclesiastico, ed il Civile.* 314.

V. *Esame della seconda Proposizione del Sinodo.* 321.

VI. *Si risponde alle difficoltà, che promuove col Tridentino, e con San Tommaso.* 325.

VII. *In qual senso dir si possano i Sacerdoti Ministri della Chiesa, e Vicarj di Gesù Cristo.* 336.

VIII. *Si ribatte la calunnia, che impone a Curialisti per la condanna delle due predette Proposizioni.* 342.

Digitized by Google

Pag.	Lin.	ERRATA.	CORRIGE.
15.	30.	standò	stando
32.	16.	hae	hæc
34.	35.e 36.	e della	e della sua
69.	15.	Fraternita	Fraternità
76.	12.	è 'l nome	e 'l nome
103.	2.	molestia	modestia
152.	20.	delle	della
169.	7.	è	e
170.	27.	iu	in
173.	16.	a dire, la	a dire la
186.	21.	suo	suoi
188.	16.	insubordinazioue	insubordinazione
197.	30.	?	:
201.	7. e 8.	parlono	parlano
248.	16.	.	?
263.	26.	nè	ne
285.	4.	Conjungiis	Conjugiis

VA1 1530829

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

176.
D.
10.